

1. Prontuario delle Violazioni e delle Sanzioni

Fauna Selvatica e Attività Venatoria

Aggiornamenti: marzo 2025



Prontuario delle Violazioni e delle Sanzioni in materia di:

- *ARMI - MUNIZIONI*
- *CACCIA - Legge 157/92*
- *CACCIA - Legge Regionale 8/94*
- *SPECIE in DEROGA*
- *COLLARE ELETTRICO*
- *CALENDARIO VENATORIO*
- *ALLEVAMENTI di FAUNA SELVATICA*
- *UCCELLI di CATTURA a SCOPO di RICHIAMO*
- *BOCCONI AVVELENATI*
- *SOCCORSO STRADALE ANIMALI INVESTITI*
- *DETEZIONE UCCELLI ALLEVATI, SPECIE CACCIABILI, e LORO USO COME RICHIAMI*
- *ATC*
- *CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE della FAUNA SELVATICA*
- *TUTELA del BENESSERE ANIMALE*
- *PARCHI*
- *ZONE e CAMPI PER l'ADDESTRAMENTO e PROVE dei CANI da CACCIA*
- *RANDAGISMO*
- *SOCCORSO della FAUNA SELVATICA*
- *TASSIDERMIA*
- *UNGULATI*
- *AZIENDE VENATORIE*
- *RETE NATURA 2000 - SIC – ZSC – ZPS – ZSC/ZPS*

Bracconaggio in Oasi (2002, Camugnano, BO) – Sequestrate armi, munizioni e radio ricetrasmittenti a sei bracconieri sorpresi a cacciare nell'area protetta



A cura di Maurizio Musolesi e Tommaso Fulgaro

Gruppo di lavoro del Corpo di Polizia Locale della Città Metropolitana di Bologna:

- Tommaso Fulgaro
- Giampaolo Paladini
- Luca Catania
- Andrea Berti

Foto di copertina: *Canis lupus* di Antonio Iannibelli

Aggiornamenti: marzo 2025

La Legge costituzionale n. 11 febbraio 2022 recante “Modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi” rilancia, anche finalizzandolo all’interesse delle nuove generazioni, una sensibilità ed un impegno largo e trasformativo dello Stato e degli Enti territoriali su tali temi. Si pensi alle norme concernenti la fauna selvatica contenuta nella legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, fortemente opacizzata e non più rispondente alle necessità e urgenze espresse da scenari critici per i mutamenti climatici e degli habitat, lo sfruttamento e l’impoverimento delle risorse naturali, gli inquinamenti diffusi, l’intersecarsi delle emergenze veterinarie a quelle sanitaria e l’avvicendamento degli animali selvatici a luoghi o piccoli centri abitati.

In tale quadro, il presente prontuario si propone esclusivamente come strumento di consultazione rapida e semplificata.

Una guida facilitata per consentire a volontariato di vigilanza, soggetti abilitati e personale in divisa, l’individuazione immediata, la comprensione e l’applicazione delle norme riferite alle violazioni e alle sanzioni di carattere faunistico-venatorio e naturalistico-ambientale, in uno scenario normativo mutevole complesso e stratificato.

Una guida essenziale, cioè selettiva – doverosamente integrabile, per utilizzi più raffinati e approfondimenti con la dottrina giuridica e la giurisprudenza – che discende da una fonte di esperienza specialistica qualificata, il Corpo di Polizia della Città metropolitana da me diretto per otto anni e da febbraio 2022 guidato dal Comandante Romano Mignani.

I due volumi, compilati dal Gruppo di lavoro coordinato dall’Ispettore Maurizio Musolesi, selezionano, focalizzano e affrontano decine di argomenti e temi che impegnano con maggiore frequenza gli operatori durante le attività di vigilanza e controllo, si propongono di agevolare il riconoscimento dell’infrazione, indirizzare e inquadrare la norma contestata, focalizzare la sanzione adeguata, ordinare la sequenza degli adempimenti e degli atti da compiere, individuare le Autorità competenti delle singole fasi dei procedimenti sanzionatori.

Alla versione cartacea si accompagna una versione digitale sul sito www.cittametropolitana.bo.it/polizia/ e periodicamente aggiornata e consultabile dai diversi dispositivi (desktop, tablet, mobile).

Si ringrazia il Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna per la concessione del significativo contributo finanziario a sostegno di questo progetto.

Il Curatore del progetto

Fabio Zanaroli

*Dirigente del Corpo di Polizia Locale
della Città metropolitana di Bologna*

<i>Indice sommario</i>	pag.
<i>Introduzione e modalità d'uso</i>	1
<i>Indice tematico</i>	5
<i>Elenco degli argomenti</i>	99
<i>Note sequestro</i>	377
<i>Normativa trattata</i>	379
<i>Competenze, proventi e scritti difensivi</i>	383



Introduzione e modalità d'uso

Il prontuario “**Fauna Selvatica e Attività Venatoria**” tratta l'articolata e vasta materia faunistica – venatoria che trae origine dalla Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “**Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio**”: inizialmente con la disciplina su *armi e munizioni*, con riferimento al mancato possesso della licenza di caccia e alla detenzione e uso delle armi in generale, per poi analizzare gli aspetti penali e amministrativi propri della Legge quadro e gli accordati provvedimenti di gestione venatoria della Regione Emilia Romagna; affronta le Leggi sui *Parchi* e le disposizioni riguardanti i siti di *Rete Natura 2000*. Prende in esame i temi del *randagismo*, *benessere animale*, *soccorso*, *maltrattamento animale* e gli *avvelenamenti*.

La ricerca delle violazioni può essere fatta in due modi: attraverso l'**Indice tematico**, dove tutta la materia faunistica/venatoria è stata suddivisa in temi di riferimento: **Allevamenti**, **Ambiti**, **Armi – munizioni**, ..., a cui corrispondono i numeri di pagina:

Indice tematico	pag.
Allevamenti	7
Ambiti	11
Armi – munizioni	25
Calendario venatorio	29
Cani - Gatti	31
Carniere	37
Distanze	39
Documenti	41
Fauna	53
Generico	63
Luoghi	65
Mezzi	69
Modalità	71
Orari – Giornate – Periodi	79
Richiami	81
Sanità	85
Tabelle - Tassidermia	87
Ungulati	89

Ogni tema è stato suddiviso anche in sottotemi.

Ad esempio in **Carniere** troveremo:

Carniere riferito alle violazioni più generiche che riguardano l'argomento del *carniere*, ma anche sottotemi più specifici, nel dettaglio:

- **Carniere - Specie in deroga**
- **Carniere - Ungulati**

Ogni singola riga dell'indice racchiude la fattispecie violata evidenziando, nel riquadro a destra, un codice alfanumerico: **C42**, **C75**, **C86**, **D1**, **D6**, **U69**, che dirige il lettore alla casella della violazione e sanzione **nell'argomento/legge** distinto per titoli: **C - Caccia Legge Regionale 8/94**; **D - Specie in Deroga**; **U – Ungulati**, ecc ...

Carniere	
Mancato rispetto del carniere: • giornaliero • stagionale durante l'esercizio della caccia	C 42
Abbattimento di ungulati, (diversi dal cinghiale), svolto in violazione: • dei limiti quantitativi, • della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati	C 75
Detenzione di selvaggina abbattuta (in ATC) se non iscritto all'ATC	C 86
Carniere - Specie in deroga	
Prelievo di uccelli di specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione per la caccia in deroga	D 1
Mancato rispetto del carniere: • giornaliero • stagionale	D 6
Carniere - Ungulati	
Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (braccata / girata) (es: mancata misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore e senza prelevare i campioni biologici)	U 69

L'altra via d'accesso è nell'**Elenco degli argomenti** trattati:

Elenco degli argomenti	rif.	pag.
Armi – munizioni	A	101
Caccia L. 157/92 (penale)	B	115
Caccia L. 157/92 (amministrativo)	BB	129
Caccia Legge regionale 8/94	C	149
Specie in Deroga	D	205
Collare elettrico	E	211
Calendario venatorio	F	213
Allevamenti della fauna selvatica	G	215
Uccelli di cattura a scopo da richiamo	H	229
Bocconi avvelenati	I	231
Soccorso stradale degli animali investiti	J	233
Detenzione uccelli allevati come richiami	L	235
ATC	M	247
Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica	N	249
Tutela del benessere animale	O	253
Parchi	P	263
Zone e campi per l'addestramento dei cani da caccia	Q	269
Randagismo cani - gatti	R	275
Soccorso della fauna selvatica	S	285
Tassidermia L. 157/92	T	289
Ungulati	U	295
Aziende Venatoria	V	347
Rete natura 2000 – SIC – ZSC – ZPS – ZSC/ZPS	Z	363

Se l'agente o l'operatore ha una affidabile conoscenza della legge, può dirigersi all'interno della medesima e scorrere tra le righe fino all'individuazione della norma da applicare. Altrimenti potranno, come richiamato, consultare l'**indice tematico** che, con i riferimenti alfanumerici, li indirizzerà velocemente alla riga esatta di ciascuna violazione come di seguito:

C 2 Ambiti – Vietati alla caccia Caccia nelle Zone di Rifugio. art. 22 com. 1° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. b L.R. 8/94 e succ. mod. da € 464,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 22 com. 1 – LR 8/94. La Regione, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. Art. 61 com. 1 lett. b – LR 8/94 - caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;

Nell'esempio, vediamo la riga suddivisa in tre celle dove, nella prima (a sinistra), troviamo in alto i codici di riferimento dell'indice: **C2 Ambiti – Vietati alla caccia** e, sotto di essi, la descrizione della violazione: **Caccia nelle Zone di Rifugio**, con il corrispondente articolo violato e la legge di riferimento: **art. 22 com. 1° - LR 8/94 e succ. mod.**

Nel riquadro al centro abbiamo l'articolo sanzionatorio e l'importo connesso al pagamento in misura ridotta. Più in basso, c'è l'indicazione del **SEQUESTRO**, se **facoltativo** oppure **obbligatorio**, ed eventuali disposizioni riguardanti il mezzo o l'oggetto da sequestrare o altre informazioni.

Nel terzo (a destra) in alto, i termini che distinguono la **COMPETENZA** e i **PROVENTI** riferiti all'Ente amministrativo competente da indicare nel verbale di contestazione.

L'ambito penale si riconosce per il carattere **rosso** sia **nell'Indice tematico** che nell'**Elenco degli argomenti** e con i riferimenti del **SEQUESTRO**, **INVIAREA A**, rivolti al *Procuratore della Repubblica*, indicando come **PERSONA OFFESA** *Lo Stato e le sue Istituzioni*.

Sotto la voce **NOTE** si sono esplicitati, in generale, i testi di legge che sorreggono la contestazione con altre indicazioni anche evidenziate in **rosso** e suggerimenti utili da rapportare ai fatti accaduti.

Il prontuario continua, da pag. 377, con **Note**, informazioni che riguardano il **sequestro amministrativo e penale** e, a seguire, con l'elenco cronologico della **Normativa Trattata** nel testo.

Infine, a pagina 383, possono reperirsi i riferimenti degli Enti competenti e le modalità di pagamento nell'ambito venatorio, con numeri di telefono e altre informazioni di supporto per coloro che operano nell'area Metropolitana di Bologna.

Il Coordinatore del Gruppo di lavoro
Maurizio Musolesi



<i>Indice tematico</i>	pag.
<i>Allevamenti</i>	7
<i>Ambiti</i>	11
<i>Armi – munizioni</i>	25
<i>Calendario venatorio</i>	29
<i>Cani - Gatti</i>	31
<i>Carniere</i>	37
<i>Distanze</i>	39
<i>Documenti</i>	41
<i>Fauna</i>	53
<i>Generico</i>	63
<i>Luoghi</i>	65
<i>Mezzi</i>	69
<i>Modalità</i>	71
<i>Orari – Giornate – Periodi</i>	79
<i>Richiami</i>	81
<i>Sanità</i>	85
<i>Tabelle - Tassidermia</i>	87
<i>Ungulati</i>	89

Allevamenti

Allevamenti fauna – Disposizioni comuni

Allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione	C 27
Mancato rispetto delle modalità prescritte dalla Regione per l'allevamento di fauna selvatica	C 28
Mancata comunicazione alla Regione da parte di imprenditore agricolo di allevamento di fauna selvatica	C 29
Violazioni alle norme regionali sull'allevamento della fauna selvatica	C 30 - G 1
Allevamento di fauna selvatica: • non nata in cattività; • di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza	G 2
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione e allevamento di fauna selvatica, da parte delle Aziende Venatorie, per lo svolgimento delle proprie attività	G 3
Allevamento di fauna selvatica senza l'apposito registro vidimato dalla Regione	G 4
Allevamento di fauna selvatica senza annotare nel registro , per ciascuna specie allevata, l'attività svolta: la data in cui l'evento si è verificato; n. dei riproduttori suddivisi per sesso; n. dei nati; n. degli acquisiti e dati del venditore; n. dei ceduti e dati dell'acquirente; n. dei morti; eventi patologici significativi; controlli sanitari e amministrativi.	G 5
Mancata registrazione (<i>nel registro</i>) entro le 48 ore , dei capi allevati	G 5 bis
Allevamento di fauna selvatica senza provvedere alla marcatatura individuale dei capi appartenenti a specie: non incluse nell'elenco delle specie cacciabili <i>di cui all'art. 18, comma 1°, della L. n. 157/1992</i> , utilizzabili quali richiami nell'esercizio venatorio da appostamento; cervo, daino, capriolo, muflone e cinghiale	G 6
Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento marcata con apposito contrassegno individuale senza che siano riportate correttamente: • sigla della Provincia di appartenenza; • tipologia dell'allevamento; • numero di matricola dell'allevamento; • numero progressivo assegnato al soggetto	G 7
Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento e non marcata in età e dimensioni che potevano consentirgli; Detenzione di ungulati allevati non contrassegnati all'uscita dall'allevamento	G 7 bis
Mancata presentazione alla Regione (STACP) entro il 31 gennaio di ogni anno, della copia del registro di allevamento di fauna selvatica	G 8
Mancata conservazione da parte del titolare dell'allevamento di fauna selvatica della documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti	G 9
Mancato consenso al personale addetto alla vigilanza, da parte del titolare dell'allevamento, di controllare : le operazioni e l'attività svolta, le strutture, la documentazione, gli animali	G 10
Mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti negli allevamenti di fauna selvatica	G 11
Allevamento di ungulati selvatici senza essere dotati da apposita struttura per la cattura dei capi (<i>mandriolo</i>)	G 12
Allevatore di fauna selvatica che non annota sull'apposito registro: la cessione dei soggetti presenti in allevamento, il nominativo del destinatario della cessione.	G 13

Allevatore di fauna selvatica che non rilascia al destinatario la ricevuta – certificato di provenienza degli animali	G 14
Allevatore di fauna selvatica che rilascia la ricevuta – certificato di provenienza degli animali senza riportare: - il proprio nominativo, - il numero di matricola, - il n° dei capi ceduti, - le caratteristiche dei capi ceduti, - gli eventuali contrassegni	G 15
Allevamenti fauna – AFV (Aziende Faunistico Venatorie)	
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione di fauna selvatica per allevamento e/o ripopolamento nelle AFV	V 32
Allevamenti fauna – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Produzione di specie faunistiche diverse da quelle autorizzate, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 2
Utilizzo di specie allevate a scopo diverso dal ripopolamento e reintroduzione, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 4
Immissione nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica di soggetti: non appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, non provenienti da altri centri di produzione, non provenienti da allevamenti presenti sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre anni successivi all'istituzione del centro	N 9
Allevamenti fauna - Ornamentale / amatoriale	
Detenzione di riproduttori , negli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, in numero superiore: a 16 esemplari per singola specie di uccelli, a 10 esemplari per singola specie di mammiferi, a 4 esemplari per specie di ungulati selvatici	G 25
Allevamento del cinghiale a scopo ornamentale ed amatoriale	G 26
Allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di soggetti utilizzati come richiami vivi diversi dalle specie previste in elenco (<i>a fianco</i>)	G 27
Inanellamento di nidiacei (<i>provenienti dalla cattura o di allevamento</i>), negli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, non effettuato: - entro il 10° giorno di vita dei "pullus", - con anello inamovibile chiuso	G 28
Individui oggetto di incrocio appartenenti a taxa autoctoni ed alloctoni: non registrati non marcati	G 29
Esposizioni , nelle manifestazioni ornitologiche, di uccelli non regolarmente inanellati	G 30
Espositori foranei , nelle manifestazioni ornitologiche, non debitamente autorizzati dalle Autorità del luogo d'origine	G 31
Esemplari di uccelli allevati (<i>con fini ornamentali / amatoriali</i>) ceduti a strutture e figure diverse: - dagli allevamenti autorizzati - da cacciatori in regola con licenza e TVR, se specie utilizzabili come richiami vivi.	G 32
Richiami vivi in possesso di cacciatori autorizzati alla detenzione ed uso, non ceduti ad allevamenti a scopo amatoriale / ornamentale	G 33
Allevamenti fauna - Ripopolamento / reintroduzione	
Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione, destinato alla riproduzione di specie non autoctone o di specie autoctone non mantenute in purezza	G 16

Impianti di allevamento con fini di ripopolamento e/o reintroduzione con strutture e tecniche di produzione e di ambientamento che <u>non garantiscono</u> il mantenimento delle rusticità e delle caratteristiche comportamentali della fauna selvatica	G 17
Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione con un carico massimo di fauna stanziale superiore a quanto consentito	G 18
Prelievo di capi allevati effettuato con mezzi diversi dai normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie	G 19
Prelievo di capi allevati effettuato con mezzi di cui all'art. 13 della legge statale, <u>senza il provvedimento dell'autorità sanitaria</u>	G 20
Allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento	G 21
Cessione di capi a <u>figure diverse</u> da analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC	G 21 bis
Cessione di capi ad analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC <u>senza autorizzazione</u> della Regione per l'emissione	G 21 ter
Allevamenti fauna - Scopi alimentari	
Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare senza il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia	G 22
Cessione di esemplari prodotti con fini alimentari a <u>strutture diverse da:</u> • centri di macellazione • allevamento autorizzato	G 23
Cessione di cinghiali vivi senza autorizzazione della Regione all'immissione alle strutture previste: • ATV che praticano la caccia al cinghiale in aree recintate • Campi addestramento cani da seguita al cinghiale	G 23 bis
Allevamento a scopo alimentare di individui appartenenti a specie non cacciabili	G 24
Allevamenti fauna - Cani	
Allevatore o detentore di cani a scopo di commercio che: • non tiene apposito registro di carico scarico degli animali • non rilascia regolare e contestuale ricevuta al destinatario della vendita, con la descrizione del cane ed i suoi dati identificativi • non segnala al comune di residenza dell'acquirente, entro 7 giorni, la cessione o la vendita del cane	R 4
Allevamenti fauna – Cani Gatti e Altri animali (LR 5/05 Tutela del Benessere Animale)	
Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1)	O 4
Allevamento di cani e gatti (a fini amatoriali) senza dichiarazione di avvio all'attività al Servizio Veterinario AUSL	O 5
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non rispetta le indicazioni nella scheda tecnica, riguardanti: • la tipologia dell'attività svolta • le specie animali che possono essere ospitate • la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività	O 6
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non indica: • il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali	O 7
Persona responsabile dell'assistenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) che non svolge: • specifici percorsi formativi individuati dalla Regione	O 8
Titolare di attività connesse al commercio che non aggiorna il registro di carico/scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti)	O 9

Venditore di animali da affezione che non rilascia all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto	O 10
Venditore /allevatore di animali da affezione che non segnala all'AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell'acquirente	O 11
Venditore /allevatore che vende o cede a minori di anni 16 animali da affezione, senza il consenso espresso del genitore o altre persone che esercitano la responsabilità parentale	O 12

Ambiti

Attraversare o circolare con mezzi idonei all'esercizio venatorio, **con fucile non in busta chiusa e scarico**, oppure fuori busta ma **non smontato**, all'interno:

- delle **Oasi**;
- delle **Zone Ripopolamento e Cattura**;
- di **Centri Pubblici** per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica
- di **Centri Privati** per la Riproduzione della Fauna Selvatica
- delle **Zone di Rifugio**
- delle **Aree di rispetto ATC**
- degli **Allevamenti di Fauna selvatica**;
- delle **Aziende Venatorie** (AFV – ATV);
- delle **Zone e Campi** per l'allenamento, addestramento e gare dei Cani.

C 121

Caccia in zone o località i cui territorio è coperto in tutto o nella maggior parte dalla **neve**, ivi compresi i corsi d'acqua benché non ghiacciati, salvo l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali per la sola caccia ai palmipedi.

C 122

Caccia quando lo specchio d'acqua è tutto o in gran parte ricoperto da **ghiaccio**:

- nelle valli,
- paludi,
- zone umide naturali,
- zone umide artificiali,
- lungo corsi d'acqua

C 123

Caccia nei terreni effettivamente **sommersi dalle acque** in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri attorno

C 124

Ambiti – ATC

Caccia negli **ATC** e Comprensori (*alpini*) destinati alla caccia programmata **senza iscrizione o autorizzazione**

BB 29

Sconfinamento in ATC, durante l'esercizio venatorio, **da ambito vicino autorizzato**

BB 33

Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in **ATC** riguardanti:

- **giorno e mese** di esercizio
- **tipo di caccia** prescelta
- **ATC** prescelto
- **specie** abbattute
- **capi** abbattuti
- **deposito** dei capi
- **fuori Regione**
- **mobilità**

(*prima, durante o dopo l'attività giornaliera*)

BB 67

Immissioni di fauna selvatica da parte dell'ATC **con specie o sottospecie diverse** da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione

C 5

Immissione o liberazione di fauna selvatica **negli ATC dopo il 31 agosto**,

C 9

Violazione dell'obbligo di comunicazione al comune di residenza, **dell'accesso ad ATC** di altre regioni

C 16

Mancato rispetto delle limitazioni previste dal programma venatorio dell'ATC

C 18

Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo (*in ATC*):

- ad **aree cortilizie**,
- alle **pertinenze di strutture di lavoro agricolo**

C 21

False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il **titolo di accesso in ATC** omettendo di dichiararne le cause ostative

C 26

Detenzione di selvaggina abbattuta (*in ATC*) **se non iscritto all'ATC**

C 86

Caccia in ATC **senza l'iscrizione o l'autorizzazione**

C 87

Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo **alle strade private non aperte al pubblico transito** (*in ATC*)

C 88

Addestramento cani in ATC senza averne facoltà d'accesso

C 94

Ambiti - ATC Ungulati

Responsabile di Distretto del <u>cervo</u> non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 2	U 4
Mancati adempimenti da parte del Responsabile di Distretto	U 5
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Consiglio Direttivo ATC	U 6
Mancata presentazione alla Regione dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e prelievo selettivo) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo	U 12
Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti	U 29
Caccia di selezione agli ungulati in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente (per cinghiale, capriolo, daino e muflone)	U 30
Caccia di selezione al cervo in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente	U 31
Prelievo di ungulati in forma selettiva (in ATC e aree contigue ai Parchi) da parte di un cacciatore proveniente da altre Regioni o Stati, senza (o prima) che la Regione abbia accertato l'equipollenza del titolo in suo possesso rispetto all'apposita qualifica	U 32
Abbattimento di ungulati in violazione: - del sesso - della classe di età - del limite massimo di 5 capi per la medesima specie	U 33
Caccia ai cervidi, bovidi e suidi al di fuori dell'ATC di appartenenza, in mobilità controllata, senza essere accompagnati	U 34
Caccia di selezione da parte di cacciatori NON appartenenti all'ATC, aventi titolo equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (da parte dell'ATC)	U 35
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (da parte dell'ATC)	U 36
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza che lo stesso abbia esibito (all'ATC) prova di tiro idonea per quell'arma	U 37
Mancato pagamento del contributo previsto dagli ATC per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo	U 39
Cacciatore di selezione che: - dopo il tiro, non attende 15 minuti; - in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; - non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; - in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero;	U 51
Cacciatore di selezione che: - non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento - non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	U 52
Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53
Cacciatore di selezione che dopo aver raggiunto il capo abbattuto non inserisce immediatamente l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore	U 54
Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco	U 55
Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo	U 56
Addetti ai punti di raccolta e controllo o delle case di caccia che: - non compilano l'apposita scheda di abbattimento - non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA - non rilasciano copia al cacciatore - non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni	U 57

Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto	U 58
Mancata comunicazione di inizio / fine attività venatoria in ATC o aree contigue ai Parchi, attraverso la compilazione dell'apposita scheda recapitata in apposite cassette opportunamente collocate	U 60
Comunicazione dell'uscita in selezione di cacciatore in ATC o nelle aree contigue ai Parchi senza rispettare le modalità indicate dalla Regione o dalla Polizia provinciale o dalla Città metropolitana	U 61
Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti (<i>v. nota a fianco</i>), non consegna il trofeo dei capi abbattuti	U 62
Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale (<i>caccia collettiva e selezione</i>) e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo (<i>vedi norma a fianco</i>)	U 64
Mancata informazione , da parte del consiglio direttivo ATC e Parco, circa i tempi, le località interessate e gli orari della braccata, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui propri siti web	U 97
Caccia al cinghiale , in battuta o braccata in ATC, con meno di 15 cacciatori (<i>salvo diverse disposizioni della Regione</i>)	U 102
Mancato invio settimanale delle schede di abbattimento , da parte del caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta / braccata alla commissione tecnica dell'ATC, o all'area protetta nel caso di aree contigue ai Parchi e alla Regione	U 108
Mancato inserimento del contrassegno di riconoscimento al capo abbattuto	U 108 bis
Mancata comunicazione al Responsabile di Distretto , al termine della battuta o braccata (<i>in ATC o aree contigue ai Parchi</i>) del ferimento di cinghiali per dare l'avvio alle procedure di recupero con il cane da traccia	U 109
Ambiti - AV (Aziende Venatorie) - Disposizioni comuni	
Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l' istituzione o rinnovo di una AFV – ATV (<i>quando in attività</i>)	BB 27
Immissioni di fauna selvatica da parte del titolare dell' AFV o ATV con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione	C 6
Addestramento di cani in AV senza il consenso del titolare	C 34
Mancata delimitazione delle AV con le apposite tabelle perimetrali Delimitazione delle AV con tabelle perimetrali diverse da quelle prescritte	C 71
Tabellamento di Aziende Venatorie (AFV e ATV) non svolto secondo le modalità prescritte (<i>dall'art. 24</i>)	C 89
Accesso alle Aziende Venatorie (AFV e ATV) istituite nelle aree contigue ai Parchi a cacciatori diversi dal Titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso	C 92
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione e allevamento di fauna selvatica, da parte delle Aziende Venatorie, per lo svolgimento delle proprie attività	G 3
Istituzione, rinnovo, trasformazione e modifica di Aziende Venatorie (AV) senza l'autorizzazione della Regione	V 1
Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle Aziende Venatorie (AV)	V 2
Caccia, forma di caccia o di abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza l'apposito permesso rilasciato dal Titolare dell'autorizzazione o dal Direttore	V 3
Caccia o abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza che vi siano indicati , sul permesso rilasciato dal titolare o dal direttore, i dovuti riferimenti	V 4
Mancata annotazione dei capi di selvaggina abbattuta sulla figlia del permesso di caccia rilasciato dal Concessionario o dal Direttore dell'AV.	V 5
Mancato possesso della figlia del permesso di caccia con l'annotazione dei capi abbattuti a dimostrazione del legittimo possesso della fauna selvatica	V 6
Mancata conservazione da parte del titolare dell'AV, della madre dei permessi rilasciati o dei moduli annullati, per almeno un anno successivo a quello di riferimento	V 7

Rilascio dei permessi di caccia nelle AV su moduli non approvati dalla Regione	V 8
• Mancata tenuta dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV. • Mancato aggiornamento dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV.	V 9
Mancata segnalazione alla Regione delle modalità attraverso le quali il Concessionario dell'AV si impegna ad assicurare la vigilanza	V 10
Mancata nomina del Direttore dell'AV o altra persona responsabile e delegata a rappresentare il concessionario	V 11
Mancata presentazione entro il mese di febbraio da parte del Titolare dell'AV del programma di gestione faunistico venatoria	V 12
Mancata presentazione da parte del Titolare della AV, entro il mese di febbraio, della relazione sull'attività svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente	V 13
Ambiti – AFV (Aziende Faunistico Venatorie)	
Caccia senza autorizzazione (rilasciata dal titolare o dal direttore) all'interno delle AFV	BB 30
Sconfinamento in AFV durante l'esercizio venatorio, da ambito vicino autorizzato	BB 34
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in AFV riguardanti: • giorno e mese di esercizio • tipo di caccia prescelta • AFV • specie abbattute • capi abbattuti • deposito dei capi • fuori Regione • mobilità (prima ed entro il termine dell'attività giornaliera)	BB 68
Caccia in AFV senza effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale, come previsto dal vigente calendario venatorio regionale	BB 71
Immissione o liberazione di fauna selvatica, dopo il 31 agosto , nelle Aziende Faunistico Venatorie	C 10
Gare per cani da caccia nelle AFV senza il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) – b) – c) dell'art. 45 com. 9 LR 8/94	C 96
Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica, delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV)	V 14
Istituzione di Aziende Faunistico Venatorie senza l'autorizzazione della Regione	V 15
Mancata attuazione degli interventi di riqualificazione e di ripristino ambientale , nelle AFV in ambiente asciutto, previsti dal piano tecnico pluriennale approvato dalla Regione	V 16
Mancata attuazione degli interventi finalizzati alla tutela e all'incremento degli uccelli acquatici, nelle AFV con zona umida o valliva, previsti dal piano tecnico pluriennale approvato dalla Regione	V 17
Interventi di ripristino e riqualificazione delle zone umide , nelle AFV, non rivolte ad ottenere i risultati previsti	V 18
Manutenzione degli argini o dei fondali con zona umida o valliva, nelle AFV, senza l'autorizzazione della Regione	V 19
Manutenzione degli argini o dei fondali con zona umida o valliva, nelle AFV: • senza che la zona umida interessata risulti in asciutta già dal 1 marzo per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle zone umide	V 20
Mancata presentazione alla Regione, entro il mese di febbraio , da parte del Titolare dell'AFV, del piano annuale di assestamento e di prelievo faunistico	V 21
Mancato rispetto del piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Regione, da parte del Titolare della AFV	V 22
Mancato rispetto del piano annuale di assestamento e di prelievo , da parte del Titolare della AFV	V 23

Mancata presentazione alla Regione entro il mese di febbraio, da parte del Titolare dell'AFV: - della relazione tecnica sulla attività svolta; - sugli abbattimenti compiuti, - sulle operazioni di miglioramento ambientale; - del consuntivo sull'attività di vigilanza svolta	V 24
Immissione di fauna selvatica da parte del Titolare, nella AFV, appartenente a specie o a sottospecie indigena, senza autorizzazione della Regione	V 25
Cattura di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza autorizzazione della Regione	V 26
Cattura di fauna migratoria nelle AFV	V 27
Cattura di fauna selvatica nelle AFV senza: autorizzazione della Regione redigere l'apposito verbale	V 28
Immissioni di fauna selvatica nelle AFV senza: autorizzazione della Regione redigere l'apposito verbale	V 29
Mancata comunicazione , da parte del Titolare della AFV, all'AUSL e alla Regione dell'insorgenza di epizoozia	V 30
Recinzioni perimetrali che impediscono il passaggio della fauna nelle AFV	V 31
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione di fauna selvatica per allevamento e/o ripopolamento nelle AFV	V 32
Abbattimento di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza osservare le previsioni del piano di assestamento e di prelievo annuale.	V 33
Violazione alle modalità previste dalla Regione per l'esecuzione dei piani di controllo nelle AFV, di specie appartenenti alla fauna selvatica.	V 34
Ambiti - AFV Ungulati	
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Concessionario dell'AFV	U 7
Concessionario della AFV che, per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, non si avvale di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2.	U 8
Mancata presentazione alla Regione dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e prelievo selettivo) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo	U 12
Abbattimento di ungulati nelle aree contigue ai Parchi e nelle AFV in violazione all'assegnazione dei capi da prelevare da parte della Regione	U 13
Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti	U 29
Caccia di selezione nelle AFV da parte di altri cacciatori di selezione: - non accompagnati; - non in possesso di una attestazione di prova di tiro	U 40
Mancata attività di accompagnamento organizzata dal titolare della AFV per altri cacciatori autorizzati al prelievo attività di accompagnamento non organizzata secondo le modalità previste	U 41
Mancati adempimenti , da parte del Concessionario della AFV, riguardanti la disciplina delle caratteristiche dell'attestazione prova di tiro	U 42
Cacciatore di selezione che: - dopo il tiro, non attende 15 minuti; - in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; - non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; - in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero;	U 51
Cacciatore di selezione che: - non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento - non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	U 52

Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53
Cacciatore di selezione che dopo aver raggiunto il capo abbattuto non inserisce <u>immediatamente</u> l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore	U 54
Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco	U 55
Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo	U 56
Addetti ai punti di raccolta e controllo o delle case di caccia che: • non compilano l'apposita scheda di abbattimento • non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA • non rilasciano copia al cacciatore • non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni	U 57
Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto	U 58
Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti non consegna il trofeo dei capi abbattuti	U 62
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle AFV o nelle aree contigue ai Parchi: • non conferiti ad un punto di raccolta concordato con la Provincia o Città Metropolitana; non gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 63
Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o alla Città metropolitana la geolocalizzazione dei punti di pasturazione	U 63 bis
• Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti <i>(vedi norma a fianco)</i> • Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo <u>del cinghiale</u> <i>(caccia collettiva e selezione)</i> e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo <i>(vedi norma a fianco)</i>	U 64
Caccia in girata non autorizzata dal concessionario dell'AFV	U 75
Squadra di caccia al cinghiale <i>(battuta o braccata)</i> che esercita in AFV senza autorizzazione del concessionario <i>(sconfinamento)</i>	U 99
Caposquadra di battuta al cinghiale in AFV , delegato dal concessionario non in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 c. 1 lett. f.	U 100
Ambiti – ATV (Aziende Agri - Turistico Venatorie)	
Caccia senza autorizzazione all'interno delle ATV	BB 31
Sconfinamento in ATV durante l'esercizio venatorio, da ambito vicino autorizzato	BB 35
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in ATV riguardanti: • il giorno e mese di esercizio • ATV • fuori Regione <i>(prima dell'inizio dell'attività di caccia)</i>	BB 68 bis
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in ATV riguardanti: • il giorno e mese di esercizio • ATV • la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; • mobilità	BB 70
Violazioni alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo e revoca delle Aziende Agri – Turistico Venatorie (ATV).	V 35
Istituzione di ATV senza l'autorizzazione della Regione	V 36
Mancata trasmissione alla Regione da parte del concessionario dell'ATV, entro il termine di febbraio, del piano di gestione	V 37
Violazioni al piano di gestione delle ATV approvato dalla Regione	V 38

Mancata trasmissione alla Regione, entro il termine di febbraio, da parte del concessionario dell'ATV, della relazione sui risultati produttivi , venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio precedente.	V 39
Ripopolamenti pronta caccia effettuati nella ATV: con soggetti non appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana;	V 40
Immissione nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento non appartenente a specie indicate nel piano di gestione (<i>lepre, fagiano, starna, pernice rossa, quaglia, germano reale e cinghiale di allevamento nelle aree recintate</i>)	V 41
Abbattimenti nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento appartenente a specie e sottospecie diverse da quelle indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione	V 42
Abbattimenti nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica stanziale o migratoria non appartenente a specie e sottospecie indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione	V 42 bis
Abbattimenti di cinghiali nelle ATV: non provenienti da allevamenti; in aree non recintate.	V 43
Violazioni alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione per la realizzazione delle recinzioni dove si caccia il cinghiale di allevamento nelle ATV	V 44
Realizzazione di recinzioni nelle ATV non in grado di evitare la fuoriuscita dei cinghiali Realizzazione di recinzioni dove si caccia il cinghiale di allevamento nelle ATV, in grado di non garantire la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica	V 45
Caccia nelle ATV senza l'autorizzazione del Titolare	V 46
Addestramento, allenamento e gare di cani, nelle ATV, in violazione alle modalità previste dalle direttive Regionali	V 47
Tabellazione di ATV con tabelle non conformi alle prescrizioni regionali	V 48
Caccia nelle ATV senza indicare sul tesserino venatorio regionale (TVR): - il giorno e mese di esercizio ATV - la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; mobilità	V 49
Istituzione di nuove Aziende Agri - turistico Venatorie (ATV) o ampliamento di quelle esistenti (<i>nei siti di RN 2000</i>) (<i>salvo VINCA dell'Ente gestore</i>)	Z 17
Sparo nei Campi addestramento cani istituiti nelle ATV (<i>ubicati nei siti di RN 2000</i>): dal 15 marzo al 15 luglio	Z 18
Ambiti - ATV Ungulati	
Caccia in aree recintate a cinghiali di allevamento in ambiti diversi dalle Aziende Turistico Venatorie	U 122
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie ad ungulati diversi dal cinghiale di allevamento	U 123
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie su cinghiali non marcati	U 124
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali : non di allevamento	U 125
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali : non provenienti da allevamenti autorizzati	U 126
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 127
Prelievo di ungulati (<i>in selezione</i>) nelle ATV, senza che il concessionario abbia inoltrato alla Regione alcuna richiesta di intervento Mancato rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento di quel distretto (<i>in cui ricade l'ATV</i>) a seguito di richiesta di prelievo di ungulati in selezione	U 128
Mancato intervento di prelievo selettivo di ungulati , con particolare riferimento al cinghiale, qualora richiesto dall'agricoltore (<i>all'interno delle ATV</i>)	U 128 bis

Ambiti – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l' istituzione o rinnovo di un Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica (<i>quando in attività</i>)	BB 26
Caccia nei Centri Pubblici o Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica , (<i>fatto salvo il prelievo di fauna di allevamento di specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, o dipendenti da questa o di persone nominativamente indicate, vedi art. 12 com. 7 - L. 157/92</i>)	BB 32
Sconfinamento in un Centro di Riproduzione della Fauna, durante l'esercizio venatorio, da un ambito vicino autorizzato	BB 36
Caccia nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica nell'anno successivo alla revoca o alla rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare	BB 37
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione	C 31
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	C 32
Mancato assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici compresi nel CPRFS	C 32 bis
Inosservanza del Regolamento Regionale 28 giugno 1996 n° 22 contenente le prescrizioni sui Centri Privati Riproduzione della Fauna	N 1
Produzione di specie faunistiche diverse da quelle autorizzate, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 2
Mancata delimitazione dei confini, dei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica, con apposite tabelle	N 3
Utilizzo di specie allevate a scopo diverso dal ripopolamento e reintroduzione, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 4
Costituzione e gestione di un Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica senza autorizzazione della Regione	N 5
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: • il quantitativo minimo di capi che i Centri hanno l'obbligo di produrre annualmente	N 6
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: • le modalità di prelievo	N 7
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: • la distanza dagli altri Istituti	N 8
Immissione nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica di soggetti : • non appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, • non provenienti da altri centri di produzione, • non provenienti da allevamenti presenti sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre anni successivi all'istituzione del centro	N 9
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: • senza l'autorizzazione della Regione	N 10
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: • esercitata da persona non autorizzata dalla Regione	N 11
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica mediante mezzi di cattura o di abbattimento non idonei	N 12
Mancata annotazione sull'apposito registro o tenuta irregolare del registro, riguardanti le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 13
Mancato rispetto del diritto di prelazione della Regione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 14
Ambiti - Parchi	
Accesso alle Aziende Venatorie istituite nelle aree contigue ai Parchi a cacciatori diversi dal Titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso	C 92
Cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali (<i>nei Parchi</i>)	P 1

Introduzione (<i>nei Parchi</i>) di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale	P 2
Introduzione (<i>nei Parchi</i>) da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza autorizzazione (<i>dell'ente parco</i>)	P 3
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta	P 4
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta.	P 5
Caccia nei Parchi	P 6
Introduzione (<i>nel Parco</i>) di specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi (<i>secondo norme di salvaguardia previste nei piani e regolamenti propri</i>)	P 8
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti del Parco riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 9
Caccia nel Pre-Parco in violazione del regolamento del Parco da parte di cacciatori: non inseriti nella programmazione delle presenze non residenti anagraficamente nei Comuni del Parco	P 11
Caccia nel Pre-Parco in violazione delle norme contenute nel regolamento del Parco	P 12
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte dell'Ente Parco	U 9
Ente Parco che per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, non si avvale di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 (<i>quando nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio</i>)	U 10
Violazioni al regolamento del Parco inerenti a: - specie ammesse al prelievo; - modalità del prelievo; - modalità recupero capi feriti; - indicazione del centro di controllo capi abbattuti	U 11
Mancata presentazione alla Regione dei piani <u>di prelievo del cinghiale</u> (<i>caccia collettiva e prelievo selettivo</i>) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo	U 12
Abbattimento di ungulati nelle aree contigue ai Parchi e nelle AFV in violazione all'assegnazione dei capi da prelevare da parte della Regione	U 13
Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie (<i>vedi norma a fianco</i>) Mancato rispetto dei tempi (<i>30 giorni</i>) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti (<i>vedi norma a fianco</i>)	U 29
Caccia di selezione agli ungulati in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente (<i>per cinghiale, capriolo, daino e muflone</i>)	U 30
Caccia di selezione <u>al cervo</u> in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente	U 31
Prelievo di ungulati in forma selettiva (<i>in ATC e aree contigue ai Parchi</i>) da parte di un cacciatore proveniente da altre Regioni o Stati, senza (o prima) che la Regione abbia accertato l'equipollenza del titolo in suo possesso rispetto all'apposita qualifica	U 32
Abbattimento di ungulati in violazione: - del sexso - della classe di età - del limite massimo di 5 capi per la medesima specie	U 33
Cacciatore di selezione che: - dopo il tiro, non attende 15 minuti; - in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; - non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; - in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero;	U 51
Cacciatore di selezione che: - non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento - non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	U 52
Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53

Cacciatore di selezione che dopo aver raggiunto il capo abbattuto non inserisce <u>immediatamente</u> l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore	U 54
Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco	U 55
Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo	U 56
Addetti ai punti di raccolta e controllo o delle case di caccia che: • non compilano l'apposita scheda di abbattimento • non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA • non rilasciano copia al cacciatore • non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni	U 57
Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto	U 58
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle aree contigue ai Parchi, non conferiti ad un punto di raccolta gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 59
Mancata comunicazione di inizio / fine attività venatoria in ATC o aree contigue ai Parchi, attraverso la compilazione dell'apposita scheda recapitata in apposite cassette opportunamente collocate	U 60
Comunicazione dell'uscita in selezione di cacciatore in ATC o nelle aree contigue ai Parchi senza rispettare le modalità indicate dalla Regione o dalla Polizia provinciale o dalla Città metropolitana	U 61
Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti non consegna il trofeo dei capi abbattuti	U 62
• Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti <i>(vedi norma a fianco)</i> • Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo <u>del cinghiale</u> <i>(caccia collettiva e selezione)</i> e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo <i>(vedi norma a fianco)</i>	U 64
Caccia al cinghiale nelle aree contigue ai Parchi con metodi diversi dalla girata e dal prelievo selettivo	U 67
Mancata informazione , da parte del consiglio direttivo ATC e Parco, circa i tempi, le località interessate e gli orari della braccate, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui propri siti web	U 97
Mancato invio settimanale delle schede di abbattimento , da parte del caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta / braccata alla commissione tecnica dell'ATC, o all'area protetta nel caso di aree contigue ai Parchi e alla Regione	U 108
Mancato inserimento del contrassegno di riconoscimento al capo abbattuto	U 108 bis
Mancata comunicazione al Responsabile di Distretto , al termine della battuta o braccata <i>(in ATC o aree contigue ai Parchi)</i> del ferimento di cinghiali per dare l'avvio alle procedure di recupero con il cane da traccia	U 109
Ambiti - Parchi / Riserve Naturali	
Caccia nei Parchi Nazionali, nei Parchi Naturali Regionali, nelle Riserve Naturali	B 5
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta	P 5
Caccia nelle Riserve Naturali	P 7
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti della Riserva Naturale riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 10
Ambiti - Vietati alla caccia	
Caccia nei: • giardini (urbani), • parchi pubblici e privati, • parchi storici e archeologici, • nei terreni adibiti ad attività sportive	B 4

Caccia: - nei Parchi Nazionali, - nei Parchi Naturali Regionali, - nelle Riserve Naturali	B 5
Caccia nelle: Oasi di Protezione, Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC),	B 6
Caccia nelle Foreste Demaniali	BB 38
Caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate	BB 50
Caccia in fondi sottratti all'esercizio venatorio (<i>purché tabellati</i>)	BB 52
Caccia in un fondo chiuso (<i>purché tabellato</i>)	BB 55
Caccia nelle: Zone di Rifugio	C 2
Caccia nelle: aree di Rispetto ATC a specie faunistiche vietate dai programmi annuali di gestione ATC.	C 17
Addestramento cani in ambiti protetti	C 33
Caccia in un fondo chiuso Mancata notifica del fondo chiuso (<i>ai competenti uffici Regionali</i>). Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle del fondo chiuso	C 61
Catture di fauna selvatica nei Fondi chiusi: senza autorizzazione della Regione con fauna selvatica catturata e NON destinata a scopo di ripopolamento	C 61 bis
Caccia con provvedimenti di divieto o di riduzione imposti dalla Regione su tutto il territorio, o in parte di esso, per determinati periodi stabiliti o su determinate specie faunistiche, per motivi connessi alla gestione faunistica, o a sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per calamità	C 91
Proprietario o conduttore del Fondo sottratto all'attività venatoria che <u>non</u> ottempera al piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE	C 93
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge (8/94) e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province (<i>ancora in vigore</i>) e dai Comuni in materia faunistico - venatoria	C 133
Attività di <u>addestramento</u> cane da traccia: - con armi appresso - fuori dal territorio regionale competente - in area protetta - senza aver comunicato l'uscita, come stabilito dalla Regione	U 142
Ambiti – ZAC (Zone Addestramento Cani)	
Caccia nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani (ZAC) (<i>di cui all'art. 45 com. 1 lett. a - LR 8/94</i>)	C 102
Addestramento, allenamento e gare di cani nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio nelle apposite zone	C 106
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle apposite zone, con prevalente presenza di ungulati , nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1 agosto	C 107
Istituzione (<i>nei siti di RN 2000</i>) di nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle	Z 19
Ambiti - Zone Campi cani	
Violazione alle direttive regionali relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e campi per l'addestramento e prove di qualificazione dei cani da caccia	Q 1
Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alle specie di fauna selvatica allevata immessa	Q 2

Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative ai tempi e alle modalità di utilizzo	Q 3
Mancata comunicazione alla Regione delle variazioni al regolamento dei gestione delle zone e dei campi addestramento cani	Q 5
Immissioni di esemplari nelle zone e campi addestramento cani, appartenenti a specie selvatiche non cacciabili	Q 6
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati	Q 7
Addestramento cani all'interno delle zone addestramento, dei campi e dei campi di gara, senza specifica autorizzazione	Q 13
Ambiti - Zone Campi Gare cani	
Istituzione di Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, senza l'autorizzazione della Regione	C 95
Gare per cani da caccia nelle AFV senza il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) – b) – c) dell'art. 45 com. 9 LR 8/94	C 96
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, " <u>senza facoltà di sparo</u> ", su specie cacciabili: • non prodotte in cattività • non indicate nell'autorizzazione	C 97
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, " <u>con facoltà di sparo</u> ", su avifauna selvatica: • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabile • non indicata nell'autorizzazione • non marcata	C 98
Addestramento, allenamento di cani <u>nei campi di gara</u> di cui al com. 4° " <u>senza facoltà di sparo</u> " su specie cacciabili : • non prodotte in cattività; • non indicate nell'autorizzazione	C 99
Addestramento, allenamento di cani <u>nei campi di gara</u> di cui al com. 4° " <u>con facoltà di sparo</u> " su avifauna selvatica : • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabili • non indicata nell'autorizzazione • non marcata	C 100
Sparo su fauna non marcata, al di fuori della stagione venatoria , nelle zone e nei campi addestramento, allenamento cani " <u>con facoltà di sparo</u> "	C 101
Caccia nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani (ZAC) (di cui all'art. 45 com. 1 lett. a - LR 8/94)	C 102
Caccia nei <u>campi addestramento</u> cani quando espressamente vietato dalla Regione	C 103
Gare di cani da caccia nelle ZRC, nei Centri Pubblici e Privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle Aziende Venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Regione	C 108
Sparo nei Campi addestramento cani istituiti nelle ATV (<i>ubicati nei siti di RN 2000</i>): • dal 15 marzo al 15 luglio	Z 18
Addestramento, allenamento cani da caccia (<i>con o senza sparo</i>) dal 1 febbraio al 1 settembre <i>nei siti di RN 2000</i>	Z 25
Ambiti - Campi Addestramento Cinghiali	
Istituzione di campi recintati destinati all' addestramento di cani da seguita al cinghiale , senza l'autorizzazione della Regione	C 104
Violazione alle modalità approvate dalla Regione relative a: • immissione, • detenzione, • sostituzione dei cinghiali nei campi recintati per l'addestramento e l'allenamento dei cani	C 105
Cessione di cinghiali, catturati <u>nei piani di controllo</u> , ad ATV per tale caccia in recinto e Campi Addestramento Cani da Cinghiale senza essere stati opportunamente marcati	U 132

Cessione di cinghiali, <u>catturati nei piani di controllo</u> , ad ATV per tale caccia in recinto e Campi Addestramento Cani da Cinghiale non ricadenti nel medesimo territorio	U 133
Ambiti di caccia – Rete Natura 2000	
Caccia a specie faunistiche in deroga nei siti di RN 2000	Z 1
Cattura o uccisione, all'interno dei siti di RN 2000, di esemplari appartenenti alle specie: • Allodola • Combattente • Moretta • Pavoncella	Z 2
Cattura o uccisione (nei siti di RN 2000) in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie: • Alzavola • Beccaccia • Beccaccino • Canapiglia • Codone • Fischione • Folaga • Frullino • Germano reale • Marzaiola • Mestolone • Moriglione	Z 3
Cattura o uccisione nei siti di RN 2000 di esemplari (mammiferi e uccelli) appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato 2: • Cervo della Mesola • Pavoncella • Moretta • Combattente • Allodola (salvo VINCA dell'Ente gestore del sito)	Z 4
Braccata al cinghiale con un numero di cani <u>superiore a 12</u> all'interno dei siti di RN 2000, sia a caccia che nel controllo	Z 5
Piano di controllo al cinghiale NON svolto con il metodo della girata (nei siti di RN 2000)	Z 6
Caccia (nei siti di RN 2000) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla migratoria da appostamento, apprestamento o vagante: • per più di tre giornate a scelta • dopo le 14,30	Z 7
Caccia o addestramento con i rapaci nei siti di RN 2000	Z 8
Piano di controllo alla volpe in tana svolto nelle cavità naturali (nei siti di RN 2000) (salvo VINCA dell'Ente gestore)	Z 9
Piano di controllo alle specie invasive (nei siti di RN 2000) svolto: • con esche NON selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili • NON garantendo una pronta liberazione delle specie non bersaglio	Z 10
Nei siti di RN 2000: • Pratica dello sparo nei piani di controllo ai nidi dei corvidi • Pratica dello sparo ai nidi dei corvidi nelle aree di presenza del <i>Falco lanario</i>	Z 11
Immissione (nei siti di RN 2000) di specie faunistiche a scopo venatorio (salvo quelli svolti con specie autoctone mantenute in purezza da allevamenti nazionali, ZRC, CPRFS)	Z 12
Allevamento e immissione di uccelli acquatici (nei siti di RN 2000) sia autoctoni che esotici nelle acque lentiche naturali o artificiali (ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi)	Z 13
Detenzione e uso di munizioni contenenti piombo durante l'esercizio venatorio all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale, d'acqua dolce, salata e salmastra (nei siti di RN 2000) (con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne)	Z 14

Uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne <i>(nei siti di RN 2000)</i>	Z 14 bis
Caccia nelle zone umide e nei corsi d'acqua <i>(nei siti di RN 2000)</i> dopo le ore 14.30 e nel raggio di 500 m. da questi, qualora vi sia la presenza anche parziale di ghiaccio	Z 15
Caccia nei siti di RN 2000 nel mese di gennaio: - per più di 2 giornate alla settimana; NON scelte tra giovedì, sabato e domenica <i>(eccetto la caccia agli ungulati disciplinata dal CVR)</i>	Z 16
Istituzione di nuove Aziende Agri - turistico Venatorie (ATV) o ampliamento di quelle esistenti <i>(nei siti di RN 2000)</i> <i>(salvo VINCA dell'Ente gestore)</i>	Z 17
Sparo nei Campi addestramento cani istituiti nelle ATV <i>(ubicati nei siti di RN 2000):</i> dal 15 marzo al 15 luglio	Z 18
Istituzione <i>(nei siti di RN 2000)</i> di nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle	Z 19
Immissione nell'ambiente <i>(nei siti di RN 2000)</i> di esemplari vegetali e animali alloctoni.	Z 19 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: Liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività,	Z 20
Nei siti di Rete Natura 2000 è vietato: Catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, <i>(salvo autorizzazione dell'Ente gestore)</i> Distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli, di chiroterri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2	Z 21
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente: Habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I Dir. 92/43/CEE; <i>(fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito)</i>	Z 22
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere, danneggiare o rimuovere intenzionalmente: cassette nido artificiali; strutture di protezione di avifauna o di controllo delle specie invasive	Z 22 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: Illuminare direttamente i siti di rifugio dei chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, <i>(salvo Valutazione di Incidenza (VINCA) dell'Ente gestore)</i>	Z 23
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000	Z 23 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: somministrare alimenti alla fauna selvatica <i>(salvo Valutazione di incidenza (VINCA) dell'Ente gestore del sito)</i>	Z 23 tris
Caccia <i>(nei siti di RN 2000)</i> prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1° febbraio <i>(eccetto la caccia agli ungulati)</i>	Z 24
Addestramento, allenamento cani da caccia nelle ZPS <i>(con o senza sparo)</i> dal 1 febbraio al 1 settembre <i>(nei siti di RN 2000)</i>	Z 25
Riduzione delle aree precluse alla caccia <i>(all'interno dei siti di RN 2000)</i>	Z 26

Armi - Munizioni

Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile	A 1
Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile con uccisione di fauna selvatica	A 2
Porto abusivo d'armi Esercizio venatorio senza la prescritta licenza di porto di fucile, con uccisione e apprensione di fauna selvatica	A 3
Porto senza autorizzazione (ai sensi dell'art 42 TULPS) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa di: • armi - mazze ferrate - bastoni ferrati – sfollagente – noccoliere - storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare elettrocuzione	A 4
Porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di : • bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.	A 5
Porto abusivo d'armi proprie non da sparo (<i>sciabole, pugnali, coltelli a scatto</i>)	A 6
Porto di armi o canne clandestine	A 7
Detenzione e porto di armi o canne clandestine con matricola abrasa, contraffatta , o con numeri del catalogo o di matricola e altri segni distintivi alterati	A 7 bis
Porto di armi senza osservare le prescrizioni autorizzative imposte dall'Autorità di P.S. nel pubblico interesse	A 8
Porto illegale di armi da guerra (<i>o tipo guerra</i>)	A 9
Omessa denuncia di armi o munizioni (<i>in abitazione</i>)	A 10
Omessa custodia di armi (<i>negligenza</i>)	A 11
Omessa custodia di armi - munizioni - esplosivi (<i>incauto affidamento</i>)	A 12
Omessa custodia di armi – munizioni - esplosivi (<i>trascuratezza e imprudenza</i>)	A 13
Omesso deposito di armi (<i>rinvenute</i>)	A 14
Accensioni ed esplosioni pericolose	A 15
Alterazioni d'armi (<i>riguarda anche il fermo riduttore, quando rimosso dall'arma</i>)	A 16
Detenzione abusiva di armi, munizioni,	A 17
Detenzione di armi e/o munizioni eccedenti le previste dotazioni	A 17 bis
Detenzione abusiva di armi e parti di esse, munizioni finite, materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità	A 18
Detenzione di armi o canne clandestine	A 19
Detenzione illegale di armi da guerra, tipo guerra e parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi da guerra, aggressivi chimici, congegni micidiali	A 20
Armi ad aria o gas compressi , lunghe o corte, con energia cinetica <u>superiore a 7,5 joule</u> , <u>utilizzate per scopi diversi dall'attività agonistica</u>	A 21
Armi ad aria o gas compressi , lunghe o corte, con energia cinetica <u>inferiore o uguale a 7,5 joule</u> , <u>utilizzate in modo improprio</u>	A 22
Armi e strumenti detenibili liberamente	A 22 bis

Armi antiche ad avancarica <i>repliche dei modelli e/o tipologie anteriori al 1890</i>	A 23
Fabbricazione e commercio di armi clandestine	A 24
- porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine - cancellazione, contraffazione o alterazione dei numeri di catalogo o di matricola e altri segni distintivi.	A 25
Munizioni	
Deposito abusivo di cartucce	A 26
Detenzione abusiva di munizioni finite o materie esplodenti <i>(senza averne fatta denuncia all'Autorità di PS o Carabinieri entro 72 ore)</i>	A 27
Detenzione illegale a qualsiasi titolo di munizioni da guerra	A 28
Detenzione a caccia o sparando colpi con fucile da caccia all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, di munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all'1% in peso	A 29
Armi da caccia – munizioni	
Caccia con armi vietate, ovvero: - armi appartenenti alla cat. A <i>(allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, modificata e integrata dalla Direttiva 2008/51/CE)</i> Caccia con armi non consentite, ovvero: - armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche inserite nella cat. B <i>(punto 9 dell'allegato I sopracitato)</i> - uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 mm Flobert	B 12 bis
Detenzione e uso di munizioni contenenti piombo durante l'esercizio venatorio all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale, d'acqua dolce, salata e salmastra <i>(nei siti di RN 2000)</i> <i>(con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne)</i>	Z 14
Uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne <i>(nei siti di RN 2000)</i>	Z 14 bis
Abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce	C 60
Trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate : - all'interno dei centri abitati, - nelle zone ove è vietata la caccia, - a bordo di veicoli di qualunque genere, - nei giorni non consentiti per la caccia	C 64
Attraversare o circolare con mezzi idonei all'esercizio venatorio, con fucile non in busta chiusa e scarico , oppure fuori busta ma non smontato , all'interno: - delle Oasi; - delle Zone Ripopolamento e Cattura; - di Centri Pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica - di Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica - delle Zone di Rifugio - delle Aree di rispetto ATC - degli Allevamenti di Fauna selvatica; - delle Aziende Venatorie (AFV – ATV); - delle Zone e Campi per l'allenamento, addestramento e gare dei Cani.	C 121
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati in selezione : - con armi a canna liscia - di calibro inferiore a mm 5,6 con bossolo inferiore a mm 40 carabine semiautomatiche - di calibro inferiore a 7 mm o 270 millesimi di pollice per il cervo senza ottica di puntamento	U 50

Caccia al cinghiale in girata con fucile a canna liscia , con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12	U 87
Caccia al cinghiale in girata con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10	U 88
Caccia al cinghiale in girata portando cartucce a munizione spezzata	U 89
Caccia al cinghiale in battuta o braccata con fucile a canna liscia , con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12	U 113
Caccia al cinghiale in battuta o braccata, con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10	U 114
Caccia al cinghiale in battuta / braccata portando cartucce a munizione spezzata	U 115
Partecipazione alla battuta o braccata al cinghiale, raggiungendo le poste con l'arma carica	U 116
• caricamento dell'arma prima del segnale di inizio battuta • mancato scaricamento dell'arma al segnale di fine battuta	U 117
Armi da caccia - munizioni - strumenti	
Caccia con mezzi vietati: • l'uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati, • l'uso di esche e bocconi avvelenati, • l'uso del vischio e altre sostanze adesive, • l'uso di trappole, • l'uso di reti, • l'uso di tagliole, • l'uso di lacci, • l'uso di archetti o congegni simili, • l'impiego della civetta, • armi da sparo muniti di silenziatore, • armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda, • l'impiego della balestra.	B 14
Introduzione (<i>nei Parchi</i>) da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza autorizzazione (<i>dell'ente parco</i>)	P 3
Caccia con armi vietate, mezzi vietati	B 12
Uso dell'arco (<i>ai fini venatori</i>)	C 110
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati in selezione : • con armi a canna liscia • di calibro inferiore a mm 5,6 con bossolo inferiore a mm 40 • carabine semiautomatiche • di calibro inferiore a 7 mm o 270 millesimi di pollice per il cervo • senza ottica di puntamento	U 50
Caccia al cinghiale in girata senza indossare il capo ad alta visibilità su tutti i lati	U 90
Caccia al cinghiale in battuta / braccata senza indossare il capo ad alta visibilità	U 120
Attività di addestramento cane da traccia: • con armi appresso • fuori dal territorio regionale competente • in area protetta • senza aver comunicato l'uscita, come stabilito dalla Regione	U 142
Conduttore cane da traccia <u>non armato</u> quando in attività	U 143

INDICA I RIFERIMENTI VIOLATI DEL CALENDARIO VENATORIO VIGENTE
(articolo, punto o comma, numero dell'atto e anno di approvazione)



Canì da caccia - Cani - Gatti

Canì da caccia - Addestramento

Addestramento cani in ambiti protetti	C 33
Addestramento di cani in AV senza il consenso del titolare	C 34
Addestramento cani in periodo non consentito	C 35
Addestramento cani in ATC senza averne facoltà d'accesso	C 94
Gare per cani da caccia nelle AFV senza il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) – b) – c) art. 45 com. 9 LR 8/94	C 96
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, " <u>senza facoltà di sparo</u> ", su specie cacciabili: • non prodotte in cattività • non indicate nell'autorizzazione	C 97
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, " <u>con facoltà di sparo</u> ", su avifauna selvatica: • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabile • non indicata nell'autorizzazione • non marcata	C 98
Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° " <u>senza facoltà di sparo</u> " su specie cacciabili : • non prodotte in cattività; • non indicate nell'autorizzazione	C 99
Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° " <u>con facoltà di sparo</u> " su avifauna selvatica : • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabili • non indicata nell'autorizzazione • non marcata	C 100
Addestramento, allenamento cani da caccia nei siti di RN 2000 (con o senza sparo) dal 1 febbraio al 1 settembre	Z 25

Canì da caccia - Gare

Gare di cani da caccia nelle ZRC, nei Centri Pubblici e Privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle Aziende Venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Regione	C 108

Canì da caccia - Zone Campi Gare

Istituzione di Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, senza l'autorizzazione della Regione	C 95
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi autorizzati "senza facoltà di sparo": • a specie non cacciabili; • a specie cacciabili non prodotte in cattività, • a specie non indicate nell'autorizzazione	C 96
Addestramento, allenamento o gare di cani nelle zone e nei campi autorizzati "con facoltà di sparo": • su avifauna selvatica non di allevamento; • su avifauna selvatica appartenente a specie non cacciabili, • su avifauna selvatica non opportunamente marcata	C 97
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, " <u>con facoltà di sparo</u> ", su avifauna selvatica: • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabile • non indicata nell'autorizzazione • non marcata	C 98

Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° “ senza facoltà di sparo ” su specie cacciabili : • non prodotte in cattività; • non indicate nell'autorizzazione	C 99
Addestramento cani all'interno delle zone addestramento, dei campi e dei campi di gara, senza specifica autorizzazione	Q 13
Addestramento cani all'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara con facoltà di sparo, senza annotare l'autorizzazione sull'apposito registro.	Q 14
Gare di cani svolte: fuori dell'ambito consentito nell'ambito consentito non delimitato da bandierine rosse	Q 16
Gare di cani senza che il concessionario dell'autorizzazione designi il direttore di gara	Q 17
• Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi all'individuazione dei giudici di gara • Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi alle modalità di svolgimento delle gare	Q 18
Mancata comunicazione annuale alla Regione e all'AUSL degli orari , delle date e delle sedi di raduno dei cani iscritti alle gare nelle zone, nei campi e nei campi di gara	Q 19
Cani da caccia - ATV	
Addestramento, allenamento e gare di cani, nelle ATV, in violazione alle modalità previste dalle direttive Regionali	V 47
Cani da caccia - Vaganti	
Cani (da caccia) vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti;	C 58
Cani (da caccia) vaganti senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore	C 59
Cani - Vaganti (da caccia e non)	
Disturbo della fauna selvatica con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione: • negli ambiti protetti • nelle Aziende Venatorie • negli ATC	C 120
Cattura di cani randagi o vaganti con: • tagliole • bocconi avvelenati • trappole	R 18
Cani da caccia - Ungulati	
Utilizzo nella girata di cani non abilitati dall'ENCI in apposite prove di lavoro	C 79
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati in selezione svolto con l'uso dei cani	U 48
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati previsti in selezione (<i>cervidi, muflone e cinghiale</i>) svolto in battuta o braccata	U 49
Conduttore cane limiere (<i>nella caccia in girata</i>), svolto da operatore non abilitato	U 73
Caccia in girata utilizzando più di un cane con funzioni di limiere	U 76
Utilizzo nella caccia in girata di cani non abilitati dall'ENCI	U 82
• Utilizzo di cani nella battuta o braccata, in numero superiore a 12 quando non abilitati dall'ENCI • Utilizzo di 12 cani nella battuta o braccata non abilitati ENCI affiancati da altri cani in possesso di apposita specifica autorizzazione, senza rispettare il numero imposto dalla Regione	U 119
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI	U 135
Ricerca del capo ferito svolta da operatore abilitato con l'utilizzo di più di un cane	U 136

Ricerca del capo ferito svolta da conduttore cane non abilitato (dalla Regione)	U 139
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI con il rinnovo di ogni 2 anni	U 144
Cani - Anagrafe Iscrizione	
Mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di residenza	R 1
Mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di residenza, entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso	R 2
Allevatore o detentore di cani a scopo di commercio che: • non tiene apposito registro di carico scarico degli animali • non rilascia regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane ed i suoi dati identificativi • non segnala al comune di residenza dell'acquirente, entro 7 giorni, la cessione o la vendita del cane	R 4
Mancata esibizione agli agenti di vigilanza, della documentazione inerente l'assegnazione del codice di riconoscimento e attestante l'avvenuta iscrizione al comune	R 5
• Mancato tatuaggio del cane <i>impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro</i> • Mancato inserimento sottocutaneo del microchip	R 6
Operazione di tatuaggio o inserimento del microchip sottocutaneo non eseguita da un Veterinario abilitato	R 7
• Tatuaggio illeggibile del cane • Mancato ritatuaggio del codice alfanumerico a seguito della sua illeggibilità • Mancata sostituzione del tatuaggio illeggibile con l'inserimento del microchip • Mancata reidentificazione del cane con microchip nel caso in cui quello inserito sia indecifrabile	R 8
Mancata reiscrizione del cane a seguito di: • tatuaggio illeggibile • microchip indecifrabile	R 9
Mancata segnalazione entro 3 giorni al comune competente, dello smarrimento o sottrazione di un cane	R 10
Mancata segnalazione entro 15 giorni ai comuni interessati: • della cessione definitiva del cane • della morte del cane • del cambio di residenza (del proprietario del cane)	R 11
Mancata segnalazione, entro 5 giorni al Sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto, dell'uccisione involontaria di un cane identificato	R 25
Cani - Abbandonati vaganti (anche gatti e altri animali)	
Mancata segnalazione dello smarrimento o sottrazione di un cane, entro 3 giorni, al comune competente	R 10
Mancata segnalazione, entro 15 giorni ai comuni interessati: • della cessione definitiva del cane • della morte del cane • del cambio di residenza	R 11
Abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale	R 12
Abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione	R 13
Proprietario che non ritira dal canile il proprio cane quando, in precedenza, vi era stato portato a seguito di cattura o ricovero	R 14
Mancata comunicazione al comune della rinuncia del cane	R 15
Tenere il cane palesemente incustodito	R 16
Cattura di cani randagi o vaganti senza essere in possesso dei requisiti previsti	R 17
Cani - Detenzione (LR 5/05 "Tutela del Benessere animale")	

Detentore di animale da compagnia che non provvede: • alla sua salute • al suo benessere • alla sua idonea sistemazione • non gli fornisce adeguate cure ed attenzioni • non tiene conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in funzione dell'età, del sesso, della specie e della razza	O 1
Detentore di animale da compagnia che non provvede: • a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e facilmente accessibili • ad assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico • a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; • a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; • ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni • ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.	O 2
Utilizzo, da parte del detentore degli animali di affezione, della catena o di altro strumento di contenzione simile (salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza)	O 2 bis
Allontanamento dei cuccioli di cane e gatto dalla propria madre prima dei due mesi d'età	O 3
Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1)	O 4
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) <u>che non indica:</u> • il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali	O 7
Persona responsabile dell'assistenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) <u>che non volge:</u> specifici percorsi formativi individuati dalla Regione	O 8
Titolare di attività connesse al commercio che non aggiorna il registro di carico/scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti)	O 9
Venditore /allevatore di animali di affezione che non segnala all'AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell'acquirente	O 11
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età inferiore a 4 mesi	O 13
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età superiore a 4 mesi senza idonea copertura vaccinale	O 14
• Offerta in premio o per vincita di giochi di animali in genere (cuccioli o adulti); • Offerta omaggio di animali in genere, nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli;	O 15
Esposizione d'animali da affezione in ambienti o luoghi pubblici (a titolo di richiamo o attrazione)	O 16
Canì - Detenzione	
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: • grave e incurabile malattia • di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di cani e gatti svolta: • non in modo eutanascico • senza anestesia • da persone diverse dai medici veterinari	R 23
• Soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00	R 24
Canì - Strutture di ricovero (pubbliche e private)	
Struttura di ricovero per cani che non possiede un registro o che non ottempera alle registrazioni degli animali	R 19
Soppressione di cani catturati, ritrovati e ricoverati (in strutture) a seguito di rinuncia della proprietà, <u>per motivi</u>	R 20

<u>diversi</u> da grave e incurabile malattia o per comprovata pericolosità di questa (di cui all'art. 22 com. 3° L.R. 27/00)	
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: - grave e incurabile malattia - di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di cani e gatti svolta: - non in modo eutanasico - senza anestesia - da persone diverse dai medici veterinari	R 23
Canì – Collare elettrico	
Abuso del collare elettrico sul cane	E 1

Gatti

Gatti - Detenzione (LR 5/05 "Tutela del Benessere animale")

Detentore di animale da compagnia che non provvede: - alla sua salute - al suo benessere - alla sua idonea sistemazione - non gli fornisce adeguate cure ed attenzioni - non tiene conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in funzione dell'età, del sesso, della specie e della razza	O 1
Detentore di animale da compagnia che non provvede: - a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e facilmente accessibili - ad assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico - a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; - a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; - ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni - ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.	O 2
Utilizzo, da parte del detentore degli animali di affezione, della catena o di altro strumento di contenzione simile (salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza)	O 2 bis
Allontanamento dei cuccioli di cane e gatto dalla propria madre prima dei due mesi d'età	O 3
Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1)	O 4
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) <u>che non indica:</u> il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali	O 7
Persona responsabile dell'assistenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) <u>che non svolge:</u> specifici percorsi formativi individuati dalla Regione	O 8
Titolare di attività connesse al commercio <u>che non aggiorna il registro di carico/scarico</u> in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti)	O 9
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età inferiore a 4 mesi	O 13
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età superiore a 4 mesi senza idonea copertura vaccinale	O 14

• Offerta in premio o per vincita di giochi di animali in genere (<i>cuccioli o adulti</i>); • Offerta omaggio di animali in genere, nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli;	O 15
Esposizione d'animali da affezione in ambienti o luoghi pubblici (<i>a titolo di richiamo o attrazione</i>)	O 16
Gatti - Detenzione	
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: • grave e incurabile malattia • di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di cani e gatti svolta: • non in modo eutanasico • senza anestesia • da persone diverse dai medici veterinari	R 23
• Soppressione di cani e gatti <i>al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00</i>	R 24
Maltrattamento di gatti o loro allontanamento dall'habitat in cui vivono	R 26
Cattura di gatti <i>che vivono in stato di libertà</i> compiuta: • non per motivi sanitari • non dal personale dei servizi per la protezione ed il controllo • non da volontari delle associazioni di cui all'art. 1 com. 2 - L.R. 27/00	R 27
Gatti - Sanità (LR 5/05 "Tutela del Benessere animale")	
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: • grave e incurabile malattia • di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di gatti eseguita: • non in modo eutanasico • senza anestesia • da persone diverse dai medici veterinari	R 23
• Soppressione di cani e gatti <i>al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00</i>	R 24
Maltrattamento di gatti e loro allontanamento dall'habitat in cui vivono	R 26
Cattura di gatti <i>che vivono in stato di libertà</i> compiuta: • non per motivi sanitari • non dal personale dei servizi per la protezione ed il controllo • non da volontari delle associazioni <i>di cui all'art. 1 com. 2 - L.R. 27/00</i>	R 27
Gatti - Rete Natura 2000	
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000	Z 23 bis

Carniere

Mancato rispetto del carniere:

- **giornaliero**
- **stagionale**

durante l'esercizio della caccia

C 42

Abbattimento di **ungulati**, (*diversi dal cinghiale*), svolto in violazione:

- dei limiti **quantitativi**,
- della **corrispondenza di sesso** rispetto ai capi assegnati

C 75

Detenzione di selvaggina abbattuta (*in ATC*) se non iscritto all'ATC

C 86

Carniere - Specie in deroga

Prelievo di uccelli di specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione per la caccia in deroga

D 1

Mancato rispetto del carniere:

- **giornaliero**
- **stagionale**

D 6

Carniere - Ungulati

Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (*braccata / girata*)

(es: mancate **misure biometriche**, mancato **inserimento del contrassegno** nel tallone posteriore e senza prelevare i **campioni biologici**)

U 69

Distanze

Caccia: - nelle ale, - nelle corti, - nelle pertinenze dei fabbricati rurali, - nelle zone comprese nel raggio di 100 m da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade, carrozzabili (eccetto le strade poderali ed interpoderali).	BB 41
Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro vie di comunicazione ferroviarie strade carrozzabili (eccetto quelle poderali ed interpoderali); funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;	BB 42
Caccia a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione	BB 43
Caccia lungo le rotte di migrazione a meno di 500 metri dalla costa marittima del continente e delle isole maggiori	BB 48
Caccia a meno di 1000 m dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna	BB 49
Caccia da appostamento fisso senza: - il rispetto delle distanze - il numero dei cacciatori - il numero degli appostamenti sussidiari	C 44
Caccia da appostamento a meno di 150 m da altro appostamento temporaneo	C 49
Caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo senza il rispetto delle distanze dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio. (Questi possono usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno - Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002)	C 50
Caccia in forma vagante senza il rispetto delle distanze da appostamento temporaneo (150 m.) o da appostamento fisso in effettivo esercizio. (Quest'ultimo può usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno- Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002)	C 51
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m da: - zone di protezione (<i>Oasi, ZRC, Centri Pubblici Riproduzione Specie Autoctone Fauna Selvatica</i>); - aziende venatorie (AV); - Centri Privati di Riproduzione Fauna; - Zone Addestramento Cani (ZAC); - immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o strutture adibite a posto di lavoro; - ferrovie (<i>strutture, impianti, binari</i>); - strade carrozzabili; - piste ciclabili regolarmente segnalate (<i>fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali</i>).	C 52
Caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di 1.000 m dai valichi indicati dalla Regione	C 53
Raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico , durante la caccia d'appostamento (<i>fisso e temporaneo</i>) oltre 150 metri	C 55
Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro; vie di comunicazione ferroviaria; strade carrozzabili; funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; stabili, stazzi, recinti ed aree delimitate per il ricovero e alimentazione del bestiame	C 63

Caccia nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri attorno	C 124
Caccia nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi , nonché nei terreni compresi nei 1.000 metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.	C 125
Caccia nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei 500 m attorno , fino all'esaurimento delle pasture;	C 126
Caccia nelle zone comprese nel raggio di m 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica ;	C 127
Sparo a meno di 150 metri <u>in direzione di</u> : • impianti, pannelli solari fotovoltaici • stazzi, • stabbi, • altri ricoveri • recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro – silvo – pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo • recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta	C 128 bis
Distanze – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: • la distanza dagli altri Istituti	N 8
Distanze – Specie in Deroga	
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione delle distanze dalle colture a rischio	D 3

Documenti

Documenti - Licenza di caccia

Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile	A 1
Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile con uccisione di fauna selvatica	A 2
Porto abusivo d'armi Esercizio venatorio senza la prescritta licenza di porto di fucile, con uccisione e apprensione di fauna selvatica	A 3
Mancata esibizione dei seguenti documenti , pur essendone munito: • licenza di caccia, • polizza di assicurazione, • tesserino regionale di caccia (TVR)	BB 72

Documenti - Assicurazione

Caccia senza aver stipulato la polizza assicurativa	BB 22
Mancata esibizione dei seguenti documenti , pur essendone munito: • licenza di caccia, • polizza di assicurazione, • tesserino regionale di caccia (TVR)	BB 72

Documenti - Tasse

Caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa	BB 23
Caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale	BB 24
Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l' istituzione o rinnovo di un appostamento fisso (<i>quando in attività</i>)	BB 25
Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l' istituzione o rinnovo di un CPRFS (<i>quando in attività</i>)	BB 26
Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l' istituzione o rinnovo di una AFV – ATV (<i>quando in attività</i>)	BB 27
Caccia negli ATC senza il pagamento del contributo annuale	BB 28
Caccia da appostamento fisso senza l'autorizzazione della Regione (<i>senza pagamento della tassa regionale</i>)	C 43
Mancato pagamento del contributo previsto dagli ATC per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo relativo	U 39

Documenti – TVR (Tesserino Venatorio Regionale)

Caccia senza il possesso del Tesserino Venatorio Regionale (TVR)	BB 66
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR	BB 67
Mancata annotazione sul TVR della fauna selvatica abbattuta (<i>stanziale e migratoria</i>), subito dopo l'abbattimento	BB 68
Mancate annotazioni sul TVR prescritte dal provvedimento in deroga , di cui all'art. 19 bis	BB 69
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in ATV riguardanti: • il giorno e mese di esercizio • ATV • la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; • mobilità	BB 70

Mancata esibizione dei seguenti documenti, pur essendone munito: • licenza di caccia, • polizza di assicurazione, • tesserino regionale di caccia (TVR)	BB 72
Mancate annotazioni prescritte dal provvedimento in deroga, di cui all'art. 19 bis, sul TVR	BB 74 bis
Mancata compilazione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata in ogni sua parte; (prima di iniziare l'attività)	C 19
Compilazione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata non conforme alle modalità prescritte	C 20
Mancata restituzione del tesserino, venatorio regionale (TVR) utilizzato nell'ultima stagione venatoria, entro il 31 marzo	C 20 bis
Annotazioni <u>non indelebili</u> sul tesserino venatorio regionale di caccia controllata (TVR)	C 22
Riconsegna all'ente proposto al rilascio del tesserino regionale di caccia controllata non integro e contraffatto	C 23
Detenzione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata: • contraffatto; • con cancellature ed annotazioni sovrapposte; • manomesso	C 24
Detenzione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata deteriorato non perfettamente leggibile	C 25
Mancata compilazione in ogni sua parte del tesserino di caccia regionale quando restituito al termine della stagione venatoria	C 85
Caccia senza il tesserino venatorio regionale di caccia controllata, perché mai posseduto	C 109
Documenti - TVR - Specie In Deroga	
Mancate annotazioni sul TVR prescritte dal provvedimento in deroga, di cui all'art. 19 bis	BB 69
Prelievo in deroga di specie di uccelli da parte di cacciatori non abilitati	D 7
Mancata consegna al competente ufficio della Regione delle schede riepilogative del TVR indicanti le specie abbattute in deroga, entro i termini stabiliti	D 10
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR delle specie faunistiche abbattute in deroga	D 11
Documenti - Specie In Deroga	
Prelievo in deroga di specie di uccelli da parte di cacciatori non autorizzati	D 8
Documenti - Opzione Di Caccia	
Mancata presentazione (alla Regione) dell'opzione per la forma di caccia prescelta da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi	C 83 bis
Mancata comunicazione alla Regione dell'opzione di caccia prescelta entro 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione venatoria	C 84
Documenti - ATC	
Caccia negli ATC senza il pagamento del contributo annuale	BB 28
Caccia negli ATC e Comprensori (alpini) destinati alla caccia programmata senza iscrizione o autorizzazione	BB 29
Violazione dell'obbligo di comunicazione al comune di residenza, dell'accesso ad ATC di altre regioni	C 16
False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso in ATC omettendo di dichiararne le cause ostative	C 26
Caccia in ATC senza l'iscrizione o l'autorizzazione	C 87
Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione ATC	M 1

Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo del cacciatore di ungulati	M 2
Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo del cacciatore di ungulati per la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza	M 3
Documenti – AV (Aziende Venatorie)	
Istituzione, rinnovo, trasformazione e modifica di Aziende Venatorie (AV) senza l'autorizzazione della Regione	V 1
Caccia, forma di caccia o di abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza l'apposito permesso rilasciato dal Titolare dell'autorizzazione o dal Direttore	V 3
Caccia o abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza che vi siano indicati , sul permesso rilasciato dal titolare o dal direttore, i dovuti riferimenti	V 4
Mancata annotazione dei capi di selvaggina abbattuta sulla figlia del permesso di caccia rilasciato dal Concessionario o dal Direttore dell' AV.	V 5
Mancato possesso della figlia del permesso di caccia con l'annotazione dei capi abbattuti a dimostrazione del legittimo possesso della fauna selvatica	V 6
Mancata conservazione da parte del titolare dell'AV, della madre dei permessi rilasciati o dei moduli annullati , per almeno un anno successivo a quello di riferimento	V 7
Rilascio dei permessi di caccia nelle AV su moduli non approvati dalla Regione	V 8
Mancata tenuta dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV. Mancato aggiornamento dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV.	V 9
Mancata segnalazione alla Regione delle modalità attraverso le quali il Concessionario dell'AV si impegna ad assicurare la vigilanza	V 10
Mancata nomina del Direttore dell'AV o altra persona responsabile e delegata a rappresentare il concessionario	V 11
Mancata presentazione entro il mese di febbraio da parte del Titolare dell'AV del programma di gestione faunistico venatoria	V 12
Mancata presentazione da parte del Titolare della AV, entro il mese di febbraio, della relazione sull'attività svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente	V 13
Documenti- AFV (Aziende Faunistico Venatorie)	
Caccia senza autorizzazione (rilasciata dal titolare o dal direttore) all'interno delle AFV	BB 30
Mancata segnalazione di appostamenti fissi in Aziende Venatorie, da parte del Titolare, nel programma di gestione faunistico venatoria	C 90
Squadra di caccia al cinghiale (<i>battuta o braccata</i>) che esercita in AFV senza autorizzazione del concessionario (<i>sconfinamento</i>)	U 99
Caposquadra di battuta al cinghiale in AFV , delegato dal concessionario non in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 c. 1 lett. f.	U 100
Istituzione di Aziende Faunistico Venatorie senza l'autorizzazione della Regione	V 15
Manutenzione degli argini o dei fondali con zona umida o valliva, nelle AFV senza l'autorizzazione della Regione	V 19
Mancata presentazione alla Regione, entro il mese di febbraio, da parte del Titolare dell' AFV, del piano annuale di assestamento e di prelievo faunistico	V 21
Mancata presentazione alla Regione entro il mese di febbraio , da parte del Titolare dell' AFV : - della relazione tecnica sulla attività svolta; - sugli abbattimenti compiuti, sulle operazioni di miglioramento ambientale; - del consuntivo sull'attività di vigilanza svolta	V 24
Cattura di fauna selvatica nelle AFV senza : autorizzazione della Regione redigere l'apposito verbale	V 28
Immissioni di fauna selvatica nelle AFV senza : autorizzazione della Regione redigere l'apposito verbale	V 29
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione di fauna selvatica per allevamento e/o ripopolamento nelle AFV	V 32

Abbattimento di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza osservare le previsioni del piano di assestamento e di prelievo annuale.	V 33
Documenti – ATV (Aziende Agri – Turistico Venatorie)	
Caccia senza autorizzazione all'interno delle ATV	BB 31
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in ATV riguardanti: - il giorno e mese di esercizio ATV - la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; mobilità	BB 70
Istituzione di ATV senza l'autorizzazione della Regione	V 36
Mancata trasmissione alla Regione da parte del concessionario dell'ATV, entro il termine di febbraio , del piano di gestione	V 37
Mancata trasmissione alla Regione, entro il termine di febbraio , da parte del concessionario dell'ATV, della relazione sui risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio precedente.	V 39
Caccia nelle ATV senza l'autorizzazione del Titolare	V 46
Caccia nelle ATV senza indicare sul tesserino venatorio regionale (TVR): - il giorno e mese di esercizio ATV - la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; mobilità	V 49
Documenti – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Caccia nei Centri Pubblici o Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica , (fatto salvo il prelievo di fauna di allevamento di specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, o dipendenti da questa o di persone nominativamente indicate, vedi art. 12 com. 7 - L. 157/92)	BB 32
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione	C 31
Costituzione e gestione di un Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica senza autorizzazione della Regione	N 5
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: il quantitativo minimo di capi che i Centri hanno l'obbligo di produrre annualmente	N 6
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: le modalità di prelievo	N 7
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: la distanza dagli altri Istituti	N 8
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: senza l'autorizzazione della Regione	N 10
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: esercitata da persona non autorizzata dalla Regione	N 11
Mancata annotazione sull'apposito registro o tenuta irregolare del registro , riguardanti le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 13
Documenti – CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici)	
Apertura di un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) senza autorizzazione della Regione	S 3
Ricovero in un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di specie selvatiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione della Regione	S 4
Mancata compilazione del registro di carico / scarico del CRAS consegnato dalla Regione, riguardante il movimento di ciascun animale ricoverato, trasferito, liberato o deceduto	S 5
Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Regione da parte del responsabile del CRAS	S 6
Mancata apposizione della targhetta di identificazione agli animali deceduti nel CRAS	S 7

Mancata valutazione sullo stato di salute dell'animale, entro sei mesi dal ricovero nel CRAS, in ordine alle sue possibilità di recupero	S 8
Documenti - Fondo Chiuso	
• Caccia in un fondo chiuso • Mancata notifica del fondo chiuso <i>(ai competenti uffici regionali)</i>. • Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle del fondo chiuso	C 61
Catture di fauna selvatica nei Fondi chiusi: • senza autorizzazione della Regione • con fauna selvatica catturata e NON destinata a scopo di ripopolamento	C 61 bis
Documenti – Campi di Gara – Campi Addestramento Cani	
Gare di cani da caccia nelle ZRC, nei Centri Pubblici e Privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle Aziende Venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Regione	C 108
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non corredate dal documento comprovante la provenienza	Q 8
Documenti - Zone Addestramento Qualificazione Cani	
Istituzione di Zone per l' addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, senza l'autorizzazione della Regione	C 95
Gare per cani da caccia nelle AFV senza il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) – b) – c) dell'art. 45 com. 9 LR 8/94	C 96
Immissioni e abbattimento di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani con facoltà di sparo: • senza l'apposito registro; • senza prendere nota nell'apposito registro; • senza mettere il registro a disposizione delle Regione; • con registro non vidimato dalla Regione.	Q 12
Addestramento cani all'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara con facoltà di sparo, senza annotare l'autorizzazione sull'apposito registro.	Q 14
Gare di cani senza che il concessionario dell'autorizzazione designi il direttore di gara	Q 17
Documenti - Zone Campi Addestramento Cani - AUSL	
Mancata comunicazione alla Regione delle variazioni al regolamento dei gestione delle zone e dei campi addestramento cani	Q 5
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza certificazione sanitaria	Q 9
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non corredate dal documento comprovante la provenienza	Q 8
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza che il titolare dell'autorizzazione conservi la documentazione di provenienza o la certificazione veterinaria	Q 10
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica ai fini dell'addestramento, allenamento e gare con facoltà di sparo, senza essere opportunamente marcata o con marcatura visibile	Q 11
Mancata comunicazione annuale alla Regione e all'AUSL degli orari, delle date e delle sedi di raduno dei cani iscritti alle gare nelle zone, nei campi e nei campi di gara	Q 19
Documenti - Campi Addestramento Cani da Cinghiale	
Istituzione di campi recintati destinati all' addestramento di cani da seguita al cinghiale , senza l'autorizzazione della Regione	C 104
Violazione alle modalità approvate dalla Regione relative a: • immissione, • detenzione,	C 105

• sostituzione dei cinghiali nei campi recintati per l'addestramento e l'allenamento dei cani	
Documenti – Richiami	
Detenzione o uso dei richiami vivi (<i>allevati o di cattura</i>) senza averne comunicato l'acquisizione alla Regione	BB 59
Acquisto (e <i>detenzione</i>) di richiami vivi presso allevamenti autorizzati senza comunicarlo (<i>in forma scritta</i>) alla Regione di residenza	L 5
Detenzione di richiami vivi senza: - la documentazione di cessione dell'allevatore; dichiarazione del cacciatore attestante la regolare marcatura	L 6
Mancata esibizione al personale di vigilanza della documentazione rilasciata dalla Regione relativa al possesso dei richiami vivi	L 7
Mancata comunicazione scritta alla Regione, da parte del cacciatore, del possesso di specie non più utilizzabili come richiami	L 8
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non accompagnati da idonea documentazione comprovante l' origine lecita dei medesimi	L 14
Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dalla riproduzione di richiami marcati detenuti dai cacciatori ai fini venatori	L 15
Mancata comunicazione in forma scritta della detenzione di richiami non consentiti, dopo le modifiche pervenute alla legge statale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore ...	L 27
Consegna di richiami vivi da parte di un cacciatore che cessa l'attività, ad altro cacciatore, senza preventiva segnalazione alla Regione	L 30
Documenti- Appostamento	
Lavori di manutenzione straordinaria, richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida, senza l'autorizzazione della Regione	C 45
Caccia da appostamento fisso senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno	C 114
Titolare di più di due autorizzazioni di appostamento fisso nel territorio regionale	C 116
Documenti – Allevamenti fauna	
Allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione	C 27
Mancata comunicazione alla Regione da parte di imprenditore agricolo di allevamento di fauna selvatica	C 29
Allevamento di fauna selvatica: - non nata in cattività; - di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza	G 2
Mancata segnalazione alla Regione della detenzione e allevamento di fauna selvatica, da parte delle Aziende Venatorie, per lo svolgimento delle proprie attività	G 3
Allevamento di fauna selvatica senza l'apposito registro vidimato dalla Regione	G 4
Allevamento di fauna selvatica senza annotare nel registro, per ciascuna specie allevata, l'attività svolta: - la data in cui l'evento si è verificato; n. dei riproduttori suddivisi per sesso; n. dei nati; n. degli acquisiti e dati del venditore; n. dei ceduti e dati dell'acquirente; n. dei morti; - eventi patologici significativi; - controlli sanitari e amministrativi.	G 5
Mancata registrazione (<i>nel registro</i>) entro le 48 ore , dei capi allevati	G 5 bis

Allevamento di fauna selvatica senza provvedere alla marcatura individuale dei capi appartenenti a specie: • non incluse nell'elenco delle specie cacciabili <i>di cui all'art. 18, comma 1° della L. n. 157/1992,</i> • utilizzabili quali richiami nell'esercizio venatorio da appostamento; • cervo, daino, capriolo, muflone e cinghiale	G 6
Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento marcata con apposito contrassegno individuale senza che siano riportate correttamente: • sigla della Provincia di appartenenza; • tipologia dell'allevamento; • numero di matricola dell'allevamento; • numero progressivo assegnato al soggetto	G 7
• Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento e non marcata in età e dimensioni che potevano consentirlo; • Detenzione di ungulati allevati non contrassegnati all'uscita dall'allevamento	G 7 bis
Mancata presentazione alla Regione (STACP) entro il 31 ottobre di ogni anno, del registro di allevamento di fauna selvatica	G 8
Mancata conservazione da parte del titolare dell'allevamento di fauna selvatica della documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti	G 9
Mancato consenso al personale addetto alla vigilanza , da parte del titolare dell'allevamento, di controllare: • le operazioni e l'attività svolta, • le strutture, la documentazione, gli animali	G 10
Allevatore di fauna selvatica che non annota sull'apposito registro: • la cessione dei soggetti presenti in allevamento, • il nominativo del destinatario della cessione.	G 13
Allevatore di fauna selvatica che non rilascia al destinatario la ricevuta – certificato di provenienza degli animali	G 14
Allevatore di fauna selvatica che rilascia la ricevuta – certificato di provenienza degli animali senza riportare: • il proprio nominativo, • il numero di matricola, • il n° dei capi ceduti, • le caratteristiche dei capi ceduti, • gli eventuali contrassegni (<i>previsti dall'art. 5 DGR n°1519/03</i>)	G 16
Espositori foranei , nelle manifestazioni ornitologiche, non debitamente autorizzati dalle Autorità del luogo d'origine	G 33
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: • il quantitativo minimo di capi che i Centri hanno l'obbligo di produrre annualmente	N 6
Allevatore o detentore di cani a scopo di commercio che: • non tiene apposito registro di carico scarico degli animali • non rilascia regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane ed i suoi dati identificativi • non segnala al comune di residenza dell'acquirente, entro 7 giorni, la cessione o la vendita del cane	R 4
Mancata esibizione agli agenti di vigilanza, della documentazione inerente l'assegnazione del codice di riconoscimento e attestante l'avvenuta iscrizione al comune	R 5
Documenti – Cani	
Mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di residenza	R 1
Mancata esibizione agli agenti di vigilanza, della documentazione inerente l'assegnazione del codice di riconoscimento e attestante l'avvenuta iscrizione al comune	R 2
Allevatore o detentore di cani a scopo di commercio che: • non tiene apposito registro di carico scarico degli animali • non rilascia regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane ed i suoi dati identificativi • non segnala al comune di residenza dell'acquirente, entro 7 giorni, la cessione o la vendita del cane	R 4
Mancata esibizione agli agenti di vigilanza, della documentazione inerente l'assegnazione del codice di riconoscimento e attestante l'avvenuta iscrizione al comune	R 5
Struttura di ricovero per cani che non possiede un registro o che non ottempera alle registrazioni degli animali	R 21

Documenti - LR 5/05 “ Tutela Del Benessere Animale”	
Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1)	O 4
Allevamento di cani e gatti (a fini amatoriali) senza dichiarazione di avvio all'attività al Servizio Veterinario AUSL	O 5
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) <u>che non rispetta</u> le indicazioni nella scheda tecnica, riguardanti: - la tipologia dell'attività svolta - le specie animali che possono essere ospitate - la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività	O 6
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) <u>che non indica:</u> il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali	O 7
Persona responsabile dell'assistenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) <u>che non volge:</u> specifici percorsi formativi individuati dalla Regione	O 8
Titolare di attività connesse al commercio <u>che non aggiorna il registro di carico/scarico</u> in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti)	O 9
Venditore di animali da affezione che non rilascia all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto	O 10
Venditore /allevatore di animali di affezione che non segnala all'AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell'acquirente	O 11
Svolgimento di gare di equidi o altri ungulati (nel corso di manifestazioni popolari) senza autorizzazione del comune e senza il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali	O 17
Attività circense senza autorizzazione del comune in cui avviene la manifestazione e <u>senza rispettare le indicazioni tecniche</u> sulle condizioni di tutela degli animali e la mancanza dei requisiti formali della domanda da parte dei soggetti interessati	O 18
Documenti - Immissioni Fauna	
Immissioni di specie selvatiche senza autorizzazione della Regione	C 8
Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale di lancio e senza certificazione veterinaria	C 82
Documenti – Falchi	
Addestramento e/o allenamento dei falchi (in periodo di caccia chiusa) <u>senza il permesso</u> rilasciato dalla Regione	C 112
Documenti - CITES	
Importazione di fauna selvatica viva <u>senza autorizzazione</u>	BB 71
Imbalsamazione di spoglie di esemplari di specie appartenenti a: - fauna selvatica non oggetto di caccia o non posseduta nel rispetto delle norme; - fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, senza opportuna documentazione in conformità alle leggi in materia; - fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, di specie protetta nei paesi d'origine o da accordi internazionali;	T 6
Documenti - ISPRA	
Mancata comunicazione all' ISPRA o al Comune territorialmente competente, <u>dell'abbattimento, cattura o rinvenimento</u> di uccelli inanellati	C 57
Documenti – Tassidermia	
Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza l'apposita <u>autorizzazione</u> rilasciata dal Presidente della Regione	T 2

Attività di tassidermia ed imbalsamazione per conto terzi o ai fini della commercializzazione senza l'attestato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese	T 3
Attività di tassidermia ed imbalsamazione : - senza il registro di carico / scarico; - con registro di carico / scarico non vidimato dalla Regione - senza annotare sul registro di carico / scarico tutti i dati relativi ai capi consegnati	T 4
Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza provvedere a registrare i capi strettamente legati all'attività ed entrati direttamente in possesso del tassidermista o imbalsamatore	T 5
Attività di tassidermia e imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Regione con i dati richiesti	T 8
Documenti - Ungulati	
Abbattimento di ungulati senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)	C 78
Caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza, senza aver inoltrato domanda all'ATC interessato nei termini previsti	C 84 bis
Caccia agli ungulati (cervidi, bovidi, suidi) senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)	C 129
Mancato possesso dell'attestato di idoneità tecnica , conseguito attraverso la partecipazione di appositi corsi di formazione con esami finali per cacciatori praticanti : - il prelievo selettivo degli ungulati - la caccia al cinghiale in squadra (girata, braccata)	C 130
Realizzazione di altane per osservazioni, censimenti, piani di controllo e attività venatoria in generale, senza il consenso scritto del proprietario del terreno e senza il parere preventivo della Regione.	C 131
Svolgimento di gare di equidi o altri ungulati (nel corso di manifestazioni popolari) senza autorizzazione del comune e senza il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali	O 17
Caccia e gestione faunistica agli ungulati (nelle varie forme) senza essere in possesso delle apposite abilitazioni	U 1
Censimento di ungulati , svolto da operatore non abilitato	U 2
Rilievi biometrici sulle carcasse di ungulati, svolti da operatore non abilitato	U 3
Responsabile di Distretto del cervo non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) comma 1 dell'art.2	U 4
Mancati adempimenti da parte del Responsabile di Distretto	U 5
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Consiglio Direttivo ATC	U 6
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Concessionario dell'AFV	U 7
Concessionario della AFV che, per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, non si avvale di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 .	U 8
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte dell'Ente Parco	U 9
Ente Parco che per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, non si avvale di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 (quando nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio)	U 10
Mancata presentazione alla Regione dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e prelievo selettivo) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo	U 12
Abbattimento di ungulati nelle aree contigue ai Parchi e nelle AFV in violazione all'assegnazione dei capi da prelevare da parte della Regione	U 13

*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 22
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 24
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 25
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 26
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 28
Documenti – Ungulati caccia di selezione	
- Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie - Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti	U 29
Caccia di selezione agli ungulati in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente (per cinghiale, capriolo, daino e muflone)	U 30
Caccia di selezione <u>al cervo</u> in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente	U 31
Prelievo di ungulati in forma selettiva (<i>in ATC e aree contigue ai Parchi</i>) da parte di un cacciatore proveniente da altre Regioni o Stati, senza (o prima) che la Regione abbia accertato l'equipollenza del titolo in suo possesso rispetto all'apposita qualifica	U 32
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo , senza che lo stesso, al ritiro della documentazione che autorizza l'abbattimento, abbia consegnato (all'ATC) l'esito positivo di prova di tiro effettuata dal medesimo cacciatore e certificata da un Direttore di Tiro o Istruttore di Tiro	U 38
Caccia di selezione nelle AFV da parte di altri cacciatori di selezione: - non accompagnati; - non in possesso di una attestazione di prova di tiro	U 40
Mancati adempimenti , da parte del Concessionario della AFV , riguardanti la disciplina delle caratteristiche dell'attestazione prova di tiro	U 42
(<i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i>) Accompagnatore di cacciatore di selezione sprovvisto di abilitazione specifica per la specie interessata al prelievo	U 43
(<i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i>) Accompagnatore di cacciatore di selezione che: non indica le proprie generalità sulla scheda di uscita; non firma la scheda di uscita	U 45
Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53
Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco	U 55
Addetti ai punti di raccolta e controllo che: - non compilano l'apposita scheda di abbattimento - non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA - non rilasciano copia al cacciatore - non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni	U 57
Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti (<i>vedi norma a fianco</i>) Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo <u>del cinghiale</u> (<i>caccia collettiva e selezione</i>) e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo (<i>vedi norma a fianco</i>)	U 64

Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in forma collettiva (<i>battuta o braccata / girata</i>) senza essere in possesso dell'apposita abilitazione	U 65
Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale, nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 66
Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (<i>braccata / girata</i>) (<i>es: mancate misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore e senza prelevare i campioni biologici</i>)	U 69
Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in girata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 72
Conduttore cane limiere (nella caccia in girata), svolto da operatore non abilitato	U 73
Funzioni di caposquadra per la caccia al cinghiale in girata, svolte da cacciatore non in possesso dell'apposita abilitazione è il conduttore del cane limiere che assume tali funzioni	U 77
Gruppo di girata composto da: • iscritti senza requisiti o abilitazioni • un numero diverso di iscritti, • mancata nomina dei sostituti	U 78
Caccia in girata effettuata con un numero di invitati : • in numero superiore a 4 • non in possesso delle abilitazioni	U 80
Inizio della caccia in girata senza la compilazione ed il completamento della scheda delle presenze	U 84
Fine della caccia in girata senza la compilazione della scheda di abbattimento	U 85
Mancato invio delle schede di caccia in girata alla Commissione Tecnica ATC o al Parco o rese disponibili per la Regione	U 85 bis
Mancata apposizione , al capo abbattuto, del contrassegno di riconoscimento	U 85 tris
Adesione di un cacciatore a più di un gruppo di girata nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 86
Mancata consegna , da parte del responsabile del gruppo di girata, delle mandibole complete dei capi abbattuti (<i>quando richieste</i>)	U 91
Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 93
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: del periodo	U 94
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: delle giornate	U 95
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: degli orari	U 96
Mancata informazione , da parte del consiglio direttivo ATC e Parco, circa i tempi, le località interessate e gli orari della braccata, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui propri siti web	U 97
Squadra di caccia al cinghiale , in battuta o braccata che non accetta l'iscrizione dei cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione	U 101
Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale (<i>in braccata</i>), nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 103
Cacciatori invitati che partecipano alla caccia al cinghiale in battuta / braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 104
Caposquadra che invita a caccia al cinghiale in battuta / braccata un numero di invitati cacciatori superiori a otto	U 105
Funzioni di caposquadra esercitate da cacciatore sprovvisto della necessaria qualifica (<i>di cui alla lettera f) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 106

Caposquadra che nella caccia al cinghiale in braccata, prima di iniziare la battuta, non compila : - la scheda delle presenze - l'elenco degli invitati	U 107
Mancato invio settimanale delle schede di abbattimento , da parte del caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta / braccata alla commissione tecnica dell'ATC, o all'area protetta nel caso di aree contigue ai Parchi e alla Regione,	U 108
Mancato inserimento del contrassegno di riconoscimento al capo abbattuto	U 108 bis
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni non esibisce la seguente documentazione, quando richiesta dal personale di vigilanza: - documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione; autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; scheda giornaliera della battuta.	U 110
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: - non informa la popolazione dello svolgimento di ogni singola braccata; - non segnala, con cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di braccata;	U 111
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: non consegna le mandibole complete dei capi abbattuti (<i>quando richiesto da ATC – Parco e Regione</i>)	U 112
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie su cinghiali non marcati	U 124
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”	U 129
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”	U 130
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI	U 135
Ricerca del capo ferito svolta da conduttore cane non abilitato (<i>dalla Regione</i>)	U 139
Attività di recupero da parte del conduttore che, facendosi coadiuvare da altro conduttore (armato e privo di cane) non comunica tale impiego al proprio referente	U 141
Attività di addestramento cane da traccia: - con armi appresso - fuori dal territorio regionale competente - in area protetta - senza aver comunicato l'uscita, come stabilito dalla Regione	U 142
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI con il rinnovo di ogni 2 anni	U 144
Documenti - Armi	
Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile	A 1
Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile con uccisione di fauna selvatica	A 2
Porto abusivo d'armi Esercizio venatorio senza la prescritta licenza di porto di fucile, con uccisione e apprensione di fauna selvatica	A 3
Porto senza autorizzazione (<i>ai sensi dell'art 42 TULPS</i>) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa di: armi - mazze ferrate - bastoni ferrati – sfollagente – noccoliere - storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare elettrocuzione	A 4
Porto di armi senza osservare le prescrizioni autorizzative imposte dall'Autorità di P.S. nel pubblico interesse	A 8
Omessa denuncia di armi o munizioni (<i>in abitazione</i>)	A 10

Fauna - Protetta

• Abbatere, catturare o detenere mammiferi particolarmente protetti • Abbatere, catturare o detenere uccelli particolarmente protetti • Abbatere, catturare o detenere specie indicate come minacciate di estinzione da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri	B 2
• Abbatere, catturare o detenere esemplari di Orso o Camoscio d'Abruzzo • Abbatere, catturare o detenere esemplari di Stambecco o Muflone sardo	B 3
Abbatere, catturare o detenere esemplari di orso bruno marsicano	B 3 bis
Abbatere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l'abbattimento	B 9
Abbatere, catturare o detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	B 10
Abbatere, catturare o detenere fringillidi	B 11
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	C 32
Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette	C 56
Utilizzo di falchi di specie non consentite ai fini venatori	C 111
• Distruggere, danneggiare deliberatamente nidi e uova • Disturbare deliberatamente uccelli protetti, <i>fatte salve le attività previste dalla legge 157/92</i>	C 119 quater
Allevamento a scopo alimentare di individui appartenenti a specie non cacciabili	G 24
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta (Parchi)	P 4
Cattura o uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta (Riserve Naturali)	P 5
Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti, non appartenenti a specie cacciabili, senza autorizzazione della Regione	T 7

Fauna – Soccorso

Prendere e detenere uova, nidi, piccoli nati di mammiferi, uccelli appartenenti alla fauna selvatica, <i>salvo che il prelievo non sia per ragioni di studio o per sottrarli a sicura distruzione o morte</i>	BB 57
Omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica trovata in situazioni di pericolo e in stato di necessità	C 15
Mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, dell' abbattimento, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati	C 57
Omissione di soccorso ad animali in incidenti (<i>stradali</i>)	J 1
Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di capi di specie selvatiche morti, feriti o debilitati	S 1

Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di: • carcasse di ungulati con palchi o corna, • solli palchi, • sole corna	S 2
Apertura di un CRAS (<i>Centro Recupero Animali Selvatici</i>) senza autorizzazione della Regione	S 3
Ricovero in un CRAS (<i>Centro Recupero Animali Selvatici</i>) di specie selvatiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione della Regione	S 4
Mancata compilazione del registro di carico / scarico del CRAS consegnato dalla Regione, riguardante il movimento di ciascun animale ricoverato, trasferito, liberato o deceduto	S 5
Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Regione da parte del responsabile del CRAS	S 6
Mancata apposizione della targhetta di identificazione agli animali deceduti nel CRAS	S 7
Mancata valutazione sullo stato di salute dell'animale, entro sei mesi dal ricovero nel CRAS, in ordine alle sue possibilità di recupero	S 8
Fauna - Bocconi avvelenati	
Utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati	I 1
Caccia con mezzi vietati: • l'uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati, • l'uso di esche e bocconi avvelenati, • l'uso del vischio e altre sostanze adesive, • l'uso di trappole, • l'uso di reti, l'uso di tagliole, • l'uso di lacci, • l'uso di archetti o congegni simili, • l'impiego della civetta, • armi da sparo muniti di silenziatore, • armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda, • l'impiego della balestra.	B 14
Fauna - Cattura	
Catture di fauna selvatica nei Fondi chiusi: • senza autorizzazione della Regione • con fauna selvatica catturata e NON destinata a scopo di ripopolamento	C 61 bis
Cattura di specie selvatiche senza autorizzazione della Regione	C 81
Allevamento di ungulati selvatici senza essere dotati da apposita struttura per la cattura dei capi (mandriolo)	G 12
Prelievo di capi allevati effettuato con mezzi diversi dai normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie	G 19
Cattura di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza autorizzazione della Regione	V 26
Cattura di fauna migratoria nelle AFV	V 27
Cattura di fauna selvatica nelle AFV senza: • autorizzazione della Regione, • redigere l'apposito verbale	V 28
Fauna - Cattura CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	

Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: • esercitata da persona non autorizzata dalla Regione	N 11
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione	C 31
Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita	C 32
Fauna - Cattura Parchi	
Cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali (<i>nei Parchi</i>)	P 1
Fauna - Cattura Cani - Gatti	
Cattura di cani randagi o vaganti senza essere in possesso dei requisiti previsti	R 17
Cattura di cani randagi o vaganti con: • tagliole • bocconi avvelenati • trappole	R 18
• Soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00	R 24
Cattura di gatti che vivono in stato di libertà compiuta: • non per motivi sanitari • non dal personale dei servizi per la protezione ed il controllo • non da volontari delle associazioni di cui all'art. 1 com. 2 - L.R. 27/00	R 27
Fauna - Detenzione	
Mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, dell'abbattimento, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati	C 57
Detenzione di selvaggina abbattuta (<i>in ATC</i>) se non iscritto all'ATC	C 86
Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione, destinato alla riproduzione di specie non autoctone o di specie autoctone non mantenute in purezza	G 16
Impianti di allevamento con fini di ripopolamento e/o reintroduzione con strutture e tecniche di produzione e di ambientamento che non garantiscono il mantenimento delle rusticità e delle caratteristiche comportamentali della fauna selvatica	G 17
Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione con un carico massimo di fauna stanziale superiore a quanto consentito	G 18
Allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento	G 21
Cessione di capi a figure diverse da analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC	G 21 bis
Cessione di capi ad analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC senza autorizzazione della Regione per l'emissione	G 21 tris
Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare senza il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia	G 22
Detenzione di riproduttori , negli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, in numero superiore: • a 16 esemplari per singola specie di uccelli, • a 10 esemplari per singola specie di mammiferi, • a 4 esemplari per specie di ungulati selvatici	G 25
Allevamento del cinghiale a scopo ornamentale ed amatoriale	G 26

Fauna – Commercio	
Commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.	B 17
Commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica vivente nel territorio degli Stati membri Europei, anche se importata dall'estero, <u>non proveniente da allevamenti</u>	B 19
Commercio o detenzione di esemplari (vivi o morti) di fauna selvatica di cui alle lettere b) c) g) della L. 157/92, in particolare: - mammiferi o uccelli compresi nell'art. 2 della citata legge; - esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo; - fauna stanziale alpina, non contemplata nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento	B 19 bis
Fauna - Detenzione commercio	
Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica diversa da: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio.	B 18
Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica (<i>ad eccezione dei richiami vivi e della fauna lecitamente abbattuta</i>)	B 20
Immissione di cinghiali sul territorio (<i>escluse le AFV e ATV adeguatamente recintate</i>)	B 20 bis
Foraggiamento di cinghiali (<i>escluso quello finalizzato all'attività di controllo</i>)	B 20 ter
Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica Detenzione di mammiferi e rettili vivi provenienti da riproduzioni in cattività (<i>che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica</i>)	B 20 quater
Prendere e detenere uova, nidi, piccoli nati di mammiferi, uccelli appartenenti alla fauna selvatica, <i>salvo che il prelievo non sia per ragioni di studio o per sottrarli a sicura distruzione o morte</i>	BB 57
Manipolazione, prelievo, detenzione o vendita uova e nuovi nati ed in genere di esemplari di fauna selvatica , con particolare riferimento ai piccoli di ungulati	C 14
Omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica trovata in situazioni di pericolo e in stato di necessità	C 15
Esposizioni, nelle manifestazioni ornitologiche, di uccelli non regolarmente inanellati	G 30
Espositori foranei, nelle manifestazioni ornitologiche, non debitamente autorizzati dalle Autorità del luogo d'origine	G 31
Esemplari di uccelli allevati (<i>con fini ornamentali / amatoriali</i>) ceduti a strutture e figure diverse: - dagli allevamenti autorizzati - da cacciatori in regola con licenza e TVR, se specie utilizzabili come richiami vivi	G 32
Richiami vivi in possesso di cacciatori autorizzati alla detenzione ed uso, <u>non ceduti</u> ad allevamenti a scopo amatoriale / ornamentale	G 33
Fauna – Detenzione commercio (LR5/05 “Tutela del benessere animale”)	
Detentore di animale da compagnia che non provvede: - alla sua salute - al suo benessere - alla sua idonea sistemazione - non gli fornisce adeguate cure ed attenzioni - non tiene conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in funzione dell'età, del sesso, della specie e della razza	O 1

Detentore di animale da compagnia che non provvede: • a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e facilmente accessibili • ad assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico • a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; • a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; • ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni • ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.	O 2
Utilizzo, da parte del detentore degli animali di affezione, della catena o di altro strumento di contenzione similare (salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza)	O 2 bis
Allontanamento dei cuccioli di cane e gatto dalla propria madre prima dei due mesi d'età (salvo per necessità certificate dal veterinario)	O 3
Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1)	O 4
Allevamento di cani e gatti (a fini amatoriali) senza dichiarazione di avvio all'attività al Servizio Veterinario AUSL	O 5
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non rispetta le indicazioni nella scheda tecnica, riguardanti: • la tipologia dell'attività svolta • le specie animali che possono essere ospitate • la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività	O 6
Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non indica: • il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali	O 7
Persona responsabile dell'assistenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) che non volge: • specifici percorsi formativi individuati dalla Regione	O 8
Titolare di attività connesse al commercio che non aggiorna il registro di carico/scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti)	O 9
Venditore di animali da affezione che non rilascia all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto	O 10
Venditore / allevatore di animali di affezione che non segnala all'AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell'acquirente	O 11
Venditore /allevatore che vende o cede a minori di anni 16 animali da affezione, senza il consenso espresso del genitore o altre persone che esercitano la responsabilità parentale	O 12
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età inferiore a 4 mesi	O 13
Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età superiore a 4 mesi senza idonea copertura vaccinale	O 14
• Offerta in premio o per vincita di giochi di animali in genere (cuccioli o adulti); • Offerta omaggio di animali in genere, nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli;	O 15
Esposizione d'animali da affezione in ambienti o luoghi pubblici (a titolo di richiamo o attrazione)	O 16
Svolgimento di gare di equidi o altri ungulati (nel corso di manifestazioni popolari) senza autorizzazione del comune e senza il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali	O 17
Attività circense senza autorizzazione del comune in cui avviene la manifestazione e senza rispettare le indicazioni tecniche sulle condizioni di tutela degli animali e la mancanza dei requisiti formali della domanda da parte dei soggetti interessati	O 18
Detenzione di volatili ornamentali custoditi in gabbie che ne impediscono il volo	O 19

Detenzione di volatili ornamentali a cui sono stati amputati le ali o altri arti	O 20
Detenzione di volatili ornamentali mantenuti legati a trespoli	O 21
Pesci ornamentali mantenuti: • in acqua insufficiente • con poco ossigeno • a temperatura dell'acqua non adeguata • non immersi in acqua, qualora trasportati	O 22
Fauna - Immissioni	
Immissioni di fauna selvatica da parte di organismi e figure diverse da quelle autorizzate	C 4
Immissioni di fauna selvatica da parte dell' ATC con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione	C 5
Immissioni di fauna selvatica da parte del titolare dell' AFV o ATV con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione	C 6
Immissioni di fauna selvatica nella Zona Cinofila con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione	C 7
Immissioni di specie selvatiche senza autorizzazione della Regione	C 8
Immissione o liberazione di fauna selvatica negli ATC dopo il 31 agosto	C 9
Immissione o liberazione di fauna selvatica, dopo il 31 agosto , nelle Aziende Faunistico Venatorie	C 10
Immissioni di cinghiali in campo aperto	C 11
Immissioni di fauna selvatica effettuate secondo tempi e modalità non idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione	C 12
Danni alle produzioni agricole, alle opere approntate su terreni coltivati e al pascolo effettuati da fauna selvatica immessa	C 13
Mancato rispetto delle limitazioni previste dal programma venatorio dell'ATC	C 18
Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale di lancio e senza certificazione veterinaria	C 82
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 129
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 130
Immissioni di fauna selvatica nelle AFV senza: • autorizzazione della Regione • redigere l'apposito verbale	V 29
Ripopolamenti pronta caccia effettuati nella ATV: • con soggetti non appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana;	V 40
Immissione nelle ATV , durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento non appartenente alle specie indicate nel piano di gestione (<i>vedi a fianco dell'articolo le specie</i>)	V 41
Immissione (<i>nei siti di RN 2000</i>) di specie faunistiche a scopo venatorio (<i>salvo quelli svolti con specie autoctone mantenute in purezza da allevamenti nazionali, ZRC, CPRFS</i>)	Z 12
Allevamento e immissione di uccelli acquatici (<i>nei siti di RN 2000</i>) sia autoctoni che esotici nelle acque lentiche naturali o artificiali (<i>ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi</i>)	Z 13

Immissione nell'ambiente (<i>nei siti di RN 2000</i>) di esemplari vegetali e animali alloctoni.	Z 19 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: Liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività,	Z 20
Fauna - Rete Natura 2000	
Cattura o uccisione, all'interno <i>dei siti di RN 2000</i>, di esemplari appartenenti alle specie: - Allodola - Combattente - Moretta - Pavoncella	Z 2
Cattura o uccisione (<i>nei siti di RN 2000</i>) in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie: - Alzavola - Beccaccia - Beccaccino - Canapiglia - Codone - Fischione - Folaga - Frullino - Germano reale - Marzaiola - Mestolone - Moriglione	Z 3
Cattura o uccisione (<i>nei siti di RN 2000</i>) di esemplari (mammiferi e uccelli) appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato 2: - Cervo della Mesola - Pavoncella - Moretta - Combattente - Allodola (salvo VINCA dell'Ente gestore del sito)	Z 4
Caccia o addestramento con i rapaci <i>nei siti di RN 2000</i>	Z 8
Allevamento e immissione di uccelli acquatici (<i>nei siti di RN 2000</i>) sia autoctoni che esotici nelle acque lentiche naturali o artificiali (<i>ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi</i>)	Z 13
Immissione nell'ambiente (<i>nei siti di RN 2000</i>) di esemplari vegetali e animali alloctoni.	Z 19 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: Liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività,	Z 20
Nei Siti di Rete Natura 2000 è vietato: Catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, (salvo autorizzazione dell'Ente gestore) Distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli, di chiroteri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2	Z 21
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente: Habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I Dir. 92/43/CEE; (fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito)	Z 22
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere, danneggiare o rimuovere intenzionalmente: cassette nido artificiali; strutture di protezione di avifauna o di controllo delle specie invasive	Z 22 bis

Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • illuminare direttamente i siti di rifugio dei chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, (salvo Valutazione di Incidenza (VINCA) dell'Ente gestore)	Z 23
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000	Z 23 bis
Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • somministrare alimenti alla fauna selvatica (salvo Valutazione di incidenza (VINCA) dell'Ente gestore del sito)	Z 23 tris
Fauna - Immissione (LR5/05 "Tutela del benessere animale")	
Immissione nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica di soggetti: • non appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, • non provenienti da altri centri di produzione, • non provenienti da allevamenti presenti sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre anni successivi all'istituzione del centro	N 9
Immissione di fauna alloctona ed autoctona con acquisite abitudini alla cattività, senza autorizzazioni delle AUSL	O 1
Fauna - Immissione Parchi	
Introduzione (nei Parchi) di specie estranee, vegetali o animali , che possono alterare l'equilibrio naturale	P 2
Introduzione (nel parco) di specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi secondo norme di salvaguardia previste nei piani e regolamenti propri	P 8
Fauna - Immissioni Zone - campi cani	
Immissioni di esemplari nelle zone e campi addestramento cani, appartenenti a specie selvatiche non cacciabili	Q 6
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati	Q 7
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non corredata dal documento comprovante la provenienza	Q 8
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza certificazione sanitaria	Q 9
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza che il titolare dell'autorizzazione conservi la documentazione di provenienza o la certificazione veterinaria	Q 10
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica ai fini dell'addestramento, allenamento e gare con facoltà di sparo, senza essere opportunamente marcata o con marcatatura visibile	Q 11
Immissioni e abbattimento di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani con facoltà di sparo: • senza l'apposito registro; • senza prendere nota nell'apposito registro; • senza mettere il registro a disposizione delle Regione; • con registro non vidimato dalla Regione.	Q 12
Fauna - Immissioni AFV	
Immissione di fauna selvatica da parte del Titolare, nella AFV, appartenente a specie o a sottospecie indigena, senza autorizzazione della Regione	V 25
Fauna - Immissioni - documentazione AUSL	
Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza certificazione sanitaria	Q 9

Fauna - Piani di controllo

Violazioni alle disposizioni contenute negli atti attuativi riguardanti il controllo della fauna selvatica esclusi i Parchi e Riserve Naturali Regionali	C 132
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti del Parco riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 9
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti della Riserva Naturale riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 10
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 126
Prelievo di ungulati selvatici <u>in controllo</u> con <u>metodi diversi da</u>: - cattura di animali vivi (con metodi approvati ISPRA) - abbattimento (con armi previste dalla legge)	U 131
Cessione di cervidi ad altri Enti non provenienti da catture nei piani di controllo	U 132
Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o Metropolitana da parte dei coadiutori autorizzati, della geolocalizzazione dei punti di pastura attivi	U 133
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 134
Violazione alle modalità previste dalla Regione per l'esecuzione dei piani di controllo nelle AFV , di specie appartenenti alla fauna selvatica.	V 34
Piano di controllo al cinghiale NON svolto con il metodo della girata (nei siti di RN 2000)	Z 6
Caccia o addestramento con i rapaci (nei siti di RN 2000)	Z 8
Piano di controllo alla volpe in tana svolto nelle cavità naturali (nei siti di RN 2000) (salvo VINCA dell'Ente gestore)	Z 9
Piano di controllo alle specie invasive (nei siti di RN 2000) svolto: - con esche NON selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili NON garantendo una pronta liberazione delle specie non bersaglio	Z 10
Nei siti di RN 2000: - Pratica dello sparo nei piani di controllo ai nidi dei corvidi - Pratica dello sparo ai nidi dei corvidi nelle aree di presenza del <i>Falco lanario</i>	Z 11
Fauna - Specie in deroga	
Prelievo di uccelli di specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione per la caccia in deroga	D 1
Prelievo di specie di uccelli selvatici previsti per la caccia in deroga con mezzi vietati	D 2
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione delle distanze dalle colture a rischio	D 3
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione: - delle giornate - degli orari - dei periodi	D 4
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione dei luoghi	D 5
Mancato rispetto del carniere: giornaliero stagionale	D 6

Prelievo in deroga di specie di uccelli da parte di cacciatori non abilitati	D 7
Prelievo in deroga di uccelli in violazione delle modalità di caccia	D 8
Prelievo di uccelli nella caccia in deroga con l'uso di richiami vivi	D 9
• Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR delle specie faunistiche abbattute in deroga • Mancata consegna al competente ufficio della Regione delle schede riepilogative del TVR indicanti le specie abbattute in deroga, entro i termini stabiliti	D 10
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR delle specie faunistiche abbattute in deroga	D 11
Fauna - Disturbo	
• Distruggere, danneggiare deliberatamente nidi e uova • Disturbare deliberatamente uccelli protetti, fatte salve le attività previste dalla legge 157/92	C 119 quater
Disturbo della fauna selvatica con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione: • negli ambiti protetti • nelle Aziende Venatorie • negli ATC	C 120

Generico

Caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate	BB 50
Violazioni non espressamente sanzionate dalla Legge Regionale n. 8/94 e succ. mod.	C 80
Caccia con provvedimenti di divieto o di riduzione imposti dalla Regione su tutto il territorio, o in parte di esso, per determinati periodi stabiliti o su determinate specie faunistiche, per motivi connessi alla gestione faunistica, o a sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per calamità	C 91
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge (8/94) e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province (<i>ancora in vigore</i>) e dai Comuni in materia faunistico - venatoria	C 133
Generico - Allevamenti di fauna selvatica	
Violazioni alle norme regionali sull'allevamento della fauna selvatica	C 30 G 1
Generico - CVR (Calendario Venatorio Regionale)	
Violazioni al Calendario Venatorio Regionale (C.V.R.)	F 1
Generico - AV (Aziende Venatorie) AFV / ATV	
Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle Aziende Venatorie (AV)	V 2
Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica, delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV)	V 14
Violazioni alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo e revoca delle Aziende Agri – Turistico Venatorie (ATV)	V 35
Violazioni al piano di gestione delle ATV approvato dalla Regione	V 38
Generico - ATC	
Mancato rispetto delle limitazioni previste dal programma venatorio dell'ATC	C 18
Generico - Cani ATV	
Addestramento, allenamento e gare di cani, nelle ATV , in violazione alle modalità previste dalle direttive Regionali	V 47
Generico - Zone campi cani	
Violazione alle direttive regionali relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e campi per l'addestramento e prove di qualificazione dei cani da caccia	Q 1
Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alle specie di fauna selvatica allevata immessa	Q 2
Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative ai tempi e alle modalità di utilizzo	Q 3
Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alla forma di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente	Q 4
Generico - Parchi / Riserve Naturali	
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti del Parco riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 9
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti della Riserva Naturale riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 10

Caccia nel Pre-Parco in violazione del regolamento del Parco da parte di cacciatori: • non inseriti nella programmazione delle presenze • non residenti anagraficamente nei Comuni del Parco	P 11
Caccia nel Pre-Parco in violazione delle norme contenute nel regolamento del Parco	P 12
Generico - Richiami cattura - Impianti	
Norme sulla detenzione e uso degli uccelli da richiamo di cattura	H 1
Generico – Richiami allevati	
Violazioni alle norme regionali sull'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti a specie cacciabili e il loro uso in funzione di richiami	L 1
Generico – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Inosservanza del Regolamento Regionale 28 giugno 1996 n° 22 contenente le prescrizioni sui Centri Privati Riproduzione della Fauna	N 1
Mancato rispetto del diritto di prelazione della Regione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica	N 14
Generico - Tassidermia	
Violazioni alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia	T 1
Generico – Soccorso	
Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di capi di specie selvatiche morti, feriti o debilitati	S 1
Generico – Ungulati	
Caccia e gestione faunistica agli ungulati (<i>nelle varie forme</i>) senza essere in possesso delle apposite abilitazioni	U 1
Violazioni al regolamento del Parco inerenti a: • specie ammesse al prelievo; • modalità del prelievo; • modalità recupero capi feriti; • indicazione del centro di controllo capi abbattuti	U 11
Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti a caccia in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 20
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo, senza che lo stesso, al ritiro della documentazione che autorizza l'abbattimento, abbia consegnato (all'ATC) l'esito positivo di prova di tiro effettuata dal medesimo cacciatore e certificata da un Direttore di Tiro o Istruttore di Tiro	U 38
Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (<i>braccata / girata</i>) (<i>es: mancate misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore e senza prelevare i campioni biologici</i>)	U 69
Violazioni riguardanti limitazioni e prescrizioni imposte dal Consiglio direttivo ATC o dall'Ente Parco, di carattere faunistico, gestionale o sociale (<i>per la caccia al cinghiale in forma collettiva</i>)	U 71
Mancata ricerca di un capo ferito durante la caccia agli ungulati	U 137
Violazione alla disciplina approvata dalla Regione sull' attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause	U 138
Generico – Immissioni fauna	
Immissioni di fauna selvatica da parte di organismi e figure diverse da quelle autorizzate	C 4

Luoghi

Caccia nei: - giardini (urbani), - parchi pubblici e privati, - parchi storici e archeologici, - nei terreni adibiti ad attività sportive	B 4
Caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità Militare (<i>purché tali zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto</i>)	BB 39
Caccia dove esistono beni monumentali (<i>purché tali zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto</i>)	BB 40
Caccia: - nelle aie, - nelle corti, - nelle pertinenze dei fabbricati rurali, - nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, - a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade, carrozzabili (<i>eccetto le strade poderali ed interpoderali</i>).	BB 41
Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: - immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro - vie di comunicazione ferroviarie - strade carrozzabili (<i>eccetto quelle poderali ed interpoderali</i>); - funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; - stazzi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;	BB 42
Trasportare armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: - all'interno dei centri abitati - altre zone ove è vietata l'attività venatoria, - a bordo di veicoli di qualunque genere - nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali	BB 42 bis
Caccia a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in funzione	BB 43
Caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, <i>salvo che (...) per attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate</i>	BB 44
Caccia: - negli stagni, - nelle paludi, - negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio	BB 45
Caccia su terreni allagati da piene di fiume	BB 46
Caccia: - negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca dell'acquacoltura, - nei canali delle valli da pesca <i>(purché circondati da tabelle indicanti il divieto di caccia)</i>	BB 47
Caccia lungo le rotte di migrazione a meno di 500 metri dalla costa marittima del continente e delle isole maggiori	BB 48
Caccia a meno di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna	BB 49
Caccia nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati	BB 51
Caccia nei terreni in attualità di coltivazione	BB 53
Caccia in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni	BB 54

Caccia in zona boscata percorsa dal fuoco (<i>tale divieto permane per 10 anni dall'evento</i>)	BB 73
Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo (<i>in ATC</i>): • ad aree cortilizie, • alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo	C 21
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da: • zone di protezione (<i>Oasi, ZRC, Centri Pubblici Riproduzione Specie Autoctone Fauna Selvatica</i>); • aziende venatorie (AV); • Centri Privati di Riproduzione Fauna; • Zone Addestramento. Cani (ZAC); • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o strutture adibite a posto di lavoro; • ferrovie (<i>strutture, impianti, binari</i>); • strade carrozzabili; piste ciclabili regolarmente segnalate (<i>fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali</i>).	C 52
Canì (da caccia) vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti ;	C 58
Canì (da caccia) vaganti senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore	C 59
Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di : • di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro; • di vie di comunicazione ferroviaria; • di strade carrozzabili; • di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; • di stabili, stazzi, recinti ed aree delimitate per il ricovero e alimentazione del bestiame	C 63
Trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata la caccia, a bordo di veicoli di qualunque genere, nei giorni non consentiti per la caccia	C 64
Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo alle strade private non aperte al pubblico transito (<i>in ATC</i>)	C 88
Titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida che non provvede al mantenimento , durante tutto l'anno, delle condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche	C 115
Caccia in zone o località i cui territorio è coperto in tutto o nella maggior parte dalla neve , ivi compresi i corsi d'acqua benché non ghiacciati, salvo l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali per la sola caccia ai palmipedi.	C 122
Caccia quando lo specchio d'acqua è tutto o in gran parte ricoperto da ghiaccio : • nelle valli, • paludi, • zone umide naturali, • zone umide artificiali, • lungo corsi d'acqua	C 123
Caccia nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri attorno	C 124
Caccia nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi , nonché nei terreni compresi nei 1000 metri intorno, fino all'estinzione degli stessi.	C 125
Caccia nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei 500 metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;	C 126
Caccia nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;	C 127
Sparo a meno di 150 metri in direzione di : • impianti, pannelli solari fotovoltaici • stazzi, • stabbi, • altri ricoveri • recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro – silvo – pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo • recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta	C 128 bis

Luoghi - Specie in deroga

Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione dei luoghi

D 5

Luoghi – Rete Natura 2000

Detenzione e uso di munizioni contenenti piombo durante l'esercizio venatorio all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale, d'acqua dolce, salata e salmastra *(nei siti di RN 2000)*
(con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne)

Z 14

Uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne *(nei siti di RN 2000)*

Z 14 bis

Caccia nelle zone umide e nei corsi d'acqua *(nei siti di RN 2000)* dopo le ore 14.30 e nel raggio di 500 m. da questi, qualora vi sia la presenza anche parziale di ghiaccio

Z 15

Caccia nei siti di RN 2000 nel mese di gennaio:

- per più di 2 giornate alla settimana;
 - **NON** scelte tra giovedì, sabato e domenica
- (eccetto la caccia agli ungulati disciplinata dal CVR)*

Z 16

Riduzione delle aree precluse alla caccia *(all'interno dei siti di RN 2000)*

Z 26

Luoghi - Ungulati

Caccia al cinghiale in forma collettiva *(battuta o braccata /girata)*, in **zone diverse** da quelle assegnate

U 68

Battuta o braccata al cinghiale nelle zone assegnate ai gruppi di girata nel corso della stessa stagione venatoria

U 74

Squadra di caccia al cinghiale *(battuta o braccata)* che esercita:

- in più di un **ATC**,
- in più di un **distretto** di gestione

U 98

Caccia in aree recintate a cinghiali di allevamento in ambiti diversi dalle Aziende Turistico Venatorie

U 122

Mezzi di caccia

Detenzione a caccia o sparando colpi con fucile da caccia all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, di munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all'1% in peso	A 29
Utilizzo a scopo venatorio di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua	C 66
Vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica	C 68
Disturbo della fauna selvatica con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione: negli ambiti protetti, nelle Aziende Venatorie, negli ATC	C 120
Attraversare o circolare con mezzi idonei all'esercizio venatorio, con fucile non in busta chiusa e scarico , oppure fuori busta ma non smontato , all'interno: - delle Oasi; - delle Zone Ripopolamento e Cattura; - di Centri Pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica - di Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica - delle Zone di Rifugio - delle Aree di rispetto ATC - degli Allevamenti di Fauna selvatica; - delle Aziende Venatorie (AFV – ATV); - delle Zone e Campi per l'allenamento, addestramento e gare dei Cani.	C 121
Introduzione (<i>nei Parchi</i>) da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza autorizzazione (<i>dell'ente parco</i>)	P 3
Mezzi di caccia - Non consentiti	
Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di richiami ottici con fonti luminose ed acustiche proprie;	C 117
Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di stampi in penna appartenenti alle <u>specie non cacciabili</u>	C 118
Uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, (<i>anche ai fini di richiamo</i>) dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;	C 128
Mezzi di caccia - Vietati - Radio ricetrasmittenti	
Caccia con mezzi vietati (anche radio ricetrasmittenti)	B 13
Utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonia nella caccia <u>agli ungulati in forma selettiva</u>	U 42 bis
Mezzi di caccia - Non consentiti – Radio ricetrasmittenti	
Impiego di strumenti di comunicazione <u>radio</u> o <u>telefonica</u> durante le battute o braccate al cinghiale: - da parte di cacciatori diversi dai conduttori dei cani e dei capi posta - per scopi diversi dai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone	U 121
Mezzi di caccia - Uccellagione	
Esercizio dell'uccellagione	B 7
Attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE	B 11 bis
Vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di reti da uccellagione	C 67
Mezzi di caccia - Vietati	
Caccia con armi vietate	B 12

Caccia con armi vietate, ovvero: • armi appartenenti alla cat. A (<i>allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, modificata e integrata dalla Direttiva 2008/51/CE</i>) Caccia con armi non consentite, ovvero: • armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche inserite nella cat. B (<i>punto 9 dell'allegato I sopracitato</i>) • uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 mm Flobert	B 12 bis
Caccia di selezione al cinghiale con dispositivi di puntamento per la visione notturna appartenenti a materiali di armamento (<i>uso militare, corpi armati o di polizia</i>)	B 12 ter
Caccia con mezzi vietati (anche radio ricetrasmittenti)	B 13
• Caccia con mezzi vietati: • l'uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati • l'uso di esche e bocconi avvelenati • l'uso del vischio e altre sostanze adesive • l'uso di trappole • l'uso di reti • l'uso di tagliole • l'uso di lacci • l'uso di archetti o congegni simili • l'impiego della civetta • armi da sparo munite di silenziatore • armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda • l'impiego della balestra	B 14
Caccia con mezzi vietati con: • l'ausilio di richiami vivi accecati, mutilati o legati per le ali, • l'ausilio di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico	B 15
Uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di controllo della fauna selvatica.	C 1
Uso dell'arco (<i>ai fini venatori</i>)	C 110
Prelievo di specie di uccelli selvatici previsti per la caccia in deroga con mezzi vietati	D 2
Uso di strumento atto a determinare scosse o impulsi elettrici sul cane	E 1
Utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati	I 1
Cattura di cani randagi o vaganti con: • tagliole • bocconi avvelenati • trappole	R 18
Mezzi di caccia – CPRFS (centri privati riproduzione fauna selvatica)	
Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica mediante mezzi di cattura o di abbattimento non idonei	N 12
Mezzi di caccia – Falchi	
Utilizzo di falchi di specie non consentite ai fini venatori	C 111
Addestramento e/o allenamento dei falchi (<i>in periodo di caccia chiusa</i>) con predazione di fauna selvatica	C 113
Mezzi di caccia – Ungulati	
• accensione fuochi; • spargimento di sostanze repellenti (<i>sangue, creoline, essenze odorose</i>) ; • uso di apparecchi acustici elettrici o ultrasuoni; • compimento di atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici; durante l'esercizio venatorio, all'interno dei distretti di caccia (<i>che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni</i>)	U 17
Uso dei mezzi fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, durante la caccia al cinghiale (<i>braccata / girata</i>)	U 70

Modalità di caccia

Caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili	B 16
Caccia in forma diversa da quella prescelta	BB 21
Caccia nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica nell'anno successivo alla revoca o alla rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare	BB 37
Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro • vie di comunicazione ferroviarie • strade carrozzabili (eccetto quelle poderali ed interpoderali); • funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; • stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro – silvo - pastorale;	BB 42
Trasportare armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: • all'interno dei centri abitati • altre zone ove è vietata l'attività venatoria, • a bordo di veicoli di qualunque genere • nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali	BB 42 bis
• Caccia a rastrello in più di tre persone • Utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua	BB 42 ter
Caccia in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni	BB 54
• Posta alla beccaccia • Caccia d'appostamento al beccaccino	C 62
Caccia a rastrello in più di tre persone	C 65
Tiro a volo , in qualunque forma su uccelli	C 69
Caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni	C 70
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in forma non selettiva	C 74
Somministrazione di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione (<i>cervidi, bovidi e suidi</i>), NON SVOLTA secondo le modalità previste dalla Regione, individuate da ISPRA, ovvero: 1. con punti di alimentazione più numerosi di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione; 2. non utilizzando esclusivamente mais in granella; 3. con quantitativi superiori a 1 kg di granella di mais somministrati giornalmente; 4. cibo attrattivo distribuito oltre il periodo di prelievo consentito	C 74 bis
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione delle modalità	C 77
Disturbo della fauna selvatica con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione: negli ambiti protetti, nelle Aziende Venatorie, negli ATC	C 120
Realizzazione di altane per osservazioni, censimenti, piani di controllo e attività venatoria in generale, senza il consenso scritto del proprietario del terreno e senza il parere preventivo della Regione	C 131
Modalità di caccia - AFV (Aziende Faunistico Venatorie)	
Abbattimento di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza osservare le previsioni del piano di assestamento e di prelievo annuale.	V 33
Modalità di caccia – ATV (Aziende Agri - Turistico Venatorie)	
Abbattimenti nelle ATV , durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento appartenente a specie e sottospecie diverse da quelle indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione	V 42
Abbattimenti nelle ATV , durante la stagione venatoria, di fauna selvatica stanziale o migratoria non appartenente a specie e sottospecie indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione	V 42 bis
Abbattimenti di cinghiali nelle ATV: non provenienti da allevamenti; in aree non recintate.	V 43
Modalità di caccia - Specie in deroga	

Prelievo di uccelli di specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione per la caccia in deroga	D 1
Prelievo in deroga di uccelli in violazione delle modalità di caccia	D 8
Caccia a specie faunistiche in deroga nei <i>siti di RN 2000</i>	Z 1
Modalità di caccia – Opzione	
Mancata comunicazione alla Regione dell'opzione di caccia prescelta entro 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione venatoria	C 84
Modalità di caccia – Rete Natura 2000	
Caccia a specie faunistiche in deroga nei <i>siti di RN 2000</i>	Z 1
Caccia o addestramento con i rapaci nei <i>siti di RN 2000</i>	Z 8
Modalità di caccia – Falchi	
Utilizzo di falchi di specie non consentite ai fini venatori	C 111
Addestramento e/o allenamento dei falchi (<i>in periodo di caccia chiusa</i>) senza il permesso rilasciato dalla Regione	C 112
Addestramento e/o allenamento dei falchi (<i>in periodo di caccia chiusa</i>) con predazione di fauna selvatica	C 113
Caccia o addestramento con i rapaci nei <i>siti di RN 2000</i>	Z 8
Modalità di caccia - Appostamento	
Caccia avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati	BB 58
Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché appartenenti a specie non consentite	BB 64
Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché non identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali	BB 65
Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale: • giorno e mese di esercizio • appostamento • ATC - AFV • specie abbattute • capi abbattuti • deposito dei capi • fuori Regione • mobilità (migratoria da appostamento)	BB 69 bis
Caccia in forma vagante senza il rispetto delle distanze (150 m.) da appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio.	C 51
Caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di 1000 m dai valichi indicati dalle Regione	C 53
Andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico	C 54
Raccolta della fauna selvatica abbattuta con <u>fucile carico</u> , durante la caccia d'appostamento (<i>fisso e temporaneo</i>) oltre 150 metri	C 55
Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di richiami ottici con fonti luminose ed acustiche proprie;	C 117
Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di stampi in penna appartenenti alle specie non cacciabili	C 118
Uso di richiami vivi <u>sprovvisi</u> di marcatura: • inamovibile • numerata • conforme alle caratteristiche ISPRA	C 118 quater
Uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, (<i>anche ai fini di richiamo</i>) dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno;	C 128

Detenzione e uso venatorio di esemplari di richiami allevati non consentiti	L 2
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non provenienti da allevamenti autorizzati;	L 11
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite: • non regolarmente marcati con anello inamovibile numerato privo di fenditura secondo le indicazioni fornite dall'INFS	L 12
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite con anello inamovibile numerato ma con caratteristiche tali da non poter ricondurre all'allevamento di provenienza	L 13
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non accompagnati da idonea documentazione comprovante l' origine lecita dei medesimi	L 14
Trasporto dei richiami ai fini venatori in gabbie: • non di legno o materiale plastico (escluso il fondo); • con (elementi a) spigoli non arrotondati	L 18
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alla specie Allodola, Passero, Passera mattugia in gabbie non aventi le dimensioni consentite	L 19
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno in gabbie non aventi le dimensioni consentite	L 20
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio Tordo sassello e Storno in due o più esemplari per gabbia	L 21
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie Allodola, Passero, Passera mattugia, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno, utilizzando ceste o cassette: • senza tetto di tela; • di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; • di altezza inferiore a cm 25; • che contengono più di 10 soggetti.	L 22
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, pavoncella e colombaccio utilizzando ceste o cassette: • senza tetto di tela; • di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; • di altezza inferiore a cm 40; • che contengono più di 10 soggetti.	L 23
Uso di richiami (di cattura e/o di allevamento) che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA	L 25
Modalità di caccia – Appostamento fisso	
Mancato pagamento della tassa regionale (da parte del titolare) per l' istituzione o rinnovo di un appostamento fisso (quando in attività)	BB 25
Uso dei richiami vivi (di cattura) utilizzati in appostamento fisso in numero superiore a 10 unità per ogni specie o a un numero complessivo superiore a 40 unità	BB 60
Detenzione di richiami vivi di cattura in numero superiore a 10 unità per ogni specie o in numero complessivo superiore a 40 unità	BB 61
Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi di cacciatori che NON hanno optato per la forma di caccia di cui alla lettera b), com. 5, art. 12 della L. 157/92	C 40
Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio	C 41
Caccia da appostamento fisso senza l'autorizzazione della Regione (senza pagamento della tassa regionale)	C 43
Caccia da appostamento fisso senza il rispetto: • delle distanze • il n° dei cacciatori • il n° degli appostamenti sussidiari	C 44
Lavori di manutenzione straordinaria , richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida, senza l'autorizzazione della Regione	C 45
Caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo senza il rispetto delle distanze dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio. (Questi possono usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno - Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002)	C 50

Caccia in forma vagante senza il rispetto delle distanze da appostamento temporaneo (150 m.) o da appostamento fisso in effettivo esercizio. (Quest'ultimo può usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno- Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002)	C 51
Mancata presentazione (alla Regione) dell'opzione per la forma di caccia prescelta da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi	C 83 bis
Mancata segnalazione di appostamenti fissi in Aziende Venatorie, da parte del Titolare, nel programma di gestione faunistico venatoria	C 90
Mancato ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione di appostamento fisso	C 113 bis
Caccia da appostamento fisso senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno	C 114
Titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida che non provvede al mantenimento , durante tutto l'anno, delle condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche	C 115
Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di stampi in penna appartenenti alle <u>specie non cacciabili</u>	C 118
Installazione / realizzazione di appostamento fisso o sistemazione di appostamento fisso già esistente , che non rispetta le caratteristiche di <i>green economy</i> contemplate nell'articolo 52 <i>com. 13 ter lett. a - LR 8/94</i>	C 118 bis
Realizzazione di postazioni fisse riguardanti gli appostamenti fissi che non contemplano le caratteristiche di <i>green economy</i> di cui all'articolo 52 <i>com. 13 ter e quater lett. a - LR 8/94</i> , <u>sprovviste</u> della certificazione di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della LR 15/2013 (<i>Interventi soggetti a SCIA</i>), e <u>senza l'autorizzazione</u> di natura paesaggistica e sismica.	C 118 ter
Uso di richiami allevati , durante l'esercizio venatorio da appostamento fisso, oltre il numero massimo di 10 unità per specie o di 40 unità complessive	L 9
Modalità di caccia - Appostamento temporaneo	
Uso dei richiami vivi (di cattura) utilizzati in appostamento temporaneo in numero superiore a 10 unità complessive	BB 62
<u>Detenzione</u> di richiami vivi di cattura , per chi pratica la caccia d'appostamento temporaneo, in numero superiore a 10 unità complessive	BB 63
Caccia da appostamento temporaneo in più di due cacciatori che contemporaneamente occupano lo stesso capanno	C 46
Mancato assenso del proprietario del terreno per l'appostamento temporaneo che comporta preparazione di sito ed uso della vegetazione reperita sul posto	C 47
Mancata rimozione (nell'appostamento temporaneo) dei materiali usati, ovvero della vegetazione reperita sul posto e dei residui (<i>strutture, stampi, ecc...</i>) al termine della giornata venatoria	C 48
Caccia da appostamento a meno di 150 m. da altro appostamento temporaneo	C 49
Caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo senza il rispetto delle distanze dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio.	C 50
Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da: • zone di protezione (<i>Oasi, ZRC, Centri Pubblici Riproduzione Specie Autoctone Fauna Selvatica</i>); • aziende venatorie (<i>AV</i>); • Centri Privati di Riproduzione Fauna; • Zone Addestramento. Cani (<i>ZAC</i>); • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o strutture adibite a posto di lavoro; • ferrovie (<i>strutture, impianti, binari</i>); • strade carrozzabili; • piste ciclabili regolarmente segnalate (<i>fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali</i>).	C 52
Uso di richiami allevati , durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo , oltre il numero complessivo di 10 unità	L 10
Modalità di caccia - Appostamento - Specie in deroga	
Prelievo in deroga di uccelli in violazione delle modalità di caccia	D 8
Modalità di caccia – CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: le modalità di prelievo	N 7

Modalità di caccia - Uccellagione

Esercizio dell'uccellagione

B 7

Modalità di caccia - Campi addestramento Cani da cinghiale

Violazione alle modalità approvate dalla Regione relative a:

- immissione,
- detenzione,
- sostituzione dei cinghiali nei campi recintati per l'addestramento e l'allenamento dei cani

C 105

Modalità di caccia - ZAC (Zone Addestramento Cani)

Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, "senza facoltà di sparo", su specie cacciabili:

- non prodotte in cattività
- non indicate nell'autorizzazione

C 97

Modalità di caccia - Zone campi gare

Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, "con facoltà di sparo", su avifauna selvatica:

- non di allevamento;
- non appartenente a specie cacciabile
- non indicata nell'autorizzazione
- non marcata

C 98

Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° "senza facoltà di sparo" su specie cacciabili :

- non prodotte in cattività;
- non indicate
- nell'autorizzazione

C 99

Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° "con facoltà di sparo" su avifauna selvatica :

- non di allevamento;
 - non appartenente a specie cacciabili
 - non indicata nell'autorizzazione
- non marcata

C 100

Sparo su fauna non marcata, al di fuori della stagione venatoria, nelle zone e nei campi addestramento, allenamento cani "con facoltà di sparo"

C 101

Caccia nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani (ZAC)
(di cui all'art. 45 com. 1 lett. a - LR 8/94)

C 102

Caccia nei campi addestramento cani quando espressamente vietato dalla Regione

C 103

Modalità di caccia - Zone campi cani

Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative ai tempi e alle modalità di utilizzo

Q 3

Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alla forma di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente

Q 4

Gare di cani svolte: fuori dell'ambito consentito nell'ambito consentito non delimitato da bandierine rosse

Q 16

- Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi all'individuazione dei giudici di gara
- Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi alle modalità di svolgimento delle gare

Q 18

Sparo in più di tre giornate settimanali nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani

Q 20

Sparo nelle giornate di martedì e venerdì nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani

Q 21

Modalità di caccia - Ungulati

Caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza, senza aver inoltrato domanda all'ATC interessato nei termini previsti	C 84 bis
Responsabile di Distretto del <u>cervo</u> non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 2	U 4
Mancati adempimenti da parte del Responsabile di Distretto	U 5
• accensione fuochi; • spargimento di sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose); • uso di apparecchi acustici elettrici o ultrasuoni; • compimento di atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici; durante l'esercizio venatorio, all'interno dei distretti di caccia (che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni)	U 17
Caccia agli ungulati in forma diversa da quelle normate dal presente regolamento	U 19
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 23
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 25
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 26
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 27
Abbattimento di ungulati in violazione: • del sexso • della classe di età • del limite massimo di 5 capi per la medesima specie	U 33
Caccia ai cervidi, bovidi e suidi al di fuori dell'ATC di appartenenza, in mobilità controllata, senza essere accompagnati	U 34
Caccia di selezione da parte di cacciatori NON appartenenti all'ATC, aventi titolo equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (da parte dell'ATC)	U 35
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (da parte dell'ATC)	U 36
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza che lo stesso abbia esibito (all'ATC) prova di tiro idonea per quell'arma	U 37
Caccia di selezione nelle AFV da parte di altri cacciatori di selezione: • non accompagnati; • non in possesso di una attestazione di prova di tiro	U 40
• Mancata attività di accompagnamento organizzata dal titolare della AFV per altri cacciatori autorizzati al prelievo • attività di accompagnamento non organizzata secondo le modalità previste	U 41
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Accompagnatore di cacciatore di selezione sprovvisto di abilitazione specifica per la specie interessata al prelievo	U 43
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Accompagnatore di cacciatore di selezione: • ammesso al prelievo della specie interessata da meno di tre anni; • che ha commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento • che ha una scarsa conoscenza del territorio interessato	U 44
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Accompagnatore di cacciatore di selezione che: • non indica le proprie generalità sulla scheda di uscita; • non firma la scheda di uscita	U 45

<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Mancato accompagnamento (obbligatorio) nella caccia di selezione agli ungulati per tutte le classi di sesso e di età, per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi	U 46
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati in selezione NON svolto in forma individuale	U 47
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati in selezione svolto con l'uso dei cani	U 48
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Prelievo di ungulati previsti in selezione (cervidi, muflone e cinghiale) svolto in battuta o braccata	U 49
Cacciatore di selezione che: - dopo il tiro, non attende 15 minuti; - in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; - non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; - in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero;	U 51
Cacciatore di selezione che: - non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento - non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	U 52
Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53
Cacciatore di selezione che dopo aver raggiunto il capo abbattuto non inserisce <u>immediatamente</u> l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore	U 54
Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo	U 56
Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto	U 58
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle aree contigue ai Parchi, non conferiti ad un punto di raccolta gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 59
Mancata comunicazione di inizio / fine attività venatoria in ATC o aree contigue ai Parchi, attraverso la compilazione dell'apposita scheda recapitata in apposite cassette opportunamente collocate	U 60
Comunicazione dell'uscita in selezione di cacciatore in ATC o nelle aree contigue ai Parchi senza rispettare le modalità indicate dalla Regione	U 61
Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti (v. nota a fianco), non consegna il trofeo dei capi abbattuti	U 62
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle AFV o nelle aree contigue ai Parchi: non conferiti ad un punto di raccolta concordato con la Provincia o Città Metropolitana; non gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 63
Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o alla Città metropolitana la geolocalizzazione dei punti di pasturazione	U 63 bis
Caccia al cinghiale nelle aree contigue ai Parchi con metodi diversi dalla girata e dal prelievo selettivo	U 67
Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (braccata / girata) <i>(es: mancate misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore e senza prelevare i campioni biologici)</i>	U 69
Caccia in girata effettuata con un numero di partecipanti diverso da: - un conduttore di cane limiere - da 4 a 10 cacciatori	U 79
Caccia in girata effettuata con un numero di invitati : - in numero superiore a 4 - non in possesso delle abilitazioni	U 80
Caccia in girata effettuata da un gruppo in cui non partecipano almeno 4 iscritti al medesimo	U 81
Svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue	U 83
Caccia al cinghiale , in battuta o braccata in ATC, con meno di 15 cacciatori (salvo diverse disposizioni della Regione)	U 102

Mancata comunicazione al Responsabile di Distretto , al termine della battuta o braccata (in ATC o aree contigue ai Parchi) del ferimento di cinghiali per dare l'avvio alle procedure di recupero con il cane da traccia	U 109
Abbandono della posta (nella caccia al cinghiale in braccata) prima del segnale di fine battuta	U 118
Utilizzo di cani nella battuta o braccata, in numero superiore a 12 quando non abilitati dall'ENCI Utilizzo di 12 cani nella battuta o braccata non abilitati ENCI affiancati da altri cani in possesso di apposita specifica autorizzazione, senza rispettare il numero imposto dalla Regione	U 119
Mancata ricerca di un capo ferito durante la caccia agli ungulati	U 137
Modalità - Allevamento fauna	
Mancato rispetto delle modalità prescritte dalla Regione per l' allevamento di fauna selvatica	C 28
Modalità – Impianti cattura richiami	
Attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE	B 11 bis
Modalità - Piani di controllo	
Uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di controllo della fauna selvatica	C 1
Violazioni alle disposizioni contenute negli atti attuativi riguardanti il controllo della fauna selvatica esclusi i Parchi e Riserve Naturali Regionali	C 132
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti del Parco riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 9
Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti della Riserva Naturale riguardanti il controllo della fauna selvatica	P 10
Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti nei piani di controllo in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 21
Violazione alle modalità previste dalla Regione per l'esecuzione dei piani di controllo nelle AFV , di specie appartenenti alla fauna selvatica.	V 34
Piano di controllo al cinghiale NON svolto con il metodo della girata (nei siti di RN 2000)	Z 6
Piano di controllo alla volpe in tana svolto nelle cavità naturali (nei siti di RN 2000) (salvo VINCA dell'Ente gestore)	Z 9
Piano di controllo alle specie invasive (nei siti di RN 2000) svolto: - con esche NON selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili NON garantendo una pronta liberazione delle specie non bersaglio	Z 10
Nei siti di RN 2000: Pratica dello sparo nei piani di controllo ai nidi dei corvidi Pratica dello sparo ai nidi dei corvidi nelle aree di presenza del Falco lanario	Z 11

Orari

Caccia in violazione degli orari consentiti	BB 56
Caccia in orari non consentiti	C 36
Orari - Specie in deroga	
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione: - giornate - orari - periodi	D 4
Orari - Ungulati	
Caccia di ungulati in orari non consentiti	U 16
Collocazione dei cacciatori durante la caccia agli ungulati (nelle varie forme), nelle poste o nelle adiacenze , in orari diversi da quelli indicati dal calendario venatorio	U 18
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: degli orari	U 96
Orari - Rete Natura 2000	
Caccia (<i>nei siti di RN 2000</i>) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla migratoria da appostamento, apprestamento o vagante: - per più di tre giornate a scelta - dopo le 14,30	Z 7

Giornate

Caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì)	B 8
Caccia in giornate NON consentite	C 38
Caccia in numero di giornate superiori al consentito	C 39
Giornate - Specie in deroga	
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione: - giornate - orari - periodi	D 4
Giornate – Ungulati	
Caccia di ungulati in selezione in giornate non consentite	U 15
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: delle giornate	U 95
Giornate - Zone campi cani	
Sparo in più di tre giornate settimanali nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani	Q 20
Sparo nelle giornate di martedì e venerdì nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani	Q 21
Giornate – Rete Natura 2000	
Caccia (<i>nei siti di RN 2000</i>) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla migratoria da appostamento, apprestamento o vagante: - per più di tre giornate a scelta - dopo le 14,30	Z 7
Caccia nei siti di RN 2000 nel mese di gennaio: - per più di 2 giornate alla settimana; NON scelte tra giovedì, sabato e domenica (eccetto la caccia agli ungulati disciplinata dal CVR)	Z 16

Periodi

Caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura (anche per <u>specie faunistiche</u>)	B 1
Caccia su specie: • durante il ritorno al luogo di nidificazione • durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli	B 1 bis
Caccia in periodi non consentiti (alle specie stabilite nel Calendario Venatorio Regionale)	C 37
Addestramento, allenamento e gare di cani nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio nelle apposite zone	C 106
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle apposite zone, con prevalente presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1 agosto	C 107
Periodi - Falchi	
Addestramento e/o allenamento dei falchi (in periodo di caccia chiusa) senza il permesso rilasciato dalla Regione	C 112
Addestramento e/o allenamento dei falchi (in periodo di caccia chiusa) con predazione di fauna selvatica	C 113
Periodi - Orari	
Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio	C 41
Cani (da caccia) vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti;	C 58
Abbattimento di ungulati, (diversi dal cinghiale), svolto in violazione dei tempi	C 76
Periodi - Giornate	
Andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico	C 54
Periodi - Specie in deroga	
Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione: • giornate • orari • periodi	D 4
Periodi - Addestramento cani	
Addestramento cani in periodo non consentito	C 35
Periodi - Zone campi cani	
Addestramento, allenamento e gare , con facoltà di sparo, nei campi di gara istituiti all'interno delle zone addestramento cani: nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio; dove è prevalente la presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1° agosto	Q 15
Periodi - Ungulati	
Caccia di ungulati (in selezione e caccia collettiva) in violazione ai periodi stabiliti	U 14
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: del periodo	U 94
Periodi - Rete Natura 2000	
Caccia (nei siti di RN 2000) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla migratoria da appostamento, apprestamento o vagante: • per più di tre giornate a scelta • dopo le 14,30	Z 7
Caccia (nei siti di RN 2000) prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1° febbraio (eccetto la caccia agli ungulati)	Z 24

Richiami

Richiami - Uso Detenzione (a caccia)

Caccia avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati	BB 58
Utilizzo di richiami nella caccia agli acquatici non provenienti da allevamenti autorizzati	BB 59
Uso dei richiami vivi (di cattura) utilizzati in appostamento fisso in numero superiore a 10 unità per ogni specie o a un numero complessivo superiore a 40 unità	BB 60
Uso dei richiami vivi (di cattura) utilizzati in appostamento temporaneo in numero superiore a 10 unità complessive	BB 62
Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché appartenenti a specie non consentite	BB 64
Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché non identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali	BB 65
Sostituzione di richiamo vivo senza aver presentato all'ente competente il richiamo morto da sostituire	BB 65 bis
Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette	C 56
Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie: non più utilizzabili come richiami;	C 56 bis
Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati	C 56 ter

Richiami – Uso Detenzione Commercio

Detenzione o uso dei richiami vivi (allevati o di cattura) senza averne comunicato l'acquisizione alla Regione	BB 59
Detenzione di richiami vivi di cattura in numero superiore a 10 unità per ogni specie o in numero complessivo superiore a 40 unità	BB 61
Detenzione di richiami vivi di cattura , per chi pratica la caccia d'appostamento temporaneo, in numero superiore a 10 unità complessive	BB 63
Vendita di uccelli di cattura , utilizzabili come richiami vivi per la caccia	BB 65 ter
Uso di richiami vivi sprovvisti di marcatura: • inamovibile • numerata • conforme alle caratteristiche ISPRA	C 118 quater
Acquisizione di richiami vivi di allevamento senza aver dato comunicazione scritta alla Regione	C 119
Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie di richiami: • di cui non è consentito l'uso	C 119 bis
Detenzione di richiami vivi eccedenti il numero consentito, senza essere posti a disposizione della Regione (per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati)	C 119 ter
Detenzione di richiami vivi senza: • la documentazione di cessione dell'allevatore; • dichiarazione del cacciatore attestante la regolare marcatura	L 6
Detenzione di richiami vivi di cattura eccedenti nel numero consentito non posti a disposizione della Regione; (che provvede ad assegnarli ad altro cacciatore oppure a liberarli previa marcatura)	L 29

Richiami - Allevamento Vendita Uso Detenzione

Mancato rispetto delle norme sanitarie in merito alla detenzione del derivato domestico del germano reale per l'utilizzo nella caccia come richiamo vivo	F 8
Violazioni alle norme regionali sull'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti a specie cacciabili e il loro uso in funzione di richiami	L 1

Detenzione e uso venatorio di esemplari di richiami allevati non consentiti	L 2
Uso venatorio da richiamo di pavoncella e germano reale senza rispettare le disposizioni di polizia veterinaria connesse a particolari esigenze di carattere sanitario	L 3
Uso di richiami vivi non autorizzati nel prelievo delle specie in deroga	L 4
Acquisto (e <i>detenzione</i>) di richiami vivi presso allevamenti autorizzati senza comunicarlo (<i>in forma scritta</i>) alla Regione di residenza	L 5
Detenzione di richiami vivi senza: - la documentazione di cessione dell'allevatore; dichiarazione del cacciatore attestante la regolare marcatura	L 6
Mancata esibizione al personale di vigilanza della documentazione rilasciata dalla Regione relativa al possesso dei richiami vivi	L 7
Mancata comunicazione scritta alla Regione, da parte del cacciatore, del possesso di specie non più utilizzabili come richiami	L 8
Uso di richiami allevati, durante l'esercizio venatorio da appostamento fisso, oltre il numero massimo di 10 unità per specie o di 40 unità complessive	L 9
Uso di richiami allevati , durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo , oltre il numero complessivo di 10 unità	L 10
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non provenienti da allevamenti autorizzati;	L 11
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite: non regolarmente marcati con anello inamovibile numerato privo di fenditura secondo le indicazioni fornite dall'INFS	L 12
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite con anello inamovibile numerato ma con caratteristiche tali da non poter ricondurre all'allevamento di provenienza	L 13
Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non accompagnati da idonea documentazione comprovante l' origine lecita dei medesimi	L 14
Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dalla riproduzione di richiami marcati detenuti dai cacciatori ai fini venatori	L 15
Detenzione di nuovi nati in cattività da richiami detenuti dai cacciatori ai fini venatori, senza aver marcato i pullus , entro 10 giorni dalla loro nascita , con anelli inamovibili chiusi	L 16
Detenzione di nuovi nati in cattività da richiami detenuti dai cacciatori ai fini venatori, con anello inamovibile numerato non corrispondente alle indicazioni fornite dall'ISPRA	L 17
Trasporto dei richiami ai fini venatori in gabbie: non di legno o materiale plastico (<i>escluso il fondo</i>); - con (<i>elementi a</i>) spigoli non arrotondati	L 18
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alla specie Allodola, Passero, Passera mattugia in gabbie non aventi le dimensioni consentite	L 19
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e <i>Storno</i> in gabbie non aventi le dimensioni consentite	L 20
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio Tordo sassello e Storno in due o più esemplari per gabbia	L 21
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie Allodola, Passero, Passera mattugia, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno, utilizzando ceste o cassette : - senza tetto di tela; - di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; - di altezza inferiore a cm 25; - che contengono più di 10 soggetti.	L 22
Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, pavoncella e colombaccio utilizzando ceste o cassette: - senza tetto di tela; - di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; - di altezza inferiore a cm 40; - che contengono più di 10 soggetti.	L 23

Uso , nell'esercizio venatorio, del richiamo vivo regolarmente imbracato: • illegittimamente detenuto • sottoposto a stratonamenti	L 24
Uso di richiami (<i>di cattura e/o di allevamento</i>) che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA	L 25
Detenzione e uso di richiami vivi non consentiti : • non marcati • non liberati	L 26
Mancata comunicazione in forma scritta della detenzione di richiami non consentiti, dopo le modifiche pervenute alla legge statale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore ...	L 27
Mancata consegna ad appositi Centri di Recupero di esemplari di richiami non consentiti inabili al volo	L 28
Detenzione di richiami vivi di cattura eccedenti nel numero consentito non posti a disposizione della Regione;	L 29
Consegna di richiami vivi da parte di un cacciatore che cessa l'attività, ad altro cacciatore, senza preventiva segnalazione alla Regione	L 30
<i>Richiami - Ornamentali / Amatoriali</i>	
Allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di soggetti utilizzati come richiami vivi diversi dalle specie previste in elenco	G 27
Inanellamento di nidiacei (<i>provenienti dalla cattura o di allevamento</i>), negli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, non effettuato: • entro il 10° giorno di vita dei "pullus" • con anello inamovibile chiuso	G 28
Individui oggetto di incrocio appartenenti a taxa autoctoni ed alloctoni: • non registrati • non marcati	G 29
<i>Richiami – Impianti di cattura</i>	
Attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE	B 11 bis
<i>Richiami – Cattura</i>	
Norme sulla detenzione e uso degli uccelli da richiamo di cattura	H 1
<i>Richiami - Specie in deroga</i>	
Prelievo di uccelli nella caccia in deroga con l'uso di richiami vivi –	D 9
Uso di richiami vivi non autorizzati nel prelievo delle specie in deroga	L 4
<i>Richiami - Tassidermia</i>	
• Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio senza autorizzazione della Regione • Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio in numero superiore al consentito stabilito dalla Regione	T 11

Sanità

Mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata.	C 3
Omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica trovata in situazioni di pericolo e in stato di necessità	C 15

Sanità - Soccorso fauna

Omissione di soccorso ad animali in incidenti (stradali)	J 1
Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di capi di specie selvatiche morti, feriti o debilitati	S 1
Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di: carcasse di ungulati con palchi o corna, soli palchi, sole corna	S 2
Apertura di un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) senza autorizzazione della Regione	S 3
Ricovero in un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di specie selvatiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione della Regione	S 4
Mancata compilazione del registro di carico / scarico del CRAS consegnato dalla Regione riguardante il movimento di ciascun animale ricoverato, trasferito, liberato o deceduto	S 5
Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Regione da parte del responsabile del CRAS	S 6
Mancata apposizione della targhetta di identificazione agli animali deceduti nel CRAS	S 7
Mancata valutazione sullo stato di salute dell'animale, entro sei mesi dal ricovero nel CRAS, in ordine alle sue possibilità di recupero	S 8

Sanità - AFV (Aziende Faunistico Venatorie)

Mancata comunicazione , da parte del Titolare della AFV, all'AUSL e alla Regione dell'insorgenza di epizoozia	V 30

Sanità - Richiami

Uso venatorio da richiamo di pavoncella e germano reale senza rispettare le disposizioni di polizia veterinaria connesse a particolari esigenze di carattere sanitario	L 3
Mancata consegna ad appositi Centri di Recupero di esemplari di richiami non consentiti inabili al volo ;	L 28

Sanità - Allevamenti fauna

Mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti negli allevamenti di fauna selvatica	G 11
Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare senza il rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia	G 22
Cessione di esemplari prodotti con fini alimentari a strutture diverse da: • centri di macellazione • allevamento autorizzato	G 23
Cessione di cinghiali vivi senza autorizzazione della Regione all'immissione alle strutture previste: • <i>ATV che praticano la caccia al cinghiale in aree recintate</i> • <i>Campi addestramento cani da seguita al cinghiale</i>	G 23 bis

Sanità – Ungulati carni

Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti a caccia in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 20
Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti nei piani di controllo in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 21
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 22

*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 23
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 24
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 25
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 26
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 27
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 28
Sanità - Cani	
- Mancata assicurazione a ciascun cane delle condizioni di benessere e sanità - Mancata osservazione, per il proprio cane, delle comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica	R 3
Operazione di tatuaggio o inserimento del microchip sottocutaneo <u>non</u> eseguita da un Veterinario abilitato	R 7
Soppressione di cani catturati, ritrovati e ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, <u>per motivi diversi</u> da grave e incurabile malattia o per comprovata pericolosità di questa (di cui all'art. 22 com. 3° L.R. 27/00)	R 20
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: - grave e incurabile malattia - di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di cani e gatti svolta: - non in modo eutanasico - senza anestesia - da persone diverse dai medici veterinari	R 23
Soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00	R 24
Mancata segnalazione, entro 5 giorni al Sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto, dell'uccisione involontaria di un cane identificato	R 25
Sanità - Gatti	
Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione	R 21
Soppressione di cani e gatti eseguita <u>per motivi diversi</u> da: - grave e incurabile malattia - di comprovata pericolosità	R 22
Soppressione di cani e gatti svolta: - non in modo eutanasico - senza anestesia - da persone diverse dai medici veterinari	R 23
Soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00	R 24
Maltrattamento di gatti o loro allontanamento dall'habitat in cui vivono	R 26
Cattura di gatti che vivono in stato di libertà compiuta: - non per motivi sanitari - non dal personale dei servizi per la protezione ed il controllo - non da volontari delle associazioni di cui all'art. 1 com. 2 - L.R. 27/00	R 27

Tabelle

• Tabellazione abusiva dei terreni • Uso improprio della tabellazione nei terreni	C 72
Rimozione o danneggiamento delle tabelle (<i>legittimamente apposte</i>)	C 73
Tabelle - AV (Aziende Venatorie)	
• Mancata delimitazione delle AV con le apposite tabelle perimetrali • Delimitazione delle AV con tabelle perimetrali diverse da quelle prescritte	C 71
Tabellamento di Aziende Venatorie (AFV e ATV) non svolto secondo le modalità prescritte (<i>dall'art. 24</i>)	C 89
Tabelle - ATV (Aziende Agri Turistico Venatorie)	
Tabellazione di ATV con tabelle non conformi alle prescrizioni regionali	V 48
Tabelle - ATC (Ambiti Territoriali di Caccia)	
Tabellamento dei confini degli ATC non conforme alle modalità indicate dall'art. 30 com. 6	C 83
Tabelle - CPRFS (Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica)	
Mancata delimitazione dei confini, dei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica, con apposite tabelle	N 3
Tabelle - Fondo chiuso	
• Caccia in un fondo chiuso • Mancata notifica del fondo chiuso (<i>ai competenti uffici regionali</i>). • Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle del fondo chiuso	C 61

Tassidermia

Violazioni alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia	T 1
Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione	T 2
Attività di tassidermia ed imbalsamazione per conto terzi o ai fini della commercializzazione senza l'attestato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese	T 3
Attività di tassidermia ed imbalsamazione : senza il registro di carico / scarico; con registro di carico / scarico non vidimato dalla Regione, senza annotare sul registro di carico / scarico tutti i dati relativi ai capi consegnati	T 4
Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza provvedere a registrare i capi strettamente legati all'attività ed entrati direttamente in possesso del tassidermista o imbalsamatore	T 5
Imbalsamazione di spoglie di esemplari di specie appartenenti a: fauna selvatica non oggetto di caccia o non posseduta nel rispetto delle norme; fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, senza opportuna documentazione in conformità alle leggi in materia; fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, di specie protetta nei paesi d'origine o da accordi internazionali;	T 6
Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti, non appartenenti a specie cacciabili, senza autorizzazione della Regione	T 7
Attività di tassidermia e imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Regione con i dati richiesti	T 8

Attività di tassidermia e imbalsamazione senza segnalare alla Regione il nominativo di chi rifiuta o non è in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari	T 9
Mancato consenso da parte del tassidermista o imbalsamatore, agli agenti di vigilanza, ad effettuare le ispezioni negli orari di lavoro e nei locali adibiti all'attività e al deposito degli animali	T 10
• Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio senza autorizzazione della Regione • Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio in numero superiore al consentito stabilito dalla Regione	T 11

Ungulati

Ungulati - Disposizioni comuni

Immissioni di cinghiali in campo aperto	C 11
Manipolazione, prelievo, detenzione o vendita uova e nuovi nati ed in genere di esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento ai piccoli di ungulati	C 14
Abbattimento di ungulati senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)	C 78
Caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza, senza aver inoltrato domanda all'ATC interessato nei termini previsti	C 84 bis
Addestramento, allenamento e gare di cani nelle apposite zone, con prevalente presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1 agosto	C 107
Realizzazione di altane per osservazioni, censimenti, piani di controllo e attività venatoria in generale, senza il consenso scritto del proprietario del terreno e senza il parere preventivo della Regione	C 131
Allevamento di fauna selvatica senza provvedere alla marcatura individuale dei capi appartenenti a specie: - non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 comma 1° della L. 157/1992, - utilizzabili quali richiami nell'esercizio venatorio da appostamento - cervo, daino, capriolo, muflone e cinghiale	G 6
Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento marcata con apposito contrassegno individuale senza che siano riportate correttamente: - sigla della Provincia di appartenenza; - tipologia dell'allevamento; - numero di matricola dell'allevamento; - numero progressivo assegnato al soggetto	G 7
Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento e non marcata in età e dimensioni che potevano consentirgli; Detenzione di ungulati allevati non contrassegnati all'uscita dall'allevamento	G 7 bis
Allevamento di ungulati selvatici senza essere dotati da apposita struttura per la cattura dei capi (mandriolo)	G 12
Allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento	G 21
Cessione di capi a figure diverse da analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC	G 21 bis
Cessione di capi ad analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC senza autorizzazione della Regione per l'emissione	G 21 tris
Allevamento del cinghiale a scopo ornamentale ed amatoriale	G 26
Addestramento, allenamento e gare, con facoltà di sparo, nei campi di gara istituiti all'interno delle zone addestramento cani: nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio; dove è prevalente la presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1° agosto	Q 15
Caccia e gestione faunistica agli ungulati (nelle varie forme) senza essere in possesso delle apposite abilitazioni	U 1
Censimento di ungulati, svolto da operatore non abilitato	U 2
Rilievi biometrici sulle carcasse di ungulati, svolti da operatore non abilitato	U 3
Responsabile di Distretto del cervo non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 2	U 4
Mancati adempimenti da parte del Responsabile di Distretto	U 5
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Consiglio Direttivo ATC	U 6

Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Concessionario dell'AFV	U 7
Concessionario della AFV che, per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, <u>non si avvale</u> di un <u>tecnico</u> provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 .	U 8
Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte dell'Ente Parco	U 9
Ente Parco che per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, <u>non si avvale</u> di un <u>tecnico</u> provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 (<i>quando nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio</i>)	U 10
Violazioni al regolamento del Parco inerenti a: • specie ammesse al prelievo; • modalità del prelievo; • modalità recupero capi feriti; • indicazione del centro di controllo capi abbattuti	U 11
Mancata presentazione alla Regione dei piani <u>di prelievo del cinghiale</u> (caccia collettiva e prelievo selettivo) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo	U 12
Abbattimento di ungulati nelle aree contigue ai Parchi e nelle AFV in violazione all'assegnazione dei capi da prelevare da parte della Regione	U 13
Caccia di ungulati (<i>in selezione e caccia collettiva</i>) in violazione ai periodi stabiliti	U 14
Caccia di ungulati in selezione in giornate non consentite	U 15
Caccia di ungulati in orari non consentiti	U 16
• accensione fuochi; • spargimento di sostanze repellenti (<i>sangue, creoline, essenze odorose</i>) ; • uso di apparecchi acustici elettrici o ultrasuoni; • compimento di atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici; <i>durante l'esercizio venatorio, all'interno dei distretti di caccia (che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni)</i>	U 17
Collocazione dei cacciatori durante la caccia agli ungulati (nelle varie forme), nelle <u>poste</u> o nelle <u>adiacenze</u> , in <u>orari diversi</u> da quelli indicati dal calendario venatorio	U 18
Caccia agli ungulati in forma diversa da quelle normate dal presente regolamento	U 19
Ungulati - Selezione	
Caccia di selezione al cinghiale con dispositivi di puntamento per la visione notturna appartenenti a materiali di armamento (<i>uso militare, corpi armati o di polizia</i>)	B 12 ter
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in forma non selettiva	C 74
Somministrazione di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione (<i>cervidi, bovidi e suidi</i>), <u>NON SVOLTA</u> secondo le modalità previste dalla Regione, individuate da ISPRA , ovvero: 1. con punti di alimentazione più numerosi di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione; 2. non utilizzando esclusivamente mais in granella; 3. con quantitativi superiori a 1 kg di granella di mais somministrati giornalmente; 4. cibo attrattivo distribuito oltre il periodo di prelievo consentito	C 74 bis
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione: <i>dei limiti quantitativi, della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati</i>	C 75
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione dei tempi	C 76
Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione delle modalità	C 77
Abbattimento di ungulati senza autorizzazione (<i>anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo</i>)	C 78

Caccia agli ungulati (<i>cervidi, bovidi, suidi</i>) senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)	C 129
Mancato possesso dell'attestato di idoneità tecnica , conseguito attraverso la partecipazione di appositi corsi di formazione con esami finali per cacciatori praticanti : • il prelievo selettivo degli ungulati la caccia al cinghiale in squadra (<i>girata, braccata</i>)	C 130
• Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie (<i>vedi norma a fianco</i>) • Mancato rispetto dei tempi (<i>30 giorni</i>) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti (<i>vedi norma a fianco</i>)	U 29
Caccia di selezione agli ungulati in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente (<i>per cinghiale, capriolo, daino e muflone</i>)	U 30
Prelievo di ungulati in forma selettiva (in ATC e aree contigue ai Parchi) da parte di un cacciatore proveniente da altre Regioni o Stati, senza (o prima) che la Regione abbia accertato l'equipollenza del titolo in suo possesso rispetto all'apposita qualifica	U 32
Abbattimento di ungulati in violazione: • del sexso • della classe di età • del limite massimo di 5 capi per la medesima specie	U 33
Caccia ai cervidi, bovidi e suidi al di fuori dell'ATC di appartenenza, in mobilità controllata, senza essere accompagnati	U 34
Caccia di selezione da parte di cacciatori NON appartenenti all'ATC, aventi titolo equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (<i>da parte dell'ATC</i>)	U 35
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza essere accompagnati (<i>da parte dell'ATC</i>)	U 36
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza che lo stesso abbia esibito (all'ATC) prova di tiro idonea per quell'arma	U 37
Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo , senza che lo stesso, al ritiro della documentazione che autorizza l'abbattimento, abbia consegnato (all'ATC) l'esito positivo di prova di tiro effettuata dal medesimo cacciatore e certificata da un Direttore di Tiro o Istruttore di Tiro	U 38
Mancato pagamento del contributo previsto dagli ATC per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo	U 39
Caccia di selezione nelle AFV da parte di altri cacciatori di selezione: • non accompagnati; • non in possesso di una attestazione di prova di tiro	U 40
• Mancata attività di accompagnamento organizzata dal titolare della AFV per altri cacciatori autorizzati al prelievo • attività di accompagnamento non organizzata secondo le modalità previste	U 41
Mancati adempimenti , da parte del Concessionario della AFV, riguardanti la disciplina delle caratteristiche dell'attestazione prova di tiro	U 42
Utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonia nella caccia agli ungulati in forma selettiva	U 42 bis
Accompagnatore di cacciatore di selezione sprovvisto di abilitazione specifica per la specie interessata al prelievo (<i>in ATC – Aree contigue ai Parchi - AFV</i>)	U 43
(<i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i>) Accompagnatore di cacciatore di selezione: • ammesso al prelievo della specie interessata da meno di tre anni ; • che ha commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento • che ha una scarsa conoscenza del territorio interessato	U 44

(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Accompagnatore di cacciatore di selezione che: • non indica le proprie generalità sulla scheda di uscita; • non firma la scheda di uscita	U 45
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Prelievo di ungulati in selezione non svolto in forma individuale	U 47
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Prelievo di ungulati in selezione svolto con l'uso dei cani	U 48
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Prelievo di ungulati previsti in selezione (cervidi, muflone e cinghiale) svolto in battuta o braccata	U 49
(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV) Prelievo di ungulati in selezione : • con armi a canna liscia • di calibro inferiore a mm 5,6 con bossolo inferiore a mm 40 • carabine semiautomatiche • di calibro inferiore a 7 mm o 270 millesimi di pollice per il cervo • senza ottica di puntamento	U 50
Cacciatore di selezione che: • dopo il tiro, non attende 15 minuti; • in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; • non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; • in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero;	U 51
Cacciatore di selezione che: • non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento • non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.	U 52
Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita	U 53
Cacciatore di selezione che dopo aver raggiunto il capo abbattuto <u>non inserisce immediatamente</u> l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore	U 54
Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco	U 55
Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo	U 56
Addetti ai punti di raccolta e controllo o delle case di caccia che: • non compilano l'apposita scheda di abbattimento • non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA • non rilasciano copia al cacciatore • non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni	U 57
Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto	U 58
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle aree contigue ai Parchi, non conferiti ad un punto di raccolta gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 59
Mancata comunicazione di inizio / fine attività venatoria in ATC o aree contigue ai Parchi, attraverso la compilazione dell'apposita scheda recapitata in apposite cassette opportunamente collocate	U 60
Comunicazione dell'uscita in selezione di cacciatore in ATC o nelle aree contigue ai Parchi senza rispettare le modalità indicate dalla Regione o dalla Polizia provinciale o dalla Città metropolitana	U 61
Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti non consegna il trofeo dei capi abbattuti	U 62
Capi abbattuti in caccia di selezione nelle AFV o nelle aree contigue ai Parchi: • non conferiti ad un punto di raccolta concordato con la Provincia o Città Metropolitana; • non gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici	U 63

Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o alla Città metropolitana la geolocalizzazione dei punti di pasturazione	U 63 bis
• Prelievo di ungulati (<i>in selezione</i>) nelle ATV, senza che il concessionario abbia inoltrato alla Regione alcuna richiesta di intervento • Mancato rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento di quel distretto (<i>in cui ricade l'ATV</i>) a seguito di richiesta di prelievo di ungulati in selezione	U 128
Mancato intervento di prelievo selettivo di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, qualora richiesto dall'agricoltore (<i>all'interno delle ATV</i>)	U 128 bis
Ungulati - Piani di controllo	
Prelievo di ungulati selvatici <u>in controllo</u> con <u>metodi diversi da</u> : • cattura di animali vivi (<i>con metodi approvati ISPRA</i>) • abbattimento (<i>con armi previste dalla legge</i>)	U 131
Cessione di cervidi ad altri Enti non provenienti da catture nei piani di controllo	U 132
Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o Metropolitana da parte dei coadiutori autorizzati, della geolocalizzazione dei punti di pastura attivi	U 133
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 134
Ungulati - Cervo selezione	
Caccia di selezione <u>al cervo</u> in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente	U 31
<i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Mancato accompagnamento (<i>obbligatorio</i>) nella caccia di selezione agli ungulati per tutte le classi di sesso e di età, per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi	U 46
Ungulati - Destinazione carni	
Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti a <u>caccia</u> in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 20
Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti nei piani di controllo in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004	U 21
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 22
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 23
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 24
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 25
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 26
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 27
*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"	U 28

Ungulati - Cinghiale immissione	
Immissione di cinghiali sul territorio (escluse le AFV e ATV adeguatamente recintate)	B 20 bis
Ungulati - Cinghiale foraggiamento	
Foraggiamento di cinghiali (escluso quello finalizzato all'attività di controllo)	B 20 tris
Somministrazione di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione (cervidi, bovidi e suidi), NON SVOLTA secondo le modalità previste dalla Regione, individuate da ISPRA, ovvero: 1. con punti di alimentazione più numerosi di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione; 2. non utilizzando esclusivamente mais in granella; 3. con quantitativi superiori a 1 kg di granella di mais somministrati giornalmente; 4. cibo attrattivo distribuito oltre il periodo di prelievo consentito	C 74 bis
Ungulati - Cinghiale forma collettiva	
Caccia agli ungulati (cervidi, bovidi, suidi) senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)	C 129
Mancato possesso dell'attestato di idoneità tecnica, conseguito attraverso la partecipazione di appositi corsi di formazione con esami finali per cacciatori praticanti: • il prelievo selettivo degli ungulati • la caccia al cinghiale in squadra (girata, braccata)	C 130
Caccia al cinghiale in forma collettiva (braccata / girata) su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve (quando, dopo il 30 novembre, non è consentito dalla Regione con apposito atto)	F 3
• Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti (vedi norma a fianco) • Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e selezione) e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo (vedi norma a fianco)	U 64
Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in forma collettiva (battuta o braccata / girata) senza essere in possesso dell'apposita abilitazione	U 65
Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale, nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 66
Caccia al cinghiale nelle aree contigue ai Parchi con metodi diversi dalla girata e dal prelievo selettivo	U 67
Caccia al cinghiale in forma collettiva (battuta o braccata / girata), in zone diverse da quelle assegnate	U 68
Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (braccata / girata) (es: mancate misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore e senza prelevare i campioni biologici)	U 69
Uso dei mezzi fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, durante la caccia al cinghiale (braccata / girata)	U 70
Violazioni riguardanti limitazioni e prescrizioni imposte dal Consiglio direttivo ATC o dall'Ente Parco, di carattere faunistico, gestionale o sociale (per la caccia al cinghiale in forma collettiva)	U 71
Ungulati - Cinghiale girata	
Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in girata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2)	U 72
Conduttore cane limiere (nella caccia in girata), svolto da operatore non abilitato	U 73
Battuta o braccata al cinghiale nelle zone assegnate ai gruppi di girata nel corso della stessa stagione venatoria	U 74
Caccia in girata non autorizzata dal concessionario dell'AFV	U 75

Caccia in girata utilizzando più di un cane con funzioni di limiere	U 76
Funzioni di caposquadra per la caccia al cinghiale in girata, svolte da cacciatore non in possesso dell'apposita abilitazione	U 77
Gruppo di girata composto da: • iscritti senza requisiti o abilitazioni • un numero diverso di iscritti, • mancata nomina dei sostituti	U 78
Caccia in girata effettuata con un numero di partecipanti diverso da: • un conduttore di cane limiere • da 4 a 10 cacciatori	U 79
Caccia in girata effettuata con un numero di invitati : • in numero superiore a 4 • non in possesso delle abilitazioni	U 80
Caccia in girata effettuata da un gruppo in cui non partecipano almeno 4 iscritti al medesimo	U 81
Utilizzo nella caccia in girata di cani non abilitati dall'ENCI	U 82
Svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue	U 83
Inizio della caccia in girata senza la compilazione ed il completamento della scheda delle presenze	U 84
Fine della caccia in girata senza la compilazione della scheda di abbattimento	U 85
Mancato invio delle schede di caccia in girata alla Commissione Tecnica ATC o al Parco o rese disponibili per la Regione	U 85 bis
Mancata apposizione , al capo abbattuto, del contrassegno di riconoscimento	U 85 tris
Adesione di un cacciatore a più di un gruppo di girata nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 86
Caccia al cinghiale in girata con fucile a canna liscia , con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12	U 87
Caccia al cinghiale in girata con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10	U 88
Caccia al cinghiale in girata portando cartucce a munizione spezzata	U 89
Caccia al cinghiale in girata senza indossare il capo ad alta visibilità su tutti i lati	U 90
Mancata consegna , da parte del responsabile del gruppo di girata, delle mandibole complete dei capi abbattuti (<i>quando richieste</i>)	U 91
Ungulati - Cinghiale braccata	
Battuta o braccata al cinghiale nelle zone assegnate ai gruppi di girata nel corso della stessa stagione venatoria	U 74
Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2)</i>	U 93
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione : del periodo	U 94
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione : delle giornate	U 95
Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione : degli orari	U 96
Mancata informazione , da parte del consiglio direttivo ATC e Parco, circa i tempi, le località interessate e gli orari della braccata, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui propri siti web	U 97

Squadra di caccia al cinghiale (<i>battuta o braccata</i>) che esercita: • in più di un ATC, • in più di un distretto di gestione	U 98
Squadra di caccia al cinghiale (<i>battuta o braccata</i>) che esercita in AFV senza autorizzazione del concessionario (<i>sconfinamento</i>)	U 99
Caposquadra di battuta al cinghiale in AFV , delegato dal concessionario non in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 c. 1 lett. f.	U 100
Squadra di caccia al cinghiale , in battuta o braccata che non accetta l'iscrizione dei cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione	U 101
Caccia al cinghiale , in battuta o braccata in ATC, con meno di 15 cacciatori (<i>salvo diverse disposizioni della Regione</i>)	U 102
Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale (<i>in braccata</i>), nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale	U 103
Cacciatori invitati che partecipano alla caccia al cinghiale in battuta / braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 104
Caposquadra che invita a caccia al cinghiale in battuta / braccata un numero di invitati cacciatori superiori a otto	U 105
Funzioni di caposquadra esercitate da cacciatore sprovvisto della necessaria qualifica (<i>di cui alla lettera f) del c. 1 dell' art. 2</i>)	U 106
Caposquadra che nella caccia al cinghiale in braccata, prima di iniziare la battuta, non compila : • la scheda delle presenze • l'elenco degli invitati • altri dati	U 107
Mancato invio settimanale delle schede di abbattimento , da parte del caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta / braccata alla commissione tecnica dell'ATC, o all'area protetta nel caso di aree contigue ai Parchi e alla Regione	U 108
Mancato inserimento del contrassegno di riconoscimento al capo abbattuto	U 108 bis
Mancata comunicazione al Responsabile di Distretto , al termine della battuta o braccata (<i>in ATC o aree contigue ai Parchi</i>) del ferimento di cinghiali per dare l'avvio alle procedure di recupero con il cane da traccia	U 109
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni non esibisce la seguente documentazione, quando richiesta dal personale di vigilanza: • documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione; • autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; • scheda giornaliera della battuta.	U 110
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: • non informa la popolazione dello svolgimento di ogni singola braccata; • non segnala, con cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di braccata;	U 111
Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: non consegna le mandibole complete dei capi abbattuti (<i>quando richiesto da ATC – Parco e Regione</i>)	U 112
Caccia al cinghiale in battuta o braccata con fucile a canna liscia , con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12	U 113
Caccia al cinghiale in battuta o braccata, con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10	U 114
Caccia al cinghiale in battuta / braccata portando cartucce a munizione spezzata	U 115
Partecipazione alla battuta o braccata al cinghiale, raggiungendo le poste con l'arma carica	U 116
• caricamento dell'arma prima del segnale di inizio battuta • Mancato scaricamento dell'arma al segnale di fine battuta	U 117
Abbandono della posta prima del segnale di fine battuta	U 118

• Utilizzo di cani nella battuta o braccata, in numero superiore a 12 quando non abilitati dall'ENCI • Utilizzo di 12 cani nella battuta o braccata non abilitati ENCI affiancati da altri cani in possesso di apposita specifica autorizzazione, senza rispettare il numero imposto dalla Regione	U 119
Caccia al cinghiale in battuta / braccata senza indossare il capo ad alta visibilità	U 120
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 121
Ungulati - Cinghiale braccata - Rete Natura 2000	
Braccata al cinghiale con un numero di cani <u>superiore a 12</u> <i>all'interno dei siti di RN 2000, sia a caccia che nel controllo</i>	Z 5
Ungulati - Ungulati / Cinghiale recinto	
Cessione di cinghiali vivi senza autorizzazione della Regione all'immissione alle strutture previste: • ATV che praticano la caccia al cinghiale in aree recintate • Campi addestramento cani da seguita al cinghiale	G 23 bis
Caccia in aree recintate a cinghiali di allevamento in ambiti diversi dalle Aziende Turistico Venatorie	U 122
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie ad ungulati diversi dal cinghiale di allevamento	U 123
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie su cinghiali non marcati	U 124
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali non di allevamento	U 125
Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali: • non provenienti da allevamenti autorizzati	U 126
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna"	U 127
• Prelievo di ungulati (<i>in selezione</i>) nelle ATV, senza che il concessionario abbia inoltrato alla Regione alcuna richiesta di intervento • Mancato rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento di quel distretto (<i>in cui ricade l'ATV</i>) a seguito di richiesta di prelievo di ungulati in selezione	U 128
Ungulati – Cinghiale - Campi addestramento cani	
Istituzione di campi recintati destinati all' addestramento di cani da seguita al cinghiale , senza l'autorizzazione della Regione	C 104
Violazione alle modalità approvate dalla Regione relative a: • immissione, • detenzione, • sostituzione dei cinghiali nei campi recintati per l'addestramento e l'allenamento dei cani	C 105
Cessione di cinghiali vivi senza autorizzazione della Regione all'immissione alle strutture previste: • ATV che praticano la caccia al cinghiale in aree recintate Campi addestramento cani da seguita al cinghiale	G 23 bis
Cessione di cinghiali, catturati nei piani di controllo, ad ATV per tale caccia in recinto e Campi Addestramento Cani da Cinghiale senza essere stati opportunamente marcati	U 132
Cessione di cinghiali, catturati nei piani di controllo, ad ATV per tale caccia in recinto e Campi Addestramento Cani da Cinghiale non ricadenti nel medesimo territorio	U 133

<i>Ungulati – Ripopolamento</i>	
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”	U 129
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”	U 130
<i>Ungulati - Recupero capi</i>	
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI	U 135
Ricerca del capo ferito svolta da operatore abilitato con l'utilizzo di più di un cane	U 136
Mancata ricerca di un capo ferito durante la caccia agli ungulati	U 137
Violazione alla disciplina approvata dalla Regione sull' attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause	U 138
Ricerca del capo ferito svolta da conduttore cane non abilitato (dalla Regione)	U 139
Attività di recupero da parte del conduttore che, facendosi coadiuvare da altro conduttore, questi è: • con il cane appresso • disarmato	U 140
Attività di recupero da parte del conduttore che, facendosi coadiuvare da altro conduttore (armato e privo di cane) non comunica tale impiego al proprio referente	U 141
Attività di <u>addestramento</u> cane da traccia: • con armi appresso • fuori dal territorio regionale competente • in area protetta • senza aver comunicato l'uscita, come stabilito dalla Regione	U 142
Conduttore cane da traccia <u>non armato</u> quando in attività	U 143
Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI con il rinnovo di ogni 2 anni	U 144
<i>Ungulati - Soccorso</i>	
Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di carcasse di ungulati con palchi o corna , soli palchi, sole corna	S 2
<i>Ungulati - Manifestazioni</i>	
Svolgimento di gare di equidi o altri ungulati <i>(nel corso di manifestazioni popolari)</i> senza autorizzazione del comune e senza il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali	O 17

<i>Elenco degli argomenti</i>	rif.	pag.
Armi – munizioni	A	101
Caccia L. 157/92 (penale)	B	115
Caccia L. 157/92 (amministrativo)	BB	129
Caccia Legge regionale 8/94	C	149
Specie in Deroga	D	205
Collare elettrico	E	211
Calendario venatorio	F	213
Allevamenti della fauna selvatica	G	215
Uccelli di cattura a scopo da richiamo	H	229
Bocconi avvelenati	I	231
Soccorso stradale degli animali investiti	J	233
Detenzione uccelli allevati come richiami	L	235
ATC	M	247
Centri Privati Riproduzione Fauna Selvatica	N	249
Tutela del benessere animale	O	253
Parchi	P	263
Zone e campi per l'addestramento dei cani da caccia	Q	269
Randagismo cani - gatti	R	275
Soccorso della fauna selvatica	S	285
Tassidermia L. 157/92	T	289
Ungulati	U	295
Aziende Venatoria	V	347
Rete natura 2000 – SIC – ZSC – ZPS – ZSC/ZPS	Z	363

ARMI MUNIZIONI

R.D. 6 maggio 1940 n. 635 "REGOLAMENTO T.U.L.P.S."

L. 2 ottobre 1967 n. 895 "Disposizioni per il controllo delle armi"

L. 18 aprile 1975 n. 110 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"

D.M. 9 agosto 2001 n. 362 „Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore ai 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al modello 1890 a colpo singolo"

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 1 Armi – Munizioni Documenti – Armi Documenti – Licenza Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile art. 12 com. 1° e 8° L. 157/92 NORME CORRELATE art 4 com. 1° L. 110/75 Porto di armi od oggetti atti ad offendere. - Salve le autorizzazioni previste non possono essere portate fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate...- art. 4 e 7 L. 895/67 Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni 2 indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro]-	art. 699 com. 1° c.p. (porto abusivo d'armi) Arresto fino a 18 mesi ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE art. 22 comma 9 L. 157/92 La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda della stessa ATTENZIONE: Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, prevede che le disposizioni di cui all'art. 22 c. 9 della legge statale, (scadenza a 5 anni delle licenze di caccia), "si applicano all'atto del rinnovo delle licenze rilasciate <u>entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo</u>". Non compie reato chi esercita la caccia con licenza per la quale sia stato omesso il pagamento delle tasse, ma si configura una sanzione amministrativa di cui all'art. 31 comma 1 lett. c) vedi BB 23 – 24 Documenti Tasse
A 2 Armi – Munizioni Documenti – Armi Documenti - Licenza Porto abusivo d'armi Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile con <u>uccisione di fauna selvatica</u> art. 12 com. 1° e 8° L. 157/92 NORME CORRELATE Art 4 com. 1° L. 110/75 Porto di armi od oggetti atti ad offendere Art. 638 c.p. Uccisione o danneggiamento di animali altrui Art. 4 e 7 L. 895/67 Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, ...	art. 699 com. 1° c.p. (porto abusivo d'armi) Arresto fino a 18 mesi ----- art. 635 com. 1° c.p. (danneggiamento) Reclusione da 6 mesi a 3 anni ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni e fauna selvatica abbattuta	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE: NB: Art. 638 com. 3° c.p. -"Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno"- Nel caso, resta attribuibile il solo porto abusivo d'armi purché non vi sia apprensione di fauna; inversamente, si applica anche il furto (624 c.p.). Vedi inoltre se la fauna è protetta o cacciabile, il periodo e il luogo.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 3 Armi – Munizioni Documenti – Armi Documenti - Licenza <i>Porto abusivo d'armi</i> Caccia senza la prescritta licenza di porto di fucile, con uccisione e apprensione di fauna selvatica art. 12 com. 1° e 8° art 1 com. 1° L. 157/92 NORME CORRELATE art. 4 com. 1° L. 110/75 <i>Porto di armi od oggetti atti ad offendere</i> art. 638 c.p. <i>Uccisione o danneggiamento di animali altrui</i> art. 4 e 7 L. 895/67 <i>Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni 2 indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro]</i>	art. 699 com. 1° c.p. <i>(porto abusivo d'armi)</i> Arresto fino a 18 mesi art. 635 com. 1° c.p. <i>(danneggiamento)</i> Reclusione da 6 mesi a 3 anni art. 624 - 625 c.p. <i>(furto / furto aggravato)</i> Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da € 154,00 a € 516,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni e fauna selvatica abbattuta	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 1 com. 1° L. 157/92) “La fauna selvatica è patrimonio <u>indisponibile dello Stato</u> ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.” Art. 828 comma 2° c.c. - I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano. COMMENTO Per “sottrarre” lecitamente la fauna selvatica che lo Stato ha individuato come cacciabile e quindi cedibile, è necessario aver conseguito la licenza di caccia nei modi e tempi stabiliti dalla legge, richiedere il TVR , che deve essere correttamente compilato ogniqualvolta si esercita la caccia, pagare le rispettive tasse annuali, polizza assicurativa e rispettare i limiti e divieti imposti dalle norme riguardanti specie, periodi, giornate e orari. NB: Vedi inoltre se la fauna è protetta o cacciabile, il periodo e il luogo.
A 4 Armi – Munizioni Documenti - Armi Porto senza autorizzazione (ai sensi dell'art 42 TULPS) fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa di: • armi • mazze ferrate • bastoni ferrati • sfollagente • noccoliere • storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare elettrocuzione art 4 com. 1° L. 110/75 succ. mod..	art. 4 com. 3° L. 110/75 succ. mod.. Arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 51,00 a € 206,00 Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni e degli oggetti atti ad offendere	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 42 TULPS- “ Il <u>Questore</u> ha facoltà di dare licenza per <u>porto d'armi lunghe da fuoco</u> e il <u>Prefetto</u> ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, <u>licenza di portare rivoltelle o pistole</u> di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65. ... “- NORME CORRELATE Art. 699 com. 1° c.p. - Chiunque, senza la licenza dell'autorità, quando la licenza è richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi -

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 5 Armi – Munizioni Porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di : • bastoni muniti di puntale acuminato, • strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, • mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, • nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. art 4 com. 2° L.. 110/75 succ . mod..	art. 4 com. 3° L. 110/75 succ. mod.. Arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 51,00 a € 206,00 Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda SEQUESTRO Obbligatorio degli strumenti e degli oggetti atti a recare offesa	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE: Art. 4 com. 2 – L 110/75 - Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona ... Nel caso di uso dell'arco (per fini venatori), vedi anche C 110 Mezzi di caccia – Armi da caccia
A 6 Armi – Munizioni Porto abusivo d'armi proprie non da sparo <i>(sciabole, pugnali, coltelli a scatto)</i> art 699 com. 2° c.p. - “Soggiace all'arresto da 18 mesi a tre anni chi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza” -	art. 699 com. 2° c.p. Arresto da 18 mesi a 3 anni SEQUESTRO Obbligatorio delle armi	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE
A 7 Armi – Munizioni Porto di armi o canne clandestine art 23 com. 4° L. 110/75 succ. mod. - Si applica la pena della a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. ... - NORME CORRELATE Art. 699 com. 2° c. p. - “Soggiace all'arresto da 18 mesi a tre anni chi, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non è ammessa licenza”-	art. 23 com. 4° L. 110/75 succ . mod.. Reclusione da due a otto anni e la multa da € 154,00 a 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, canne o parti di esse	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 23 com. 4 L. 110/75 - Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. ... Per la detenzione di armi clandestine vedi A 19 Armi - Munizioni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 7 bis Armi – Munizioni Detenzione e porto di armi o canne clandestine con matricola abrasa, contraffatta, o con numeri del catalogo o di matricola e altri segni distintivi alterati art 23 com. 4° art. 11 L. 110/75 succ. mod. NORME CORRELATE Art. 699 com. 2° c. p. - “Soggiace all’arresto da 18 mesi a tre anni chi, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza”-	art. 23 com. 4° L. 110/75 succ. mod.. Reclusione da due a otto anni e la multa da € 154,00 a 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, canne o parti di esse	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 23 com. 4 L. 110/75 - La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11 .. Art. 23 com. 6 L. 110/75 - Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11. Per la detenzione di armi clandestine vedi anche A 19 Armi - Munizioni
A 8 Armi – Munizioni Documenti - Armi Porto di armi senza osservare le prescrizioni autorizzative imposte dall’Autorità di P.S. nel pubblico interesse art 9 TULPS	art. 17 com. 1° TULPS Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a € 206,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 9 TULPS – “ Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse Art. 10 TULPS - “ Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”-
A 9 Armi – Munizioni Porto illegale di armi da guerra <i>(o tipo guerra)</i> art. 4 com. 1° L. 895/67 succ. mod. NORME CORRELATE art 699 com. 2° c.p. - “Soggiace all’arresto da 18 mesi a tre anni chi, fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza” -	art. 4 com. 1° L. 895/67 succ. mod. reclusione da 2 a 10 anni e la multa da € 4,000 a € 40.000 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni o parti di esse, esplosivi, aggressivi chimici o altri congegni micidiali	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 4 comma 1 - L. 895/67 Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni 2 indicati nell'art. 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con [la multa da 4.000 a 40.000 euro

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 10 Armi – Munizioni Documenti – Armi Omessa denuncia di armi o munizioni <i>(in abitazione)</i> art 697 com. 2° c.p. –“ Chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità, è punito ...”- ----- NORME CORRELATE art 38 com. 1° TULPS (a fianco) art. 679 c.p. Omessa denuncia di materie esplodenti	art. 697 com. 2° c.p. Arresto fino a 2 mesi e ammenda fino a € 258,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 41 TULPS - <i>Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro</i> Art 38 com. 1° TULPS <i>Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni</i>
A 11 Armi - Munizioni Omessa custodia di armi <i>(negligenza)</i> art 20 com. 1° L. 110/75 succ. mod. - “La custodia delle armi di cui agli articoli 1 (armi da guerra..) e 2 (armi comuni da sparo...) e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica”- .	art. 20 com. 2° L. 110/75 succ. mod.. Arresto da uno a tre mesi o l'ammenda fino a € 516,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Nel caso in cui il <u>fucile da caccia o le sole munizioni</u> siano lasciati dal cacciatore all'interno della propria autovettura in sosta, anche se chiusa a chiave, si configura il reato di “Omessa custodia di armi”. Chi trasferisce armi e munizioni dal luogo abituale di detenzione alla casa di campagna (ad es.), deve farne denuncia alla locale Stazione P.S. o C.C. entro 72 ore dall'arrivo sul posto (art. 38 com. 7 – TULPS) Non vi è alcun obbligo riferito alla detenzione delle armi e munizioni nel proprio luogo di residenza, per cui è lecito detenerle anche in altri posti, purché siano adeguatamente custodite e regolarmente denunciate all'autorità di PS del luogo finale.
A 12 Armi – Munizioni Omessa custodia di: • armi, • munizioni, • esplosivi <i>(incauto affidamento)</i> art 20 bis com. 1° L. 110/75 succ. mod.	art. 20 bis com. 1° L.. 110/75 succ. mod.. Arresto fino a due anni ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, esplosivi	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 20 bis com. 1 - L. 110/75 - <i>Chiunque consegna a <u>minori degli anni diciotto</u>, che non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici è punito ...” -</i>

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 13 Armi – Munizioni Omessa custodia di: - armi, - munizioni, - esplosivi <i>(trascuratezza e imprudenza)</i> art 20 bis com. 2° L. 110/75 succ. mod.	art. 20 bis com. 2° L.. 110/75 succ. mod.. Arresto fino a un anno o ammenda fino a € 1.032,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, esplosivi	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 20 bis com. 2 - L. 110/75 - <i>Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi di cui al comma 1° le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1° (persone anche parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedita nel maneggio) giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito”- .</i>
A 14 Armi – Munizioni Omesso deposito di armi <i>(rinvenute)</i> art 20 com. 5° L. 110/75 succ. mod.	art. 20 com. 7° L. 110/75 succ. mod.. Arresto fino a sei mesi e ammenda fino a € 206,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi o parti esse	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE art. 20 com. 5) L. 110/75 - <i>Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso il più vicino Comando dei Carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta” - .</i>
A 15 Armi - Munizioni Accensioni ed esplosioni pericolose art. 703 c.p. <i>“...in un luogo abitato, o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via, o in direzione di essa, spara armi da fuoco, ... o in genere fa accensioni o esplosioni pericolose....”- .</i>	art. 703 c. p. ammenda fino a € 103,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni ed esplosivi in genere	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Segnalazione al Questore ai fini della sospensione della licenza NORME CORRELATE Art 57 TULPS - <i>“Senza licenza dell'autorità locale di P.S. non possono spararsi armi da fuoco né lanciafucili, accendersi fuochi d'artificio, ... o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa...”- .</i>
A 16 Armi - Munizioni Alterazioni d'armi <i>(riguarda anche il fermo riduttore, quando rimosso dall'arma)</i> art. 3 L. 110/75 succ. mod. ATTENZIONE Non si ritiene alterata l'arma (a canna liscia) se, fin dall'origine, la stessa era priva del fermo o riduttore.	art. 3 L. 110/75 succ. mod.. Reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 309,00 a € 2.065,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi alterate e delle munizioni	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 3 L. 110/75 - <i>Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire trecentomila a lire duemilioni</i> Per il silenziatore vedi anche B 14 Mezzi di caccia

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 17 Armi – Munizioni Detenzione abusiva di: • armi • munizioni art 697 com. 1° c. p.	art. 697 com. 1° c. p. Arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art 697 com. 1° c. p. <i>Chiunque detiene armi (704) o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell'art. 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, e successive modifiche, o munizioni senza averne fatto denuncia all'Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito</i> NORME CORRELATE Art 38 com. 1° TULPS <i>Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ...</i> Art 57 com. 2° Regolamento TULPS <i>Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia</i>



VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 17 bis Armi – Munizioni Detenzione di armi e/o munizioni eccedenti le previste dotazioni art. 10 comma 6° <i>L. 110/75 succ. mod.</i> NORME Art. 26 L. 110/75. Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni <u>E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia</u> Art. 10 comma 8° - L. 110/75 La <u>richiesta della licenza al questore</u> deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono <u>armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma</u> entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e' esclusa la detenzione del relativo munizionamento Art. 35 com. 5 – TULPS È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano munite di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore La detenzione di armi da caccia o sportive ricevute in comodato (art. 22 c. 1 L. 110/75) vanno denunciate entro le 72 ore alla Autorità di PS o CC.	art. 10 com. 10° <i>L. 110/75 succ. mod.</i> reclusione da uno a quattro anni e multa da € 1.500 a € 10.000 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni eccedenti NOTE Chi eredita armi e/o munizioni, ed è sprovvisto di licenza di porto d'armi, deve chiedere (entro 72 ore) all'autorità di PS (Questore) il nulla osta alla detenzione, dichiarando dove le armi e/o munizioni vengono custodite e intestarsele. Deve presentare ogni 5 anni certificato medico di sanità mentale all'Autorità (art. 35 com. 7 – TULPS) Chi eredita armi e/o munizioni e <u>non vuole assumersi l'onere della custodia</u>, deve consegnarle al più presto all'autorità di P.S. o C.C., chiedendo, preventivamente, l'autorizzazione al trasporto. Il titolare di nulla osta può trasportare armi e/o munizioni <u>solo</u> dal luogo di acquisto al luogo di detenzione. Chi possiede licenza di porto d'armi con i versamenti in regola, può trasportare fino a un massimo di 6 armi contemporaneamente senza vincoli di percorso e orari. Chi possiede licenza di caccia senza aver effettuato il versamento della tassa governativa annuale, <u>NON</u> può acquistare armi e munizioni e trasportarle (Circ. M.I. 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1-2016). Non può altresì svolgere l'attività venatoria, questa punibile, con sanzione amministrativa di cui all'art. 31 com. 1 lett. c) della legge 157/92.	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Il possessore di licenza di porto d'armi o di nulla osta, può acquistare e detenere : ARMI • 3 armi comuni da sparo • 12 armi ad uso sportivo (sia lunghe che corte) • un numero illimitato di fucili e carabine da caccia • 8 armi tra antiche, artistiche e rare MUNIZIONI • Per le munizioni finite da caccia è possibile acquistarne, a munizione spezzata o a palla unica, fino a 1.500 (<i>la legge precisa “ cartucce da fucile da caccia caricate a polvere” art. 97 RD 635/40 – reg. TULPS</i>). • Per le cartucce a munizione spezzata: - fino a 1.000 a non vi è obbligo di denuncia, - da 1001 a 1.500 vi è l'obbligo di denuncia entro 72 ore (<i>art. 26 L. 110/75</i>), - oltre le 1.500 occorre la licenza del Prefetto. • Per le cartucce a palla unica vi è sempre l'obbligo di denuncia immediata all'autorità di P.S. o Carabinieri. Il limite di 200 cartucce a palla riguarda l'utilizzo nella pistola o rivoltella. • Per le armi lunghe ad anima rigata, anche se calibri corrispondenti a pistola o rivoltella, il numero delle cartucce detenibili è di 1.500; in questo caso occorre allegare il possesso dell'arma lunga. • Il limite detenibile della polvere da sparo per il caricamento delle cartucce (esplosivo di 1° categoria) è fissato in 5 kg. • Il limite per le cartucce calibro 22 Long Rifle è di 200 in quanto, pur essendo nate per l'arma lunga, il loro impiego a caccia è vietato e pertanto è considerata munizione per arma corta
A 18 Armi – Munizioni Detenzione abusiva di: • armi e parti di esse • munizioni finite • materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità art 38 com. 1° TULPS NORME CORRELATE Art. 57 com. 2° Regolamento TULPS Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia Art. 58 Regolamento TULPS	art. 697 com. 1° c. p. (armi - munizioni) art. 679 com. 1° c. p. (materie esplodenti) Arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino a € 371,00 art. 2 <i>L. 895/67 succ. mod.</i> Reclusione da uno a otto anni e multa da € 3.000,00 a € 20.000,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni e materie esplodenti	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art 38 com. 1° TULPS <i>Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La denuncia è altresì necessaria per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe e un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni</i>

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 19 Armi – Munizioni Detenzione di armi o canne clandestine art 23 com. 3° L.. 110/75 succ. mod. <i>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la... -</i>	art. 23 com. 3° L.. 110/75 succ. mod.. Reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 103,00 a € 1.032,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni e canne clandestine	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Per il porto di armi o canne clandestine vedi A 7 e per la detenzione e porto di armi o canne con matricola abrasa, alterata vedi 7 bis Armi - Munizioni
A 20 Armi – Munizioni Detenzione illegale di: • armi da guerra, tipo guerra e parti di esse, • munizioni da guerra, • esplosivi da guerra, • aggressivi chimici, • congegni micidiali art. 2 L. 895/67 succ. mod. NORME CORRELATE Art 10 L. 110/75 <i>"Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezioni di armi comuni da sparo"</i>	art. 2 L. 895/67 succ. mod. Reclusione da uno a otto anni e la multa da € 3.000 a € 20.000 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, esplosivi, aggressivi chimici e congegni vari da guerra	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 2 L. 895/67 <i>Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'art. 1, (armi da guerra, tipo guerra...) è punito.....</i> Vedi art. 7 L. 895/67 se i fatti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego, ...
A 21 Armi – Munizioni Armi ad aria o gas compressi, lunghe o corte, con energia cinetica superiore a 7,5 joule utilizzate per scopi diversi dall'attività agonistica art 2 com. 3° L.. 110/75 succ. mod. ... possono essere utilizzate solo per attività agonistica (art. 2 com. 3 L. 110/75) NB: Essendo considerate armi comuni da sparo vanno denunciate all'Autorità e necessitano della licenza di porto d'armi o del nulla osta per detenerle	art. 17 bis com. 1° TULPS da € 516,00 a € 3.098,00 € 1.032,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio delle armi e munizioni	COMPETENZA: Questore (ai sensi dell'art. 17 ter. TULPS) PROVENTI: Erario dello Stato (pagamento mediante modello F 24 presso Ufficio Postale o Banca) NOTE art. 2 com. 3° L. 110/75 "Armi e munizioni comuni da sparo". Sono ... considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona . Per utilizzo a caccia di armi ad aria compressa sup. a 7,5 joule, vedi anche B 12 - Armi da caccia

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 22 Armi – Munizioni Armi ad aria o gas compressi, lunghe o corte, con energia cinetica inferiore o uguale a 7,5 joule, utilizzate in modo improprio Art. 9 com. 2) DM 362/01 - Le armi di cui al comma 1 non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo. Non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche Art. 9 com. 3) DM 362/01 - L'utilizzo delle armi di cui al comma 1 è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico. Art. 10 com. 1) DM 362/01 - Il trasporto delle armi di cui all'articolo 1 deve essere effettuato usando la massima diligenza Art. 10 com. 2) DM 362/01 - Le armi devono essere trasportate scariche, inserite in custodia	art. 16 com. 1° DM 362/01 da € 516,00 a € 3.098,00 € 1.032,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> Art. 16 com. 2) DM 362/01 Inoltre si applicano le disposizioni dall' art. 17 bis all'art. 17 sexies del regio decreto n. 773/1931 SEQUESTRO Obbligatorio del corpo di reato	COMPETENZA: Questore (ai sensi dell'art. 17 ter. TULPS e art. 16 com. 3 DM 362/01) PROVENTI : Erario dello Stato (pagamento mediante modello F 24 presso Ufficio Postale o Banca) NOTE Art. 1 DM 362/01 " Definizione" 1) Le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un'energia cinetica, misurata all'origine, <u>non superiore a 7,5 joule</u>, sono armi con modesta capacità offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo. 2) armi di cui al comma 1 possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. Art. 8 DM 362/01 " detenzione" La detenzione delle armi di cui all'art. 1 non è sottoposta all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 del regio decreto n. 773/1931. Per tali armi non si applicano i limiti alla detenzione previsti per le armi comuni da sparo dall'articolo 10, comma sesto, della legge n. 110/1975 Art. 9 com. 1° DM 362/01 " porto" Il porto delle armi di cui all'art. 1 non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di P. S.
A 22 bis Armi – Munizioni Armi e strumenti detenibili liberamente • armi lunghe e corte ad aria o gas compressi con potenza inferiore o uguale a 7,5 joule; • spray urticante al peperoncino • pistola al peperoncino; • dissuasore elettrico; • noccoliere.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO <i>Per armi ad aria compressa con potenza inferiore o uguale a 7,5 joule vedi DM 362/2001 (punto precedente)</i> <i>Per spray e pistola al peperoncino vedi limitazioni indicate nel Decreto 12 maggio 2011 n. 103</i> <i>Per il dissuasore elettrico, nonostante sia acquistabile liberamente da maggiorenni, è un apparecchio "in grado di erogare una elettrocuzione" di cui all'art. 4 com. 1 L. 110/75 e quindi può essere detenuto ma non può essere portato fuori dalla propria abitazione</i> <i>Le noccoliere, elencate nell'art. 4 com. 1 L. 110/75 sono detenibili e acquistabili liberamente da maggiorenni ma non possono essere portate fuori dalla propria abitazione</i> <i>Nel caso di porto senza autorizzazione fuori dalla propria abitazione, vedi A 4 - Armi - Munizioni</i>	

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 23 Armi – Munizioni Armi antiche ad avancarica <i>repliche dei modelli e/o tipologie anteriori al 1890</i> art. 13 <i>(Immatricolazione e verifica di funzionamento)</i> art. 14 (Porto) <i>DM 362/01</i>	art. 16 com. 1° <i>DM 362/01</i> da € 516,00 a € 3.098,00 € 1.032,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> Art. 16 com. 2) DM 362/01 Inoltre si applicano le disposizioni dall' art. 17 bis all'art. 17 sexies del regio decreto n. 773/1931 SEQUESTRO Obbligatorio del corpo di reato	COMPETENZA: Questore (ai sensi dell'art. 17 ter. TULPS e art. 16 com. 3 DM 362/01) PROVENTI : Erario dello Stato (pagamento mediante modello F 24 presso Ufficio Postale o Banca) NOTE Art. 12 DM 362/01 "Definizione" 1. Le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 utilizzano per il funzionamento a fuoco, munizionamento costituito da polvere nera, od equivalente, palla o pallini di piombo, che vengono introdotti singolarmente nella canna dalla volata o dalla parte anteriore della camera di scoppio; esse sono dotate di un sistema di accensione a miccia e/o a pietra e/o a capsula e sono portatili.
A 24 Armi - Munizioni Fabbricazione e commercio di armi clandestine art 23 com. 2° <i>L.. 110/75 succ . mod..</i> <i>E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</i>	art. 23 com. 2° <i>L.. 110/75 succ . mod..</i> Reclusione da tre a dieci anni e con la multa da € 206,00 a € 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio per le armi	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 23 - Armi clandestine Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 , ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
A 25 Armi - Munizioni porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi o canne clandestine cancellazione, contraffazione o alterazione dei numeri di catalogo o di matricola e altri segni distintivi. art 23 com. 4° <i>L.. 110/75 succ . mod.</i> Vedi art. 11- L 110/75 - Marcatura delle armi comuni da sparo	art. 23 com. 4° <i>L.. 110/75 succ . mod..</i> Reclusione da due a otto anni e multa da € 154,00 a € 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio per le armi e canne clandestine	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Art. 23 com. 6 L 110/75 Non e' punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11

MUNIZIONI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 26 Munizioni Deposito abusivo di cartucce <i>Deposito o trasporto, senza licenza del Prefetto, di un numero superiore a 1.500 cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché n° 200 cartucce cariche per pistola o rivoltella ...</i> art. 97 com. 1° e 3 REGOLAMENTO TULPS	art. 17 com. 1° TULPS Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle cartucce eccedenti	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE art. 97 com. 3° - REGOLAMENTO TULPS Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata (1.500), occorre la licenza del Prefetto ai termini degli artt. 50 e 51 della legge. Inoltre vedi A 17 bis - Armi – munizioni
A 27 Munizioni Detenzione abusiva di munizioni finite o materie esplodenti <i>(senza averne fatta denuncia all'Autorità di PS o Carabinieri entro 72 ore)</i> art. 38 com. 1° TULPS art. 57 com. 2° art. 58 REGOLAMENTO TULPS	art. 697 com. 1° c. p. Arresto da tre a dodici mesi o ammenda fino a € 371,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle cartucce eccedenti	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Con armi da caccia regolarmente denunciate, si possono detenere fino a 1500 cartucce "caricate a polvere" sia a munizione spezzata che intera. Le munizioni <u>a palla</u> vanno sempre denunciate indipendentemente dal loro numero. Inoltre vedi A 17 bis - Armi – munizioni
A 28 Munizioni Detenzione illegale a qualsiasi titolo di munizioni da guerra art. 2 L. 895/67 succ. mod.	art. 2 L. 895/67 succ. mod. Reclusione da uno a otto anni e multa da € 3.000 a € 20.000 <i>vedi art. 7 L. 895/67 se i fatti si riferiscono alle armi comuni da sparo, o parti di esse, atte all'impiego, ...</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle munizioni da guerra	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE per altre informazioni vedi A 20 Armi – munizioni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
A 29 Munizioni Mezzi di caccia Detenzione a caccia o sparando colpi con fucile da caccia all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, di munizioni contenenti una concentrazione di piombo uguale o superiore all'1% in peso art. 31 com. 1 bis L. 157/92 succ. mod.	art. 31 com. 1 bis L. 157/92 succ. mod. da € 150,00 a € 500,00 € 166,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- In caso di ripetuta constatata violazione la sanzione è da 300 a 1.000 euro ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle munizioni	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art 31 L. 157/92 1 bis. Chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarsi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ((da euro 150 a euro 500)). ((In caso di ripetuta constatata violazione, la sanzione è da euro 300 a euro 1.000)) 1 quater. La sanzione non si applica se il soggetto dimostra di detenere munizioni di piombo di cui al comma 1-bis al fine di svolgere ((una diversa attività di tiro)). 1 quinquies. ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non è considerato percorso all'interno di una zona umida quello effettuato attraverso strade classificate come autostrade, extraurbane principali, extraurbane secondarie, urbane di scorrimento, urbane di quartiere e simili. 1 sexies. ai fini del comma 1-bis, per 'attività di tirò si intende quella di sparare colpi con un fucile da caccia

CACCIA Legge 157/92

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni "Violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 1 Periodi Caccia in periodo di divieto generale intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura <i>(anche per specie faunistiche)</i> art. 18 com. 1° e 2° L. 157/92 e succ. mod. ----- E' "caccia in periodo di divieto generale" anche quando viene abbattuta fauna selvatica in periodo di caccia ma al di fuori dell'arco di tempo consentito per quella specie, (Cassazione sentenze 2499/99 e 34293/02).	art. 30 com. 1° lett. a L. 157/92 e succ. mod. Arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 929,00 a € 2.582,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica <i>(art. 28 c. 2° L. 157/92)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE ... avendo abbattuto con un colpo d'arma da fuoco un capriolo, in un periodo di divieto di caccia imposto dai piani di abbattimento della riserva, autorizzata dalla Regione. a) Il concetto di divieto "generale" fissato dall'art. 18 della legge 157/92 va inteso con riferimento non solo all'arco temporale nel quale la caccia è sospesa per tutte le specie cacciabili, ma anche in relazione ai divieti specifici, per singole specie nelle diverse situazioni territoriali, posti dalla Regione con legge oppure con autorizzazioni dei piani di abbattimento delle riserve faunistico-venatorie; b) L'art. 18 della legge 157/92 è richiamato nella sua integralità, in modo sistematico, dall'art. 30 contenente le sanzioni penali, sicché il divieto di caccia, va inteso sia in via generale, sia in via specifica, potendo la Regione svolgere un ruolo integrativo rispetto allo Stato; ... d) L'art. 18 comma 2° prevede espressamente che per l'esercizio della caccia la stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle Regioni, i che è avvenuto nel caso in esame.... sent. Cass. 16272 del 15.3.05 Il cinghiale è cacciabile dal 1° ottobre al 31 gennaio (art. 18 com. 1 lett. d – L. 157/92)
B 1 bis Periodi Caccia su specie: - durante il ritorno al luogo di nidificazione - durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli art. 18 com. 1° bis L. 157/92 e succ. mod. -----	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica <i>(art. 28 c. 2° L. 157/92)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 18 com 1 bis L. 157/92. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione; b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 2 Fauna - Protetta • Abbattere, catturare o detenere mammiferi particolarmente protetti art. 2 com. 1° lett. a <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ----- • Abbattere, catturare o detenere uccelli particolarmente protetti art. 2 com. 1° lett. b <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ----- • Abbattere, catturare o detenere specie indicate come minacciate di estinzione da direttive comunitarie, convenzioni internazionali o da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri art. 2 com. 1° lett. c <i>L. 157/92 e succ. mod.</i>	art. 30 com. 1° lett. b <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> Arresto da due a otto mesi o ammenda da € 774,00 a € 2.065,00 ----- NORME CORRELATE Art. 727 bis c. 1° c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette" ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) <i>La fauna selvatica viva detenuta o catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4° L. 157/92</i> <i>Se inabile al volo può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero autorizzati (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Vedi <u>Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009</u> Vedi <u>art. 6 "Convenzione di Berna" L. 5 agosto 1981 n° 503 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa</u> Per la fauna protetta vedi B 10 Fauna - Protetta
B 3 Fauna - Protetta Abbattere, catturare o detenere esemplari di Orso o Camoscio d'Abruzzo art. 2 com. 1° lett. a <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ----- Abbattere, catturare o detenere esemplari di Stambecco o Muflone sardo art. 30 com. 1° lett. c <i>L. 157/92 e succ. mod.</i>	art. 30 com. 1° lett. c <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> Arresto da tre mesi a un anno e ammenda da € 1.032,00 a € 6.197,00 ----- NORME CORRELATE Art. 727 bis c. 1° c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette" ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Per il solo muflone sardo l'articolo violato corrisponde al 18 com. 1° lett. c) della Legge nazionale

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 3 bis Fauna - Protetta Abbatte, catturare o detenere esemplari di orso bruno marsicano art. 30 com. 1° lett. C bis L. 157/92 e succ. mod	art. 30 com. 1° lett. C bis L. 157/92 e succ. mod. Arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 4.000 a € 10.000 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 30 c. 1 lett. c-bis – L. 157/92- l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (<i>Ursus arctos marsicanus</i>)
B 4 Ambiti - Vietati alla caccia Luoghi Caccia nei: • giardini (urbani) • parchi pubblici e privati • parchi storici e archeologici • nei terreni adibiti ad attività sportive art. 21 com. 1° lett. a L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE
B 5 Ambiti - Vietati alla caccia Ambiti - Parchi Riserve Caccia: • nei Parchi Nazionali • nei Parchi Naturali Regionali • nelle Riserve Naturali art. 21 com. 1° lett. b L. 157/92 e succ. mod. NORME CORRELATE art. 11 com. 3° lett. a - L. 394/91: - nei Parchi sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo di specie animali - art. 11 com. 3° lett. f - L. 394/91: - l'introduzione (nei Parchi), da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati - art. 22 com. 6° - L. 394/91: - nei Parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata ...salvo... -	art. 30 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00 ----- art. 30 com. 1° L. 394/91 arresto fino a sei mesi o ammenda da € 103,00 a € 12.911,00 Raddoppio in caso di recidiva (Vedi P 1 e articoli seguenti) ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 11 com. 4. - L. 394/91 - Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. Vedi anche sanzioni amministrative in P 6 e P 7 Ambiti - Parchi

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 6 Ambiti - Vietati alla caccia Caccia nelle: • Oasi di Protezione • Zone di Ripopolamento e Cattura (Z.R.C.) art. 21 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a sei mesi e ammenda da € 464,00 a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 21 c. 1 lett. c – L. 157/92 - L'esercizio venatorio è vietato nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di produzione della fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
B 7 Modalità di caccia Mezzi di caccia - Uccellazione Esercizio dell'uccellazione art. 3 L. 157/92 e succ. mod. <i>E' vietato in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.</i> ----- NORME CORRELATE art. 727 c. 2° c.p.: - ... detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze art. 544 bis c.p.: - chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale...-	art. 30 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a un anno o ammenda da € 774,00 a € 2.065,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e della fauna selvatica <i>La fauna selvatica viva catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4°- L. 157/92</i> <i>Se inabile al volo può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero autorizzati (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE L'uccellazione consiste nella cattura di uccelli vivi o morti, con mezzi diversi dal fucile, come panie, vischio, reti, trappole, lacci, archetti. • ... la predisposizione delle reti costituisce violazione consumata del divieto posto dall'art. 30 com 1 lett. e) e non il tentativo, poiché la norma incriminatrice non richiede l'abbattimento o la cattura dei animali, ma è sufficiente l'esercizio effettivo della tecnica speciale di cattura dei volatili vietata dalla legge (Cassazione sent. 19554 del 28.4.2004) • Costituisce esercizio di caccia l'ispezione di trappole per la cattura di richiami vivi (Cassazione sent. 452 o 3637/98). • La cattura di uccelli con le mani non è uccellazione e quindi non è punibile in tal senso. Si considera invece caccia con mezzi vietati sanzionata dall'art. 30 com. 1 lett. h della legge nazionale. (Cassazione sent. 139 o 3807/00) Per la vendita e detenzione di reti a privati non autorizzati vedi anche C 67 Mezzi di caccia - Uccellazione
B 8 Giornate Caccia nei giorni di silenzio venatorio martedì e venerdì art. 18 com. 5° L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 516,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 18 com. 5 - L. 157/92 - Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria e' in ogni caso sospeso.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 9 Fauna - Protetta Abbatere, catturare o detenere esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina della quale è vietato l'abbattimento (es: stambecco, marmotta,...) art. 2 com. 1° lett. c art. 30 com. 1° lett. g L. n. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 3.098,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE L'articolo fa riferimento alla tipica fauna stanziale alpina non contemplata dall'art. 2 della L. 157/92, ma della quale è vietato l'abbattimento. NORME CORRELATE art. 727 bis c. 2° c.p.: "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protette"
B 10 Fauna - Protetta Abbatere, catturare o detenere specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) La fauna selvatica viva detenuta o catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4°- L. 157/92 Se inabile al volo può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero autorizzati (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Per gli elenchi delle specie di <u>uccelli</u> particolarmente protetti e cacciabili vedi Direttiva 2009/147/CE allegati I – II - III Per le specie particolarmente protette vedi B2 Fauna - Protetta

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 11 Fauna - Protetta Abbatere, catturare o detenere fringillidi <i>specie Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs)</i> art. 30 com. 1° lett. h art. 2 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. art. 2 D.P.C.M. 22.11.1993 Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'elenco delle specie cacciabili di cui al comma 1 dello stesso articolo, e' modificato come segue. Art. 2. Sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le specie Peppola (<i>Fringilla montifringilla</i>) e Fringuello (<i>Fringilla coelebs</i>).	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) <i>La fauna selvatica viva detenuta o catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4°- L. 157/92</i> <i>Se inabile al volo può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero autorizzati (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Caccia e pesca - Fauna selvatica - Caccia di fringillidi - Art. 30 lett. h) L. 157/1992. Dopo l'entrata in vigore del DPCM 22 novembre 1993 le disposizioni relative ai fringillidi appartenenti alla fauna selvatica (senza distinzione tra fringuelli, peppole ed altre specie) non sono più applicabili, giacché la cattura, l'abbattimento o la detenzione anche di un solo esemplare appartenente a tale famiglia è punito con l'ammenda ai sensi dell'articolo 30 lettera h) L. 157/1992 trattandosi di specie per la quale la caccia non è consentita in alcun periodo dell'anno. CORTE DI CASSAZIONE Penale, Sez. III, 30/03/2006 (C.c. 01/12/2005), Sentenza n. 11111 Per la detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette vedi anche C 56 Richiami – Uso detenzione
B 11 bis Richiami – Impianti di cattura Mezzi di caccia – Uccellagione Modalità – impianti cattura richiami Attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE art. 4 com. 3° L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) <i>La fauna selvatica viva detenuta o catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4°- L. 157/92</i> <i>Se inabile al volo può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero autorizzati (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 4 com. 3 L. 157/92 succ. mod. - L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. Vedi H1 "Uccelli di cattura a scopo di richiamo" Direttiva 2009/147/CE - ALLEGATO IV a): Lacci , vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti, — sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno, — esplosivi, — reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti, — armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce; b) — aerei, autoveicoli, — battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 12 Armi da caccia – Munizioni - Strumenti Mezzi di caccia- Vietati Caccia con armi vietate art. 13 com. 1 157/92 e succ. mod. ----- Art. 13 com. 2 bis L. 157/92 – L'attività venatoria non è consentita con: - le armi appartenenti alla categoria A dell'allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, modificata e integrata dalla Direttiva 2008/51/CE - le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche inserite nella categoria B, punto 9 dell'allegato I sopracitato - uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 mm Flobert	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) ATTENZIONE: per la caccia di selezione al cinghiale, è previsto l'impiego di dispositivi di puntamento anche digitali per la visione notturna (art. 13 com 2 ter L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 13 L. 157/92 1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. 2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo
B 12 bis Armi da caccia – Munizioni - Mezzi di caccia - Vietati Caccia con armi vietate, ovvero: armi appartenenti alla cat. A (allegato I alla Direttiva 91/477/CEE, modificata e integrata dalla Direttiva 2008/51/CE) Caccia con armi non consentite, ovvero: armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad armi da fuoco automatiche inserite nella cat. B (punto 9 dell'allegato I sopracitato) uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 mm Flobert art. 13 com. 2 bis 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 13 com. 2 bis - L. 157/92 – In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 12 ter Ungulati - selezione Mezzi di caccia - Vietati Caccia di selezione al cinghiale con dispositivi di puntamento per la visione notturna appartenenti a materiali di armamento (uso militare, corpi armati o di polizia) art. 13 com. 2 bis 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 13 com. 2-ter. L. 157/92 - Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185) Art. 2 - L. 9 luglio 1990, n. 185: Materiali di armamento. 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 1) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici fotografici appositamente costruiti per uso militare;
B 13 Mezzi di caccia - Vietati Mezzi di caccia - Radio ricetrasmittenti Caccia con mezzi vietati (anche radio ricetrasmittenti) art. 13 com. 5° L. n. 157/92e succ. mod. Art. 13 com. 5 L. 157/92: “ Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo” e la norma di tenore “non equivoco” esclude per l'appunto l'impiego di armi e di mezzi non espressamente previsti, riferendosi all'esercizio venatorio sopra definito e dunque comprendendo tutti quei mezzi che possono essere impiegati per la ricerca della fauna, per braccarla e stanarla - da “<i>Prontuario degli illeciti ambientali</i>” - Santoloci Rocca - La Tribuna 2002	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi vietati illecitamente utilizzati a scopi venatori nonché delle armi, munizioni e fauna selvatica ATTENZIONE: per la caccia di selezione al cinghiale, è previsto l'impiego di dispositivi di puntamento anche digitali per la visione notturna (art. 13 com 2 ter L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE RADIO RICETRASMITTENTI - Quando sussiste l'uso delle radio ricetrasmittenti portatili in ambito venatorio (e non il solo possesso), ad esempio nella caccia alla lepre o beccaccia, da parte di un piccolo gruppetto di cacciatori tra loro radio collegati, tali strumenti si considerano mezzi di caccia vietati non ammessi dall'art. 13 L. 157/92, perché “sono in grado di finalizzare una ricerca ed uno scovo della selvaggina più efficace” (Cassazione pen. Sez III - 23 luglio 1994 n° 8322). - Vedi anche sentenza n° 1920 - Cassazione penale sez. III del 19.5.1999 per esteso. Art. 13 com. 2 ter. L. 157/92 – Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), nelle forme previste dalla legge, è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990 n 185 Art. 21 com. 3 RR 3/24 - È fatto divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nella caccia agli ungulati in forma selettiva (vedi U 42 bis)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 14 Mezzi di caccia- Vietati Armi da caccia - Munizioni Strumenti Fauna – Bocconi avvelenati Caccia con mezzi vietati: • l'uso di munizione spezzata nella caccia agli ungulati • l'uso di esche e bocconi avvelenati • l'uso del vischio e altre sostanze adesive • l'uso di trappole • l'uso di reti • l'uso di tagliole • l'uso di lacci • l'uso di archetti o congegni simili • l'impiego della civetta • armi da sparo munite di silenziatore • armi da sparo impostate con scatto provocato dalla preda • l'impiego della balestra art. 21 com. 1° lett. u L. n. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) <i>La fauna selvatica viva catturata purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4° - L. 157/92</i> <i>Se inabile può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i> ----- Per: "Utilizzo e detenzione di esche o bocconi avvelenati" vedi I 1 Bocconi avvelenati Nel caso di bocconi avvelenati, trasmettere copia del referto diagnostico al Comando CC Forestale ai sensi della DGR 469/09	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE • Per "uso" si intende che il mezzo vietato sia nell'effettiva condizione di poter abbattere o catturare la preda. • Nel caso di trappole, ad esempio, se sono armate, con esca, pronte per la cattura, quindi in "uso", il procedimento è di tipo penale, mentre se la gabbia è scarica, non armata di alcun meccanismo di cattura o esca, si contesta la sola detenzione e il procedimento è di tipo amministrativo (art. 21 com. 1° lett. z – L. 157/92 e art. 61 com. 1° lett. aaa – LR 8/94 succ. mod.) vedi C 68 Mezzi di caccia Vedi inoltre Cassazione sent. n° 6762 del 22.2.06 • Per il silenziatore vedi "alterazioni d'armi" A 16 Armi – Munizioni • Per il porto della balestra, essendo un'arma impropria, (Cassazione sent. 281 o 4331/97) vedi art. 4 com. 2° L. 110/75 che recita: "Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazioni o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti a punta o da taglio atti ad offendere ... Verifica quindi il corredo dei dardi che per il "giustificato motivo" (ad es. porto per uso sportivo) devono essere muniti con punta a profilo ogivale ordinario. Quando le punte si presentano a lame fisse o retrattili o ad arpione, il porto è vietato. In questo caso vedi A5 Armi – Munizioni...
B 15 Mezzi di caccia – Vietati Caccia con mezzi vietati con: • l'ausilio di richiami vivi accecati, mutilati o legati per le ali • l'ausilio di richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico art. 21 com. 1° lett. r L. 157/92 e succ. mod. ----- NORME CORRELATE art. 727 c. 2° c.p.: - ...detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze – art. 544 ter c.p.: - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o –	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) confisca dei richiami vivi <i>Per i richiami vivi lasciarli in consegna ad appositi centri di recupero (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE: Art. 21 com. 1 lett. r – L. 157/92 - usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono; SENTENZE • Uccelli da richiamo detenuti nelle gabbiette con penne timoniere e remiganti recise e con abrasioni, erosioni e fratture di origine traumatica (Cassazione sent. 29510/2019). • I richiami acustici a funzionamento elettromagnetico utilizzati nell'esercizio venatorio e il fucile per abbattere gli uccelli attratti dal suddetto richiamo rientrano nel novero dei mezzi vietati, soggetti entrambi (richiami e fucile) a sequestro (Cassazione sent. 26837 del 15/06/2004)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 16 Modalità di caccia Caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili art. 21 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 2.065,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, mezzi, munizioni e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Si considera tale violazione quando lo sparo avviene dal veicolo o dal natante quando sono in movimento o in grado di muoversi immediatamente dopo. Se il natante è ancorato, si considera caccia d'appostamento temporaneo (procedura amministrativa)
B 17 Fauna – Commercio Commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico. art. 21 com. 1° lett. t L. n. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. Arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 Raddoppio se il fatto riguarda mammiferi o uccelli particolarmente protetti indicati nell'art. 2, oppure Orso, Stambecco, Camoscio d'Abruzzo, Muflone sardo o la tipica fauna stanziale alpina protetta ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 21 com. 1 lett. t – L. 157/92 - commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico; Vedi norme sanitarie in merito alla commercializzazione della selvaggina Reg. CE n° 178/02, n° 852/04/CE, n° 853/04/CE, n° 854/04/CE, Delibera di Giunta Regionale E.R. n° 970/07, Determina Dir. 015856 del 29.11.2007 integrata da Determina 20621/2016
B 18 Fauna - Detenzione Commercio Vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica diversa da: • germano reale • pernice rossa • pernice di Sardegna • starna • fagiano • colombaccio art. 21 com. 1° lett. bb L. n. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. Arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 Raddoppio se il fatto riguarda mammiferi o uccelli particolarmente protetti indicati nell'art. 2, oppure Orso, Stambecco, Camoscio d'Abruzzo, Muflone sardo o la tipica fauna stanziale alpina protetta ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 21 com. 1 lett. bb – L. 157/92 - vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano <i>reale</i> (<i>anas platyrhynchos</i>); pernice rossa (<i>lectoris rufa</i>); pernice di Sardegna (<i>lectoris barbara</i>); starna (<i>perdix perdix</i>); fagiano (<i>phasianus colchicus</i>); colombaccio (<i>columba palumbus</i>); Per gli elenchi delle specie di <u>uccelli</u> particolarmente protetti e cacciabili vedi Direttiva 2009/147/CE allegati I – II - III

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 19 Fauna - Commercio Commercio di esemplari vivi di avifauna selvatica vivente nel territorio degli Stati membri Europei, anche se importata dall'estero, <u>non proveniente da allevamenti</u> art. 21 com. 1° lett. cc L. n. 157/92 e succ. mod. Vedi "Direttiva 79/409/CEE" e modifiche Vedi art. 6 "Convenzione di Berna" L. 5 agosto 1981 n° 503	art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. Arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 Raddoppio se il fatto riguarda mammiferi o uccelli particolarmente protetti indicati nell'art. 2, oppure Orso, Stambecco, Camoscio d'Abruzzo, Muflone sardo o la tipica fauna stanziale alpina protetta ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 21 com. 1 lett. cc – L. 157/92 - il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero La fauna proveniente da allevamenti deve essere provvista di certificazione attestante l'origine lecita di provenienza e i capi devono essere marcati con appositi contrassegni (vedi in Allevamenti fauna / Documenti – Allevamenti fauna) Vedi anche le norme che riguardano la prevenzione dell' influenza aviaria emanate dal Ministero della Salute
B 19 bis Fauna - Commercio Commercio o detenzione di esemplari (vivi o morti) di fauna selvatica di cui alle lettere b) c) g) della L. 157/92, in particolare: - mammiferi o uccelli compresi nell'art. 2 della citata legge; - esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo; - fauna stanziale alpina, non contemplata nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. Pene raddoppiate (ai sensi del presente articolo) Arresto da quattro a dodici mesi o ammenda da € 1.032 a € 4.130 ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 30 com. 1 lett. L – L. 157/92 - l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 20 Fauna - Detenzione Commercio Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica <i>ad eccezione dei richiami vivi e della fauna lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con norme sulla tassidermia</i> art. 21 com. 1° lett. ee <i>L. n. 157/92 e succ. mod.</i> ----- Vedi "Direttiva 79/409/CEE" e modifiche Vedi <u>art. 6</u> "Convenzione di Berna" L. 5 agosto 1981 n° 503	art. 30 com. 1° lett. L <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ... per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica ... Arresto da quattro a dodici mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 ----- nel caso di detenzione di specie protette vedi: art. 30 com. 1 lett. h (B10) <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ----- nel caso di detenzione di specie particolarmente protette non finalizzata alla vendita vedi: art. 30 com. 1 lett. b (B2) <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92)	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE NB: Allevare fauna selvatica o fauna selvatica ibrida (es: <i>cinghiale</i>, oppure <i>cinghiale X con suino</i>) senza autorizzazione e senza controllo AUSL, può costituire "pericolo per la salute e l'incolumità pubblica". Nel caso vedi B 20 quater: • art. 6 comm. 1 – 2 - 4 L. 150/92 <i>La fauna selvatica viva detenuta purché liberabile, dopo averne documentato fotograficamente specie e sesso, bisogna liberarla in località adatta o sul posto, dandone indicazione sul verbale di sequestro penale ai sensi dell'art. 28 com. 3° e 4° - L. 157/92 Se inabile può essere lasciata in consegna ad appositi centri di recupero (Art. 55 c. 7 L.R. 8/94)</i>
B 20 bis Fauna - Detenzione Commercio Ungulati – cinghiale immissione Immissione di cinghiali sul territorio <i>(escluse le AFV e ATV adeguatamente recintate, le Aziende agricole di cui all'art. 17 com. 4 e alle zone di cui all'art. 10 com. 8 lett. e) della presente legge)</i> art. 7 com. 1 <i>Legge 28 dic. 2015 n. 221</i>	art. 30 com. 1° lett. L <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> Arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) Vedi anche C 11 con sanzione amministrativa	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Legge 28 dic. 2015 n. 221 – art. 7 Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 1. E' vietata l'immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera I), della legge 11 febbraio 1992, n. 157

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
B 20 tris Ungulati – cinghiale foraggiamento Fauna - Detenzione Commercio Foraggiamento di cinghiali (escluso quello finalizzato all'attività di controllo, alle AFV e ATV adeguatamente recintate, alle zone di cui all'art. 10 com. 8 lett. e) e alle Aziende agricole di cui all'art. 17 com. 4 della presente legge) art. 7 com. 2 Legge 28 dic. 2015 n. 221	art. 30 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. Arresto da due a sei mesi o ammenda da € 516,00 a € 2.065,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio dell'alimento utilizzato	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Legge 28 dic. 2015 n. 221 – art. 7 Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 2. E' vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall'articolo 30, comma 1, lettera l), della citata legge n. 157 del 1992 Vedi C 74 bis per somministrazione fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione al cinghiale e agli altri ungulati
B 20 quater Fauna - Detenzione Commercio . Detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica . Detenzione di mammiferi e rettili vivi provenienti da riproduzioni in cattività (che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica) art. 6 com. 1° L. 7 febbraio 1992 n° 150	art. 6 com. 4° L. 7 febbraio 1992 n° 150 Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 15.000 a € 300.000 SEQUESTRO Obbligatorio della fauna pericolosa ----- Art. 3 – Decreto 19 aprile 1996 1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Allegato B ELENCO DELLE SPECIE ALLEVABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 157/92 Volpe, Cinghiale, Cervo, Capriolo, Daino, Muflone	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE L. 7 febbraio 1992 n° 150 – art. 6 1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. Vedi allegati A e B del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996: Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione. (Pubblicato nella Gazzetta Uff. 3 ottobre 1996, n. 232) IN SINTESI: Per la fauna selvatica autoctona italiana inserita nel D.M. 19 aprile 1996, si considera vietata la detenzione di: MAMMIFERI Tutte le specie di topi e ratti Lupo, Volpe, Sciacallo dorato, Orso, Tasso, Lontra, Cinghiale, Cervo, Daino, Capriolo e Muflone RETTILI Tutte le specie di vipere

CACCIA Legge 157/92

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni "Violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 21 Modalità di caccia Caccia in forma diversa da quella prescelta art. 12 com. 5° L. 157/92 e succ. mod. art. 34 com. 1° e 2° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. a L. 157/92 e succ. mod. da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 5 - L. 157/92 - Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
BB 22 Documenti - Assicurazione Caccia senza aver stipulato la polizza assicurativa art. 12 com. 8° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. b L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 8 – L. 157/92 - L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di
BB 23 Documenti - Tasse Caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione governativa art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. ----- Art. 5 - DM 28 dic. 1995 Agli effetti delle tasse annuali si intende per anno il periodo di dodici mesi decorrente dalla data corrispondente a quella di emanazione della licenza; la tassa deve essere pagata, per ciascun anno successivo a quello di emanazione, prima dell'uso dell'arma e non e' dovuta per gli anni nei quali non se ne fa uso.	art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Non è reato chi esercita la caccia con licenza per la quale sia stato omesso il pagamento delle tasse, ma si configura una sanzione amministrativa di cui all'art. 31 comma 1 lett. c Art. 44 bis LR 8/94 c. 2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. c. 5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 24 Documenti - Tasse Caccia senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale art. 23 comm. 1 e 2 art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. art. 44 bis com. 1° e 2° L.R. 8/94 e succ. mod. L..R. 26/79 e succ. mod. - Art. 3 <i>Modalità di pagamento</i> 1. Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono con versamento su apposito c/c postale.	art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Il verbale di contestazione deve essere trasmesso anche alla Regione E.R. per i provvedimenti di propria competenza LR 8/94 – art. 44 bis	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 23 com. 2 - L. 157/92 - La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale 6. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. <i>Art. 44 bis LR 8/94</i> c. 2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell'art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa. c. 4. - La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio. c. 5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa
BB 25 Documenti - Tasse Modalità – App. Fissi Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l'istituzione o rinnovo di un appostamento fisso (<i>quando in attività</i>) art. 23 com. 5° L. 157/92 e succ. mod. art. 44 com. 1° L. R. 8/94 e succ. mod ----- <i>Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie - art. 44 c. 3 LR 8/94</i>	art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Il verbale di contestazione deve essere trasmesso anche alla Regione E.R. per i provvedimenti di propria competenza	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 23 c. 5 - L. 157/92 - Gli appostamenti fissi, ...sono soggetti a tasse regionali. Art. 44 c. 1 - L. R. 8/94 - L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi ... e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale. La tassa regionale è a rinnovo annuale (art. 23 c.2° L. 157/92) Vedi anche C 43 Documenti Tasse – con importo sanzionatorio diverso
BB 26 Documenti - Tasse Ambiti – CPRFS Mancato pagamento della tassa regionale (<i>da parte del titolare</i>) per l'istituzione o rinnovo di un Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica (<i>quando in attività</i>) art. 23 com. 5° L. 157/92 e succ. mod. art. 44 com. 1° L. R. 8/94 e succ. Mod	art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Il verbale di contestazione deve essere trasmesso anche alla Regione E.R. per i provvedimenti di propria competenza	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 23 c. 5 - L. 157/92 - i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ... sono soggetti a tasse regionali. Art. 44 c. 1 - L. R. 8/94 - L'autorizzazione all'istituzione ... di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ... e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale. La tassa regionale è a rinnovo annuale (art. 23 c.2° L. 157/92)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 27 Documenti - Tasse Ambiti - AV Mancato pagamento della tassa regionale (da parte del titolare) per l'istituzione o rinnovo di una AFV – ATV (quando in attività) art. 23 com. 5° L. 157/92 e succ. mod. art. 44 com. 1° L. R. 8/94 e succ. mod	art. 31 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Il verbale di contestazione deve essere trasmesso anche alla Regione E.R. per i provvedimenti di propria competenza	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 23 c. 5 - L. 157/92 - le aziende faunistico - venatorie e le aziende agri – turistico - venatorie sono soggetti a tasse regionali. Art. 44 c. 1 - L. R. 8/94 - L'autorizzazione all'istituzione ... di aziende faunistico - venatorie e agri – turistico - venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale La tassa regionale è a rinnovo annuale (art. 23 c.2° L. 157/92)
BB 28 Documenti –ATC - Tasse Caccia negli ATC senza il pagamento del contributo annuale art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. art. 33 com. 7° L. R. 8/94 e succ. Mod	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 33 L.R. 8/94 7. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa la misura minima e massima del contributo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere Il versamento deve essere effettuato, entro il termine stabilito nello Statuto, sul conto corrente intestato al Consiglio direttivo dell'ATC. L'ATC non può imporre al cacciatore contributi economici che non siano espressamente previsti e disciplinati dalla presente legge.
BB 29 Documenti - ATC Ambiti - ATC Caccia negli ATC e Comprensori (alpini) destinati alla caccia programmata senza iscrizione o autorizzazione art. 14 com. 5° art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 14 com. 5 L. 157/92 - Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può aver accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. Per la fattispecie sanzionata dalla legge regionale con importo sanzionatorio diverso, vedi C 87 Documenti - ATC

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 30 Documenti - AFV Ambiti - AFV Caccia senza autorizzazione (rilasciata dal titolare o direttore) all'interno delle AFV art. 31 com. 1°lett. d L. 157/92 e succ. mod. art. 4 com. 1° DGR n° 969/02	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 1 DGR 969/02 - Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore.
BB 31 Documenti - ATV Ambiti - ATV Caccia senza autorizzazione all'interno delle ATV art. 3 punto 3.2 art. 4 com. 1° DGR n° 969/02 art. 16 com. 1 lett. b L. 157/92 e succ. mod	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 punto 3.2. DGR 969/02). Nelle Aziende Agrituristiche-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate. Art. 4 com. 1 DGR 969/02). Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Vedi stessa sanzione V 46 Ambiti ATV / Documenti ATV
BB 32 Documenti - CPRFS Ambiti - CPRFS Caccia nei Centri Pubblici o Privati di Riproduzione della Fauna Selvatica, (fatto salvo il prelievo di fauna di allevamento di specie cacciabili, da parte del titolare dell'impresa agricola, o dipendenti da questa o di persone nominativamente indicate - vedi art. 12 com. 7 - L. 157/92) art. 21 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod. art. 41 com. 1° L. R. 8/94 e succ. mod	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 41 com. 1 - LR 8/94 - La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 33 Ambiti - ATC Sconfinamento in ATC durante l'esercizio venatorio, da ambito vicino autorizzato art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 = 137,33 <i>pagamento in misura ridotta sanzione già ridotta di 1/3</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1 lett. d L. 157/92 - ... Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
BB 34 Ambiti - AFV Sconfinamento in AFV durante l'esercizio venatorio, da ambito vicino autorizzato art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 = 137,33 <i>pagamento in misura ridotta sanzione già ridotta di 1/3</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1 lett. d - L. 157/92 - ...Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato; Per altri casi di accesso vedi C 92 Ambiti AV
BB 35 Ambiti - ATV Sconfinamento in ATV durante l'esercizio venatorio, da ambito vicino autorizzato art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	rt. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 = 137,33 <i>pagamento in misura ridotta sanzione già ridotta di 1/3</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1 lett. d - L. 157/92 - ... Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato; Art. 4 com. 1 - DGR 969/02 - Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore.
BB 36 Ambiti - CPRFS Sconfinamento in un Centro di Riproduzione della Fauna, durante l'esercizio venatorio, da un ambito vicino autorizzato art. 21 com. 1° lett. c. art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 = 137,33 <i>pagamento in misura ridotta sanzione già ridotta di 1/3</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1 lett. d - L. 157/92 - ...Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 37 Modalità di caccia Ambiti - CPRFS Caccia nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica nell'anno successivo alla revoca o alla rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. art. 6 com. 3° R.R. 22/ 96	art. 31 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 6 com. 3 - R.R. 22/ 96 - In caso di revoca dell'autorizzazione o rinuncia da parte del titolare, e' vietato per un anno l'esercizio venatorio sul corrispondente territorio.
BB 38 Ambiti - Vietati alla caccia Caccia nelle Foreste Demaniali art. 21 com. 1° lett. c L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. c . L. 157/92 - ... ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'ISPRA, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica
BB 39 Luoghi Caccia ove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'Autorità Militare art. 21 com. 1° lett. d L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE purché tali zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto
BB 40 Luoghi Caccia dove esistono beni monumentali art. 21 com. 1° lett. d L. 157/92e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE purché tali zone siano delimitate da tabelle indicanti il divieto

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 41 Luoghi Distanze Caccia: • nelle aie • nelle corti • nelle pertinenze dei fabbricati rurali • nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro • a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili (eccetto le strade poderali ed interpoderali) art. 21 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. e – L. 15792 - E' vietato a chiunque: l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali; NB: Si considerano “fabbricati rurali, immobili e fabbricati” da cui tenere le distanze venatorie, le strutture potenzialmente abitabili e in cui sia possibile svolgere attività in genere, con muri perimetrali eretti e coperto integro e funzionale al riparo, anche se privi delle utenze (luce, acqua). Si considerano “strade carrozzabili” da cui mantenere le distanze venatorie, le vie percorribili con un autoveicolo tutto l’anno, con qualunque condizione meteorologica
BB 42 Distanze Luoghi Modalità Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro • vie di comunicazione ferroviarie • strade carrozzabili (eccetto quelle poderali ed interpoderali); • funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; • stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; art. 21 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. art. 61 com. 1° lett. tt L.R. 8/94 e succ mod da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Vedi anche C 63 con medesimo importo sanzionatorio	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. f – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; NB: Si considerano “immobili e fabbricati” da cui tenere le distanze venatorie, le strutture potenzialmente abitabili e in cui sia possibile svolgere attività in genere, con muri perimetrali eretti e coperto integro e funzionale al riparo, anche se privi delle utenze (luce, acqua). Si considerano “strade carrozzabili” da cui mantenere le distanze venatorie, le vie percorribili con un autoveicolo tutto l’anno, con qualunque condizione meteorologica Vedi per uguale violazione C 63 Luoghi - Distanze Per altre violazioni riguardanti lo sparo in direzione di ... vedi C 128 bis Distanze - Luoghi

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 42 bis Luoghi Modalità Trasportare armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia: - all'interno dei centri abitati - altre zone ove è vietata l'attività venatoria, - a bordo di veicoli di qualunque genere - nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali art. 21 com. 1° lett. g <i>L.157/92 e succ. mod.</i>	art. 31 com. 1° lett. e <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. g – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia Vedi C 64 con art. violato 61 com. 1 lett. uu) LR 8/94, medesima fattispecie violata e medesimo importo sanzionatorio (cambia la legge): <i>trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro;</i>
BB 42 ter Modalità Caccia a rastrello in più di tre persone Utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua art. 21 com. 1° lett. h <i>L. 157/92 e succ. mod.</i>	art. 31 com. 1° lett. e <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. h – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua
BB 43 Luoghi Distanze Caccia a distanza inferiore a 100 metri da macchine operatrici agricole in attività art. 21 com. 1° lett. L <i>L. 157/92 e succ. mod.</i>	art. 31 com. 1° lett. e <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. L – L. 157/92 – E' vietato a chiunque: cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 44 Luoghi Caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, (salvo che (...) per attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate) art. 21 com. 1° lett. m L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. m – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; Vedi anche C 122 Luoghi
BB 45 Luoghi Caccia: • negli stagni • nelle paludi • negli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio art. 21 com. 1° lett. n L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. n – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio
BB 46 Luoghi Caccia su terreni allagati da piene di fiume art. 21 com. 1° lett. n L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. n – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: cacciare ... su terreni allagati da piene di fiume; Vedi anche C 124 Distanze - Luoghi
BB 47 Luoghi Caccia: • negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca dell'acquacoltura, • nei canali delle valli da pesca (purché circondati da tabelle indicanti il divieto di caccia) art. 21 com. 1° lett. s L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. s – L. 157/92 - E' vietato a chiunque: cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 48 Luoghi Distanze Caccia lungo le rotte di migrazione a meno di 500 metri dalla costa marittima del continente e delle isole maggiori art. 21 com. 2° L. 157/92 esucc. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 2 – L. 157/92 ... Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
BB 49 Luoghi Distanze Caccia a meno di 1000 metri dai valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna art. 21 com. 3° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 3 – L. 157/92 La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi. Le rotte di migrazione vengono segnalate da ISPRA e dalla Regione che ha recepito le deliberazioni delle province Per le distanze, vedi anche Delibera n. 55/2002 del Consiglio Provinciale di Bologna (ancora in vigore)
BB 50 Generico Ambiti – Vietati alla caccia Caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Per i divieti di caccia imposti dai comuni vedi anche C133 ambiti - Vietati alla caccia
BB 51 Luoghi Caccia nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati art. 10 com. 17° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 10 com. 17 - L. 157/92 Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico - venatoria

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 52 Ambiti - Vietati alla caccia Caccia in fondi sottratti all'esercizio venatorio art. 15 com. 6° L. 157/92 e succ. mod. (purché tabellati)	art. 31 com. 1° lett. e L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 6 - L. 157/92 Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
BB 53 Luoghi Caccia nei terreni in attualità di coltivazione art. 15 com. 7° L. 157/92 e succ. mod. Per le singole colture e le attività consentite, vedi Calendario Venatorio	art. 31 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 7 - L. 157/92 L'esercizio venatorio è, in forma vagante, vietato sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.
BB 54 Modalità di caccia Luoghi Caccia in forma vagante nei terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni art. 15 com. 7° L. 157/92 e succ. mod. Vedi norme del Calendario Venatorio	rt. 31 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 7 - L. 157/92 L'esercizio venatorio in forma vagante e' inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive La norma non si applica alla caccia di selezione agli ungulati e al conduttore titolato per la ricerca di ungulati feriti

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 55 Ambiti - Vietati alla caccia Caccia in un fondo chiuso art. 15 com. 8° L. 157/92 e succ. mod. (purché tabellato)	art. 31 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 8 - L. 157/92 L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
BB 56 Orari Caccia in violazione degli orari consentiti art. 18 com. 7° L. 157/92 e succ. mod art. 61 com. 1° lett. z L.R. 8/94 e succ. mod. Vedi anche il Calendario Venatorio	art. 31 com. 1° lett. g L. 157/92 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 18 com. 7 – L. 157/92 La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione degli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Per gli orari non consentiti vedi anche: C 36 Orari
BB 57 Fauna - Detenzione commercio Fauna – soccorso Prendere e detenere . uova, . nidi . piccoli nati di mammiferi . uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che il prelievo non sia per ragioni di studio o per sottrarli a sicura distruzione o morte art. 21 com. 1° lett. o L. 157/92 e succ. mod. art. 61 com. 1° lett. f L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. f L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e conferire le uova o i piccoli nati ad un Centro di Recupero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. o – L. 157/92 - prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; Art. 61 com. 1 lett. f – LR 8/94 Prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro; Vedi anche C 14 Fauna – Detenzione commercio Vedi C 120 bis - Fauna disturbo per distruzione uova e nidi, nonché disturbo di uccelli protetti

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 58 Richiami - Uso Detenzione Modalità - Appostamento Caccia avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati art. 21 com. 1° lett. p L. 157/92 e succ. mod. ----- Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei richiami di cattura non autorizzati. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. p – L. 157/92 - usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5; Art. 55 c. 2 - L. R. 8/94. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità. Art. 55 c. 3 L. R. 8/94. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA
BB 59 Richiami - Uso Detenzione Utilizzo di richiami nella caccia agli acquatici non provenienti da allevamenti autorizzati art. 21 com. 1 lett. q L. 157/92 e succ. mod. ----- Art. 55 c. 5 L. R. 8/94. I cacciatori che acquisiscono richiami vivi di allevamento ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro.	art. 31 com. 1° lett h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei richiami di cui non sia certa la provenienza. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. q – L. 157/92 - usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici Art. 55 c. 1 bis - L. R. 8/94. È consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento Per i richiami non consentiti e non marcati vedi L. 6 Richiami allevati – Uso detenzione Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 60 Richiami – Uso Detenzione Modalità - Appostamento Fisso <u>Uso</u> dei richiami vivi (di cattura) utilizzati in appostamento fisso in numero superiore a 10 unità per ogni specie o a un numero complessivo superiore a 40 unità art. 5 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 55 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 c. 2 - L. R. 8/94 - La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale <u>fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità;</u> art. 4 com. 4 - L. 157/92 - La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: <u>allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio</u>. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. Art. 55 c. 3 - L. R. 8/94 - È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e <i>avente caratteristiche conformi alle</i> indicazioni fornite dall'ISPRA
BB 61 Richiami – Uso Detenzione Modalità Appostamento Fisso <u>Detenzione</u> di richiami vivi di cattura in numero superiore a 10 unità per ogni specie o in numero complessivo superiore a 40 unità art. 5 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 55 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 c. 2 - L. R. 8/94 - La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale <u>fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità;</u> Art. 4 com. 4 - L. 157/92 - La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: <u>allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio</u>. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. Art. 55 c. 3 - L. R. 8/94 - È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e <i>avente caratteristiche conformi alle</i> indicazioni fornite dall'ISPRA

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 62 Richiami – Uso Detenzione Modalità - Appostamento Temporaneo <u>Uso</u> dei richiami vivi (<i>di cattura</i>) utilizzati in <u>appostamento temporaneo</u> in numero superiore a 10 unità complessive art. 5 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 55 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 2 L. 157/92: ... Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Art. 55 c. 2 L. R. 8/94. per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità. . Art. 55 c. 3 L. R. 8/94. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e <i>avente caratteristiche conformi alle</i> indicazioni fornite dall'ISPRA Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita
BB 63 Richiami - Uso Detenzione Modalità - Appostamento Temporaneo <u>Detenzione</u> di richiami vivi di cattura, per chi pratica la caccia d'appostamento temporaneo, in numero superiore a 10 unità complessive art. 5 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 55 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 c. 2 L. R. 8/94. La detenzione e l'uso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui al comma 4 dell'art. 4 della legge statale e già regolarmente posseduti nella stagione venatoria 2014/2015 sono consentiti ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino a un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, la detenzione e l'uso sono consentiti fino ad un massimo di dieci unità. . Art. 55 c. 3 L. R. 8/94. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e <i>avente caratteristiche conformi alle</i> indicazioni fornite dall'ISPRA Per la detenzione degli uccelli da richiamo di cattura sono previsti i limiti numerici indicati dalle norme; mentre non sussistono tali limiti per la detenzione degli esemplari provenienti da allevamenti autorizzati (<i>art. 2 com. 3° - DGR 1074/08</i>) Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 64 Richiami - Uso Detenzione Modalità - Appostamento Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché appartenenti a specie non consentite art. 4 com. 4° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 4 L. 157/92 succ. mod. La cattura per la cessione ai fini di richiamo è consentita solo per gli esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena , tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita
BB 65 Richiami - Uso Detenzione Modalità - Appostamento Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi di cattura non autorizzati perché non identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali art. 5 com. 7° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 55 c. 6 L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 7 - L. 157/92 – E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia. La scelta di adeguati diametri di anelli e privi di fenditura, da utilizzare per inanellare i pulli nati in cattività, risulta essenziale ai fini di garantire l'effettiva inamovibilità. Si ritiene quindi obbligatorio l'uso di diametri riportati nell'elenco ufficiale FOI come consigliato dall'INFS (prot. 7875/T-A37 del 15.2.2001) Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 65 bis Richiami - Uso Detenzione Sostituzione di richiamo vivo senza aver presentato all'ente competente (<i>Regione</i>) il richiamo morto da sostituire art. 5 com. 8 L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 8 - L. 157/92: La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. Art. 55 c. 6 - L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di <i>recupero</i> <i>previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.</i>
BB 65 ter Richiami - Uso Detenzione Commercio Vendita di uccelli di cattura, utilizzabili come richiami vivi per la caccia art. 5 com. 9 L. 157/92 e succ. mod. Attenzione: a decorrere dal 2014 la cattura degli uccelli in ER a scopo di richiamo non è più consentita	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero. Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 9 - L. 157/92 : E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria Art. 55 c. 6 - L. R. 8/94. Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di <i>recupero</i> <i>previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale.</i>
BB 66 Documenti - TVR Caccia senza il possesso del Tesserino Venatorio Regionale (TVR) art. 12 com. 12° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 12 - L. 157/92. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatorio e' altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e' consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 67 Documenti - TVR Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR art. 31 com. 1° lett. i. art. 12 com. 12° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia Art. 31 com. 1 lett. i - L. 157/92: sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale; Nel verbale di contestazione indica l'annotazione mancante o errata che trovi nelle voci del Calendario Venatorio Regionale al punto Tesserino Venatorio Vedi C 19 Documenti TVR con importo sanzionatorio diverso
BB 68 Documenti - TVR Mancata annotazione sul TVR della fauna selvatica abbattuta (stanziale e migratoria), subito dopo l'abbattimento art. 31 com. 1° lett. i. art. 12 com. 12° bis L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 12 bis - L. 157/92 . La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento Vedi CALENDARIO VENATORIO al punto Tesserino Venatorio: <i>In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, al fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (x) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno</i>
BB 69 Documenti - TVR Documenti - TVR - Specie in deroga Mancate annotazioni sul TVR prescritte dal provvedimento in deroga, di cui all'art. 19 bis art. 31 com. 1° lett. m bis L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. m bis L. 157/92 e succ. mod. da € 150,00 a € 900,00 € 300,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1° lett. m bis Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 70 Ambiti - ATV Documenti - TVR Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul tesserino regionale in ATV riguardanti: - il giorno e mese di esercizio - ATV - la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; - mobilità art. 31 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. i L. 157/92 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Vedi CALENDARIO VENATORIO: Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante una (X) all'interno degli appositi spazi sulla pagina relativa al giorno di caccia ... I capi di fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV NON devono essere annotati sul tesserino regionale Le giornate effettuate in ATV NON devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore Art. 3 paragr. 3.2 - DGR 969/02). Nelle Aziende Agrituristiche-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate. Il cacciatore è tenuto ad indicare sul tesserino venatorio la sigla della Provincia in cui ricade l'azienda e la giornata d'uscita.
BB 71 Documenti - CITES Importazione di fauna selvatica viva senza autorizzazione art. 20 com. 2° L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. L L. 157/92 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta per ciascun capo</i> SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica importata illecitamente	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 20 com. 2 L. 157/92: I permessi di importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari Art. 20 com. 3 L. 157/92: e autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali.
BB 72 Documenti – Licenza Documenti – Assicurazione Documenti - TVR Mancata esibizione dei seguenti documenti, pur essendone munito: - licenza di caccia - polizza di assicurazione - tesserino regionale di caccia art. 31 com. 1° lett. m L. 157/92 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. m L. 157/92 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Se tali documenti vengono esibiti entro 5 giorni, la sanzione si applica nel minimo: € 25.00 pagamento minimo Art. 31 com. 1 lett. m) L. 157/92: sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione e' applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
BB 73 Luoghi Caccia in zona boscata percorsa dal fuoco <i>Tale divieto permane per 10 anni dall'evento</i> art. 10 com. 1° L. 353/00	art. 10 com. 3° L. 353/00 da € 206,00 a € 413,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco del comune o Presidente Unione dei comuni PROVENTI : Comune o Unione dei comuni NOTE L. 353/00 - Art. 10 <i>Divieti, prescrizioni e sanzioni</i> 1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed e', altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco ... La norma si applica qualora i comuni interessati dagli incendi censiscano, realizzino ed approvino entro i termini stabiliti, apposito catasto, aggiornato annualmente, dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell'art. 10 c. 2° della L. 353/00 Vedi, per ulteriore ragguaglio, sentenza TAR Liguria sez. II – 1° settembre 2004 n° 1340 inerente all'omessa individuazione di indicare le aree e le superfici percorse da incendio nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale, quali zone in cui vige il divieto di caccia per 10 anni. Vedi anche C 125 Distanze Luoghi

CACCIA Legge Regionale 8/94

Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e succ. mod.: “Violazioni alle disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria in Emilia Romagna”

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 1 Mezzi di caccia - Vietati Modalità – Piani di controllo Uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico - venatorio per fini di <u>controllo</u> della fauna selvatica. art. 16 com. 3° art. 61 com. 1° lett. a <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Per l'applicazione del procedimento penale vedi B 14 Mezzi di caccia - Vietati	art. 61 com. 1° lett. a <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei bocconi avvelenati e mezzi di caccia non selettivi in quanto mezzi vietati e fauna selvatica rinvenuta (vedi note) Inviare i presunti bocconi avvelenati all'IZS per le indagini di laboratorio e attendere l'esito. La procedura si attiva dopo aver ottenuto il riscontro diagnostico confermativo	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 16 com. 3 - L. R. 8/94 “Controllo delle specie di fauna selvatica” 3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRa verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale Art. 61 com. 1 lett. a – LR 8/94 - uso di bocconi avvelenati e di altri mezzi non selettivi nelle operazioni di prelievo faunistico-venatorio per fini di controllo della fauna selvatica: da 206 Euro a 1.239 Euro;
C 2 Ambiti – Vietati alla caccia Caccia nelle Zone di Rifugio. art. 22 com. 1° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. b <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 464,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 22 com. 1 – LR 8/94. La Regione, anche su proposta degli ATC, può istituire zone di rifugio dove, per la durata della stagione venatoria, è vietato l'esercizio della caccia. Art. 61 com. 1 lett. b – LR 8/94 - caccia nelle zone di rifugio: da 464 Euro a 1.549 Euro;
C 3 Sanità Mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata art. 26 com. 1° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Informare il Servizio Veterinario AUSL	art. 61 com. 1° lett. c <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO La fauna, se catturata, deve essere sottoposta a controlli veterinari, quindi il sequestro è obbligatorio	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 26 com. 1 – LR 8/94 - La fauna selvatica, comunque liberata, deve essere preventivamente assoggettata, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali sono esenti da malattie contagiose o non siano portatori di germi patogeni. <i>Il sindaco può disporre ulteriori e motivati controlli sanitari avvalendosi del supporto tecnico dell'Azienda unità sanitaria locale di riferimento.</i> Art. 61 com. 1 lett. c – LR 8/94 -mancato controllo sanitario della fauna selvatica liberata da parte di chi effettua il ripopolamento: da 103 Euro a 619 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 4 Fauna - Immissioni Generico – Immissioni fauna Immissioni di fauna selvatica da parte di organismi e figure diverse da quelle autorizzate art. 27 com. 3° art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 3 – LR 8/94- Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio <i>regionale</i> e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla <i>Regione</i>. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 -immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
C 5 Fauna - Immissioni Ambiti - ATC Immissioni di fauna selvatica da parte dell'ATC con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione art. 27 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 3 – LR 8/94- Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio regionale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla <i>Regione</i>. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 -immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
C 6 Fauna - Immissioni Ambiti - AV Immissioni di fauna selvatica da parte del titolare dell' AFV o ATV con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione art. 27 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 3 – LR 8/94- Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal Consiglio direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio regionale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla <i>Regione</i>. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 -immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro; Vedi nelle ATV V 40 e V 41 Fauna – Immissione

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 7 Fauna - Immissioni Immissioni di fauna selvatica nella Zona Cinofila con specie o sottospecie diverse da quelle previste dal Piano Faunistico Venatorio Regionale o in violazione ai limiti dei programmi annuali approvati dalla Regione art. 27 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 3 – LR 8/94- Le immissioni di fauna selvatica, anche se provenienti da allevamenti, possono essere compiute dal <i>Consiglio</i> direttivo dell'ATC, ovvero, limitatamente ai terreni di pertinenza, dal titolare dell'azienda faunistico-venatoria, dell'azienda agri-turistico-venatoria o della zona cinofila, esclusivamente con esemplari delle specie e sottospecie previste con il piano faunistico-venatorio regionale e nei limiti dei rispettivi programmi annuali approvati dalla Regione. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 -immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;
C 8 Fauna - Immissioni Documenti- Immissioni Immissioni di specie selvatiche senza autorizzazione della Regione art. 27 com. 4° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 4 – LR 8/94- 4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della <i>Regione</i>. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 - immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro; Per immissioni di fauna senza redigere il verbale vedi C 82 Fauna - Immissioni
C 9 Fauna - Immissioni Ambiti – ATC Immissione o liberazione di fauna selvatica negli ATC dopo il 31 agosto (ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. ...) art. 33 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. d L.R. 8/94 e succ mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 33 com. 1° - LR 8/94 - Gli ATC approvano programmi annuali di gestione in conformità del piano faunistico-venatorio regionale avvalendosi per la parte tecnica di professionalità specifiche, che riguardano in particolare: d)le azioni di programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche. Negli ATC non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto, ad eccezione degli esemplari provenienti dalle operazioni di cattura consentite dalla Regione posteriormente alla chiusura del periodo di caccia a ciascuna specie. ... Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 - immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 10 Ambiti - AFV Fauna - Immissioni Immissione o liberazione di fauna selvatica, dopo il 31 agosto, nelle Aziende Faunistico Venatorie art. 43 com. 7 <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 7- LR 8/94 - Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
C 11 Fauna - Immissioni Ungulati - ripopolamento Immissioni di cinghiali in campo aperto art. 61 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali nel caso di allevamento senza autorizzazione Verifica se c'è un'ordinanza sindacale violata. In tal caso si applica l'art. 650 c.p.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 - immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro; Vedi stessa violazione nel B 20 bis anche con procedimento penale
C 12 Fauna - Immissioni Immissioni di fauna selvatica effettuate secondo tempi e modalità non idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione art. 27 com. 5° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 5° - LR 8/94 - Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. Art. 61 com. 1 lett. d – LR 8/94 - immissioni di fauna selvatica compiute al di fuori dei casi consentiti: da 258 Euro a 1.549 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 13 Fauna - Immissioni Danni alle produzioni agricole, alle opere approntate su terreni coltivati e al pascolo effettuati da fauna selvatica immessa art. 27 com. 5° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. e L.R. 8/94 e succ mod da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto i danni causati dalla fauna immessa	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 5° - LR 8/94 - Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. Art. 61 com. 1 lett. e – LR 8/94 - immissioni di fauna selvatica secondo periodi e modalità tali da arrecare danni alle colture agricole: da 25 Euro a 154 Euro;
C 14 Fauna -Detenzione commercio Ungulati – disposizioni comuni Manipolazione, prelievo, detenzione o vendita uova e nuovi nati ed in genere di esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento ai piccoli di ungulati art. 29 com. 1° L.R. 8/94 e succ mod.	art.61 com. 1° lett. f L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio in quanto la detenzione di fauna selvatica non riprodotta in cattività è vietata	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 29 com. 1 – LR 8/94 - È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati. Art. 61 com. 1 lett. f – LR 8/94 -prelievo, detenzione e vendita di uova e nuovi nati per finalità non consentite: da 51 Euro a 309 Euro; NB: Le uova e i piccoli nati vengono trasferiti in un Centro di Recupero autorizzato. Se vi è liberazione di fauna sul posto, darne comunicazione sul verbale di sequestro ai sensi dell'art. 28 com. 3° - L. 157/92 Vedi anche BB 57 - Fauna – Detenzione commercio e C 120 bis Fauna disturbo
C 15 Sanità - Soccorso fauna Fauna - Detenzione commercio Omessa comunicazione all'autorità della raccolta uova o nuovi nati di fauna selvatica trovata in situazioni di pericolo e in stato di necessità art. 29 com. 2° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. g L.R. 8/94 e succ mod da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio in quanto la detenzione di fauna selvatica non riprodotta in cattività è vietata	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 29 com. 2° - LR 8/92 - Chi raccoglie uova e nuovi nati di fauna per salvarli da sicura distruzione o morte deve darne comunicazione entro e non oltre ventiquattro ore al competente Ufficio <i>regionale</i> o ad una guardia venatoria o all'organismo di gestione delle zone di protezione o degli ATC, affinché provvedano agli opportuni interventi di tutela. NB: Le uova e i piccoli nati vengono trasferiti in un Centro di Recupero autorizzato. Se vi è liberazione di fauna sul posto, darne comunicazione sul verbale di sequestro ai sensi dell'art. 28 com. 3° - L. 157/92

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 16 Documenti Ambiti - ATC Violazione dell'obbligo di comunicazione al comune di residenza, dell'accesso ad ATC di altre regioni art. 37 com. 2° art. 61 com. 1° lett. h <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. h <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 37 com. 2° - LR 8/94 - Il cacciatore ammesso ad ATC di altre Regioni è tenuto a fare apporre sul proprio tesserino la relativa annotazione da parte del proprio Comune di residenza. Art. 61 com. 1 lett. h – LR 8/94 -violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune di residenza dell'accesso ad ATC di altre Regioni: da 25 Euro a 154 Euro;
C 17 Ambiti - Vietati alla caccia Caccia nelle Aree di Rispetto ATC a specie faunistiche vietate dai programmi annuali di gestione ATC. art. 22 bis com. 1° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> i	art. 61 com. 1° lett. i <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 22 bis com. 1° - LR 8/94 - ... In tali aree, tabellate a cura dell'ATC, l'esercizio venatorio può essere vietato ad una o a più specie o stabilito secondo modalità più restrittive rispetto al restante territorio dell'ATC, per una durata sufficiente a consentire un'efficace tutela e comunque per almeno una stagione venatoria.
C 18 Generico - ATC Ambiti - ATC Mancato rispetto delle limitazioni previste dal programma venatorio dell'ATC art. 33 com. 11° art. 61 com. 1° lett. i <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. i <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 33 com. 11 – LR 8/94 - Per giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, il Consiglio direttivo dell'ATC annualmente può proporre alla Regione ulteriori limitazioni al calendario venatorio concernenti: a) le modalità di esercizio della caccia; b) la limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli cacciabili; c) il numero delle giornate settimanali di caccia; d) i periodi e gli orari di caccia; e) il carniere giornaliero e stagionale per specie. 12. Le limitazioni proposte divengono operanti qualora siano recepite nel calendario venatorio di cui all'articolo 50 Art. 61 com. 1 lett. i – LR 8/94 -mancato rispetto delle limitazioni alla caccia previste dal programma venatorio annuale dell'ATC: da 103 Euro a 619 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 19 Documenti – TVR (prima di iniziare l'attività) Mancata compilazione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata in ogni sua parte art. 39 com. 1° lett. a art. 61 com. 1° lett. L L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. L L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 39 - LR 8/94 Doveri del cacciatore 1. Il cacciatore ha il dovere di: a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti; Art. 61 com. 1 lett. I – LR 8/94- mancata compilazione del tesserino di caccia in ogni sua parte : da 25 Euro a 154 Euro; Vedi BB 67 Documenti TVR “Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR” con importo sanzionatorio diverso
C 20 Documenti - TVR Compilazione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata non conforme alle modalità prescritte art. 61 com. 1° lett. L L.R. 8/94 e succ. mod. Indica le modalità di compilazione non conformi	art.61 com. 1° lett. L L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. I – LR 8/94 - compilazione non conforme alle modalità : da 25 Euro a 154 Euro; ES: contrassegnare i riquadri del tesserino (TVR) con un pallino e non con una crocetta, è “compilazione del tesserino non conforme alle modalità prescritte”  Corretto  non corretto
C 20 bis Documenti - TVR Mancata restituzione del tesserino, venatorio regionale (TVR) utilizzato nell'ultima stagione venatoria, entro il 31 marzo art. 39 com. 1° lett. b L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. L L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 39 com. 1° lett. b – LR 8/94 - restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale. Art. 61 com. 1 lett. I – LR 8/94 - ... mancata riconsegna del tesserino utilizzato nell'ultima stagione venatoria entro il termine di cui all'art. 39, comma 1, lett. b) : da 25 Euro a 154 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 21 Luoghi Ambiti – ATC Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo (<i>in ATC</i>): • ad aree cortilizie, • alle pertinenze di strutture di lavoro agricolo art. 40 com. 1° lett. c <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. m <i>L. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 40 com. 1° - LR 8/94 - Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato:... c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito.
C 22 Documenti - TVR Annotazioni non indelebili sul tesserino venatorio regionale di caccia controllata (TVR) art. 39 com. 1° lett. a <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Sul segno dell'annotazione, fare la prova della cancellazione con una gomma per matita in presenza dell'interessato e dare riscontro della procedura sul verbale	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 39 Doveri del cacciatore 1. Il cacciatore ha il dovere di: a) annotare sul tesserino regionale in modo indelebile le giornate di esercizio, le specie ed il numero dei capi abbattuti; Vedi stessa violazione con un importo diverso nelle violazioni del Calendario Venatorio Regionale
C 23 Documenti - TVR Riconsegna all'ente proposto al rilascio del tesserino regionale di caccia controllata non integro e contraffatto art. 49 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Per eventuali contraffazioni del Tesserino Venatorio Regionale si procede a sequestro cautelare (art. 13 c. 2° L. 689/81)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE ; Art. 49 com. 2° - LR 8/94 - Il tesserino viene emesso su moduli prodotti dalla Giunta regionale ed il suo rilascio è subordinato alla riconsegna di quello usato dal richiedente nell'ultima stagione venatoria, che deve essere integro e non contraffatto.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 24 Documenti - TVR Detenzione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata: • contraffatto; • con cancellature ed annotazioni sovrapposte; • manomesso art. 61 com. 1° lett. n <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. n <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 826.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Se contraffatto, ritiro obbligatorio del TVR e segnalazione alla Procura della Repubblica (v. falsità materiale 482 c.p.)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. n – LR 8/94 n) detenzione di tesserino contraffatto o con cancellature ed annotazioni sovrapposte o comunque manomesso: da 103 Euro a 826 Euro; Documentare con foto le irregolarità
C 25 Documenti - TVR Detenzione del tesserino venatorio regionale di caccia controllata deteriorato non perfettamente leggibile art. 61 com. 1° lett. n <i>L.R. 8/94 e succ. Mod</i>	art. 61 com. 1° lett. n <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. n – LR 8/94 n) detenzione di tesserino deteriorato non perfettamente leggibile: da 25 Euro a 154 Euro; Documentare con foto le irregolarità
C 26 Documenti - ATC Ambiti – ATC False dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso in ATC omettendo di dichiararne le cause ostative art. 61 com. 1° lett. o <i>L.R. 8/94 e succ. Mod</i>	art. 61 com. 1° lett. o <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 826,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. o – LR 8/94 o) false dichiarazioni rese al fine di conseguire in modo fraudolento il titolo di accesso all'ATC ovvero omessa comunicazione di cause ostative al suo rilascio: da 103 Euro a 826 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 27 Allevamenti fauna – Disposizioni comuni Documenti – Allevamenti fauna Allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione art. 61 com. 1° lett. p <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> art. 3 <i>DGR 1519/03</i>	art. 61 com. 1° lett. p <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> € 154,00 per ciascun capo allevato <i>il pagamento in misura ridotta è già stato calcolato</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca dei capi <i>Nel caso di ungulati, vedi B 20 quater Fauna Detenzione commercio</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. p – LR 8/94 -allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi; Art. 3 DGR 1519/03 In assenza del requisito di cui al punto precedente l'inizio dell'attività è subordinato a specifico domanda di autorizzazione alla Regione che dovrà provvedere entro 60 giorni dalla richiesta; L'autorizzazione ha durata settennale, può essere rinnovata ed è subordinata, a pena di decadenza, all'osservanza degli adempimenti indicati nell'autorizzazione. COMMENTO Come da chiarimento di cui al prot. 11/9/2020 0593208U del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della RER (Avv. <i>Elio Manduca</i>) - la pena pecuniaria prevista dall'art. 61 com. 1 lett. p), che non contempla un minimo e un massimo, ma solamente un minimo edittale “... a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato...” “ed essendovi un massimo indeterminato, che per astratto consente una sanzione pecuniaria elevatissima discrezionale, come tale meno vantaggiosa nel calcolo da effettuare nella fattispecie”, si applica l'importo del doppio del minimo corrispondente.
C 28 Allevamenti fauna – Disposizioni comuni Modalità – Allevamenti fauna Mancato rispetto delle modalità prescritte dalla Regione per l'allevamento di fauna selvatica art. 42 com. 2° lett. a e b <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. p <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> € 154,00 per ciascun capo allevato <i>il pagamento in misura ridotta è già stato calcolato</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca dei capi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 42 com. 2° lett. a / b – LR 8/94 - I provvedimenti di autorizzazione: a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura; b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati; Art. 61 com. 1 lett. p – LR 8/94 - allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi; COMMENTO Come da chiarimento di cui al prot. 11/9/2020 0593208U del Servizio Attività Faunistico - Venatorie e Pesca della RER (Avv. <i>Elio Manduca</i>) - la pena pecuniaria prevista dall'art. 61 com. 1 lett. p), che non contempla un minimo e un massimo, ma solamente un minimo edittale “... a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato” “ed essendovi un massimo indeterminato, che per astratto consente una sanzione pecuniaria elevatissima discrezionale, come tale meno vantaggiosa nel calcolo da effettuare nella fattispecie”, si applica l'importo del doppio del minimo corrispondente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 29 Allevamenti fauna – Disposizioni comuni Documenti – Allevamenti fauna Mancata comunicazione alla Regione da parte di imprenditore agricolo di allevamento di fauna selvatica art. 42 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. art. 17 com. 3° L. 157/92 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. p L.R. 8/94 e succ. mod. € 154,00 per ciascun capo allevato <i>il pagamento in misura ridotta è già stato calcolato</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca dei capi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 42 com. 3 – LR 8/94 -L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Regione dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. c) del comma 1 dell'art. 62. Art. 61 com. 1 lett. p – LR 8/94 - allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione della Regione o mancata comunicazione alla stessa da parte di imprenditore agricolo: a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato nonché sequestro e confisca dei capi stessi; COMMENTO Come da chiarimento di cui al prot. 11/9/2020 0593208U del Servizio Attività Faunistico - Venatorie e Pesca della RER (Avv. <i>Elio Manduca</i>) - la pena pecuniaria prevista dall'art. 61 com. 1 lett. p), che non contempla un minimo e un massimo, ma solamente un minimo edittale “... a partire da 77 Euro per ciascun capo allevato” “ed essendovi un massimo indeterminato, che per astratto consente una sanzione pecuniaria elevatissima discrezionale, come tale meno vantaggiosa nel calcolo da effettuare nella fattispecie”, si applica l'importo del doppio del minimo corrispondente.
C 30 Generico Allevamenti fauna – Disposizioni comuni Violazioni alle norme regionali sull'allevamento della fauna selvatica art. 17 com. 1° L. 157/92 e succ. mod. art. 62 com. 1° lett. c L.R. 8/94 e succ. mod. DGR n° 1519/03 indicare le norme regionali violate Vedi sezione apposita	art. 61 com. 1° lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 17 – L. 157/92 (Allevamenti) 1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale Art. 62 c. 1 – LR 8/94 - La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti: c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale; Art. 61 com. 1 lett. q – LR 8/94 - altre violazioni alle norme regionali sull'allevamento di fauna selvatica: da 77 Euro a 464 Euro e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 31 Ambiti - CPRFS Fauna - Cattura Documenti Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione art. 41 com. 1° L.R. 8/ 94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. r L.R. 8/94 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 41 com. 1 – LR 8/94 - La <i>Regione</i> autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Art. 61 com. 1 lett. r – LR 8/94 - abbattimento o cattura in centri privati di specie selvatiche diverse da quelle allevate, senza l'autorizzazione della Regione: da 103 Euro a 619 Euro;
C 32 Ambiti - CPRFS Fauna - protetta Fauna - Cattura Abbattimento o cattura nei Centri di Riproduzione Fauna di Specie Selvatiche di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita art. 41 com. 1° art. 61 com. 1° lett. s L.R. 8/ 94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. s L.R. 8/ 94 e succ. mod. da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 41 com. 1 – LR 8/94 -La <i>Regione</i> autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate. Art. 61 com. 1 lett. s – LR 8/94 - abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna di specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita: da 206 Euro a 1.239 Euro; Art. 1 - DGR n. 22/96 c. 1) Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ..., sono destinati a produrre, in aree prive di recinzione, esemplari di fauna autoctona appartenente alle seguenti specie : • fagiano • starna • pernice rossa • lepre • capriolo.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 32 bis Ambiti - CPRFS Mancato assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi rustici compresi nel CPRFS art. 41 com. 2° bis	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 41 com. 2 bis – LR 8/94 - L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
C 33 Canì da caccia Ambiti - Vietati alla caccia Addestramento cani in ambiti protetti art. 61 com. 1° lett. t <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. t <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto il sequestro del cane (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. t – LR 8/94 - addestramento di cani in ambiti protetti: da 103 Euro a 619 Euro;
C 34 Canì da caccia Ambiti – AV Addestramento di cani in AV senza il consenso del titolare art. 61 com. 1° lett. u <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> art. 4 com. 1 <i>DGR 969/02</i>	art. 61 com. 1° lett. u <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto il sequestro del cane (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. u – LR 8/94 - addestramento di cani in aziende venatorie senza il consenso del titolare: da 51 Euro a 309 Euro; Art. 4 com. 1 – DGR 969/02 - Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Vedi V3 Ambiti AV – disposizioni comuni
C 35 Canì da caccia Periodi Addestramento cani in periodo <u>NON</u> consentito art. 61 com. 1° lett. v <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Vedi “ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA” nel Calendario Venatorio Regionale	art. 61 com. 1° lett. v <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto il sequestro del cane (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. v – LR 8/94 - addestramento di cani in periodo non consentito: da 25 Euro a 154 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 36 Orari Caccia in orari <u>NON</u> consentiti art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. z – LR 8/94 - caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da 103 Euro a 619 Euro; Vedi le medesime violazioni nel Calendario Venatorio Regionale “ORARI VENATORI” con un importo sanzionatorio diverso
C 37 Periodi Caccia in periodi <u>NON</u> consentiti <i>(alle specie stabilite nel Calendario Venatorio Regionale)</i> art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> Vedi i PERIODI di ogni singola specie riportati nei prospetti ALLEGATI del Calendario Venatorio Regionale	art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. z – LR 8/94 - caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito;... da 103 Euro a 619 Euro;
C 38 Giornate Caccia in giornate <u>NON</u> consentite art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. z – LR 8/94 - caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da 103 Euro a 619 Euro; Vedi le medesime violazioni nel Calendario Venatorio Regionale “ FORME E GIORNATE DI CACCIA” con un importo sanzionatorio diverso
C 39 Giornate Caccia in numero di <u>giornate superiori</u> al consentito art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 1° lett. z <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. z – LR 8/94 - caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; da 103 Euro a 619 Euro; Vedi le medesime violazioni nel Calendario Venatorio Regionale “ FORME E GIORNATE DI CACCIA” con un importo sanzionatorio diverso

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 40 Modalità - Appostamento Fisso Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi di cacciatori che <u>NON hanno optato</u> per la forma di caccia di cui alla lettera b), com. 5, art. 12 della L. 157/92 art. 5 com. 6 L. 157/92 succ. mod. art. 52 com. 3 L.R. 8/94 e succ mod. ----- <i>Per accedere in un appostamento fisso con le armi, occorre aver optato unicamente per la forma di caccia di cui all'art. 12 com. 5 lett. b) L. 157/92</i>	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 6 - L. 157/92 - L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo Art. 52 com. 3 - LR 8/94 -Sono classificati appostamenti fissi con richiami vivi gli impianti approntati per l'intera stagione venatoria, nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale, per i quali non è <i>obbligatoria la residenza</i>. In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi indicati al comma 4 dell'art. 4 della legge statale Art. 12 com. 5 lett. b) L. 157/92 - Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a); b) da appostamento fisso;
C 41 Periodi - Orari Modalità - Appostamento Fisso Accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari NON consentiti per l'esercizio venatorio art. 61 com. 1° lett. z L.R. 8/94 e succ mod. art. 5 com. 6 L. 157/92 succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. z L.R. 8/94 e succ mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. z – LR 8/94 - ... accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio: da 103 Euro a 619 Euro; Art. 5 com. 6 L. 157/92. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 42 Carniere Mancato rispetto del carniere: • giornaliero • stagionale durante l'esercizio della caccia art. 50 com. 1 lett. c art. 61 com. 1° lett. aa L.R. 8/94 e succ. mod. Vedi le limitazioni inserite nel "CARNIERE" del Calendario Venatorio Regionale	art. 61 com. 1° lett. aa L.R. 8/94 e succ. mod. da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca dei capi abbattuti Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. aa – LR 8/94 - mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da 103 Euro a 619 Euro; in ogni caso si applicano altresì il sequestro e la confisca dei capi abbattuti;
C 43 Documenti tasse Modalità - Appostamento Fisso Caccia da appostamento fisso senza l'autorizzazione della Regione (e senza pagamento della tassa regionale) art. 52 com. 4° art. 44 com. 1° art. 61 com. 1° lett. bb L.R. 8/94 e succ. mod. art. 2 e 3 L.R. 26/79 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. bb L.R. 8/94 e succ. mod. da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Il verbale di contestazione deve essere trasmesso anche alla Regione per i provvedimenti di propria competenza	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 4° - L.R. 8/94 - Le autorizzazioni di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi possono avere durata quinquennale e sono rilasciate dalla Regione esclusivamente ai titolari di licenza di caccia sulla base di apposito regolamento, in numero non superiore a quello relativo all'annata venatoria 1989-1990. Art. 44 com. 1° - L.R. 8/94 - L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico - venatorie e agriturismo - venatorie e i relativi rinnovi <u>sono soggetti a tassa regionale.</u> Art. 44 com. 3° - L.R. 8/94 - Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno delle AV Art. 61 com. 1 lett. bb – LR 8/94 - caccia da appostamento fisso senza autorizzazione: da 103 Euro a 619 Euro

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 44 Distanze Modalità - Appostamento Fisso Caccia da appostamento fisso senza: • il rispetto delle distanze • il numero di cacciatori • il numero degli app. sussidiari art. 61 com. 1° lett. cc <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. cc <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. cc - L.R. 8/94 -caccia da appostamento fisso senza il rispetto delle distanze del numero dei cacciatori e del numero degli appostamenti sussidiari consentiti: da 103 Euro a 619 Euro; NB: L'art. 6 della Delibera n. 55 /2002 del Consiglio Provinciale di Bologna (ancora in vigore), prevede che il titolare di un appostamento fisso (di terra), possa richiedere con consenso scritto al proprietario del terreno, un'area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale Inoltre, il medesimo articolo, prevede che negli appostamenti fissi per colombacci possono cacciare contemporaneamente (nel capanno principale e negli ausiliari) sino a 4 persone
C 45 Documenti - Appostamento Modalità - Appostamento Fisso Lavori di manutenzione straordinaria, richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida, senza l'autorizzazione della Regione art. 52 com. 10° art. 61 com. 1° lett. dd <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. dd <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto l'illecito	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 10° - LR 8/94 -È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla <i>Regione</i>. La reiterata violazione di tale obbligo, fatte salve eventuali cause di forza maggiore, comporta la decadenza dall'autorizzazione e l'impossibilità di rinnovo per un anno da parte del titolare decaduto Art. 61 com. 1° lett. dd - L.R. 8/94 - lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta in appostamento fisso sito in zona umida senza autorizzazione: da 25 Euro a 154 Euro;
C 46 Modalità - Appostamento Temporaneo Caccia da appostamento temporaneo in più di due cacciatori che contemporaneamente occupano lo stesso capanno art. 53 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> <i>(sanzionare tutti i cacciatori in attività presenti)</i>	art. 61 com. 1° lett. ee <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 2° - LR 894 -In ogni appostamento temporaneo di caccia non possono cacciare contemporaneamente più di due cacciatori. Art. 61 com. 1° lett. ee - L.R. 8/94 -caccia in più di due cacciatori contemporaneamente in appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 47 Modalità - Appostamento Temporaneo Mancato <u>assenso</u> del proprietario del terreno per l'appostamento temporaneo che comporta preparazione di sito ed uso della vegetazione reperita sul posto art. 53 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 61 com. 1° lett. ff L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note). Ripristino dei luoghi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 3° - LR 8/94 -Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. <i>Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.</i> Art. 61 com. 1° lett. ff - LR 894 - mancato assenso del proprietario o conduttore per l'appostamento temporaneo: da 51 Euro a 309 Euro ... Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito
C 48 Modalità - Appostamento Temporaneo Mancata <u>rimozione</u> (nell'appostamento temporaneo) dei materiali usati, ovvero della vegetazione reperita sul posto e dei residui (strutture, stampi, cartucce ecc ...) al termine della giornata venatoria <i>Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.</i> art. 53 com. 3° art. 61 com. 1° lett. ff L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. ff L.R. 8/94 e succ mod da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note). Documentare con foto la mancata rimozione dei materiali usati e dei residui di caccia	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 3° - LR 8/94 - Quando l'appostamento temporaneo comporta preparazione del sito ed uso della vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso del proprietario o conduttore del terreno, ed ha l'obbligo di rimuovere i materiali usati ed i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine dell'attività. <i>Sono esclusi da tale obbligo i portatori di handicap e gli invalidi certificati in possesso del consenso scritto del proprietario o conduttore.</i> Art. 61 com. 1° lett. ff - LR 894 -... mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata, compresi i richiami e gli stampi: da 25 Euro a 154 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito
C 49 Modalità - Appostamento Temporaneo Distanze Caccia da appostamento a meno di 150 m. da altro appostamento temporaneo art. 53 com. 4° art. 61 com. 1° lett. gg L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. gg L.R. 8/94 e succ mod da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 4° - LR 8/94 - L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri. Art. 61 com. 1° lett. gg - LR 894 -caccia a meno di centocinquanta metri da altro appostamento temporaneo: da 25 Euro a 154 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 50 Modalità - Appostamento fisso Distanze Caccia in forma vagante o da appostamento temporaneo senza il rispetto delle distanze dagli appostamenti fissi in effettivo esercizio. (Questi possono usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno - Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002) art. 61 c. 1° lett. hh L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 c. 1° lett. hh L.R. 8/94 e succ mod da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. hh - LR 894 - caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro; NB: L'art. 6 della Delibera n. 55 /2002 del Consiglio Provinciale di Bologna (ancora in vigore), prevede che il titolare, con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, può richiedere la tabellazione di un'area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale.
C 51 Modalità - Appostamento Distanze Caccia in forma vagante senza il rispetto delle distanze da appostamento temporaneo (150 m.) o da appostamento fisso in effettivo esercizio. (Quest'ultimo può usufruire di area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale, purché l'area sia regolarmente tabellata con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno - Art. 6 Delibera Consiglio Provinciale n. 55/2002) art. 53 com. 4° art. 61 c. 1° lett. hh L.R. 8/94 e succ mod.	art. 61 c. 1° lett. hh L.R. 8/94 e succ mod da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 4° - LR 8/94 - L'appostamento temporaneo di caccia in effettivo esercizio usufruisce di una zona di rispetto di centocinquanta metri. Art. 61 com. 1° lett. hh - LR 894 – caccia senza il rispetto delle distanze da ogni appostamento temporaneo o da appostamento fisso in effettivo esercizio: da 103 Euro a 619 Euro; NB: L'art. 6 della Delibera n. 55 /2002 del Consiglio Provinciale di Bologna (ancora in vigore), prevede che il titolare, con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, può richiedere la tabellazione di un'area di rispetto di 300 metri di raggio dal capanno principale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 52 Modalità – App. Temporaneo Distanze Luoghi Caccia da appostamento temporaneo a meno di 150 m. da: • zone di protezione • aziende venatorie (AV) • Centri Privati di Riproduzione Fauna • Zone Addestramento Cani (ZAC) • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o strutture adibite a posto di lavoro • ferrovie (strutture, impianti, binari) • strade carrozzabili • piste ciclabili regolarmente segnalate art. 53 com. 5° art. 60 com. 1° lett. L art. 61 com. 1° lett. ii L.R. 8/94 e succ mod.	art. 61 c. 1° lett. ii L.R. 8/94 e succ mod da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Per “zone di protezione” si intendono: Oasi, ZRC, Centri Pubblici per la Riproduzione di Specie Autoctone di Fauna Selvatica (Art. 19 LR 8/94)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 5° - LR 8/94 - È vietato l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri dai confini delle zone di protezione, delle aziende venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna e delle zone addestramento cani, dagli immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o da qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, e da vie di comunicazione ferroviarie, nonché da strade carrozzabili e da piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali o interpoderali Art. 61 com. 1° lett. ii - LR 8/94- caccia da appostamento temporaneo a meno di centocinquanta metri da zone di protezione, aziende venatorie, centri privati per la produzione della fauna, zone addestramento cani, immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o qualsiasi struttura adibita a posto di lavoro, nonché da ferrovie, strade carrozzabili e piste ciclabili regolarmente segnalate, fatta eccezione per le strade poderali ed interpoderali: da 103 Euro a 619 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito
C 53 Modalità - Appostamento Distanze Caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di 1.000 m dai valichi indicati dalla Regione art. 52 com. 9° art. 61 c. 1° lett. LL L.R. 8/94 e succ mod. ----- Per le distanze vedi Delibera n. 55 /2002 del Consiglio Provinciale di Bologna (ancora in vigore)	art. 61 c. 1° lett. LL L.R. 8/94 e succ. mod. da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note). Ripristino dei luoghi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 9° - LR 8/94 - La Regione, su indicazione dell'ISPRA, con il piano faunistico-venatorio regionale individua i valichi montani interessati alle rotte di migrazione dell'avifauna, dove è comunque vietato l'esercizio venatorio per un raggio di mille metri intorno. Art. 61 com. 1 lett. II – LR 8/94 -caccia da appostamento fisso o temporaneo a meno di mille metri dai valichi indicati dalla Regione: da 103 Euro a 619 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 54 Modalità - Appostamento Periodi - Giornate Andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico art. 53 com. 6° art. 61 c. 1° lett. mm <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 c. 1° lett. mm <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 6° - LR 8/94 - Il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei nei periodi, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante deve avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia. Art. 61 com. 1° lett. mm - LR 8/94- andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro; Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito
C 55 Modalità - Appostamento Distanze Raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico, durante la caccia d'appostamento (fisso e temporaneo) oltre 150 metri art. 53 com. 7° art. 61 c. 1° lett. mm <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 c. 1° lett. mm <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619.00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Art. 14 com 13 L. 157/92: L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 53 com. 7° - LR 8/94 - La raccolta della fauna selvatica abbattuta, se effettuata dal cacciatore, deve avvenire con il fucile scarico. È ammesso l'abbattimento dei selvatici feriti entro centocinquanta metri dall'appostamento anche quando non è consentita la caccia vagante. Art. 61 com. 1° lett. mm - LR 8/94- andata e ritorno dagli appostamenti fissi e temporanei in periodi, giornate o località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, con fucile montato o non chiuso nell'apposita custodia e scarico; raccolta della fauna selvatica abbattuta con fucile carico: da 103 Euro a 619 Euro; NB: Se la raccolta avviene con il cane, il cacciatore, rimanendo all'interno dell'appostamento, può tenere il fucile carico.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 56 Richiami - Uso detenzione Fauna - Protetta Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette art. 55 com. 1° art. 61 com. 1° lett. nn <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. nn <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca dei richiami vivi Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 1 – LR 8/94 - In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62. Art. 61 com. 1 lett. nn – LR 8/94- detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette: da 206 Euro a 1.239 Euro nonché sequestro e confisca dei richiami; Art. 4 c. 4 - L. 157/92 I richiami vivi di cattura autorizzati sono: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio. Art. 10 - DGR 505/21 3. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento ornamentale ed amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale, possono essere utilizzati come richiami vivi.
C 56 bis Richiami - Uso Detenzione Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie: • non più utilizzabili come richiami; art. 61 com. 1° lett. oo <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. oo <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei richiami non più utilizzabili o di cui non è consentito l'uso Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. oo - LR 8/94 - Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 56 ter Richiami - Uso Detenzione Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati art. 55 com. 8° art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ mod.	art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi di allevamento	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 8 - LR 8/94 - I nuovi nati derivanti dall'accoppiamento di richiami marcati devono essere segnalati alla Regione. Una volta marcati, possono essere lasciati a colui che li detiene a completamento delle quote ... fino ai limiti previsti ai commi 1 e 2 ovvero assegnati, entro gli stessi limiti, ad altro cacciatore. Art. 61 com. 1 lett. oo - LR 8/94 - Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie non più utilizzabili come richiami; mancata segnalazione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati;
C 57 Fauna – Detenzione Fauna – Soccorso Documenti Mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, dell'abbattimento, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati art. 55 com. 10° art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio degli anelli e delle specie particolarmente protette o protette (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 10° - LR 8/94. Chiunque abbatte, cattura, o rinviene uccelli marcati deve darne notizia all'ISPRA, o al Comune nel cui territorio è avvenuto il ritrovamento, il quale provvede ad informare il predetto Istituto. Art. 61 com. 1° lett. oo - LR 8/94 -... mancata comunicazione all'ISPRA o al Comune territorialmente competente, del rinvenimento di uccelli inanellati: da 51 Euro a 309 Euro;
C 58 Cani da caccia Luoghi Orari – periodi Cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti; art. 61 com. 1° lett. pp L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. pp L.R. 8/94 e succ mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto il sequestro del cane (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. pp – LR 8/94 - cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro; Per casi più gravi vedi R 18 Cani – Abbandonati “tenere il cane palesemente incustodito”

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 59 Cani da caccia Luoghi Cani vaganti senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore art. 61 com. 1° lett. pp <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. pp <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto il sequestro del cane (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. pp – LR 8/94 - cani vaganti in aree, periodi ed orari non consentiti o senza il dovuto controllo e sorveglianza del possessore: da 25 Euro a 154 Euro; Per casi più gravi vedi R 18 Cani – Abbandonati “tenere il cane palesemente incustodito”
C 60 Armi da caccia - Munizioni - Strumenti da caccia Abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce art. 13 com. 3° <i>L.157/92 e succ. mod.</i> art. 61 c. 1° lett. qq <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 c. 1° lett. qq <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 com. 3 – L. 157/92 - I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. Art. 61 com. 1 lett. qq – LR 8/94- abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da 25 Euro a 154 Euro;
C 61 Ambiti - Vietati alla caccia Documenti – Fondo chiuso Tabelle – Fondo chiuso Caccia in un fondo chiuso Mancata notifica del fondo chiuso (<i>alla Regione</i>) Mancata apposizione e mantenimento delle tabelle del fondo chiuso art. 45 bis com. 1° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. rr <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Per caccia in un fondo chiuso (purché tabellato), vedi BB 55	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 bis com. 1° - LR 8/94 -1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. Art. 61 com. 1 lett. rr – LR 8/94- mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mantenimento delle tabelle: da 25 Euro a 154 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 61 bis Ambiti - Vietati alla caccia Documenti – Fondo chiuso Fauna – cattura Catture di fauna selvatica nei Fondi chiusi: • senza autorizzazione della Regione • con fauna selvatica catturata e NON destinata a scopo di ripopolamento art. 45 bis com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 bis com. 2° - LR 8/94 - Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Regione può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento. Vedi art. 27 – LR 8/94 <i>Immissioni, catture, destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento</i>
C 62 Modalità di caccia • Posta alla beccaccia • Caccia d'appostamento al beccaccino art. 18 com. 8° <i>L.157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. ss <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 1° lett. ss <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 18 com. 8° - L. 157/92 - Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino. Art. 61 com. 1 lett. ss – LR 8/94- posta alla beccaccia o caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino: da 206 Euro a 1.239 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 63 Distanze Luoghi Sparo a distanza inferiore a 150 metri con fucile da caccia ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di: • immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro; • vie di comunicazione ferroviaria; • strade carrozzabili; • funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; • stabili, stazzi, recinti ed aree delimitate per il ricovero e alimentazione del bestiame art. 21 com. 1° lett. f L.157/92 e succ. mod. art. 61 com. 1° lett. tt L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. tt L.R. 8/94 e succ. mod da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1° lett. tt – LR 8/94 - sparo da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabili, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame: da 103 Euro a 619 Euro; Vedi uguale violazione in BB 42 Distanze – Luoghi Per altre violazioni riguardanti lo sparo in direzione di.. vedi C 128 bis Distanze – Luoghi COMMENTO NB: Si considerano “immobili e fabbricati” da cui tenere le distanze, le strutture potenzialmente abitabili e in cui sia possibile svolgere attività in genere, con muri perimetrali eretti e coperto integro e funzionale al riparo, anche se privi delle utenze (luce, acqua). Si considerano “strade carrozzabili” da cui mantenere le distanze, le vie percorribili con un autoveicolo tutto l’anno, con qualunque condizione meteorologica
C 64 Armi da caccia – Munizioni Mezzi di caccia Luoghi Trasporto di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: • all’interno dei centri abitati • nelle zone ove è vietata la caccia • a bordo di veicoli di qualunque genere • nei giorni non consentiti per la caccia art. 21 com. 1° lett. g L.157/92 e succ. mod. art. 61 com. 1° lett. uu L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 1° lett. uu L.R. 8/94 e succ. mod. da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio / facoltativo secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. uu – LR 8/94 -trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia o smontate: da 103 Euro a 619 Euro • per l'introduzione (nei Parchi) da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, vedi P 3 Ambiti - Parchi • Per l'attraversamento o la circolazione negli ambiti protetti con il fucile non in busta chiusa e scarico o fuori busta ma smontato vedi anche C 121 Armi da caccia - ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 65 Modalità di caccia Caccia a rastrello in più di tre persone art. 21 com. 1° lett. h <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. vv <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. vv <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. h - L. 157/92 - cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; Art. 61 com. 1 lett. vv – LR 8/94 - caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
C 66 Mezzi di caccia Utilizzo a scopo venatorio di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua art. 21 com. 1° lett. h <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. vv <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. vv <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica(<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. h - L. 157/92 - cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua; Art. 61 com. 1 lett. vv – LR 8/94 - caccia a rastrello in più di tre persone o utilizzazione a scopo venatorio, di scafandri e tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: da 206 Euro a 1.239 Euro;
C 67 Mezzi di caccia – Uccellazione Vendita a privati non autorizzati e detenzione da parte di questi di reti da uccellazione art. 21 com. 1° lett. v <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. zz <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. zz <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca delle reti	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. v – L. 157/92 - Vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione; Art. 61 com. 1 lett. zz – LR 8/94 - vendita a privati non autorizzati e detenzione, da parte di questi, di reti da uccellazione: da 258 Euro a 1.549 Euro con sequestro e confisca delle reti; Vedi anche B 7 Mezzi di caccia - Uccellazione
C 68 Mezzi di caccia Vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica art. 21 com. 1° lett. z <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. aaa <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. aaa <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca delle trappole	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. z – L. 157/92 - produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica; La detenzione di lacci, predisposti ad arte con asole, morsetti ed inganni (e non solo il possesso di semplici fili di treccia d'acciaio anche se tagliati di misura), rinvenuti in un contesto di attività prodromica e preliminare alla cattura degli animali, è vietata, ed essendo considerati “trappole” a tutti gli effetti, vengono sanzionati in tal senso. Per l'uso di trappole e lacci vedi B 14 Mezzi di caccia

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 69 Modalità di caccia Tiro a volo, in qualunque forma su uccelli <i>salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e) della legge statale;</i> art. 21 com. 1° lett. aa <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. bbb <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 1° lett. bbb <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. aa - L. 157/92 - È vietato a chiunque: l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1 gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e); Art. 61 com. 1 lett. bbb – LR 8/94 - esercizio in qualsiasi forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 8, lett. e) della legge statale: da 103 Euro a 619 Euro;
C 70 Modalità di caccia Caccia nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni art. 22 com. 10° <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. ccc <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 1° lett. ccc <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 22 com. 10 – L. 157/92 -Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32. Art. 61 com. 1 lett. ccc – LR 8/94 - caccia nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: da 25 Euro a 154 Euro;
C 71 Ambiti - AV – disp. comuni Tabelle • Mancata delimitazione delle AV con le apposite tabelle perimetrali • Delimitazione delle AV con tabelle perimetrali diverse da quelle prescritte art. 43 com. 6 art. 61 com. 1° lett. ddd <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. ddd <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle tabelle (vedi note) Documentare con foto le irregolarità	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 6 – L. 157/92 -I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalle Province o dalla Città Metropolitana di Bologna. Art. 61 com. 1 lett. ddd – LR 8/94 - tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 72 Tabelle • Tabellazione abusiva dei terreni • Uso improprio della tabellazione nei terreni art. 31 com. 2° <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 61 com. 1° lett. ddd <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. ddd <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto le irregolarità	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 2° - L. 157/92 - Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni. Art. 61 com. 1 lett. ddd – LR 8/94 - tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni; rimozione o danneggiamento tabelle: da 51 Euro a 309 Euro;
C 73 Tabelle Rimozione o danneggiamento delle tabelle (<i>legittimamente apposte</i>) art. 21 com. 1° lett. dd <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> Vedi, secondo la gravità, anche art. 635 c. p.	art. 61 com. 1° lett. ddd <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1° lett. dd – L. 157/92 - È vietato a chiunque: dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
C 74 Ungulati - Selezione Modalità di caccia Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in forma non selettiva art. 56 comm. 2° e 3° art. 61 com. 1° lett. eee <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. eee <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 206,00 a € 1.239,00 € 412,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca delle armi e dei capi abbattuti Per il prelievo svolto in forme non selettive, vedi anche U 47 – U 48 – U 49	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 2 – LR 8/94 - Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. ... Art. 56 com. 3 – LR 8/94 - La caccia di selezione è esercitata individualmente, alla cerca o all'aspetto, senza l'uso dei cani e con arma a canna rigata di cui all'art. 13 della legge statale, munita di cannocchiale di mira. Il prelievo del cinghiale, oltre che in forma selettiva, può essere effettuato in battuta o <i>braccata</i> e con il metodo della girata. Art. 61 com. 1 lett. eee – LR 8/94 - abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto non in forma selettiva: da 206 Euro a 1.239 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 74 bis Ungulati – Selezione Ungulati – cinghiale forag. Modalità di caccia Somministrazione di fonti trofiche attrattive nella caccia di selezione (<i>cervidi, bovidi e suidi</i>), NON SVOLTA secondo le modalità previste dalla Regione, individuate da ISPRA, ovvero: 1. con punti di alimentazione più numerosi di uno ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione; 2. non utilizzando esclusivamente mais in granella; 3. con quantitativi superiori a 1 kg di granella di mais somministrati giornalmente; 4. cibo attrattivo distribuito oltre il periodo di prelievo consentito Allegato 1 DGR 1204 / 2017 art. 56 com. 3 bis L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (<i>vedi note</i>) Documentare con foto il tipo di alimento rinvenuto Vedi B 20 ter Ungulati – cinghiale foraggiamento per gli aspetti penali	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 3 bis – LR 8/94 - Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la giunta regionale, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione. Allegato parte integrante - 1 - DGR 1204/2017 DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DI FONTI TROFICHE ATTRATTIVE NELLA CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE Al fine di rendere efficace il prelievo di selezione del cinghiale, attuabile dal 15 aprile al 31 gennaio, così come previsto dal calendario venatorio regionale, pratica essenziale per mitigare l'impatto della specie sulle produzioni agricole, si ritiene opportuno disciplinare l'utilizzo di fonti alimentari attrattive verso il punto di sparo, senza le quali, considerate le abitudini crepuscolari e l'elusività della specie, la potenzialità del prelievo e la possibilità di realizzazione dei piani assegnati si riduce drasticamente. Affinché tale pratica non diventi fonte di sostentamento con le conseguenze definite dall'art. 7 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221, in linea con quanto suggerito anche da ISPRA, per attrarre i cinghiali presso i punti di prelievo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 1. deve essere predisposto non più di un punto di alimentazione ogni 50 ha di superficie dell'unità territoriale di gestione (Distretto nell'ambito degli ATC, Azienda faunistico-venatoria); 2. deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella; 3. deve essere utilizzato un quantitativo massimo di cibo da somministrare giornalmente in ciascun punto di disponibilità pari a un kg di granella di mais; 4. deve essere sospesa la distribuzione del cibo attrattivo al termine del periodo di prelievo consentito e/o nel momento in cui risultino completati gli abbattimenti autorizzati. La violazione delle prescrizioni sopra disciplinate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 75 Carniere Ungulati - Selezione Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione: • dei limiti quantitativi • della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati art. 56 com. 2° art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Vedi inoltre U 33 Ungulati selezione	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 2 – LR 8/94 - Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Art. 61 com. 1 lett. fff – LR 8/94 - abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
C 76 Orari - Periodi Ungulati - Selezione Abbattimento di ungulati, (<i>diversi dal cinghiale</i>), svolto in violazione dei tempi art. 56 com. 2° art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Vedi il Calendario Venatorio Regionale e gli ALLEGATI	art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 2 – LR 8/94 - Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Art. 61 com. 1 lett. fff – LR 8/94 - abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 77 Modalità di caccia Ungulati - Selezione Abbattimento di ungulati, (diversi dal cinghiale), svolto in violazione delle modalità di caccia art. 56 com. 2° art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> Per le modalità di caccia vedi il Calendario Venatorio Regionale e RR 1/08 ungulati + allegato	art. 61 com. 1° lett. fff <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 103,00 a € 619,00 € 206,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) ----- <i>Vedi anche prelievo di ungulati in selezione non svolto in forma individuale in U 47 Ungulati-selezione</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 2 – LR 8/94 -. Il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AFV, sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati. Art. 61 com. 1 lett. fff – LR 8/94 - abbattimento di ungulati, ad eccezione del cinghiale, svolto in violazione dei tempi, delle modalità e dei limiti quantitativi di prelievo, nonché della corrispondenza di sesso rispetto ai capi assegnati: da 103 Euro a 619 Euro;
C 78 Ungulati - Disposizioni comuni Ungulati - Selezione Documenti – ungulati Abbattimento di ungulati senza autorizzazione (al prelievo) <i>(anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo)</i> art. 61 com. 1° lett. ggg <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. ggg <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 309,00 a € 1.859,00 € 618,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca delle armi e dei capi abbattuti	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. ggg – LR 8/94 - abbattimento di ungulati senza autorizzazione: da 309 Euro a 1.859 Euro. Si applicano altresì il sequestro e la confisca dell'arma e dei capi abbattuti. Per la caccia degli ungulati senza autorizzazione vedi C 129 Ungulati - selezione – Documenti
C 79 Cani da caccia Cinghiale – Girata Utilizzo nella girata di cani non abilitati dall'ENCI in apposite prove di lavoro art. 61 com. 1° lett. hhh <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 1° lett. hhh <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto per i cani	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 61 com. 1 lett. hhh – LR 8/94 - utilizzo, nella caccia al cinghiale col metodo della girata, di cani non abilitati a norma del ... Regolamento regionale sulla gestione faunistico-venatoria degli ungulati: da 25 Euro a 154 Euro. Vedi U 82 stessa violazione ma con importo sanzionatorio diverso

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 80 Generico Violazioni non espressamente sanzionate dalla presente legge (8/94 e succ. mod.) <i>indicare i riferimenti violati</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE
C 81 Fauna - Cattura Cattura di specie selvatiche senza autorizzazione della Regione <i>(nelle Oasi, ZRC, CPRFS e Parchi regionali)</i> art. 27 com. 4° <i>L. R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e della fauna selvatica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 - LR 8/94 4. Non possono essere compiute immissioni e catture di specie selvatiche se non previa autorizzazione della Regione 5. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentire la sopravvivenza e la riproduzione e ad evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo. 6. Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati.
C 82 Fauna - Immissioni Documenti Immissioni di fauna selvatica senza redigere apposito verbale di lancio e senza certificazione veterinaria art. 27 com. 6° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 27 com. 6° - LR 8/94 -.Delle operazioni di immissioni è redatto apposito verbale che, corredato dalla relativa certificazione veterinaria, costituisce titolo necessario a dimostrare i ripopolamenti effettuati. Per immissioni di fauna senza autorizzazione vedi C 8 Fauna - Immissioni
C 83 Tabelle – ATC Tabellamento dei confini degli ATC non conforme alle modalità indicate dall'art. 30 com. 6 art. 30 com. 6° - 7° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 30 com. 6 – LR 8/94 -.I confini degli ATC sono indicati con tabelle esenti da tasse, di colore arancione, collocate nei punti di discontinuità delle opere, quali strade, canali e ferrovie o dei confini naturali che li delimitano, e nelle aree di accesso. Art. 30 com. 7 – LR 8/94 - Il tabellamento degli ATC è effettuato a cura del Consiglio direttivo dell'ATC stesso ed è controllato dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 83 bis Modalità – App. fisso Documenti Mancata presentazione (alla Regione) dell'opzione per la forma di caccia prescelta da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi art. 34 com. 2 <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 34 com. 2 – LR 8/94 - L'opzione per la forma di caccia di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale deve essere presentata esclusivamente da coloro che intendono esercitare la caccia da appostamento fisso con l'uso di richiami vivi.
C 84 Modalità Documenti Mancata comunicazione alla Regione dell'opzione di caccia prescelta entro 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione venatoria art. 34 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 34 com. 3 – LR 8/94 - Il cacciatore che abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio ...deve comunicare la propria opzione alla Regione entro trenta giorni dalla data di detto conseguimento.
C 84 bis Modalità - ungulati Documenti - ungulati Ungulati – disp. com. Caccia agli ungulati al di fuori dell' ATC di appartenenza, senza aver inoltrato domanda all'ATC interessato nei termini previsti art. 36 bis com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 36 bis com. 4 – LR 8/94 - In Emilia-Romagna è altresì consentito esercitare la caccia agli ungulati al di fuori dell'ATC di appartenenza secondo tempi e modalità previsti dall'art. 56 e dal Regolamento regionale in materia di gestione faunistico- venatoria degli ungulati in Emilia-Romagna, previa domanda all'ATC interessato nei termini previsti nel provvedimento di cui all'art. 35, comma 1.
C 85 Documenti - TVR Mancata compilazione in ogni sua parte del tesserino di caccia regionale quando restituito al termine della stagione venatoria art. 39 com. 1° lett. b <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 39 com. 1 lett. b – LR 8/94 - Il cacciatore ha il dovere di: restituire il tesserino regionale di caccia al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale, e comunque non oltre il 31 marzo, compilato secondo le modalità stabilite con il calendario venatorio regionale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 86 Carniere Fauna - Detenzione Ambiti – ATC Detenzione di selvaggina abbattuta (in ATC) se non iscritto all'ATC art. 40 com. 1° lett. a <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 40 com. 1 lett. a – LR 8/94 -Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato: a) detenere <i>fauna selvatica</i> abbattuta a chiunque non sia iscritto all'ATC a meno che non sia in grado di dimostrarne la legittimità del possesso;
C 87 Documenti - ATC Ambiti – ATC Caccia in ATC senza l'iscrizione o l'autorizzazione art. 40 com. 1° lett. b <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 40 com. 1 lett. b – LR 8/94 -Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato: b) esercitare la caccia senza essere iscritti all'ATC o senza la prescritta autorizzazione; Per la fattispecie sanzionata dalla legge statale vedi BB 29 Documenti – ATC
C 88 Luoghi Ambiti – ATC Accesso con mezzi motorizzati senza autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo alle strade private non aperte al pubblico transito (in ATC) art. 40 com. 1° lett. c <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 40 com. 1 lett. c – LR 8/94 -Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, negli ATC è vietato: c) accedere con mezzi motorizzati alle aree cortilizie o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo, se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo nonché alle strade private non aperte al pubblico transito. Per le aree cortilizie o le pertinenze alle strutture di lavoro vedi C 21 Luoghi

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 89 Tabelle - AV Ambiti - AFV ATV Tabellamento di Aziende Venatorie (AFV e ATV) non svolto secondo le modalità prescritte (dall'art. 24) art. 43 com. 6° art. 24 <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Documentare con foto le irregolarità	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 6 – LR 8/94 - Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato <i>dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna</i> nell'ambito delle attività di vigilanza. Art. 24 - L.R.8/94. 1.I confini delle zone di protezione della fauna di cui al presente Capo sono delimitati con tabelle esenti da tasse, di colore giallo, recanti la specificazione in carattere nero dell'ambito di protezione, poste a una distanza di non più di duecento metri l'una dall'altra. Le tabelle possono essere collocate anche all'interno della zona, ovunque se ne ravvisi l'opportunità. 2. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su <i>galleggianti</i> ancorati al fondo e devono emergere almeno cinquanta centimetri dal livello dell'acqua. 3. Quando il confine coincide con un corso d'acqua, l'apposizione delle tabelle deve essere attuata in modo tale da consentire alla fauna selvatica di abbeverarsi rimanendo nell'area protetta.
C 90 Documenti - AFV Modalità - Appostamenti Fissi Mancata segnalazione di appostamenti fissi in Aziende Venatorie, da parte del Titolare, nel programma di gestione faunistico venatoria art. 43 com. 7 art. 52 com. 11 <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 7 – LR 8/94 - Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Art. 52 com. 11 – LR 8/94 - Le strutture aventi le caratteristiche di cui ai commi 1, 2 e 3, predisposte entro il perimetro delle aziende di cui all'art. 16 della legge statale, nel rispetto dei provvedimenti regionali ..., non sono soggette all'autorizzazione e al consenso di cui ai commi 4 e 5 e non richiedono l'esercizio dell'opzione di cui alla lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale. La segnalazione di tali strutture deve far parte del programma di gestione faunistico-venatoria annuale di cui al comma 7 dell'art. 43, e l'attività in essi svolta ne costituisce parte integrante

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 91 Generico Ambiti – vietati alla caccia Caccia con provvedimenti di divieto o di riduzione imposti dalla Regione su tutto il territorio, o in parte di esso, per determinati periodi stabiliti o su determinate specie faunistiche, per motivi connessi alla gestione faunistica, o a sopravvenute condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per calamità art. 51 com. 1° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 51 com. 1 – LR 8/94 - La <i>Regione</i> può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio ... o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di <i>fauna selvatica</i> per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.
C 92 Ambiti - AV Ambiti - Parchi Accesso alle Aziende Venatorie istituite nelle aree contigue ai Parchi a cacciatori diversi dal Titolare della concessione e ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso art. 43 com. 9° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 9 – LR 8/94 - L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso. Per lo sconfinamento vedi BB 34 e BB 35 Ambiti AFV
C 93 Ambiti - Vietati alla caccia Proprietario o conduttore del Fondo sottratto all'attività venatoria che non ottempera al piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della <i>Direttiva 2009/147/CE</i> art. 15 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 Fondi agricoli sottratti all'attività venatoria 1. Il proprietario o conduttore che a norma del comma 3 dell'art. 15 della legge statale intenda vietare la caccia nel proprio fondo rustico deve presentare richiesta motivata alla <i>Regione</i> entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico provinciale (?) oppure, in caso di sopravvenute e comprovate esigenze, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo 2. La <i>Regione</i>, entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento motivato si pronuncia sulla richiesta e la accoglie se non ostacola il piano faunistico-venatorio provinciale (?) e nei casi di esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate, nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica ovvero di attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. 3. In presenza di attività di rilevante interesse ambientale la domanda deve essere corredata dal piano di ripristino o mantenimento ambientale finalizzato all'incremento o alla protezione delle specie incluse nell'Allegato I della <i>Direttiva 2009/147/CE</i>, sulla conservazione degli uccelli selvatici, e successive modificazioni.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 94 Canì da caccia Ambiti – ATC Addestramento cani in ATC senza averne facoltà d'accesso art. 40 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 40 com. 2° - LR 8/94 -L'addestramento dei cani è consentito al cacciatore negli ATC in cui ha facoltà di accesso salvo quanto previsto all'art. 37, comma 4. Art. 37 com. 4 - L.R. 8/94. La Regione, sentito l'ATC interessato, su richiesta di associazioni cinofile o venatorie o di un ATC, può autorizzare cacciatori che non hanno la possibilità di farlo nell'ATC di appartenenza ad allenare i cani in ATC diverso, fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del calendario venatorio regionale.
C 95 Ambiti - Zone Campi Documenti - Zone Add. Cani Canì da caccia Istituzione di Zone per l'addestramento e per le prove di qualificazione dei cani da caccia, senza l'autorizzazione della Regione art. 45 com. 1° L.R. 8/94 e succ. mod. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri – turistico - venatorie.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 1 – LR 8/94 -. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di: a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto; b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione. Art. 45 com. 2 – LR 8/94 - L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9 (se e quando autorizzate).

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 96 Ambiti - AFV Ambiti - Zone Campi Documenti - Zone Add. Cani Cani da caccia - addestramento Gare per cani da caccia nelle AFV senza il rispetto delle condizioni riportate nei punti a) – b) – c) dell'art. 45 com. 9 LR 8/94 art. 45 com. 2° - 9° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 2 – LR 8/94 - L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9 (se e quando autorizzate). Art. 45 com. 9 – LR 8/94 - Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni: a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati; b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole; c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
C 97 Cani da caccia - addestramento Ambiti - Zone Campi Gare Modalità di caccia- ZAC Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, “<u>senza facoltà di sparo</u>”, su specie cacciabili: • non prodotte in cattività • non indicate nell'autorizzazione art. 45 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i cani <i>(vedi note)</i> Vedi per le specie faunistiche	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 3 – LR 8/94 -Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 98 Cani da caccia- addestramento Ambiti - Zone Campi Gare Modalità di caccia - Zone campi Addestramento, allenamento e gare di cani nelle zone e nei campi di cui al com. 1°, “<u>con facoltà di sparo</u>”, su avifauna selvatica: • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabile • non indicata nell'autorizzazione • non marcata art. 45 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 3 – LR 8/94 - Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, ... l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
C 99 Cani da caccia-addestramento Ambiti - Zone Campi Gare Modalità di caccia Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° “<u>senza facoltà di sparo</u>” su specie cacciabili : • non prodotte in cattività; • non indicate nell'autorizzazione art. 45 com. 3° e 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 3 – LR 8/94 -Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, ... Art. 45 com. 4 – LR 8/94 - All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. ... Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 100 Cani da caccia-addestramento Ambiti - Zone Campi Gare Modalità - zone campi Addestramento, allenamento di cani nei campi di gara di cui al com. 4° “con facoltà di sparo” su avifauna selvatica : • non di allevamento; • non appartenente a specie cacciabili • non indicata nell'autorizzazione • non marcata art. 45 com. 3° e 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 3 – LR 8/94 -Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, ... l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione. Art. 45 com. 4 – LR 8/94 - All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. ... Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
C 101 Ambiti – Zone Campi Gare Modalità di caccia Sparo su fauna non marcata, al di fuori della stagione venatoria, nelle zone e nei campi addestramento, allenamento cani “con facoltà di sparo” art. 45 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 4 – LR 8/94 - ... Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 102 Ambiti - Zone Campi Gare Modalità di caccia- zone campi Ambiti – ZAC Caccia nelle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani (ZAC) (di cui all'art. 45 com. 1 lett. a - LR 8/94) art. 45 com. 1° lett. a art. 45 com. 6° <i>L.R. 8/94 e succ. Mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 6 – LR 8/94 - Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Regione, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Regione non disponga diversamente. In tali zone, può essere consentita la caccia alla migratoria da appostamento previa autorizzazione della Regione
C 103 Ambiti - Zone Campi Gare Modalità di caccia Caccia nei campi addestramento cani quando espressamente vietato dalla Regione art. 45 com. 1° lett. b art. 45 com. 6° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE art. 45 com. 6 – LR 8/94 - Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Regione non disponga diversamente.
C 104 Ungulati - Cinghiale Campi add. Ambiti - Campi add. Cinghiale Documenti – Campi add. Istituzione di campi recintati destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, senza l'autorizzazione della Regione art. 45 com. 1° lett. c <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 1 lett. c – LR 8/94 -La Regione,...., autorizza l'istituzione e regola la gestione di campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 105 Ungulati - Cinghiale Campi add. Ambiti - Campi Add. Cinghiale Modalità – Campi add. Documenti – Campi Add. Cani Violazione alle modalità approvate dalla Regione relative a: • immissione, • detenzione, • sostituzione dei cinghiali nei campi recintati per l'addestramento e l'allenamento dei cani art. 45 com. 1° lett. c - d L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 1 lett. c – LR 8/94 - La Regione., autorizza l'istituzione e regola la gestione di campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani; destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
C 106 Ambiti - ZAC Periodi Addestramento, allenamento e gare di cani nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio nelle apposite zone art. 45 com. 1° lett. a art. 45 com. 8° L.R. 8/94 e succ. mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Il divieto di addestramento fa riferimento solo alle zone di cui all'art. 45 com. 1° lett. a - LR 8/94 a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto; Art. 45 com. 8 – LR 8/94 - Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto
C 107 Ambiti - ZAC Periodi Ungulati - Disp. comuni Addestramento, allenamento e gare di cani nelle apposite zone, con prevalente presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1 agosto art. 45 com. 1° lett. a art. 45 com. 8° L.R. 8/94 e succ. mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Il divieto di addestramento fa riferimento solo alle zone di cui all'art. 45 com. 1° lett. a) LR 8/94 a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto; Art. 45 com. 8 – LR 8/94 - Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto vedi Q 15 stessa violazione ma con importo sanzionatorio diverso

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 108 Canì da caccia - Gare Ambiti – Zone Campi Gare Documenti – Campi di Gara Gare di cani da caccia nelle ZRC, nei Centri Pubblici e Privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle Aziende Venatorie e negli ATC senza l'autorizzazione della Regione art. 45 com. 9° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 45 com. 9 – LR 8/94- Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni: a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati; b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole; c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
C 109 Documenti – TVR Caccia senza il tesserino venatorio regionale di caccia controllata perché mai posseduto art. 48 com. 1° L.R. 8/94 e succ. mod. NB: <i>il TVR è un documento che autorizza il cacciatore al prelievo della fauna nei modi e tempi stabiliti, mentre la <u>licenza di porto di fucile</u> abilita il cacciatore all'uso di talune armi per prelevare la fauna. Entrambi devono essere in possesso del cacciatore</i>	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 48 com. 1 – LR 8/94 - Nel territorio della regione Emilia-Romagna l'esercizio venatorio viene svolto nei limiti e nei modi previsti dalla legge statale e dalla presente legge dai cacciatori residenti in possesso del tesserino di cui all'art. 49 e dai non residenti ammessi negli ATC o autorizzati nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, in possesso dei tesserini rilasciati dalle rispettive Regioni o Province autonome. Art. 12 c. 12 - L. 157/92 - Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate
C 110 Mezzi di caccia Armi da caccia - Munizioni Strumenti Uso dell'arco (ai fini venatori) art. 48 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. In Emilia Romagna non è consentito l'uso dell'arco nell'attività venatoria	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio senza giustificato motivo	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 48 com. 2 – LR 8/94 - ... L'uso dell'arco non è consentito. Per il “porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa”, vedi A 5 Armi - Munizioni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 111 Modalità di caccia - Falchi Mezzi di caccia Fauna – Protetta Utilizzo di falchi di specie non consentite ai fini venatori <i>(è consentito solo se appartenenti a specie riprodotte in cattività)</i> art. 48 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio in caso di specie non riprodotte in cattività	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 48 com. 2 – LR 8/94 - L'uso dei falchi è consentito qualora appartengano a specie riprodotte in cattività in conformità alle leggi vigenti, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie .
C 112 Modalità di caccia - Falchi Periodi Documenti Addestramento e/o allenamento dei falchi <i>(in periodo di caccia chiusa)</i> senza il permesso rilasciato dalla Regione art. 48 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 48 com. 3 – LR 8/94 - L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica. Per Caccia o addestramento con i rapaci nei siti di RN 2000, vedi Z 8
C 113 Modalità di caccia - Falchi Periodi Mezzi di caccia Addestramento e/o allenamento dei falchi <i>(in periodo di caccia chiusa)</i> con predazione di fauna selvatica art. 48 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per la fauna selvatica predata.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 48 com. 3 – LR 8/94 - L'addestramento e l'allenamento dei falchi in periodo di caccia chiusa possono avvenire previo rilascio di permesso da parte della Regione e non possono in alcun caso provocare la predazione di fauna selvatica.
C 113 bis Modalità - Appostamento Fisso Mancato ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione di appostamento fisso art. 52 com. 2 bis° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 2 bis – LR 8/94 - È fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza dell'autorizzazione, fatta salva l'eventuale presenza di vincoli superiori.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 114 Modalità - Appostamento Fisso Documenti - Appostamento Caccia da appostamento fisso senza il consenso del proprietario o conduttore del terreno art. 52 com. 5° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 5 – LR 8/94 - Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno. Il consenso suddetto deve riguardare anche i terreni sui quali il cacciatore interessato intende richiedere la delimitazione della zona di rispetto. NB: Se manca il consenso scritto del proprietario si ricade nella fattispecie di “caccia d'appostamento fisso senza autorizzazione della Regione” C 43 Documenti tasse, in quanto manca un requisito fondamentale per istruire la pratica
C 115 Modalità - Appostamento fisso Luoghi Titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida che non provvede al mantenimento, durante tutto l'anno delle condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio e alla nidificazione delle specie selvatiche art. 52 com. 10° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 10 – LR 8/94 – È fatto obbligo al titolare di autorizzazione di appostamento fisso in zona umida di mantenere durante tutto l'anno condizioni ambientali favorevoli alla sosta, al rifugio ed alla nidificazione delle specie selvatiche; eventuali lavori di manutenzione straordinaria richiedenti l'asciutta devono essere autorizzati dalla Regione
C 116 Documenti – App. Fisso Titolare di più di due autorizzazioni di appostamento fisso nel territorio regionale art. 52 com. 12° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 12 – LR 8/94 - Ciascun cacciatore può essere titolare al massimo di due autorizzazioni di appostamenti fissi nel territorio regionale , ove si realizzi una possibile capienza.
C 117 Mezzi di caccia Modalità - Appostamento Uso nella caccia di appostamento fisso o temporaneo, di richiami ottici <u>con</u> fonti luminose ed acustiche proprie art. 52 com. 13° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 13 – LR 8/94 -Nella caccia sia da appostamento fisso che temporaneo è consentito l'uso di richiami ottici, <u>privi</u> di fonti luminose ed acustiche proprie, con funzionamento manuale, meccanico, elettromeccanico ed elettromagnetico. Vedi anche Mezzi vietati B 13 e B 15

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 118 Mezzi di caccia Modalità - Appostamento Uso nella caccia da appostamento fisso o temporaneo, di stampi in penna appartenenti alle specie non cacciabili art. 52 com. 13° L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 13 – LR 8/94 - ... Gli stampi in penna sono consentiti solo se appartenenti alle specie cacciabili.
C 118 bis Modalità - Appostamento Fisso Istallazione / realizzazione di appostamento fisso o sistemazione di appostamento fisso già esistente, che non rispetta le caratteristiche di <i>green economy</i> contemplate nell'articolo 52 com. 13 ter lett. a - LR 8/94 (a lato le caratteristiche) art. 52 com. 13° ter lett. a art. 52 com. 13° quater lett. a L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 13 quater lett. a - LR 8/94 - I titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo che abbiano provveduto alla sistemazione del sito e all'installazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività venatoria prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 della legge n. 221 del 2015 possono mantenerli in essere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa, a condizione che: a) tali interventi presentino le caratteristiche di cui al comma 13 ter lettera a); Art. 52 com. 13 ter lett. a: non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimovibili alla scadenza dell'autorizzazione;
C 118 ter Modalità - Appostamento Fisso Realizzazione di postazioni fisse riguardanti gli appostamenti fissi che non contemplano le caratteristiche di <i>green economy</i> di cui all'articolo 52 com. 13 ter e quater lett. a - LR 8/94, <u>sprovviste</u> della certificazione di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della LR 15/2013 (Interventi soggetti a SCIA), e <u>senza l'autorizzazione</u> di natura paesaggistica e sismica. art. 52 com. 13° quinquies L.R. 8/94 e succ mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 52 com. 13 quinquies - LR 8/94 - Fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, la realizzazione di postazioni fisse fuori dai casi di cui ai commi 13 ter e 13 quater, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 e necessita di autorizzazione di natura paesaggistica e sismica, secondo la disciplina vigente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 118 quater Richiami - Uso Detenzione Modalità - Appostamento Uso di richiami vivi sprovvisti di marcatura: • inamovibile • numerata • conforme alle caratteristiche ISPRA art. 5 com. 1° e 7° L. 157/92 art. 55 com. 3 L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 3 – LR 8/94 -. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA Art. 31 com. 1 lett. h – L. 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000; Vedi BB 65 e L. 25 Richiami - Uso detenzione
C 119 Richiami - Uso Detenzione Acquisizione di richiami <u>vivi di allevamento</u> senza aver dato comunicazione scritta alla Regione art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 5° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo dei richiami vivi di allevamento Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 5 - LR 8/94 - I cacciatori che acquisiscono richiami <u>vivi di allevamento</u> ne danno comunicazione scritta alla Regione, la quale provvede a darne formale riscontro Art. 31 com. 1 lett. h – L. 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
C 119 bis Richiami - Uso Detenzione Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie di richiami <u>di cui non è consentito l'uso</u> art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 6° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei richiami non più utilizzabili o di cui non è consentito l'uso Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 6 - LR 8/94 - Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale. Art. 31 com. 1 lett. h – L. 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 119 ter Richiami - Uso Detenzione Detenzione di richiami vivi eccedenti il numero consentito, senza essere posti a disposizione della Regione (per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati) art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 7° L.R. 8/94 e succ. mod	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei richiami eccedenti Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 7 - LR 8/94. Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della Regione per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero. Art. 31 com. 1 lett. h – L. 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
C 119 quater Fauna - disturbo Fauna – protetta • Distruggere, danneggiare deliberatamente nidi e uova • Disturbare deliberatamente uccelli protetti <i>fatte salve le attività previste dalla legge 157/92</i> art. 21 com. 1° lett. o L. 157/92 e succ. mod. art. 29 com. 1 L.R. 8/94 e succ. mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 lett. o – L. 157/92 - distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; Art. 29 com. 1 – LR 8/94- È fatto divieto a chiunque di manipolare, prelevare, detenere o vendere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica con particolare riferimento ai piccoli di ungulati. Vedi anche BB 57 e C 14 Fauna – Soccorso - Detenzione commercio
C 120 Modalità di caccia Mezzi di caccia Cani – vaganti Fauna - disturbo Disturbo della fauna selvatica con metodi e mezzi non giustificati o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione: • negli ambiti protetti • nelle Aziende Venatorie • negli ATC art. 60 com. 1° lett. a L.R. 8/94 e succ. mod	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 – LR 8/94 - è altresì vietato: a) disturbare la fauna selvatica negli ambiti protetti, nelle aziende venatorie e negli ATC con metodi e mezzi non giustificati, o comunque tali da allontanarla o danneggiarne la sosta e la riproduzione; NB: si considera mezzo di disturbo anche l'impiego insistente dei fari durante le ore serali o notturne per scorgere gli animali in sosta o al pascolo dove non ne venga giustificato l'uso come nei piani di controllo e nei censimenti faunistici.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 121 Armi da caccia – Munizioni Mezzi di caccia Ambiti Attraversare o circolare con mezzi idonei all'esercizio venatorio, con fucile non in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta ma non smontato, all'interno: • delle Oasi; • delle Zone Ripopolamento e Cattura; • di Centri Pubblici per la riproduzione di specie autoctone di fauna selvatica • di Centri Privati per la Riproduzione della Fauna Selvatica • delle Zone di Rifugio • delle Aree di rispetto ATC • degli Allevamenti di Fauna selvatica; • delle Aziende Venatorie (AFV – ATV); • delle Zone e Campi per l'allenamento, addestramento e gare dei Cani. art. 60 com. 1° lett. b <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. b – LR 8/94 - E' altresì vietato: b) attraversare o circolare all'interno degli ambiti di cui al Titolo I, Capi III e V, con mezzi idonei all'esercizio venatorio, fatta eccezione per i casi di attraversamento motivato, nel qual caso il fucile deve essere tenuto in busta chiusa e scarico, oppure fuori busta, ma smontato; Per il trasporto di armi da caccia in altri luoghi non scariche e in custodia oppure smontate vedi anche C 64 Armi da caccia – Munizioni ...
C 122 Luoghi Ambiti Caccia in zone o località i cui territorio è coperto in tutto o nella maggior parte dalla neve, ivi compresi i corsi d'acqua benché non ghiacciati, <u>salvo l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati e con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali per la sola caccia ai palmipedi</u>; art. 60 com. 1° lett. c <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. c – LR 8/94 - è altresì vietato: c) esercitare l'attività venatoria <i>salvo per l'attuazione della caccia di selezione agli ungulati</i>, nelle zone o nelle località il cui territorio è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ivi compresi i fiumi e i corsi d'acqua benché non ghiacciati, con esclusione delle valli e bacini idrici naturali o artificiali, per la sola caccia ai palmipedi; Per gli specchi d'acqua artificiali coperti in tutto o nella maggior parte da ghiaccio vedi BB 44 Luoghi

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 123 Luoghi Ambiti Caccia quando lo specchio d'acqua è tutto o in gran parte ricoperto da ghiaccio: • nelle valli, • paludi, • zone umide naturali, • zone umide artificiali, • lungo corsi d'acqua. art. 60 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. d – LR 8/94 - è altresì vietato: d) esercitare l'attività venatoria nelle valli, paludi o altre zone umide naturali o artificiali e lungo corsi d'acqua, quando lo specchio d'acqua è tutto o nella maggior parte coperto di ghiaccio;
C 124 Distanze Luoghi Ambiti Caccia nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di 1.000 metri attorno art. 60 com. 1° lett. e <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. e – LR 8/94 - è altresì vietato: e) esercitare l'attività venatoria nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonché per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque; Vedi anche BB 46 Luoghi
C 125 Distanze Luoghi Caccia nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei 1000 metri intorno, fino all'estinzione degli stessi. art. 60 com. 1° lett. f <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. f – LR 8/94 - è altresì vietato: f) esercitare l'attività venatoria nei boschi e nei terreni che vengono colpiti da incendi, nonché nei terreni compresi nei mille metri intorno, fino all'estinzione degli stessi; Vedi anche BB 73 Luoghi zona boscata percorsa dal fuoco

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 126 Distanze Luoghi Caccia nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei 500 metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture art. 60 com. 1° lett. g <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. g – LR 8/94 - è altresì vietato: g) esercitare l'attività venatoria nei terreni soggetti a pasturazione artificiale non mirata al normale sostentamento della fauna selvatica, nonché nei cinquecento metri attorno, fino all'esaurimento delle pasture;
C 127 Distanze Luoghi Caccia nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica art. 60 com. 1° lett. g bis <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. g bis – LR 8/94 - è altresì vietato: g bis) esercitare l'attività venatoria nelle zone comprese nel raggio di m. 100 da piazzole di campeggio in effettivo esercizio, nell'ambito dell'attività agrituristica;
C 128 Mezzi di caccia Modalità - Appostamento Uso di sorgenti luminose artificiali, specchi, <i>(anche ai fini di richiamo)</i> dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno art. 60 com. 1° lett. h <i>L.R. 8/94 e succ mod</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 lett. h – LR 8/94 - è altresì vietato: h) usare sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi, per illuminare i bersagli, apparecchi fulminanti, dispositivi ottici equipaggiati di convertitori d'immagine o di amplificazione elettronica per tiro notturno; ATTENZIONE: per la caccia di selezione al cinghiale, è previsto l'impiego di dispositivi di puntamento anche digitali per la visione notturna (art. 13 com 2 ter L. 157/92) Vedi anche Mezzi vietati B13

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 128 bis Distanze Luoghi Sparo a meno di 150 metri In direzione di: • impianti, pannelli solari fotov. • stazzi, • stabbi, • altri ricoveri • recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro – silvo – pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo • recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta art. 60 com. 1° lett. i	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1° lett. i – LR 8/94 - sparare a meno di m. 150 in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi ed altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero di effettiva utilizzazione agro – silvo - pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta Vedi in C 63 Luoghi – le distanze per lo sparo da immobili, fabbricati, strade, ecc ...
C 129 Ungulati - Selezione Documenti – Ungulati Ungulati - Cinghiale collettiva Caccia agli ungulati (cervidi, bovidi, suidi) senza autorizzazione (anche utilizzando contrassegni altrui senza autorizzazione o senza abilitazione al prelievo) art. 60 com. 1° lett. m L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 60 com. 1 com. 1 lett. m – LR 8/94 - è altresì vietato: cacciare ungulati senza la prescritta autorizzazione. Per l'abbattimento degli ungulati senza autorizzazione vedi C 78 Ungulati - disposizioni comuni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 130 Documenti – Ungulati Ungulati - Cinghiale collettiva Ungulati - Selezione Mancato possesso dell'attestato di idoneità tecnica, conseguito attraverso la partecipazione di appositi corsi di formazione con esami finali per cacciatori praticanti: - il prelievo selettivo degli ungulati - la caccia al cinghiale in squadra (<i>girata, braccata</i>) art. 56 com. 5 L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 5 – LR 8/94 - Il prelievo selettivo degli ungulati e la caccia al cinghiale sono praticati da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica, previa partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento ed esami finali di cui al regolamento regionale, concernente la gestione degli ungulati e caccia al cinghiale in Emilia-Romagna. I corsi di formazione e aggiornamento possono essere svolti, oltreché dalla Regione, anche dalle associazioni venatorie, di protezione ambientale, dalle organizzazioni professionali agricole, o da altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifica esperienza in materia. Art. 56 com. 5 bis – LR 8/94 - La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato.
C 131 Documenti – ungulati Modalità di caccia Ungulati – disp. Comuni Realizzazione di altane per osservazioni, censimenti, piani di controllo e attività venatoria in generale, senza il consenso scritto del proprietario del terreno e senza il parere preventivo della Regione. <i>(sono escluse da tali obblighi le altane costruite in AV)</i> art. 56 com. 8 L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto le altane Ai fini edilizi, tali strutture sono soggette alle disposizioni di green economy di cui all'articolo 52 com. 13 ter e sexies, come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47 - LR 8/94.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 8 – LR 8/94 Per avvistamenti, osservazioni scientifiche, censimenti faunistici, interventi di controllo di cui all'art. 16 ed attività venatoria, è consentita la realizzazione di manufatti (altane), con o senza copertura ed integrati con l'ambiente. Per la realizzazione di tali strutture è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Regione. Tali strutture sono compatibili con la destinazione di territorio rurale, di cui al Capo IV dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000, anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art. 47.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
C 132 Modalità – Piani di controllo Fauna - Piani di controllo Violazioni alle disposizioni contenute negli atti attuativi riguardanti il controllo della fauna selvatica <i>esclusi i Parchi e Riserve Naturali Regionali</i> art... violazione contenuta negli atti attuativi della RER, della Città Metropolitana di Bologna e delle Province in vigore art. 16 com. 3° - 5° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> art. 19 com. 2° <i>L. 157/92 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO obbligatorio della fauna abbattuta se non si sono rispettate le norme e i vincoli contenuti negli atti attuativi facoltativo delle armi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Per il piano di controllo al cinghiale vedi: DGR 1973 del 22.11.2021 DGR 1372 del 1.08.2022 La DGR 1763 del 13 novembre 2017 “Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica” stabilisce, nell’Allegato A, che le specie di fauna circolanti sul territorio della Regione, sia rinvenute morte o in difficoltà o soccorse, e sia oggetto di abbattimento nell’attività venatoria o nei piani di controllo, prioritariamente individuate nei CINGHIALI, VOLPI, CORVIDI, UCCELLI MIGRATORI indicati nell’allegato 6, siano sottoposte a valutazione di morte o ricerca di talune parassitosi, recapitando al Servizio Veterinario AUSL o all’IZS la carcassa intera o parti di organi.
ATTENZIONE Con l’adozione della DGR 1372/2022 denominata PRIU (Piano Regionale Interventi Urgenti) per il controllo e l’eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) in Emilia Romagna, al fine di ridurre il rischio di introduzione dell’infezione in territori indenni, migliorare la gestione del cinghiale e facilitare l’applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA, le norme riguardanti il controllo del cinghiale, di cui alla DGR 1973/22, sono integrate dalla citata PRIU, fermo restando i diversi obbiettivi dei rispettivi atti. Sotto la norma di riferimento. <u>Par. 3 – Punto 1.4 “Tecniche di prelievo” (DGR 1372/22 PRIU)</u> Al fine di rendere maggiormente efficace il prelievo in controllo e ad integrazione dei Piani attualmente vigenti, si prevede anche il ricorso ad azioni di prelievo collettive con l’utilizzo di mute ridotte (composte da 2 o 3 cani) nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l’addestramento. Tale attività è attuabile solo in orario diurno.		
C 133 Generico Ambiti - Vietati alla caccia Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali o negli altri atti di attuazione della presente legge (8/94) e nei provvedimenti e ordinanze emesse dalle Province (ancora in vigore), e dai Comuni in materia faunistico – venatoria indicare i riferimenti violati	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Indicare le disposizioni violate e i riferimenti contenuti nei regolamenti, negli atti di attuazione, nei provvedimenti e nelle ordinanze in vigore Rientrano in questa ipotesi le zone di Divieto dei Comuni per motivi di pubblica incolumità o sanitari in materia faunistico / venatoria

SPECIE IN DEROGA

DIRETTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art. 19 bis: “ Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE”

Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8: “ Disciplina dell'esercizio delle deroghe”

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
Art. 54 – LR 8/94 Disciplina dell'esercizio delle deroghe 1. In relazione a quanto stabilito dall'art. 19 bis della legge statale è consentito svolgere attività venatoria, in deroga al divieto di prelievo previsto dalla Direttiva 2009/147/CE, in applicazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva medesima. 2. Le deroghe sono provvedimenti di carattere eccezionale, di durata non superiore ad un anno, adottati caso per caso ed in base all'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni di fatto stabiliti dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE. 3. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri della Direttiva 2009/147/CE e previo parere dell'ISPRA, a seguito di una analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni relative alle colture danneggiate da ogni singola specie, all'importo dei danni accertati nell'anno precedente, alla localizzazione dei danni, al periodo di concentrazione dei medesimi e all'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo, autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.		



VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
SANZIONI PENALI		
D 1 Fauna - Specie in deroga Carniere - Specie in deroga Modalità – Specie in deroga Prelievo di uccelli di specie diverse da quelle autorizzate dalla Regione per la caccia in deroga art. 19 bis com. 2° art. 2 com. 1 lett. c L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. a LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 30 com. 1° lett. h L. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) ----- Art. 30 com. 1 lett. h – L. 157/92 - l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e' consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. ...	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 2 com. 1 lett. c – L. 157/92 - (Sono particolarmente protette) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione. Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati. Per la stagione venatoria 24/25 la RER ha previsto il prelievo di storno, piccione e tortora dal collare (v. DGR 1287/24)
D 2 Fauna - Specie in deroga Mezzi di caccia - Vietati Prelievo di specie di uccelli selvatici previsti per la caccia in deroga con mezzi vietati art. 19 bis com. 2° art. 13 com. 5° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. b LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 30 com. 1° lett. h L. n. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) ----- La Regione, sulla base delle valutazioni indicate dall'art. 54 LR 8/94, individua annualmente le specie da prelevare in deroga	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 13 com.5 – L. 157/92 - Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati. PRELIEVI DI SPECIE IN DEROGA PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 IN ER: -per lo storno prelievo max di 20 capi giornalieri, da appostamento e vagante; -per il piccione, prelievo max giornaliero di 30 capi, da appostamento fisso e temporaneo; -per la tortora dal collare prelievo max di 15 capi giornalieri, da appostamento fisso e temporaneo (DGR 1287/24)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
SANZIONI AMMINISTRATIVE		
D 3 Fauna - Specie in deroga Distanze - Specie in deroga Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione delle distanze dalle colture a rischio <i>(l'attività venatoria deve avvenire entro i 100 metri dalle colture)</i> art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. c LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) ----- La Regione, sulla base delle valutazioni indicate dall'art. 54 LR 8/94, individua annualmente le specie da prelevare in deroga	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.
D 4 Fauna - Specie in deroga Orari - Specie in deroga Giornate - Specie in deroga Periodi - Specie in deroga Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione: - delle giornate - degli orari - dei periodi art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. c LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati. Per le giornate e gli orari, vedi Calendario Venatorio Regionale
D 5 Fauna - Specie in deroga Luoghi – Specie in deroga Prelievo in deroga di specie di uccelli in violazione dei luoghi <i>(vedi il comune indicato nel provvedimento)</i> art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. c LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
D 6 Fauna - Specie in deroga Carniere - Specie in deroga Mancato rispetto del carniere: • giornaliero • stagionale art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. d LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati. PRELIEVI DI SPECIE IN DEROGA PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 IN ER (DGR 1287/24): -per lo storno prelievo max di 20 capi giornalieri, da appostamento e vagante; -per il piccione, 200 stagionali, prelievo max giornaliero di 30 capi, da appostamento fisso e temporaneo; -per la tortora dal collare prelievo max di 15 capi giornalieri, 100 stagionali, da appostamento fisso e temporaneo
D 7 Fauna - Specie in deroga Documenti - Specie in deroga Prelievo in deroga di specie di uccelli da parte di cacciatori non abilitati <i>(vedi i soggetti abilitati nel provvedimento della RER)</i> art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. e LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
D 8 Fauna - Specie in deroga Modalità di caccia – App. Specie in deroga Prelievo in deroga di uccelli in violazione delle modalità di caccia <i>(da appostamento fisso / temporaneo o vagante secondo indicazioni della RER)</i> art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. f LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.
D 9 Fauna - Specie in deroga Richiami – Specie in deroga Prelievo di uccelli nella caccia in deroga con l'uso di richiami vivi <i>(i richiami vivi sono esclusi)</i> art. 19 bis com. 2° L. 157/92 e succ. mod. art. 54 com. 3 lett. f LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto per i richiami vivi autorizzati E' ammesso l'uso degli stampi a penna	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.
D 10 Fauna - Specie in deroga Documenti - TVR - Specie in deroga Mancata consegna al competente ufficio della Regione delle schede riepilogative del TVR indicanti le specie abbattute in deroga, entro i termini stabiliti art. 54 com. 3 lett. g LR. 8/94 e succ. mod. Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto per i richiami vivi autorizzati	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
D 11 Fauna - Specie in deroga Documenti - TVR - Specie in deroga Mancata esecuzione delle prescritte annotazioni sul TVR delle specie faunistiche abbattute in deroga art. 31 com. 1° lett. m-bis <i>L. 157/92 e succ. mod</i> art. 54 com. 3 lett. g <i>LR. 8/94 e succ. mod.</i> <i>Indica numero e data di pubblicazione della Delibera regionale</i>	art. 31 com. 1° lett. m-bis <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> da € 150,00 a € 900,00 € 300,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO <i>Facoltativo (vedi note)</i> Il singolo capo abbattuto va segnato con una X a fianco della sigla della specie faunistica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 31 com. 1 lett. m-bis – L 157/92 - sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis Art. 54 com. 3 – LR 8/94 - La Giunta regionale ... autorizza il prelievo venatorio in regime di deroga indicando: a) le specie che formano oggetto di prelievo; b) i mezzi di prelievo autorizzati; c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui il prelievo può essere effettuato; d) il numero dei capi di ciascuna specie giornalmente e complessivamente prelevabili; e) i soggetti abilitati al prelievo; f) l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono soddisfatte, e a decidere quali mezzi o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali persone; g) i controlli che saranno effettuati.

COLLARE ELETTRICO

VIOLAZIONE	VIOLAZIONE	COMPETENZA - NOTE
E 1 Cani – Collare elettrico Mezzi vietati Attualmente non esiste un testo di legge che vieta l'utilizzo del collare elettrico nelle sue forme. E i collari elettrici, nelle varie versioni, sono venduti liberamente dai costruttori e quando il medesimo è utilizzato nelle modalità previste dalla casa costruttrice, esso non provoca un danno alla salute dell'animale. Ma alcuni collari elettrici si possono utilizzare anche in maniera impropria, essendo predisposti con molte funzioni programmabili, provocando anche forti scosse elettriche al collo del cane attivate con telecomando a distanza. E' in questi casi che si configura il reato di "Maltrattamento animali", a seconda della gravità, punibile dagli artt. 544 ter o 727 com. 2° c.p. Il danno insorto al cane deve essere certificato da un medico veterinario Vedi sentenze Cassazione Penale: 13 aprile 2007 n. 15061 16 settembre 2014 n. 37859 25 maggio 2016 n. 21932 7 aprile 2020 n. 11516 28 agosto 2023 n. 35847	In caso di <u>lesioni</u> al cane cagionate dall'abuso del collare elettrico art. 544 ter com. 1° c. p. con la multa da 5.000 a 30.000 euro ----- In caso di <u>danni alla salute</u> del cane, cagionati dall'uso non corretto del collare elettrico art. 544 ter com. 2° c. p. con la multa da 5.000 a 30.000 euro ----- In caso di <u>gravi sofferenze</u> procurate al cane dall'uso non corretto del collare elettrico art. 727 com. 2° c. p. con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro ----- SEQUESTRO Obbligatorio del collare e del congegno elettrico a distanza ----- Per il cane è previsto il ricovero e l'affidamento temporaneo presso strutture autorizzate e l'immediato esame da parte di un medico veterinario che ne attesti le lesioni e lo stato di sofferenza	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 544 ter (Maltrattamento di animali) 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona all'animale una lesione ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 2. la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale Art. 727 - (Abbandono di animali) 1. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. 2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

CALENDARIO VENATORIO

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 8 – “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” - Art. 50 - Calendario venatorio

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – NOTE
F 1 Calendario Venatorio Generico Violazioni al Calendario Venatorio Regionale (CVR) <i>Indica la fattispecie violata con il corrispondente articolo o punto, nonché numero e anno della DGR in vigore</i> art. 50 L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 50 - LR 8/94 Calendario venatorio La Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia, con il calendario venatorio da pubblicarsi entro il 1° giugno di ogni anno. Il calendario venatorio regionale indica: a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale; b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi; c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate; d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito. 2. Il Calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto.

Il calendario venatorio regionale indica:

- a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
- b) le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
- c) il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
- d) i periodi in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- e) le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione.

ALLEVAMENTI della FAUNA SELVATICA

D.G.R. 12 aprile 2021 n. 505 “Nuove direttive vincolanti concernenti l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale ed amatoriale (L.R. n. 8/1994, art. 62, comma 1, lett. c)

DISPOSIZIONI COMUNI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 1 Allevamenti fauna – Disp. c. Generico Violazioni alle norme regionali sull'allevamento della fauna selvatica DGR n° 505/21 indicare le norme violate art. 62 com. 1° lett. c L.R. 8/94 e succ. mod. art. 17 com. 1° L. 157/92 e succ. mod.	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note) Revoca dell'autorizzazione all'allevamento	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Ambito di applicazione 1. Le presenti direttive si applicano all'allevamento di fauna selvatica autoctona omeoterma rientrante nel campo di applicazione della Legge n. 157/1992. 2. Qualora non sia certa l'appartenenza di un individuo ad una specie o ad una sottospecie presente in ambito nazionale e non siano presenti evidenti caratteristiche fenotipiche che lo distinguono dalla specie o sottospecie autoctona, devono essere applicate le disposizioni previste nella presente direttiva. 3. Non è consentito l'allevamento di fauna selvatica che non sia nata in cattività o di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza. 4. Le disposizioni di cui alle presenti direttive non si applicano per la detenzione di un singolo capo di avifauna nato in cattività, marcato con anello inamovibile, di provenienza lecita e certificata. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa CITES. LR 8/94 art. 62 c. 1. La Regione emana mediante direttive vincolanti, criteri di attuazione delle disposizioni della legge statale ed in particolare per le attività o gli adempimenti seguenti: c) allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
G 2 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Allevamento di fauna selvatica: • che non sia nata in cattività; • di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza art. 1 com. 3° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note) Revoca dell'autorizzazione all'allevamento	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Ambito di applicazione Art. 1 com. 3° - Non è consentito l'allevamento di fauna selvatica che non sia nata in cattività o di cui non possa essere dimostrata la legittima provenienza. Com 4° - Le disposizioni di cui alle presenti direttive non si applicano per la detenzione di un singolo capo di avifauna nato in cattività, marcato con anello inamovibile, di provenienza lecita e certificata. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla normativa CITES. Revoca dell'autorizzazione all'allevamento

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 3 Allevamenti fauna – Disp. c. Ambiti - AV - Disp. comuni Documenti - Allevamenti Mancata segnalazione alla Regione della detenzione e allevamento di fauna selvatica, da parte delle Aziende Venatorie, per lo svolgimento delle proprie attività art. 3 com. 6° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (vedi note) Verifica la provenienza Revoca dell'autorizzazione all'allevamento	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Costituzione Art. 3 – com. 6° - Le Aziende Venatorie possono detenere e allevare fauna selvatica per lo svolgimento delle attività proprie dell'Azienda stessa nel rispetto delle disposizioni previste dalle presenti direttive. Tale attività deve essere ricompresa nel programma annuale degli interventi di cui all'art. 43 della L.R. n. 8/1994 E' vietato l'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento (Art. 8 com. 5 - DGR 505/21) Vedi anche V 32 Ambiti AFV
G 4 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti - Allevamenti Allevamento di fauna selvatica senza l'apposito registro vidimato dalla Regione art. 5 com. 1° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 – com. 1 - Ogni allevamento deve essere dotato di un registro nel quale viene annotata l'attività svolta.
G 5 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti - Allevamenti Allevamento di fauna selvatica senza annotare nel registro, per ciascuna specie allevata, l'attività svolta: - la data in cui l'evento si è verificato n. dei riproduttori suddivisi per sesso n. dei nati n. degli acquisiti e dati del venditore n. dei ceduti e dati dell'acquirente n. dei morti - eventi patologici significativi - controlli sanitari e amministrativi art. 5 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 2° - In tale registro, vidimato dal Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca competente per territorio, devono essere effettuate, per ciascuna specie oggetto di allevamento, le seguenti annotazioni riportando la data in cui l'evento si è verificato: - n. dei riproduttori suddivisi per sesso - n. dei nati - n. degli acquisiti e dati del venditore - n. dei ceduti e dati dell'acquirente - n. dei morti - eventi patologici significativi - controlli sanitari e amministrativi Revoca dell'autorizzazione all'allevamento

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 5 bis Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti - Allevamenti Mancata registrazione (nel registro) entro le 48 ore, dei capi allevati art. 5 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 2° - Le registrazioni devono avvenire <u>entro 48 ore</u> dal momento in cui si sono verificate.
G 6 Allevamenti fauna – Disp. c. Ungulati – Disp. comuni Documenti - Allevamenti Allevamento di fauna selvatica senza provvedere alla marcatura individuale dei capi appartenenti a specie: • non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18 comma 1° della L. 157/1992, • utilizzabili quali richiami nell'esercizio venatorio da appostamento • cervo, daino, capriolo, muflone e cinghiale art. 5 com. 4° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 4° - Devono essere marcati con apposito contrassegno individuale numerato i capi presenti in allevamento che: - appartengano a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1, della L. n. 157/1992; - appartengano a specie utilizzabili quali richiami nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento; - appartengano alle specie cervo, daino, capriolo, muflone, cinghiale. Revoca dell'autorizzazione all'allevamento

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 7 Allevamenti fauna – Disp. c. Ungulati – Disp. comuni Documenti - Allevamenti Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento marcata con apposito contrassegno individuale senza che siano riportate correttamente: • sigla della Provincia di appartenenza; • tipologia dell'allevamento; • numero di matricola dell'allevamento; • numero progressivo assegnato al soggetto art. 5 com. 5° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 5° - Detto contrassegno, rappresentato da marchi auricolari, altre marcature ritenute idonee o, in caso di avifauna, da anelli inamovibili di diametro adeguato alla specie, deve avere le seguenti caratteristiche: qualora il soggetto sia nato presso l'allevamento stesso, sul contrassegno devono essere riportate la sigla della Provincia di appartenenza, la tipologia dell'allevamento, il numero di matricola dell'allevamento e un numero progressivo assegnato al soggetto stesso. qualora il soggetto detenuto appartenga a specie sottoposte alla normativa CITES, questo dovrà sottostare alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa stessa. Revoca dell'autorizzazione all'allevamento
G 7 bis Allevamenti fauna – Disp. c. Ungulati – Disp. comuni Documenti - Allevamenti Detenzione di specie di fauna nata presso l'allevamento e non marcata in età e dimensioni che potevano consentirli; Detenzione di ungulati allevati non contrassegnati all'uscita dall'allevamento art. 5 com. 5° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 5° –.... Detto contrassegno deve essere apposto non appena l'età e le dimensioni dell'animale lo consentano, e comunque, nel caso degli ungulati, prima che gli animali escano vivi dall'allevamento. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) o ad altra Associazione legalmente riconosciuta, l'anello inamovibile, purché numerato e apposto nei tempi previsti dal provvedimento autorizzativo, può corrispondere a quello previsto dall'Associazione stessa; qualora il soggetto detenuto appartenga a specie sottoposte alla normativa CITES, questo dovrà sottostare alle specifiche prescrizioni previste dalla normativa stessa. Revoca dell'autorizzazione all'allevamento

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 8 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti - Allevamenti Mancata presentazione alla Regione (STACP) entro il 31 gennaio di ogni anno, della copia del registro di allevamento di fauna selvatica art. 5 com. 7° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 7° - Copia del registro di allevamento deve pervenire, debitamente compilato in ogni sua parte, al Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca competente per territorio entro il 31 gennaio successivo all'anno solare di riferimento
G 9 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Mancata conservazione da parte del titolare dell'allevamento di fauna selvatica della documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti art. 5 com. 8° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 8° - Il titolare dell'allevamento è tenuto altresì a conservare la documentazione che attesti l'origine lecita di tutti i soggetti acquisiti.
G 10 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Mancato consenso al personale addetto alla vigilanza, da parte del titolare dell'allevamento, di controllare: • le operazioni e l'attività svolta, • le strutture, • la documentazione, • gli animali art. 5 com. 9° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Registrazione dell'attività di allevamento e marcatura dei capi allevati Art. 5 com. 9° - Al personale addetto alla vigilanza deve essere consentito in ogni momento il controllo delle operazioni e dell'attività svolta, delle strutture, della documentazione e degli animali.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 11 Allevamenti fauna – Disp. c. Sanità – Allevamenti Mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti negli allevamenti di fauna selvatica art. 6 com. 1° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Controllo sanitario Art. 6 com. 1° - L'allevamento di fauna selvatica deve sottostare alle norme sanitarie vigenti in materia. È il veterinario AUSL che deve attestare il mancato rispetto delle norme sanitarie
G 12 Allevamenti fauna – Disp. c. Ungulati – disp. comuni Fauna – Cattura Allevamento di ungulati selvatici senza essere dotati di apposita struttura per la cattura dei capi (mandriolo) art. 6 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Controllo sanitario Art. 6 com. 2° - Gli allevamenti di ungulati selvatici devono essere dotati di struttura (mandriolo) per la cattura dei capi.
G 13 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Allevatore di fauna selvatica che non annota sull'apposito registro: - la cessione dei soggetti presenti in allevamento, - il nominativo del destinatario della cessione. art. 7 DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Cessione degli animali Art. 7 - L'allevatore è tenuto ad annotare la cessione dei soggetti presenti in allevamento e il nominativo del destinatario della cessione sul registro.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 14 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Allevatore di fauna selvatica che <u>non rilascia</u> al destinatario la ricevuta – certificato di provenienza degli animali art. 7 DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Cessione degli animali Art. 7 - L'allevatore è tenuto inoltre a rilasciare al destinatario una ricevuta-certificato di provenienza in cui siano riportati il proprio nominativo e il numero di matricola nonché il numero e le caratteristiche dei capi ceduti e gli eventuali contrassegni collegati alla registrazione.
G 15 Allevamenti fauna – Disp. c. Documenti – Allevamenti Allevatore di fauna selvatica che rilascia la ricevuta – certificato di provenienza degli animali senza riportare: • il proprio nominativo, • il numero di matricola, • il n° dei capi ceduti, • le caratteristiche dei capi ceduti, • gli eventuali contrassegni art. 7 DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Cessione degli animali Art. 7 – L'allevatore è tenuto inoltre a rilasciare al destinatario una ricevuta-certificato di provenienza in cui siano riportati il proprio nominativo e il numero di matricola nonché il numero e le caratteristiche dei capi ceduti e gli eventuali contrassegni collegati alla registrazione.
RIPOPOLAMENTO e/o REINTRODUZIONE		
G 16 Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna – Detenzione Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione, destinato alla riproduzione di specie non autoctone o di specie autoctone non mantenute in purezza art. 8 com. 1° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 1° - Gli allevamenti di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione sono destinati alla produzione di specie autoctone mantenute in purezza.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 17 Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Detenzione Impianti di allevamento con fini di ripopolamento e/o reintroduzione, con strutture e tecniche di produzione e di ambientamento che non garantiscono il mantenimento delle rusticità e delle caratteristiche comportamentali della fauna selvatica art. 8 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto le inosservanze	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 2° – La struttura dell'impianto e le tecniche di allevamento e di ambientamento devono garantire il mantenimento della rusticità e delle caratteristiche comportamentali della specie allevata
G 18 Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Detenzione Allevamento di fauna selvatica con fini di ripopolamento e/o reintroduzione con un carico massimo di fauna stanziale superiore a quanto consentito art. 8 com. 3° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 3° -....Il carico massimo consentito per le specie di fauna stanziale più comunemente allevata sono i seguenti: Fasianidi: da 1 a 30 gg: da 0,02 - a 0,50 mq/capo in gabbia o a terra; - da 30 a 70 gg ed oltre: da 0,50 - a 2,00 mq/capo in voliera; Lepri: qualora in recinto: 100 mq/capo; Cervidi e Bovidi: 5000 mq/capo....
G 19 Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Cattura Prelievo di capi allevati effettuato con mezzi diversi dai normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie art. 8 com. 4° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 4° - I capi allevati devono essere prelevati con i normali mezzi di cattura previsti per le diverse specie. NB: Per l'uccisione della grossa selvaggina e dei cervidi allevati vedi le disposizioni contenute nel D.L. 1 settembre 1998 n° 333 "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", in particolare l'Allegato "C" previsto dall'art. 5 com. 1) indica tra i metodi ammessi la "pistola o fucile con proiettili liberi". Tale mezzo però è subordinato ad autorizzazione dell'Autorità competente (Servizio Veterinario AUSL)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 20 Allevamenti fauna – Rip. reint Documenti – Allevamenti Prelievo di capi allevati effettuato con mezzi di cui all'art. 13 della legge statale, <u>senza</u> il provvedimento dell'autorità sanitaria art. 8 com. 5° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 5° – Il prelievo con i mezzi di cui all'art. 13 della legge 157/92, è consentito per esigenze di carattere strettamente sanitario e previo apposito provvedimento dell'autorità sanitaria. NB: Per l'uccisione della grossa selvaggina e dei cervidi allevati vedi le disposizioni contenute nel D.L. 1 settembre 1998 n° 333 "Attuazione della Direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", in particolare l'Allegato "C" previsto dall'art. 5 com. 1) indica tra i metodi ammessi la "pistola o fucile con proiettili liberi". Tale mezzo però è subordinato ad autorizzazione dell'Autorità competente (Servizio Veterinario AUSL)
G 21 Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Detenzione Ungulati - Disp. comuni Allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento art. 8 com. 6° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Se manca l'autorizzazione sequestro obbligatorio e confisca dei capi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 6° - <u>E' vietato</u> l'allevamento del cinghiale a fini di ripopolamento. Vedi C 27 e articoli seguenti
G 21 bis Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Detenzione Ungulati - Disp. comuni Cessione di capi a <u>figure diverse</u> da analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC art. 8 com. 7° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Se manca l'autorizzazione sequestro obbligatorio e confisca dei capi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 7° - Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ad altro analogo allevamento autorizzato o ai legali rappresentanti di ATC/AV/campi e zone addestramento cani, o loro delegati, previa esibizione della specifica autorizzazione regionale all'immissione.
G 21 tris Allevamenti fauna – Rip. reint Fauna - Detenzione Ungulati - Disp. comuni Cessione di capi ad analogo allevamento o a ATC/AV e ZAC <u>senza autorizzazione</u> della Regione per l'emissione art. 8 com. 7° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Se manca l'autorizzazione sequestro obbligatorio e confisca dei capi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini di ripopolamento e/o reintroduzione Art. 8 com. 7° - Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ad altro analogo allevamento autorizzato o ai legali rappresentanti di ATC/AV/campi e zone addestramento cani, o loro delegati, previa esibizione della specifica autorizzazione regionale all'immissione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
SCOPI ALIMENTARI		
G 22 Allevamenti fauna - Scopi al. Fauna - Detenzione Sanità - Allevamenti Allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare <u>senza il rispetto delle norme sanitarie vigenti</u> in materia art. 9 com. 1° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini alimentari Art. 9 com. 1° - Gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare devono operare nel rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia. È il veterinario AUSL che deve attestare il mancato rispetto delle norme sanitarie
G 23 Allevamenti fauna - Scopi al. Sanità - Allevamenti Cessione di esemplari prodotti con fini alimentari a <u>strutture diverse da</u>: • centri di macellazione • allevamenti autorizzati art. 9 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini alimentari Art. 9 com. 2° – DGR 505/21 - Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ai centri di macellazione riconosciuti dall'AUSL o ad altro analogo allevamento autorizzato. Segnalazione all'AUSL di competenza
G 23 bis Allevamenti fauna - Scopi al. Sanità – Allevamenti Ungulati – cingh. Recinto Ungulati – cingh. campi Cessione di cinghiali vivi senza autorizzazione della Regione all'immissione alle strutture previste: • ATV che praticano la caccia al cinghiale in aree recintate • Campi addestramento cani da seguita al cinghiale art. 9 com. 3° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ. mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini alimentari Art. 9 com. 3° – DGR 505/21 - Fanno eccezione gli esemplari appartenenti alla specie cinghiale che, opportunamente marcati, possono essere ceduti, previa esibizione della specifica autorizzazione regionale all'immissione, anche ai legali rappresentanti, o loro delegati, di Aziende Agri-Turistico-Venatorie ove viene praticata la caccia in aree recintate e ai legali rappresentanti, o loro delegati, di campi recintati destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 24 Allevamenti fauna - Scopi al. Fauna - Protetta Allevamento a scopo alimentare di individui appartenenti a specie non cacciabili art. 9 com. 4° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini alimentari Art. 9 com. 4° – DGR 505/21 - A fine alimentare non è consentito l'allevamento di individui appartenenti a specie non incluse nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 18, comma 1°, della L. n. 157/1992. Segnalazione all'AUSL di competenza

ORNAMENTALE - AMATORIALE

G 25 Allevamenti fauna – Orn. Am. Fauna - Detenzione Detenzione di riproduttori, negli allevamenti di fauna selvatica a scopo ornamentale ed amatoriale, in numero superiore: - a 16 esemplari per singola specie di uccelli, - a 10 esemplari per singola specie di mammiferi, - a 4 esemplari per specie di ungulati selvatici art. 10 com. 1° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 1° - ... Negli allevamenti di fauna selvatica a fini ornamentali ed amatoriali è consentita la detenzione di un numero massimo di riproduttori per singola specie riferibile a 16 esemplari per gli uccelli e 10 esemplari per i mammiferi. Nel caso di ungulati selvatici il numero massimo di riproduttori per specie è di 4 esemplari. 3. Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento ornamentale ed amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale, possono essere utilizzati come richiami vivi. 4. Per l'allevamento di tali specie non vige alcun limite di riproduttori detenibili.
G 26 Allevamenti fauna – Orn. Am. Fauna - Detenzione Ungulati - Disp. Comuni Allevamento del cinghiale a scopo ornamentale ed amatoriale art. 10 com. 2° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Se manca l'autorizzazione sequestro obbligatorio e confisca dei capi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 2° – A tal fine non è consentito l'allevamento del cinghiale Vedi C 27 e articoli seguenti

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 27 Allevamenti fauna – Orn. Am. Richiami – Ornam. amatoriali Allevamento a scopo ornamentale ed amatoriale di soggetti utilizzati come richiami vivi diversi dalle specie previste in elenco (a fianco) art. 10 com. 3° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 3° - Oltre che per le finalità specifiche dell'allevamento ornamentale ed amatoriale, i soggetti allevati, se appartenenti alle specie previste dalla normativa vigente, ovverosia allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale, possono essere utilizzati come richiami vivi. 4. Per l'allevamento di tali specie non vige alcun limite di riproduttori detenibili
G 28 Allevamento fauna – Orn. Am. Richiami – Ornam. amatoriali Inanellamento di nidiacei (provenienti dalla cattura o di allevamento), negli allevamenti a scopo ornamentale ed amatoriale, non effettuato: - entro il 10° giorno di vita dei "pullus" - con anello inamovibile chiuso art. 10 com. 4° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com 4° - L'inanellamento dei nidiacei deve essere effettuato entro il decimo giorno di vita dei "pulli" con anello inamovibile chiuso. Per la Detenzione di nuovi nati in cattività da richiami detenuti dai cacciatori ai fini venatori vedi L 16 Richiami allevati - uso detenzione
G 29 Allevamento fauna – Orn. Am. Richiami – Ornam. amatoriali Individui oggetto di incrocio appartenenti a taxa autoctoni ed alloctoni: - non registrati - non marcati art. 10 com. 6° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10com 6° - L'incrocio tra individui appartenenti a taxa autoctoni ed alloctoni prevede l'obbligo della registrazione e marcatura dei nuovi nati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 30 Allevamento fauna – Orn. Am. Fauna – Det. commercio Esposizioni, nelle manifestazioni ornitologiche, di uccelli non regolarmente inanellati art. 10 com. 7° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio il sequestro cautelare (art. 13 c. 2° L. 689/81)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 7° - Nelle manifestazioni ornitologiche possono essere esposti esclusivamente uccelli regolarmente inanellati secondo le indicazioni previste dalle presenti direttive.
G 31 Allevamento fauna – Orn. Am. Fauna – Det. commercio Documenti – Allevamenti Espositori foranei, nelle manifestazioni ornitologiche, non debitamente autorizzati dalle Autorità del luogo d'origine art. 10 com. 8° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 8° - A dette manifestazioni possono partecipare anche espositori foranei purché debitamente autorizzati da parte delle Autorità del luogo di origine. Foraneo: che viene da fuori
G 32 Allevamento fauna – Orn. Am. Fauna – Det. commercio Esemplari di uccelli allevati (con fini ornamentali / amatoriali) ceduti a strutture e figure diverse: - dagli allevamenti autorizzati - da cacciatori in regola con licenza e TVR, se specie utilizzabili come richiami vivi. art. 10 com. 9° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 9° - Gli esemplari prodotti possono essere ceduti unicamente ad altro analogo allevamento autorizzato e, in caso di specie utilizzabili come richiami vivi, al cacciatore con licenza in corso di validità e possesso di tesserino di caccia.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
G 33 Allevamento fauna – Orn. Am. Fauna – Det. commercio Richiami vivi in possesso di cacciatori autorizzati alla detenzione ed uso, <u>non ceduti</u> ad allevamenti a scopo amatoriale / ornamentale art. 10 com. 10° DGR N° 505/21	art. 61 com. 1 lett. q L.R. 8/94 e succ mod. da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE DGR n° 505/21 Allevamenti con fini ornamentali ed amatoriali Art. 10 com. 10° - I richiami in possesso di cacciatori autorizzati alla detenzione ed uso dei richiami vivi possono essere ceduti ad allevamenti a scopo amatoriale od ornamentale.

UCCELLI di CATTURA A SCOPO di RICHIAMO

RICHIAMI - IMPIANTI di CATTURA

VIOLAZIONE

H 1

Richiami – Cattura Generico – Richiami cattura

Norme sulla detenzione e uso degli uccelli da richiamo di cattura

NOTE

La Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e Consiglio Europeo del 30 novembre 2009 “*Concernente la conservazione degli uccelli selvatici*” ha espresso considerazioni riguardanti la “*diminuzione di molte popolazioni di uccelli selvatici, per certi casi rapidissima, e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell’ambiente naturale perché minaccia gli equilibri biologici*”, ... che “*le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo, essendo in gran parte migratrici, costituiscono un patrimonio comune*” (prosegue)

Pertanto, nel rispetto del quadro europeo, lo Stato italiano ha introdotto modifiche alla Legge 157/92, sia con l’art. 4 com. 3°: “*L’attività di cattura per l’inanellamento e per cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell’allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE ...*” e sia con l’art. 19 bis: “*Esercizio delle deroghe ...*” dove “*in assenza di altre soluzioni soddisfacenti*”, attribuisce alle Regioni l’onere di conformarsi, con parere di ISPRA, in merito alle prescrizioni date dall’art. 9 della citata Direttiva.

La norma statale ha inoltre disposto che, entro sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2014 n. 91, poi convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 116, le Regioni vi adeguano la propria normativa.

E la Regione Emilia Romagna, dal 2014, non ha più emesso atti con cui, ogni anno, era solita definire il numero degli uccelli da catturare e ha sospeso la normativa regionale in vigore: DGR 1566/2011 e DGR 1232/2014. Perciò gli impianti di cattura sono a tutt’oggi disattivati, le reti utilizzate, che rappresentano i mezzi vietati dell’allegato IV (... *reti, trappole,...*) sono state ritirate e riposte, così come l’attività di cattura che, pur non essendo vietata, non viene comunque effettuata.

La Regione, in futuro e nel rispetto dei limiti fissati dall’allegato IV della Direttiva, potrà eventualmente autorizzare catture di uccelli migratori nei predetti impianti, attraverso l’emanazione di nuove deliberazioni e in regime di deroga.

Per queste motivazioni la caccia da appostamento (fisso e temporaneo) con i richiami vivi di cattura in Emilia Romagna è consentita, purché dei richiami detenuti e utilizzati (di cattura), il cacciatore ne dimostri, con certificazione autentica e regolare anello inamovibile apposto alla zampa dell’uccello, la provenienza e il possesso già nella stagione venatoria 2014/2015 (art. 55 c. 2 - LR 8/94).

**NORMATIVA RIGUARDANTE GLI UCCELLI DI CATTURA
INSERITA NEL PRONTUARIO**

B 11 bis	Attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo svolta con mezzi, impianti o metodi di cattura vietati ai sensi dell'allegato IV alla Direttiva 2009/147/CE
B 20	Detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica
BB 58	Caccia avvalendosi di richiami vivi <i>di cattura</i> non autorizzati
BB 60	<u>Uso</u> dei richiami vivi <i>di cattura</i> utilizzati in <u>appostamento fisso</u> in numero superiore a 10 unità per ogni specie o a un numero complessivo superiore a 40 unità
BB 61	<u>Detenzione</u> di richiami vivi <i>di cattura</i> in numero superiore a 10 unità per ogni specie o in numero complessivo superiore a 40 unità
BB 62	<u>Uso</u> dei richiami vivi <i>di cattura</i> utilizzati in <u>appostamento temporaneo</u> in numero superiore a 10 unità complessive
BB 63	<u>Detenzione</u> di richiami vivi <i>di cattura</i> , per chi pratica la caccia d'appostamento temporaneo, in numero superiore a 10 unità complessive
BB 64	Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi <i>di cattura</i> non autorizzati perché appartenenti a specie non consentite
BB 65	Caccia da appostamento avvalendosi di richiami vivi <i>di cattura</i> non autorizzati perché non identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali
BB 65 ter	Vendita di uccelli <i>di cattura</i> , utilizzabili come richiami vivi per la caccia
C 56	Detenzione e utilizzo di richiami vivi appartenenti a specie protette Art. 4 c. 4 - L. 157/92 I richiami vivi <i>di cattura</i> autorizzati sono: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.
C 56 bis	Mancata comunicazione scritta alla Regione del possesso di specie: • non più utilizzabili come richiami;
C 56 ter	Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dall'accoppiamento di richiami marcati
C 118 quater	Uso di richiami vivi sprovvisti di marcatura: • inamovibile • numerata • conforme alle caratteristiche ISPRA
C 119 ter – L 29	Detenzione di richiami vivi eccedenti il numero consentito, senza essere posti a disposizione della Regione (per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati)

BOCCONI AVVELENATI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
I 1 Fauna - Bocconi avvelenati Mezzi vietati		INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni
È vietato a chiunque: - usare esche e bocconi avvelenati art. 21 com. 1° lett. u <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> vedi Mezzi vietati - B 14 Trasmettere copia del referto diagnostico al Comando CC Forestale ai sensi della DGR 469/09	art. 30 com. 1° lett. h <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> Ammenda fino a € 1.549,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle sostanze vietate e dei bocconi presumibilmente avvelenati Inviare i presunti bocconi avvelenati all'IZS per le indagini di laboratorio e attendere l'esito. La procedura penale si attiva dopo aver ottenuto il riscontro diagnostico confermativo, se non diversamente accertato	NOTE Sintesi delle procedure da adottarsi secondo la DGR 469/2009 - "Linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali": • i bocconi presumibilmente avvelenati rinvenuti da cittadini, da personale dei comuni, da forze dell'ordine o volontari, vanno consegnati all'Ufficio Veterinario AUSL competente per territorio. Questo invia i campioni all'Istituto Zooprofilattico per le analisi. • Gli animali da compagnia con sintomatologia o deceduti per sospetto avvelenamento, soccorsi dai Veterinari liberi professionisti compilano la scheda di cui allegato A (DGR 469/09) e ne inviano copia all'AUSL Servizio Veterinario e ai CC Forestali per la mappatura. La carcassa viene inviata all'Istituto Zooprofilattico per le analisi. • La fauna selvatica deceduta per sospetto avvelenamento è consegnata, dalle forze dell'ordine, all'Istituto Zooprofilattico sentito il Servizio Veterinario AUSL. In caso di esito positivo l'IZP invia il referto al Servizio Veterinario AUSL e questo ai CC Forestali per la mappatura e censimento degli avvelenamenti. • Le aree in cui sono deceduti gli animali o sono stati rinvenuti bocconi, esche avvelenate, devono essere circonscritte e tabellate con ordinanza del Sindaco del Comune, dove si informa la cittadinanza dei fatti accaduti. L'area poi deve essere bonificata.
In caso di danni alla salute dell'animale cagionate mediante somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate art. 544 ter. com. 2° c.p. con la multa da 5.000 a 30.000 euro Art. 544 ter. c.p. (Maltrattamento di animali) 1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità cagiona all'animale una lesione ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale		
in caso di morte dell'animale cagionata da sostanze stupefacenti o vietate art. 544 bis. c. p. Art. 544 bis c.p. (Uccisione di animali) Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni		
Art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose). Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone (675), ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a € 206.		
Art. 638 c.p. (Uccisione e danneggiamento di animali altrui) Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri (727) è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309.		

SOCCORSO STRADALE degli ANIMALI INVESTITI

VIOLAZIONE	SANZIONE	NOTE
J 1 Omissione di soccorso ad animali in incidente ricollegabile all'utente art. violato e sanzionatorio: 189 com. 9 bis C.d.S. <u>L'utente della strada</u>, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 421 a € 1.691 <u>verifica l'importo aggiornato del pagamento:</u> Entro 5 gg. pagamento in misura ridotta del 30% rispetto il minimo edittale • Dal 6° al 60° gg • Dopo 60 gg. Omissione di soccorso ad animali in incidente <u>NON</u> ricollegabile all'utente art. violato e sanzionatorio art. 189 com. 9 bis C.d.S. <u>Le persone coinvolte</u> in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 337 <u>verifica l'importo aggiornato del pagamento:</u> • Entro 5 gg. pagamento in misura ridotta del 30% rispetto il minimo edittale • Dal 6° al 60° gg • Dopo 60 gg. NUMERI DI PRONTO INTERVENTO Per interventi di soccorso su fauna selvatica pericolosa, si attiva il CRAS: Associazione Centro per la Tutela e Ricerca per la Fauna Esotica e Selvatica - Sasso Marconi (BO) Tel. 051-847600 Per avifauna e piccoli mammiferi: CRAS LIPI BOLOGNA 051/432020 – 380.5919219 Per fauna selvatica e domestica: Ospedale veterinario UNIBO – Ozzano Emilia 051.2097431 – 320.5797777 Associazioni Zoofile per recupero animali d'affezione vittime di strada Bologna Zoofila 051.72.77.27 -- ENPA di Bologna 342.3204416		LE FIGURE RESPONSABILI 1) <u>l'utente della strada</u>, cioè colui che guida il veicolo e che, per il suo comportamento, investe o viene investito da un animale e NON pone in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso 2) la <u>persona coinvolta in un incidente con animali</u>, anche se non direttamente collegabile all'incidente, che NON mette in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso. LE CATEGORIE DI ANIMALI DA SOCCORRERE • animali d'affezione • animali da reddito • animali protetti Per questi ultimi, lo Stato italiano specifica che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile (826 c.c.) cioè che non può essere sottratta alla sua funzione pubblica. In breve, tutta la fauna selvatica vivente e circolante sul territorio italiano è tutelata nell'interesse della collettività nazionale ed internazionale (v. art. 1 com. 1 - L. 157/92) e quindi si considera protetta. Tuttavia alcune specie possono essere sottratte al regime di protezione dal cacciatore, purché in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di polizia, in determinati periodi, giornate e orari dell'anno. Al riguardo vedi anche art. 828 comma 2° c.c. - "I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano". ATTENZIONE Secondo DGR 11 novembre 2019 n. 1940, i CRAS della Regione, NON possono recuperare fauna appartenente alle specie per la caccia in deroga e oggetto di controllo (., cinghiale, volpe), ma rimane aperta la questione che comunque il soccorso animale deve essere attivato da chiunque ne sia coinvolto, e su qualunque specie, perché l'omissione senza giustificazione, è paragonata al "maltrattamento animale" ATTENZIONE Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9 MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) Disposizioni che riguardano il rinvenimento di una carcassa di cinghiale o l'investimento stradale di un cinghiale (più nel dettaglio vedi S 1)

DETENZIONE UCCELLI ALLEVATI APPARTENENTI ALLE SPECIE CACCIABILI E LORO USO COME RICHIAMI

D.G.R. 12 maggio 2008 n° 1074 "Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami (Legge Regionale n. 8/1994, art.62 c. 1 lett. a)"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 1 Richiami – Allevam. Vendita Generico - Richiami allevati Violazioni alle norme regionali sull'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli appartenenti a specie cacciabili e il loro uso in funzione di richiami art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 1° art. 62 com. 1° lett. a L.R. 8/94 e succ. mod. DGR n. 1074/08 Indicare le norme violate	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio degli uccelli secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 1 – L. 157/92 - Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami. Art. 55 com. 1 – LR 8/94 - In attuazione del comma 1 dell'art. 5 della legge statale, sono consentiti ...la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami allevati appartenenti alle specie cacciabili, secondo le disposizioni da emanarsi a norma della lett. a) del comma 1 dell'art. 62. Art. 31 com. 1 lett. h – L. 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
L 2 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Detenzione e uso venatorio di esemplari di richiami allevati non consentiti (diversi dalle specie indicate a fianco) art. 1 com. 1° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 – DGR 1074/08 <i>Specie consentite</i> 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami di esemplari allevati e appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale. Vedi l'art. 55 c. 1 bis L.R. 8/94: - è consentito l'uso come richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione selvatico provenienti da allevamento

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 3 Richiami – Allevam. Vendita. Sanità – Richiami Uso venatorio da richiamo di pavoncella e germano reale senza rispettare le disposizioni di polizia veterinaria connesse a particolari esigenze di carattere sanitario art. 1 com. 2° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 2 - DGR n° 1074/08 - 2. Quanto alle specie pavoncella e germano reale, l'uso venatorio è subordinato al rispetto delle disposizioni di polizia veterinaria, connesse a particolari emergenze di carattere sanitario. Vedi Ordinanza Ministeriale aggiornata
L 4 Richiami – Allevam. Vendita Richiami – Specie in deroga Uso di richiami vivi non autorizzati nel prelievo delle specie in deroga (stagione venatoria 24/25 è previsto il prelievo in deroga dello storno, del piccione e della tortora dal collare) Indica la norma violata della DGR aggiornata	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE PRELIEVI DI SPECIE IN DEROGA PER LA STAGIONE VENATORIA 2024/2025 IN ER: -per lo storno prelievo max di 20 capi giornalieri, da appostamento e vagante; -per il piccione, prelievo max giornaliero di 30 capi, da appostamento fisso e temporaneo; -per la tortora dal collare prelievo max di 15 capi giornalieri, da appostamento fisso e temporaneo
L 5 Richiami – Allevam. Vendita Documenti - richiami Acquisto (e detenzione) di richiami vivi presso allevamenti autorizzati senza comunicarlo (<i>in forma scritta</i>) alla Regione di residenza art. 1 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 - DGR n° 1074/08 - Specie consentite 4. I cacciatori emiliano-romagnoli che acquisiscono richiami vivi presso allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, devono comunicare l'avvenuta acquisizione alla Provincia di residenza; tale comunicazione deve essere accompagnata da copia della documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta cessione dei richiami e da una dichiarazione del cacciatore che attesti la marcatura degli stessi. NB: la detenzione dei richiami vivi allevati non è soggetta a limiti quantitativi. L'uso venatorio dei richiami allevati è consentito fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità per il cacciatore che esercita ai sensi dell'art. 12 com. 5° lett. "b" della Legge statale (app. fisso); per i cacciatori che esercitano da appostamento temporaneo ai sensi dell'art. 12 com. 5° lett. "c", l'uso di detti richiami è consentito fino ad un massimo complessivo di 10 unità (<i>art. 2 – DGR 1074/2008</i>)

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 6 Richiami – Allevam. Vendita Documenti – Richiami Detenzione di richiami vivi senza: • la documentazione di cessione dell'allevatore; • dichiarazione del cacciatore attestante la regolare marcatura art. 1 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosce la provenienza, quelli non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 - DGR n° 1074/08 <i>Specie consentite</i> 4. I cacciatori emiliano-romagnoli che acquisiscono richiami vivi presso allevamenti autorizzati ai sensi delle vigenti direttive regionali in materia, devono comunicare l'avvenuta acquisizione alla Provincia di residenza; tale comunicazione deve essere accompagnata da copia della documentazione rilasciata dall'allevatore comprovante l'avvenuta cessione dei richiami e da una dichiarazione del cacciatore che attesti la marcatura degli stessi.
L 7 Richiami – Allevam. Vendita Documenti – Richiami Mancata esibizione al personale di vigilanza della documentazione rilasciata dalla Regione relativa al possesso dei richiami vivi art. 1 com. 5° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza, quelli non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 - DGR n° 1074/08 <i>Specie consentite</i> 5. La Provincia, presa visione della comunicazione pervenuta e attestatane la regolarità provvede, con proprie modalità, a rilasciarne formale riscontro che deve essere conservato dal cacciatore ed esibito agli agenti di vigilanza qualora richiesto.
L 8 Richiami – Allevam. Vendita Documenti – richiami Mancata comunicazione scritta alla Regione, da parte del cacciatore, del possesso di specie non più utilizzabili come richiami art. 1 com. 6° DGR N° 1074/08	art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 – DGR 1074/08 <i>Specie consentite</i> 6. I cacciatori che risultino in possesso di esemplari appartenenti a specie che, a qualsiasi titolo, non siano più contemplate nel novero di quelle utilizzabili a fini di richiamo devono darne tempestiva comunicazione scritta alla Provincia di residenza. 7. La Provincia è tenuta a registrare ed aggiornare l'elenco dei richiami denunciati e detenuti da ogni singolo cacciatore.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 9 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento fisso Uso di richiami allevati, durante l'esercizio venatorio da appostamento fisso, oltre il numero massimo di 10 unità per specie o di 40 unità complessive art. 2 com. 1° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett .h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza, quelli non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note) Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 1. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi della lett. b) del comma 5 dell'art. 12 della legge statale n. 157/92, è consentito l'uso di richiami allevati fino ad un massimo di dieci unità per specie e fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. NB: La <u>detenzione</u> di detti esemplari (<i>allevati</i>) non è soggetta a limiti quantitativi (art. 2 com. 3° DGR n° 1074/08) Per uso di richiami di <u>cattura</u> oltre i numeri stabiliti, vedi BB 60 Modalità – Appostamento Fisso
L 10 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento temp. Uso di richiami allevati, durante l'esercizio venatorio da appostamento temporaneo, oltre il numero complessivo di 10 unità art. 2 com. 2° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza, quelli non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Non previsto per i richiami vivi autorizzati Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 2. Ai cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo ai sensi della lett. c) del comma 5 dell'art. 12 della sopracitata legge statale n. 157/92 l'uso di detti richiami è consentito fino ad un massimo complessivo di dieci unità. 3. La <u>detenzione</u> di detti esemplari (<i>allevati</i>) non è soggetta a limiti quantitativi. Per uso di richiami di <u>cattura</u> oltre i numeri stabiliti, vedi BB 62 Modalità – Appostamento Temp.
L 11 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non provenienti da allevamenti autorizzati; art. 2 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza e quelli non autorizzati Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 4. Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1 devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere regolarmente marcati con anello inamovibile privo di fenditura, numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 12 Richiami – Allevam. Vendita Modalità – Appostamento Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite: • non regolarmente marcati con anello inamovibile numerato privo di fenditura secondo le indicazioni fornite dall'ISPRA art. 2 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza e quelli non autorizzati Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 4. Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1 devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere regolarmente marcati con anello inamovibile privo di fenditura, numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi
L 13 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite con anello inamovibile numerato ma con caratteristiche tali da non poter ricondurre all'allevamento di provenienza art. 2 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza e quelli non autorizzati Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 4. Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1 devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere regolarmente marcati con anello inamovibile privo di fenditura, numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi
L 14 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Documenti - richiami Detenzione di esemplari di richiami allevati di specie consentite non accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi art. 2 com. 4° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi di cui non si conosca la provenienza e quelli non autorizzati Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 1074/08 <i>Detenzione ed uso a fini venatori</i> 4. Gli esemplari detenuti ed appartenenti alle specie di cui all'art. 1 devono provenire da allevamenti autorizzati, devono essere regolarmente marcati con anello inamovibile privo di fenditura, numerato secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica ed aventi caratteristiche tali da poter ricondurre inequivocabilmente all'allevamento di provenienza; devono essere inoltre accompagnati da idonea documentazione comprovante l'origine lecita dei medesimi

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 15 Richiami – Allevam. Vendita Documenti – Richiami Mancata segnalazione alla Regione di nuovi nati dalla riproduzione di richiami marcati detenuti dai cacciatori ai fini venatori art. 3 com. 1° DGR N° 1074/08	art. 61 com. 1° lett. oo L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Facoltativo per i richiami nuovi nati non marcati (per l'assegnazione v. art. 55 c. 8 LR 8/94) Obbligatorio per i richiami vivi di cattura eccedenti il numero. (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 1074/08 <i>Richiami nati in cattività</i> 1. Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da lui detenuti a fini venatori, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia così da consentire alla stessa di provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni dalla nascita, con anello inamovibile chiuso, cioè privo di qualsiasi punto di frattura, riportante, oltre alla sigla della Provincia, una specifica numerazione.
L 16 Richiami – Allevam. Vendita Detenzione di nuovi nati in cattività da richiami detenuti dai cacciatori ai fini venatori, senza aver marcato i pullus, entro 10 giorni dalla loro nascita, con anelli inamovibili chiusi art. 3 com. 1° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Facoltativo per i richiami nuovi nati non marcati (per l'assegnazione v. art. 55 c. 8 LR 8/94) Obbligatorio per i richiami vivi di cattura eccedenti il numero. (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 1074/08 <i>Richiami nati in cattività</i> 1. Il cacciatore al quale, eccezionalmente, si riproducano i richiami da lui detenuti a fini venatori, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Provincia così da consentire alla stessa di provvedere alla marcatura dei "pullus", entro 10 giorni dalla nascita, con anello inamovibile chiuso, cioè privo di qualsiasi punto di frattura, riportante, oltre alla sigla della Provincia, una specifica numerazione. 3. Tali esemplari possono essere liberamente detenuti dal cacciatore presso il quale si siano riprodotti e che si sia attenuto alle sopradescritte disposizioni ed utilizzati nell'esercizio venatorio, secondo i limiti numerici di cui al precedente articolo 2. Vedi anche G 31 con importo sanzionatorio diverso
L 17 Richiami – Allevam. Vendita Detenzione di nuovi nati in cattività da richiami detenuti dai cacciatori ai fini venatori, con anello inamovibile numerato non corrispondente alle indicazioni fornite dall'ISPRA art. 3 com. 2° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo per i richiami nuovi nati inanellati con anelli non corrispondenti alle indicazioni ISPRA (per l'assegnazione v. art. 55 c. Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 1074/08 <i>Richiami nati in cattività</i> 2. I diametri interni degli anelli chiusi, riferiti ad ogni singola specie, vengono stabiliti dalla Provincia sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 18 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori in gabbie: • non di legno o materiale plastico (escluso il fondo); • con (elementi a) spigoli non arrotondati art. 4 com. 1° DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle gabbie Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1. E' consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato anche da barrette metalliche, ...
L 19 Richiami – Allevam. Vendita Modalità – Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alla specie <u>Allodola</u>, <u>Passero</u>, <u>Passera mattugia</u> in gabbie non aventi le dimensioni consentite (a fianco le dimensioni) art. 4 com. 1° lett. a DGR N° 1074/08 Art. 1 – DGR 1074/08 <i>Specie consentite</i> 1. Sono consentiti la detenzione e l'uso quali richiami di esemplari allevati e appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio e germano reale.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle gabbie Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note) NB: è consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alla lettera b) – (art. 4 com. 2 – DGR 1074/08)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1. E' consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato anche da barrette metalliche, che abbiano le seguenti dimensioni: a) per gli esemplari appartenenti alla specie Allodola, Passero e Passera mattugia: - lunghezza cm. 20; - larghezza cm. 15; - altezza cm. 20. Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate lettere a) e b) può essere effettuato anche utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 25 e che non contengano più di dieci soggetti. ATTENZIONE: Il passero e la passera mattugia non sono cacciabili in ER

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 20 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo, Tordo bottaccio, Tordo sassello e <u>Sturno</u> in gabbie non aventi le dimensioni consentite (a fianco le dimensioni) art. 4 com. 1° lett. b DGR N° 1074/08 ATTENZIONE: Lo <u>sturno</u> non è cacciabile in ER: il richiamo si può utilizzare solo nella caccia in deroga quando è previsto. Vedi L 4	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle gabbie Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note) NB: è consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alla lettera b) – (art. 4 com. 2 – DGR 1074/08)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1. E' consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato anche da barrette metalliche, che abbiano le seguenti dimensioni: b) per gli esemplari appartenenti alle specie Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e <u>Sturno</u>: -lunghezza cm. 30; -larghezza cm. 25; -altezza cm. 25. - Ciascuna gabbia può contenere <u>un solo esemplare</u> Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate lettere a) e b) può essere effettuato anche utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 25 e che non contengano più di dieci soggetti.
L 21 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio Tordo sassello e Sturno in due o più esemplari per gabbia art. 4 com. 1° lett. b DGR N° 1074/08	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle gabbie Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1. E' consentita ai fini venatori per il trasporto dei richiami ed il loro utilizzo, la detenzione dei medesimi in gabbie tradizionali in legno o materiale plastico, a spigoli arrotondati, con il fondo formato anche da barrette metalliche, che abbiano le seguenti dimensioni: a) ... b) ... Ciascuna gabbia può contenere <u>un solo esemplare</u> ATTENZIONE: Lo <u>sturno</u> non è cacciabile in ER: il richiamo si può utilizzare solo nella caccia in deroga quando è previsto. Vedi L 4

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 22 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie <u>Allodola, Passero, Passera mattugia, Merlo, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello e Storno</u>, utilizzando ceste o cassette: • senza tetto di tela; • di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; • di altezza inferiore a cm 25; • che contengono più di 10 soggetti. art. 4 com. 1° lett. b <i>DGR N° 1074/08</i>	art. 31 com. 1° lett. h <i>L. 157/92 succ. mod.</i> da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle ceste o cassette Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note) NB: è consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alla lettera b) – (art. 4 com. 2 – DGR 1074/08)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1.E' consentita ... a) ... b) ... Il trasporto degli esemplari di cui alle sopracitate lettere a) e b) può essere effettuato anche utilizzando ceste o cassette con tetto in tela le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 25 e che non contengano più di dieci soggetti. ATTENZIONE: lo storno, il passero e la passera mattugia non sono cacciabili in ER
L 23 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Trasporto dei richiami ai fini venatori appartenenti alle specie, <u>pavoncella e colombaccio</u> utilizzando ceste o cassette: • senza tetto di tela; • di dimensione non rapportata al numero dei soggetti trasportati; • di altezza inferiore a cm 40; • che contengono più di 10 soggetti. art. 4 com. 1° lett. c <i>DGR N° 1074/08</i>	art. 31 com. 1° lett h <i>L. 157/92 succ. mod.</i> da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle ceste o cassette Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note) NB: è consentito, per le gabbie in uso, uno scostamento fino al 15% delle misure indicate alla lettera b) – (art. 4 com. 2 – DGR 1074/08)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 1. E' consentita:... c) per gli esemplari appartenenti alle specie Pavoncella e Colombaccio: ceste o cassette, con il tetto in tela, le cui dimensioni vanno rapportate al numero dei soggetti trasportati, la cui altezza non sia comunque inferiore a cm 40 e che non contengano più di dieci soggetti.
L 24 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Uso, nell'esercizio venatorio, del richiamo vivo regolarmente imbracato: • illegittimamente detenuto • sottoposto a stratonamenti art. 4 com. 3° <i>DGR N° 1074/08</i>	art. 31 com. 1° lett h <i>L. 157/92 succ. mod.</i> da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 1074/08 <i>Modalità di trasporto ed utilizzo dei richiami</i> 3. È altresì consentito, nell'esercizio venatorio, l'uso del richiamo vivo, purché legittimamente detenuto, regolarmente imbracato e non sottoposto a stratonamenti che possono arrecargli sofferenza.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 25 Richiami – Allevam. Vendita Modalità - Appostamento Uso di richiami (di cattura e/o di allevamento) che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 3° - LR 8/94 - È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante marcatura inamovibile, numerata e avente caratteristiche conformi alle indicazioni fornite dall'ISPRA vedi BB 65 e C 118 quater per identica sanzione
L 26 Richiami – Allevam. Vendita Detenzione e uso di richiami vivi non consentiti: • non marcati • non liberati art. 5 com. 1 L. 157/92 art. 55 com. 6° L.R. 8/94 e succ mod	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 6° - LR 8/94 - Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, ... Art. 31 com. 1 lett. h – L 157/92 - sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione e' nuovamente commessa, la sanzione e' da lire 500.000 a lire 3.000.000;
L 27 Richiami – Allevam. Vendita Documenti - richiami Mancata comunicazione in forma scritta della detenzione di richiami non consentiti, dopo le modifiche pervenute alla legge statale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore ... art. 5 com. 1 L. 157/92 art. 55 com. 6° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 31 com. 1° lett. H L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 6° - LR 8/94 Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di <i>recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale</i>

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
L 28 Richiami – Allevam. Vendita Sanità - Richiami Mancata consegna ad appositi Centri di Recupero di esemplari di richiami non consentiti inabili al volo; art. 5 com. 1 L. 157/92 art. 55 com. 6° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non consentiti (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 6° - LR 8/94 Gli esemplari di specie di cui non è consentito l'uso quali richiami devono essere marcati e successivamente liberati o, se inabili al volo, lasciati in consegna ad appositi centri di <i>recupero previa apposita comunicazione scritta alla Regione di residenza entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore delle variazioni di cui al comma 3 dell'art. 18 della legge statale</i>
L 29 Richiami – Allevam. Vendita Richiami - Uso Detenzione Detenzione di richiami vivi di cattura eccedenti nel numero consentito non posti a disposizione della Regione; <i>(che provvede ad assegnarli ad altro cacciatore oppure a liberarli previa marcatura)</i> art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 7° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i richiami vivi autorizzati. Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli eccedenti il numero.	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 7° - LR 8/94 - Gli esemplari di specie di cui è consentito l'uso quali richiami vivi eccedenti il numero consentito, una volta marcati, devono essere posti a disposizione della <i>Regione</i> per l'assegnazione ad altro cacciatore, oppure liberati. Se inabili al volo possono essere lasciati in consegna ad appositi centri di recupero ATTENZIONE: la RER dal 2014, come indicato nella Direttiva 2009/147/CE e successivamente recepito dalla normativa statale, ha sospeso e smobilitato tutti gli impianti autorizzati di cattura uccelli da richiamo a fini venatori. Pertanto, il cacciatore ER che detiene e utilizza ancora richiami vivi di cattura, deve presentare, al controllo, certificazione autentica con anello regolare apposto alla zampa dell'uccello, dimostrandone il possesso già prima della stagione venatoria 2014 - 2015 (art. 55 c. 2 - LR 8/94). Per uso e detenzione dei richiami di cattura in n. eccedente, vedi BB 60 - BB 61 – BB 62 – BB 63
L 30 Richiami – Allevam. Vendita Documenti – Richiami Consegna di richiami vivi da parte di un cacciatore che cessa l'attività, ad altro cacciatore, senza preventiva segnalazione alla Regione art. 5 com. 1° L. 157/92 art. 55 com. 9° L.R. 8/94 e succ mod.	art. 31 com. 1° lett. h L. 157/92 succ. mod. da € 154,00 a € 929,00 € 308,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i richiami vivi non autorizzati e quelli di cattura eccedenti il numero Non previsto per i richiami vivi autorizzati (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 55 com. 9° - LR 8/94 - Il cacciatore che cessa l'attività, previa segnalazione alla <i>Regione</i>, può consegnare i richiami di cui dispone ad altro cacciatore entro i limiti di cui ai commi 1 e 2.

ATC

D.G.R. 26 maggio 2008 n. 772 "Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC della Regione ER"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
M 1 Documenti ATC Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione ATC art. 13 com. 2° lett. a DGR N° 772/2008	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Articolo 13 Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni 1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007. 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari: a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione: sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di ____ giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;
M 2 Documenti ATC Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo del cacciatore di ungulati art. 13 com. 2° lett. b DGR N° 772/2008	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Articolo 13 Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni 1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007. 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari: b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia (comma 7 lettera b) dell'art. 56 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di ____ giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
M 3 Documenti ATC Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo del cacciatore di ungulati per la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza art. 13 com. 2° lett. c <i>DGR N° 772/2008</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE <i>Articolo 13</i> Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni 1. Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007. 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari: c) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza (comma 4 dell'art 36bis della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007): sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di ____ giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;

CENTRI PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Regolamento Regionale 28 giugno 1996, n. 22 "Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
N 1 Ambiti - CPRFS Generico Inosservanza del Regolamento Regionale 28 giugno 1996 n° 22 contenente le prescrizioni sui Centri Privati Riproduzione della Fauna art. 41 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. R.R. 22/96 Indicare le norme violate	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 41 com. 3° - LR 8/94 - L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
N 2 Ambiti - CPRFS Allevamenti Produzione di specie faunistiche diverse da quelle autorizzate, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica art. 1 com. 1° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto gli esemplari di fauna selvatica diversi dalle specie indicate in indirizzo produttivo	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 1° - RR 22/96 - I Centri privati per la riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, sono destinati a produrre, in aree prive di recinzione, esemplari di fauna autoctona appartenente alle seguenti specie : ☐ fagiano ☐ starna ☐ pernice rossa ☐ lepre ☐ capriolo
N 3 Ambiti - CPRFS Tabelle Mancata delimitazione dei confini, dei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica, con apposite tabelle art. 1 com. 4° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 4° - RR 22/96 - I Centri privati per la riproduzione della fauna allo stato naturale sono delimitati da tabelle recanti la scritta <<Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. Divieto di caccia>> , a cura del titolare.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
N 4 Ambiti - CPRFS Allevamenti Utilizzo di specie allevate a scopo diverso dal ripopolamento e reintroduzione, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica art. 1 com. 5° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 5° - RR 22/96 - Gli esemplari prodotti possono essere utilizzati solo a scopo di ripopolamento e reintroduzione Per la vendita, l'acquisto o la detenzione di fauna vedi B 18 e B 20 Fauna- Detenzione commercio
N 5 Ambiti - CPRFS Documenti Costituzione e gestione di un Centro Privato di Riproduzione Fauna Selvatica senza autorizzazione della Regione art. 2 com. 2° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 2° - RR 22/96 - La Provincia si esprime con provvedimento motivato in ordine al rilascio dell'autorizzazione nel termine di sessanta giorni dalla data entro la quale le domande devono essere presentate. Tale termine puo' essere prorogato per sopraggiunte esigenze istruttorie per una sola volta e per non piu' di trenta giorni.
N 6 Ambiti - CPRFS Documenti - Allevamenti Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: il quantitativo minimo di capi che i Centri hanno l'obbligo di produrre annualmente art. 2 com. 3° art. 6 com. 2° lett. a R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 3° - RR 22/96 - L'autorizzazione indica il quantitativo minimo di capi appartenenti a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il Centro ha l'obbligo di produrre annualmente e le modalità di prelievo di cui all'art. 3;...
N 7 Ambiti - CPRFS Documenti Modalità Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: le modalità di prelievo art. 2 com. 3° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 3° - RR 22/96 - L'autorizzazione indica le modalita' di prelievo di cui all'art. 3;..... indica altresì la distanza tra lo stesso ed altri Centri autorizzati, le aziende venatorie nonche' gli ambiti di protezione e produzione della fauna selvatica.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
N 8 Ambiti - CPRFS Documenti Distanze Violazione agli obblighi indicati nell'autorizzazione rilasciata dalla Regione riguardanti: la distanza dagli altri Istituti art. 2 com. 3° art. 6 com. 2° lett. b R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 3° - RR 22/96 - L'autorizzazione indica le modalita' di prelievo di cui all'art. 3;.... indica altresì la distanza tra lo stesso ed altri Centri autorizzati, le aziende venatorie nonche' gli ambiti di protezione e produzione della fauna selvatica. ...
N 9 Ambiti - CPRFS Immissione fauna - allevamenti Immissione nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica di soggetti: - non appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, - non provenienti da altri centri di produzione, - non provenienti da allevamenti presenti sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre anni successivi all'istituzione del centro art. 3 com. 1° art. 6 com. 2° lett. c R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 com. 1° - RR 22/96 - Nei Centri privati e' consentita l'immissione di soggetti appartenenti alle specie in indirizzo produttivo, provenienti da altri Centri di riproduzione allo stato naturale o da allevamenti presenti sul territorio nazionale, con l'utilizzo delle consuete tecniche di ambientamento, esclusivamente nei primi tre anni successivi all'istituzione del Centro La Provincia puo' autorizzare immissioni oltre detto periodo qualora si verifichi una consistente diminuzione dei soggetti presenti, dovuta a cause naturali o non dipendenti dal titolare.
N 10 Ambiti - CPRFS Documenti Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: senza l'autorizzazione della Regione art. 2 com. 3° art. 3 com. 2° R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 3° - RR 22/96 - L'autorizzazione indica il quantitativo minimo di capi appartenenti a ciascuna specie in indirizzo produttivo che il Centro ha l'obbligo di produrre annualmente e le modalita' di prelievo di cui all'art. 3; indica altresì la distanza tra lo stesso ed altri Centri autorizzati, le aziende venatorie nonche' gli ambiti di protezione e produzione della fauna selvatica. Copia dell'autorizzazione e' inviata a cura della Provincia all'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio. Art. 3 com. 2° - RR 22/96 - La Provincia autorizza al prelievo degli animali prodotti il titolare del Centro e le persone di cui al comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 8 del 1994,...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
N 11 Ambiti - CPRFS Documenti Fauna cattura Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica: esercitata da persona non autorizzata dalla Regione art. 3 com. 2° art. 6 com. 2° lett. d R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 com. 2° - RR 22/96 - La Provincia autorizza al prelievo degli animali prodotti il titolare del Centro e le persone di cui al comma 1 dell'art. 41 della L.R. n. 8 del 1994,... Art. 6 com. 2° - RR 22/96 - Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 61 della L.R. n. 8 del 1994, in caso di violazioni del presente regolamento di seguito indicate: d) prelievo esercitato da persone non autorizzate;
N 12 Ambiti - CPRFS Mezzi di caccia Prelievo di animali prodotti nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica mediante mezzi di cattura o di abbattimento non idonei art. 3 com. 3° art. 6 com. 2° lett. e R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 com. 3° - RR 22/96 - Il prelievo deve essere effettuato mediante idonei mezzi di cattura. Laddove si verificano esigenze di carattere sanitario, documentate dalle competenti autorità, la Provincia può autorizzare l'abbattimento di capi da parte del titolare del Centro o di altra persona indicata nel provvedimento di autorizzazione.
N 13 Ambiti - CPRFS Documenti Mancata annotazione sull'apposito registro o tenuta irregolare del registro, riguardanti le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi, nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica art. 4 art. 6 com. 2° lett. f R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 - RR 22/96 - I titolari dei Centri di riproduzione di selvaggina allo stato naturale sono tenuti all'annotazione su apposito registro, vidimato dalla Provincia, di tutte le operazioni di immissione, prelievo e cessione dei capi.
N 14 Ambiti - CPRFS Generico Mancato rispetto del diritto di prelazione della Regione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri Privati di Riproduzione Fauna Selvatica art. 5 R.R. 22/96	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 - RR 22/96 - La Provincia ha diritto di prelazione sull'acquisto di fauna selvatica prodotta nei Centri privati. A tal fine la Provincia, entro il mese di novembre di ogni anno, comunica ai centri stessi il proprio fabbisogno.

TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5 e succ. mod. "Norme a tutela del benessere animale"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 1 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti – Detenzione Detentore di animale da compagnia che non provvede: • alla sua salute • al suo benessere • alla sua idonea sistemazione • non gli fornisce adeguate cure ed attenzioni • non tiene conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici in funzione dell'età, del sesso, della specie e della razza art. 3 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Il mancato "benessere animale" deve essere certificato da un medico veterinario AUSL Secondo l'Accordo Stato Regioni sul benessere degli animali da compagnia e <i>pet therapy</i> del 6 febbraio 2003, gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia (art. 1 com. 2° lett. b)	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 3 com. 1° - LR 5/05 - Chiunque conviva con un animale di affezione o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza. Art. 2 - LR 5/05 "Definizione di animale da compagnia". 1. Ai fini della presente legge, per animale di affezione s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari. 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1: a) gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti; b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione relativa al commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
O 2 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti – Detenzione Detentore di animale da compagnia che non provvede: • a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e facilmente accessibili; • ad assicurare un adeguato livello di benessere fisico ed etologico • a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; • a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; • ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni • ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. art. 3 com. 2° (+ lettere a lato) L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Il mancato "benessere animale" deve essere certificato da un medico veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 3 com. 2° - LR 5/05 - In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto: a) a rifornire l'animale di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti, con tempistica adeguata, e facilmente accessibili; b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; d) fermo restando quanto previsto dalle lettere a), b) e c), a prendere le precauzioni temporanee e idonee per impedirne la fuga e garantire la tutela dei terzi; e) abrogata. f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali. f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 2 bis Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti – Detenzione Utilizzo, da parte del detentore degli animali di affezione, della catena o di altro strumento di contenzione simile (salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza) art. 3 com. 2° bis L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO della catena e degli strumenti di contenzione	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 3 com. 2° bis - LR 5/05 - Al detentore di animali di affezione è vietato l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione simile, salvo per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.
O 3 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti - Detenzione Allontanamento dei cuccioli di cane e gatto dalla propria madre prima dei due mesi d'età (salvo che per necessità certificate dal veterinario) art. 3 com. 4° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Per le procedure da adottarsi, informare prima il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 3 com. 4° - LR 5/05 - Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
O 4 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti - Detenzione Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Allevamento di cani e gatti o di altri animali di affezione (a fini di lucro) senza aver presentato segnalazione certificata di inizio attività al SUAP (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1) art. 5 com. 2° - 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 5 com. 2° - LR 5/05 - Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta a fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro. Art. 5 com. 1° - LR 5/05 - Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali: • gli allevamenti, • la vendita di animali, • le pensioni per animali, • la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 5 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Allevamento di cani e gatti (a fini amatoriali) senza dichiarazione di avvio all'attività al Servizio Veterinario AUSL (riferita alle attività economiche di cui all'art. 5 c. 1) art. 5 com. 2° - 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art. 5 com. 2° - LR 5/05 - Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
O 6 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non rispetta le indicazioni nella scheda tecnica, riguardanti: - la tipologia dell'attività svolta - le specie animali che possono essere ospitate - la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività art. 5 com. 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art. 5 com. 3° - LR 5/05 - Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando: a) la tipologia dell'attività svolta; b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura; c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale; d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività; e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale. Art. 5 com. 1° - LR 5/05 - Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali - gli allevamenti, - la vendita di animali, - le pensioni per animali, - la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 7 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti - Detenzione Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Attività connessa al commercio d'animali di affezione (a fini di lucro) che non indica: • il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali art. 5 com. 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art. 5 com. 3° - LR 5/05 - Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando: a) la tipologia dell'attività svolta; b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura; c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale; d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività; e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
O 8 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti - detenzione Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Persona responsabile dell'assis- tenza degli animali (nelle attività connessa al commercio d'animali di affezione a fini di lucro) <u>che non volge:</u> • specifici percorsi formativi individuati dalla Regione art. 5 com. 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art. 5 com. 3° - LR 5/05 - Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando: a) la tipologia dell'attività svolta; b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura; c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale; d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività; e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 9 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Cani – Detenzione Gatti - Detenzione Documenti Titolare di attività connesse al commercio che non aggiorna il registro di carico/scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione (sono escluse dall'obbligo le attività di toelettatura per cani, gatti e furetti) art. 5 com. 4° L.R. 5/05	art. 14 com. 2° L.R. 5/05 da € 250,00 a € 750,00 € 250,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 5 com. 4° - LR 5/05 - Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figurano anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione. Art. 5 com. 5° - LR 5/05 - Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.
O 10 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Documenti Venditore di animali da affezione che non rilascia all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto art. 6 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 6 com. 1° - LR 5/05 - Il venditore di animali di affezione deve rilasciare all'acquirente un documento informativo attestante i bisogni etologici dell'animale venduto ...
O 11 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Cani – Detenzione Documenti Venditore /allevatore di animali di affezione che non segnala all'AUSL competente la vendita di cani e i dati anagrafici dell'acquirente art. 6 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 6 com. 1° - LR 5/05 - Il venditore di animali di affezione ... è tenuto a segnalare anche alla Azienda Usl competente la vendita di cani ed i dati anagrafici dell'acquirente

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 12 Fauna – Detenzione commercio Allevamenti – Cani Gatti Altri Venditore /allevatore che vende o cede a minori di anni 16 animali di affezione, senza il consenso espresso del genitore o altre persone che esercitano la responsabilità parentale art. 6 com. 2° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 6 com. 2° - LR 5/05 - E' fatto divieto a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali <i>di affezione</i> a minori di sedici anni senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.
O 13 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti – Detenzione Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età inferiore a 4 mesi art. 7 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- L'età degli animali deve essere certificata da un medico veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 1° - LR 5/05 - La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.
O 14 Fauna – Detenzione commercio Cani – Detenzione Gatti – Detenzione Partecipazione a manifestazione espositiva con cani o gatti di età superiore a 4 mesi senza idonea copertura vaccinale art. 7 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- La copertura vaccinale deve essere certificata da un medico veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 1° - LR 5/05 - La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti è vietata per gli esemplari di età inferiore a quattro mesi. Gli esemplari di età superiore possono partecipare a dette manifestazioni a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie territoriali. Il divieto di partecipazione a manifestazioni espositive per cuccioli al di sotto dei quattro mesi di età non si applica a manifestazioni organizzate da associazioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), ai fini della promozione delle adozioni di animali già ospitati in strutture di ricovero.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 15 Fauna – Detenzione commercio Canì – Detenzione Gatti – Detenzione • Offerta in premio o per vincita di giochi d'animali in genere (<i>cuccioli o adulti</i>); • Offerta omaggio di animali in genere, nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli; art. 7 com. 2° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 2° - LR 5/05 - Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali <i>di affezione</i> non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
O 16 Fauna – Detenzione commercio Canì – Detenzione Gatti – Detenzione Esposizione d'animali da affezione in ambienti o luoghi pubblici (<i>a titolo di richiamo o attrazione</i>) art. 7 com. 2° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 2° - LR 5/05 - Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli. Gli animali di affezione non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.
O 17 Fauna – Detenzione commercio Documenti Ungulati - Manifestazioni Svolgimento di gare di equidi o altri ungulati (<i>nel corso di manifestazioni popolari</i>) senza autorizzazione del comune e senza il rispetto dei requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali art. 7 com. 3° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO ----- Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 3° - LR 5/05 - Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari é autorizzato dal Comune nel rispetto di apposite indicazioni tecniche emanate dalla Regione, che prevedano in particolare il materiale delle piste da corsa ed i requisiti strutturali e di sicurezza del percorso di gara per persone ed animali.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 18 Fauna – Detenzione commercio Documenti Attività circense senza autorizzazione del comune in cui avviene la manifestazione e senza rispettare le indicazioni tecniche sulle condizioni di tutela degli animali e la mancanza dei requisiti formali della domanda da parte dei soggetti interessati art. 7 com. 4° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Per le procedure da adottarsi, informare prima il servizio veterinario AUSL e il Comune interessato	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 7 com. 4° - LR 5/05 - L'attività circense è autorizzata dal Comune in cui avviene la manifestazione, nel rispetto dei requisiti stabiliti in apposite indicazioni tecniche della Regione che prevedano adeguate condizioni di tutela degli animali, nonché i requisiti formali della domanda da presentarsi da parte dei soggetti interessati.
O 19 Fauna – Detenzione commercio Detenzione di volatili ornamentali custoditi in gabbie che ne impediscono il volo art. 9 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle gabbie e dei volatili (vedi note) L'impedimento al volo deve essere certificato da un medico veterinario	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 9 com. 1° - LR 5/05 - Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo. Vedi anche maltrattamento di animali art. 544 ter c.p.
O 20 Fauna – Detenzione commercio Detenzione di volatili ornamentali a cui sono stati amputati le ali o altri arti art. 9 com. 2° lett. a L.R. 5/05 <i>salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario</i>	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei volatili (vedi note) Le mutilazioni devono essere certificate da un medico veterinario	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 9 com. 2° - LR 5/05 - Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di: a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario; Vedi maltrattamento di animali art. 544 ter c.p.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
O 21 Fauna – Detenzione commercio Detenzione di volatili ornamentali mantenuti legati a trespoli art. 9 com. 2° lett. b L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei trespoli e dei legacci (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 9 com. 2° - LR 5/05 - Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di: b) mantenere i volatili legati a trespoli. Vedi maltrattamento di animali art. 544 ter c.p. documentare con foto la detenzione
O 22 Fauna – Detenzione commercio Pesci ornamentali mantenuti: • in acqua insufficiente • con poco ossigeno • a temperatura dell'acqua non adeguata • non immersi in acqua, qualora trasportati art. 10 com. 1° L.R. 5/05	art. 14 com. 1° L.R. 5/05 da € 150,00 a € 450,00 € 150,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei pesci e del contenitore (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 10 com. 1° - LR 5/05 - I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua. Art. 10 com. 2° - LR 5/05 - . Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale Vedi maltrattamento di animali art. 544 ter c.p. documentare con foto lo stato in cui si trovano

DGR 353/2013

3.4 - Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale.

Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a:

A) Con "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);

Box plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

B) Senza "area di sgambamento aggiuntiva" Box individuali mq 20 Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

PARCHI

Legge 6 dicembre 1991 n. 394 " Legge quadro sulle aree protette "

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
P 1 Ambiti - Parchi Fauna - Cattura Cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali (nei Parchi) art. 11 com. 3° lett. a L. 394/91	art. 30 com. 1° L. n. 394/91 Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 103,00 a € 12.911,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Vedi anche B 5 Ambiti – Vietati alla caccia	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 11 c. 3° - L. 394/91 - In particolare sono vietati: lett. a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ch� l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
P 2 Ambiti - Parchi Fauna - Immissione Parchi Introduzione (nei Parchi) di specie estranee, vegetali o animali, che possono alterare l'equilibrio naturale art. 11 com. 3° lett. a L. 394/91	art. 30 com. 1° L. n. 394/91 Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 103,00 a € 12.911,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio per le specie estranee	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 11 c. 3° - L. 394/91 - ... In particolare sono vietati: lett. a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, non ch� l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
P 3 Ambiti - Parchi Armi da caccia – Munizioni strumenti Mezzi di caccia Introduzione (nei Parchi) da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura senza autorizzazione (dell'ente Parco) art. 11 com. 3° lett. f L. 394/91	art. 30 com. 1° L. n. 394/91 Arresto fino a sei mesi o ammenda da € 103,00 a € 12.911,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, esplosivi e mezzi di cattura non autorizzati	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 11 c. 3° - L. 394/91 - .In particolare sono vietati: lett. f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

PARCHI

Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”

Legge Regionale 2 aprile 1988 n. 11 “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” (solo artt. 3 e 5)

SANZIONI AMMINISTRATIVE

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
P 4 Ambiti - Parchi Fauna - Protetta Generico Cattura o uccisione (nei Parchi Naturali Regionali) di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta <i>esclusi i piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell' art. 37 della medesima legge</i> art. 35 com. 2° art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 <i>pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di cattura, mezzi di caccia e fauna selvatica Vedi per l'aspetto penale B5 Ambiti – Vietati alla caccia	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 35 L. R. 6/2005 <i>Tutela della fauna selvatica</i> 2. Nel territorio dei Parchi è vietata la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 37. 3. Nel Parco è vietata l'attività venatoria. L'attività ittica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco Art. 60 com. 2° lett. b - LR 6/05 - da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
P 5 Ambiti - Parchi Riserve Fauna - Protetta Generico Cattura o uccisione (nelle Riserve Naturali Regionali) di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o secondo normativa dell'area protetta <i>esclusi i piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell' art. 37 della medesima legge</i> art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 <i>pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di cattura, mezzi di caccia e fauna selvatica Vedi per l'aspetto penale B5 Ambiti – Vietati alla caccia	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 60 com. 2° lett. b - LR 6/05 - da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
P 6 Ambiti - Parchi Caccia nei Parchi Regionali <i>esclusi i piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell' art. 37 della medesima legge</i> art. 35 com. 3° art. 60 com. 1 lett. a L. R. n. 6/05	art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di cattura, mezzi di caccia e fauna selvatica Vedi per l'aspetto penale B5 Ambiti – Vietati alla caccia	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 35 - c. 3 - L.R. 6/05 - Nel Parco è vietata l'attività venatoria. L'attività ittica è consentita secondo le modalità e i criteri stabiliti dal Regolamento del Parco. Art. 60 com. 1 lett. a – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00. VEDI INOLTRE Art. 37 - c.1 - L.R. 6/05. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica. Art. 38 – c.1 -L.R. 6/05. Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua.
P 7 Ambiti - Parchi Riserve Caccia nelle Riserve Naturali Regionali <i>esclusi i piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell' art. 37 della medesima legge</i> art. 43 com. 2° art. 45 com. 4° art. 60 com. 1° lett. b L. R. n. 6/05	art. 60 com. 1° lett. b L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di cattura, mezzi di caccia e fauna selvatica Vedi per l'aspetto penale B5 Ambiti – Vietati alla caccia	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 43 - c.2 - L.R. 6/05. Dalla data di pubblicazione della proposta istitutiva di cui al comma 1 è vietata altresì l'attività venatoria nel territorio compreso nei confini della Riserva naturale. Art. 45 - c. 4 - L.R. 6/05. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. Art. 60 com. 1 lett. b – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
P 8 Ambiti - Parchi Fauna – Immissione Parchi Introduzione (nel Parco) di specie vegetali e animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi <i>secondo norme di salvaguardia previste nei piani e regolamenti propri</i> art. 5 com. 1° lett. a L. R. 11/88 e succ. mod.	art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle specie vegetali e animali	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 5 com. 1 – LR 11/88 - Ai parchi istituiti a norma dell'art. 3 sono applicate le seguenti norme di salvaguardia articolate in zone omogenee per ogni parco secondo le indicazioni delle tavole dell'Allegato n. 2: a) divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d'intesa fra azienda agricola ed ente competente ad adottare il piano territoriale del parco, metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica; Art. 60 com. 1 lett. a – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
P 9 Ambiti - Parchi Modalità – Piani di controllo Fauna- Piani di controllo Generico Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti del Parco riguardanti il controllo della fauna selvatica art. 22 com. 6° L. 394/91 art. 16 com. 2° L. R. 8/94 e succ. mod. art. 37 art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 <i>indicare i riferimenti della norma violata del Regolamento del Parco Regionale</i> Art. 60 com. 1 lett. a – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.	art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 22 com. 6 L. 394/91. Nei Parchi Naturali Regionali e nelle Riserve Naturali Regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. Art. 16 com. 2 – LR 8/94 - Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6. Art. 37 L.R. 6/05 - Controllo della fauna selvatica 1. Nel territorio dei Parchi, e nelle aree contigue, sono possibili interventi di controllo delle popolazioni faunistiche qualora siano resi necessari per assicurarne la funzionalità ecologica. 2. Gli interventi di controllo devono essere effettuati prioritariamente attraverso l'utilizzo di metodi ecologici ed in subordine attraverso appositi piani di contenimento predisposti ed attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. In caso di fauna omeoterma è necessario acquisire il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 3. Allo scopo di preservare l'integrità e la funzionalità degli ecosistemi, l'Ente di gestione provvede al monitoraggio, ed ove opportuno, al controllo od all'eradicazione delle specie alloctone.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
ATTENZIONE Con l'adozione della DGR 1372/ 2022 denominata PRIU (Piano Regionale Interventi Urgenti) per il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) in Emilia Romagna, al fine di ridurre il rischio di introduzione dell'infezione in territori indenni, migliorare la gestione del cinghiale e facilitare l'applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA, le norme riguardanti il controllo del cinghiale, di cui alla DGR 1973/22, sono integrate dalla citata PRIU, fermo restando i diversi obbiettivi dei rispettivi atti. Sotto la norma di riferimento. Par. 3 – Punto 1.4 “Tecniche di prelievo” (DGR 1372/22 PRIU) Al fine di rendere maggiormente efficace il prelievo in controllo e ad integrazione dei Piani attualmente vigenti, si prevede anche il ricorso ad azioni di prelievo collettive con l'utilizzo di mute ridotte (composte da 2 o 3 cani) nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento. Tale attività è attuabile solo in orario diurno.		
P 10 Ambiti - Parchi Riserve Modalità – Piani di controllo Fauna- Piani di controllo Generico Violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti della Riserva Naturale Regionale riguardanti il controllo della fauna selvatica art. 22 com. 6° L. 394/91 art. 16 com. 2° L. R. 8/94 e succ. mod. art. 45 com. 4° art. 60 com. 1° lett. b L. R. n. 6/05 indicare i riferimenti della norma violata del Regolamento del Parco Regionale	art. 60 com. 1° lett. b L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta ----- nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta ----- SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 22 com. 6 L. 394/91. Nei Parchi Naturali Regionali e nelle Riserve Naturali Regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente. Art. 16 com. 2 – LR 8/94 - Nei parchi e nelle riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35,36,37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6. Art. 45 - c. 4 - L.R. 6/05. Nel territorio delle Riserve naturali regionali è vietato l'esercizio venatorio; sono possibili, previo parere favorevole dell'INFS, interventi di controllo delle specie faunistiche qualora gli stessi si rendano necessari per ristabilire gli equilibri naturali che sono stati alterati; gli interventi di controllo sono realizzati sulla base di specifici piani predisposti ed attuati dagli Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione e appositamente autorizzati. Art. 60 com. 1 lett. b – LR 6/05 - negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
P 11 Ambiti - Parchi Generico Caccia nel Pre-Parco in violazione del regolamento del Parco da parte di cacciatori: - non inseriti nella programmazione delle presenze - non residenti anagraficamente nei Comuni del Parco art. 32 com. 3° L. 394/91 art. 32 art. 38 com. 1° art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 <i>indicare i riferimenti della norma violata del Regolamento del Parco Regionale</i>	art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 32 c. 3 - L. 394/91 - All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (<i>legge abrogata dalla L. 157/92</i>) soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. Art. 32 Regolamento 1. Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco.... Art. 38 com. 1 – LR 6/05 - Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua. Art. 60 com. 1 lett. a – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
P 12 Ambiti - Parchi Generico Caccia nel Pre-Parco in violazione delle norme contenute nel regolamento del Parco art. 32 com. 3° L. 394/91 art. 32 art. 38 com. 2° art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 <i>indicare i riferimenti della norma violata del Regolamento del Parco Regionale</i>	art. 60 com. 1° lett. a L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI : Ente Parco NOTE Art. 32 c. 3 - L. 394/91 - All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, (<i>legge abrogata dalla L. 157/92</i>) soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge. Art. 32 com. 1 – LR 6/05 - Il Regolamento generale del Parco disciplina le attività consentite nel Parco e nel Pre-Parco e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco.... Art. 38 com. 2 – LR 6/05 - Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato secondo le procedure dell'articolo 32 e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua. Art. 60 com. 1 lett. a – LR 6/05 - nei Piani e nei Regolamenti dei parchi; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

ZONE E CAMPI PER L'ADDESTRAMENTO E PROVE DI QUALIFICAZIONE DEI CANI DA CACCIA

D.G.R. 14 maggio 2003 n. 840 "Direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione zone e campi per addestramento e per prove qualificazione cani da caccia di cui art. 45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lett. f) Legge Regionale 15/2/1994, n. 8 e successive modificazioni".

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 1 Ambiti Generico Violazione alle direttive regionali relative alle modalità di istituzione e gestione delle zone e campi per l'addestramento e prove di qualificazione dei cani da caccia art. 45 com. 5° art. 62 com. 1° lett. f <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> DGR N° 840/03 <i>indicare le norme violate</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE La disposizione si applica per le zone e i campi nuovi e dal 1° gennaio 2004 per le zone e i campi esistenti prima dell'adozione della DGR 14 maggio 2003 n° 840
Q 2 Generico Fauna - Immissioni Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alle specie di fauna selvatica allevata immessa art. 1 lett. d art. 2 lett. a <i>DGR N° 840/03</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto la fauna immessa	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 lett. d – DGR 840/03 - regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono fissati tempi e modalità di esercizio e misure di salvaguardia della fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 2. Art. 2 – DGR 840/03 - Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1), devono essere evidenziati: lett. a) le specie di fauna selvatica allevata che si intendono immettere;
Q 3 Generico Modalità Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative ai tempi e alle modalità di utilizzo art. 1 lett. d art. 2 lett. b <i>DGR N° 840/03</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 lett. d – DGR 840/03 - regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono fissati tempi e modalità di esercizio e misure di salvaguardia della fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 2. Art. 2 – DGR 840/03 - Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1), devono essere evidenziati: lett. b) i tempi e le modalità di utilizzazione della zona o del campo;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 4 Generico Modalità Violazioni al regolamento di gestione delle zone e campi addestramento cani, relative alla forma di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente art. 1 lett. d art. 2 lett. c DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 lett. d – DGR 840/03 - regolamento di gestione della zona o campo nel quale vengono fissati tempi e modalità di esercizio e misure di salvaguardia della fauna e delle colture, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 2. Art. 2 – DGR 840/03 -..... Nel regolamento di gestione di cui alla lettera d) del punto 1), devono essere evidenziati: lett. c) le forme di tutela della fauna selvatica e dell'ambiente che si intendono adottare. -
Q 5 Ambiti Documenti - Zone Campi - AUSL Mancata comunicazione alla Regione delle variazioni al regolamento dei gestione delle zone e dei campi addestramento cani art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - ... Il responsabile della zona o del campo è tenuto a comunicare alla Provincia territorialmente competente eventuali variazioni al regolamento di gestione...
Q 6 Ambiti Fauna - Immissioni Immissioni di esemplari nelle zone e campi addestramento cani, appartenenti a specie selvatiche non cacciabili art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - ... Gli esemplari immessi devono appartenere a specie selvatiche cacciabili,...
Q 7 Ambiti Fauna - Immissioni Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - Gli esemplari immessi devono provenire da allevamenti regolarmente autorizzati...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 8 Fauna - Immissioni Documenti – Campi Add. Cani Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, non corredate dal documento comprovante la provenienza art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - ... Gli esemplari immessi devono essere corredate dal documento comprovante la provenienza,...
Q 9 Fauna - Immissioni – doc. AUSL Documenti - Zone Campi - AUSL Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza certificazione sanitaria art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - Gli esemplari immessi devono... essere corredate dalla relativa certificazione veterinaria ,documenti che devono essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.
Q 10 Fauna - Immissioni Documenti - Zone Campi - AUSL Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani, senza che il titolare dell'autorizzazione conservi la documentazione di provenienza o la certificazione veterinaria art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Documentare con foto le immissioni	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - Gli esemplari immessi devono ... essere corredate dal documento comprovante la provenienza, nonché dalla relativa certificazione veterinaria, documenti che devono essere conservati dal titolare dell'autorizzazione.
Q 11 Fauna - Immissioni Documenti - Zone Campi - AUSL Immissioni di esemplari di specie di fauna selvatica ai fini dell'addestramento, allenamento e gare con facoltà di sparo, senza essere opportunamente marcata o con marcatura visibile art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Non previsto per i cani (vedi note) Verificare la provenienza della fauna selvatica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - Gli esemplari immessi ai fini dell'addestramento, allenamento e gare con facoltà di sparo devono essere opportunamente marcati con marcatura visibile. ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 12 Fauna - Immissioni Documenti - Zone Add. Cani Immissioni e abbattimento di fauna selvatica nelle zone e campi addestramento cani con facoltà di sparo: • senza l'apposito registro; • senza prendere nota nell'apposito registro; • senza mettere il registro a disposizione delle Regione; • con registro non vidimato dalla Regione. art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della Provincia competente e vidimato dalla medesima.
Q 13 Ambiti Canì da caccia Documenti Addestramento cani all'interno delle zone addestramento, dei campi e dei campi di gara, senza specifica autorizzazione art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 - All'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara, ogni fruitore deve essere munito di specifica autorizzazione, ...
Q 14 Canì da caccia Documenti - Zone Add. Cani Addestramento cani all'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara con facoltà di sparo, senza annotare l'autorizzazione sull'apposito registro. art. 2 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 840/03 -All'interno delle zone, dei campi e dei campi di gara, ogni fruitore deve essere munito di specifica autorizzazione, che, nel caso di attività con sparo, deve essere annotata nel registro di cui sopra.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 15 Periodi Ungulati – disp. comuni Addestramento, allenamento e gare, con facoltà di sparo, nei campi di gara istituiti all'interno delle zone addestramento cani: - nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio; - dove è prevalente la presenza di ungulati, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 1° agosto art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - Nei campi di gara di cui al comma 4 dell'art. 45 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche, sono consentiti l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani, con facoltà di sparo da parte del conduttore, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo medesimo nel caso di campi di gara istituiti all'interno delle zone di cui alla lettera a). Art. 45 com. 8 – LR 8/94 - Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto vedi C 107 stessa violazione ma con importo sanzionatorio diverso
Q 16 Canì da caccia Modalità – Zone campi Gare di cani svolte: - fuori dell'ambito consentito - nell'ambito consentito non delimitato da bandierine rosse art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - Ogni gara deve svolgersi nell'ambito consentito e opportunamente delimitato con bandierine rosse. ...
Q 17 Canì da caccia Documenti - Zone Add. Cani Gare di cani senza che il concessionario dell'autorizzazione designi il direttore di gara art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - Responsabile dell'organizzazione e dello svolgimento della gara medesima è il concessionario dell'autorizzazione il quale designa all'uopo uno o più direttori di gara.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Q 18 Canì da caccia Modalità – Zone campi cani • Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi all'individuazione dei giudici di gara • Violazioni ai criteri stabiliti dalla Regione relativi alle modalità di svolgimento delle gare art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - La Provincia stabilisce i criteri per l'individuazione dei giudici di gara, nonché le modalità per lo svolgimento delle gare, al fine di porre in atto tutte le misure necessarie a tutelare la pubblica incolumità. Tali modalità definiscono in particolare l'accesso all'area interessata sia con mezzi motorizzati sia con il fucile, nel rispetto delle norme vigenti in materia. ..
Q 19 Documenti – Zone Campi AUSL Canì da caccia Mancata comunicazione annuale alla Regione e all'AUSL degli orari, delle date e delle sedi di raduno dei cani iscritti alle gare nelle zone, nei campi e nei campi di gara art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3) I titolari delle zone, dei campi e dei campi di gara di cui al quarto comma del citato art. 45 comunicano alla Provincia ed all' ASL territorialmente competente gli orari, le date e le sedi di raduno dei cani iscritti alle gare con frequenza annuale e comunque in tempo utile nel caso di eventuali variazioni dei programmi. ... -
Q 20 Giornate Modalità – Zone campi Sparo in più di tre giornate settimanali nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani art. 3 DGR N° 840/03	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - Lo sparo può essere consentito in non più di tre giornate settimanali fatta eccezione per le gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale.
Q 21 Giornate Modalità - Zone campi Sparo nelle giornate di martedì e venerdì nelle zone, nei campi e nei campi di gara dei cani art. 3 DGR N° 840/03 art. 18 com. 5° L. 157/92 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. f L. 157/92 e succ. mod. Arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 516,00 SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) Vedi B 8 Giornate	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 3 – DGR 840/03 - Lo sparo è comunque vietato nelle giornate di martedì e venerdì. Art. 18 com. 5 - L 157/92 - Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria e' in ogni caso sospeso.

RANDAGISMO

Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI – NOTE
R 1 Canì - Anagrafe Iscrizione Documenti - Cani Mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di residenza art. 7 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod. Termini entro i quali iscrivere il proprio cane al comune di residenza: 30 gg. per i cuccioli dalla nascita 30 gg. per gli adulti dal giorno del possesso	art. 30 com. 1° lett. a L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 77,00 a € 232,00 € 77,33 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Art. 30 - Sanzioni 2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge. 3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 7 com. 1° - LR 27/00 – I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza. Art. 9 - L. R. 27/00 1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. 2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche. Art. 30 com. 1 lett. a – LR 27/00 - da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
R 2 Canì - Anagrafe Iscrizione Documenti - Cani Mancata iscrizione del cane all'anagrafe canina del comune di residenza, entro 30 giorni dalla nascita o dal possesso art. 7 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. a L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 77,00 a € 232,00 € 77,33 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art 7 com. 2° - LR 27/00 – I soggetti di cui al comma 1 (i proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio) sono tenuti all'iscrizione entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso. Art. 9 - L. R. 27/00 1. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'anagrafe canina i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. 2. Fatta salva l'iscrizione all'anagrafe, sono esentati dall'identificazione, mediante tatuaggio o microchip, i cani già tatuati per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici ufficiali di razza ed i cani per i quali il veterinario curante rilasci certificazione scritta d'incompatibilità all'applicazione del tatuaggio o microchip per cause fisiche. Art. 30 com. 1 lett. a – LR 27/00 - da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 3 Sanità - Cani • Mancata assicurazione a ciascun cane delle condizioni di benessere e sanità • Mancata osservazione, per il proprio cane, delle comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica art. 7 com. 3° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. a L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 77,00 a € 232,00 € 77,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Le condizioni di benessere e sanità devono essere certificate da un medico Veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 7 com. 3° - LR 27/00 – Fatti salvi eventuali problemi di ordine sanitario singolarmente comprovati, non c'è limitazione numerica di detenzione di animali per singolo proprietario. Al proprietario compete assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, ed osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. Art. 30 com. 1 lett. a – LR 27/00 - da 77 Euro a 232 Euro per violazione delle norme di cui all'articolo 7;
R 4 Canì - Anagrafe Iscrizione Documenti – Cani Documenti - Allevamenti Allevamenti fauna - Cani Allevatore o detentore di cani a scopo di commercio che: • non tiene apposito registro di carico scarico degli animali • non rilascia regolare e contestuale ricevuta con la descrizione del cane ed i suoi dati identificativi • non segnala al comune di residenza dell'acquirente, entro 7 giorni, la cessione o la vendita del cane art. 7 com. 4° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. c L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 516,00 a € 1.549,00 € 516,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 7 com. 4° - LR 27/00 – Gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio hanno, in ogni caso, l'obbligo di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali e sono altresì tenuti a rilasciare regolare e contestuale ricevuta, con la descrizione dell'animale ed i suoi dati identificativi, al destinatario della cessione o vendita, oltre a segnalare le cessioni o le vendite di cani ai Comuni di residenza degli acquirenti o destinatari, entro sette giorni dall'avvenuta cessione. Il Comune deve rilasciare apposita ricevuta dell'avvenuta comunicazione. Soggiacciono alle presenti disposizioni anche i cuccioli. Art. 30 com. 1 lett. c – LR 27/00 - da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 7, comma 4; Vedi anche G 35 – G 36 Allevamenti – Cani da caccia
R 5 Canì - Anagrafe Iscrizione Documenti – Cani Documenti - Allevamenti Mancata esibizione agli agenti di vigilanza, della documentazione inerente l'assegnazione del codice di riconoscimento e attestante l'avvenuta iscrizione al comune art. 8 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. b L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 8 com. 1° - LR 27/00 – I Comuni, all'atto dell'iscrizione di un cane all'anagrafe canina, assegnano all'animale un codice di riconoscimento che contraddistingue, in modo specifico e senza duplicazione, ciascun cane e rilasciano documentazione ufficiale comprovante l'avvenuta iscrizione. Tale documentazione dovrà essere custodita dal proprietario per l'esibizione agli addetti alla vigilanza ed al controllo. Art. 30 com. 1 lett. b – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 6 Canì - Anagrafe Iscrizione • Mancato tatuaggio del cane impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro • Mancato inserimento sottocutaneo del microchip art. 8 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. b L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 8 com. 2° - LR 27/00 – I cani sono identificati con il codice di riconoscimento, mediante tatuaggio indelebile impresso sulla faccia interna della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6, oppure mediante l'introduzione sottocutanea di un microchip di riconoscimento, oppure mediante altri metodi ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Sanità e dalla Regione Emilia-Romagna. Art. 30 com. 1 lett. b – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
R 7 Canì - Anagrafe Iscrizione Sanità - Cani Operazione di tatuaggio o inserimento del microchip sottocutaneo <u>non</u> eseguite da un Veterinario abilitato art. 8 com. 3° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 8 com. 3° - LR 27/00 – Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale. ... Art. 30 com. 1 lett. h – LR 27/00 - da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
R 8 Canì - Anagrafe Iscrizione • Tatuaggio illeggibile del cane • Mancato ritatuaggio del codice alfanumerico a seguito della sua illeggibilità. • Mancata sostituzione del tatuaggio illeggibile con l'inserimento del microchip • Mancata reidentificazione del cane con microchip nel caso in cui quello inserito sia indecifrabile art. 8 com. 3° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA: Sindaco PROVENTI: Comune NOTE Art 8 com. 3° - LR 27/00 – ... Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale. Art. 30 com. 1 lett. h – LR 27/00 - da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 9 Canì - Anagrafe Iscrizione Mancata reiscrizione del cane all'anagrafe del comune a seguito di: tatuaggio illeggibile microchip indecifrabile art. 8 com. 3° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art 8 com. 3° - LR 27/00 – Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il codice tatuato dovesse risultare illeggibile, il proprietario, o chi esercita la patria potestà in caso di proprietario minorenne, è tenuto a fare ritatuare l'animale o a fare sostituire il codice con l'inserimento di microchip. Parimenti, qualora il microchip inserito risultasse indecifrabile, il proprietario è tenuto a procedere ad una reiscrizione all'anagrafe e conseguente reidentificazione dell'animale. Art. 30 com. 1 lett. h – LR 27/00 - da 258 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 8, comma 3.
R 10 Canì - Anagrafe Iscrizione Canì - Abbandonati vaganti Mancata segnalazione entro 3 giorni al comune competente dello smarrimento o sottrazione di un cane art. 10 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. d L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art 10 com. 1° - LR 27/00 – Lo smarrimento o la sottrazione di un cane devono essere segnalati dal detentore, entro tre giorni, al Comune competente. Il Comune trasmette la segnalazione ai servizi per il controllo della popolazione canina. Art. 30 com. 1 lett. d – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
R 11 Canì - Anagrafe Iscrizione Canì - Abbandonati vaganti Mancata segnalazione entro 15 giorni ai comuni interessati: - della cessione definitiva del cane - della morte del cane - del cambio di residenza (del proprietario del cane) art. 11 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. d L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 11 com. 1° - LR 27/00 – I proprietari di cani sono tenuti a segnalare, entro quindici giorni, ai Comuni interessati, la cessione definitiva o la morte dell'animale, nonché eventuali cambiamenti della propria residenza. L'iscrizione del cane all'anagrafe canina del Comune di nuova residenza del proprietario non comporta la modifica del codice di riconoscimento con il quale il cane è identificato. Art. 30 com. 1 lett. d – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 12 Canì - Abbandonati vaganti Abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale art. 12 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod. Vedi, secondo la gravità del caso, l'art. 727 c.p. "Abbandono di animali"	art. 30 com. 1° lett. e L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.032,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 12 com. 1° - LR 27/00 – È fatto divieto a chiunque di abbandonare cani, gatti o qualsiasi altro animale. Nel caso di cucciolate indesiderate o di rinuncia alla proprietà, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Comune che dispone affinché gli animali siano trasferiti alle strutture di ricovero. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di cani e gatti all'interessato. Art. 30 com. 1 lett. e – LR 27/00 - da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;
R 13 Canì - Abbandonati vaganti Abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione art. 5 com. 1° L. 281/91	art. 5 com. 1° L. 281 / 91 da € 154,00 a € 516,00 € 172,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e trasferimento del cane presso strutture autorizzate.	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art. 5 com. 1° - L. 281/91 - Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. Vedi, secondo la gravità del caso, l'art. 727 c.p. "Abbandono di animali"
R 14 Canì - Abbandonati vaganti Proprietario che non ritira dal canile il proprio cane quando, in precedenza, vi era stato portato a seguito di cattura o ricovero art. 12 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod. Vedi, secondo la gravità del caso, l'art. 727 c.p. "Abbandono di animali"	art. 30 com. 1° lett.e L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.032,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Informare il servizio veterinario AUSL Art. 30 com. 1 lett. e – LR 27/00 - da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 12 com. 2° - LR 27/00 – Sono equiparati all'abbandono: il mancato ritiro dei cani nei casi previsti al successivo art. 17,... Art . 17 com. 2° - LR 27/00 – I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti. ...
R 15 Canì - Abbandonati vaganti Mancata comunicazione al comune della rinuncia del cane art. 12 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett.e L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.032,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 12 com. 2° - LR 27/00 – Sono equiparati all'abbandono:..., la mancata comunicazione al Comune nei casi di rinuncia alla proprietà,.... Art. 30 com. 1 lett. e – LR 27/00 - da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI – NOTE
R 16 Canì - Abbandonati vaganti Tenere il cane palesemente incustodito art. 12 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. e L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.032,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Art. 30 com. 1 lett. e – LR 27/00 - da 1.032 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 12;	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 12 com. 2° - LR 27/00 – Sono equiparati all'abbandono: ... la mancanza palese di custodia degli animali posseduti. • Vedi anche “Omessa custodia e malgoverno di animali” art. 672 c.p. (fattispecie depenalizzata) • Secondo la gravità del caso, vedi “Abbandono di animali”- art. 727 c.p. • In caso di “Danno cagionato da animali”, vedi art. 2052 c.c.
R 17 Fauna – Cattura cani Canì - Abbandonati vaganti Cattura di cani randagi o vaganti senza essere in possesso dei requisiti previsti art. 15 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. f L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 516,00 a € 1.549,00 € 516,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO NB: la cattura dei cani è svolta dai Servizi istituiti dai Comuni per il controllo della popolazione canina (art. 13 - L.R. 27/00) Art. 30 – Sanzioni 3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali	COMPETENZA : Direttore AUSL PROVENTI : AUSL (art. 30 c. 3° LR 27/00) NOTE Art . 15 com. 1° - LR 27/00 – I servizi per il controllo della popolazione canina provvedono alla cattura dei cani randagi. Tali servizi provvedono inoltre alla cattura dei cani vaganti in ambiente urbano e suburbano ed intervengono quando ricorrano i casi previsti dal Regolamento di polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando vi siano situazioni di rischio per l'incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica. Art . 15 com. 2° - LR 27/00 – Nessuno, al di fuori degli addetti ai servizi di cui al comma 1, può procedere alla cattura di cani randagi o vaganti, se non nei casi previsti dalla legislazione vigente. Art. 30 com. 1 lett. f – LR 27/00 - da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;
R 18 Fauna – Cattura cani Mezzi di caccia - Vietati Canì - Vaganti Cattura di cani randagi o vaganti con: • tagliole • bocconi avvelenati • trappole art. 15 com. 4° L. R. 27 / 00 e succ. mod. Vedi l'art. 544 bis c.p. “Uccisione di animali” e 544 ter c.p. “Maltrattamento di animali”, secondo i casi	art. 30 com. 1° lett. f L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 516,00 a € 1.549,00 € 516,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi vietati Art. 30 – Sanzioni 3. Gli importi delle sanzioni di cui al comma1, lettera f) spettano alle Aziende Unità sanitarie locali	COMPETENZA : Direttore AUSL PROVENTI : AUSL (art. 30 c. 3° LR 27/00) NOTE Art 15 com. 4° - LR 27/00 - La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. È vietato l'uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonché l'uso di trappole. NB: la cattura dei cani è svolta dai Servizi istituiti dai Comuni per il controllo della popolazione canina (art. 13 - L.R. 27/00) Art. 30 com. 1 lett. f – LR 27/00 - da 516 Euro a 1.549 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 15;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 19 Canì - Strutture ricovero Documenti - Cani Struttura di ricovero per cani che non possiede un registro o che non ottempera alle registrazioni degli animali <i>(vedi a lato gli adempimenti che deve compiere sul registro)</i> art. 17 com. 7° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. b L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO ----- Fotografare le pagine del registro mancanti delle annotazioni e, se non presente, informare il servizio veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 17 com. 7° - LR 27/00 --Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno: a) data di entrata e provenienza; b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà; c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale; d) data di uscita e destinazione. Art. 30 com. 1 lett. b – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la mancata osservanza delle norme di identificazione di cui all'articolo 8, commi 1 e 2 ed all'articolo 17;
R 20 Canì - Strutture ricovero Sanità - Cani Soppressione di cani catturati, ritrovati e ricoverati (in strutture) a seguito di rinuncia della proprietà, per motivi diversi da grave e incurabile malattia o per comprovata pericolosità di questa <i>(di cui all'art. 22 com. 3° L.R. 27/00)</i> art. 22 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO ----- Art . 22 com. 4° - LR 27/00 – Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 1° - LR 27/00 – I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di rinuncia della proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3. Art . 22 com. 3° - LR 27/00 – La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 (<i>casi di rabbia</i>), è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29; Per la soppressione di cani e gatti, vedi inoltre l'art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali"
R 21 Canì - Strutture ricovero Canì – Detenzione Gatti – Sanità Detenzione Sanità - Cani Sanità – Gatti Utilizzo di cani e gatti catturati o provenienti da strutture di ricovero per scopi di sperimentazione art. 22 com. 2° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO ----- Obbligatorio degli animali, dei mezzi e delle strutture utilizzate Vedi inoltre artt. 544 bis - 544 ter c. p.	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 2° - LR 27/00 – I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 22 Canì - Strutture ricovero Canì – Detenzione Gatti – Sanità Detenzione Sanità - Cani Sanità - Gatti Soppressione di cani e gatti eseguita per motivi diversi da: - grave e incurabile malattia - di comprovata pericolosità art. 22 com. 3° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati per la soppressione	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 3° - LR 27/00 – La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 1954 (<i>casi di rabbia</i>), è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità. Art . 22 com. 4° - LR 27/00 –. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. Art . 22 com. 5° - LR 27/00 –. È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29; Per la soppressione di cani e gatti, vedi inoltre l'art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali"
R 23 Canì - Strutture ricovero Canì – Detenzione Gatti – Sanità Detenzione Sanità - Cani Sanità – Gatti Soppressione di cani o gatti svolta: - non in modo eutanasico - senza anestesia - da persone diverse dai medici veterinari (cani) art. 22 com. 4° (gatti) art. 29 com. 7° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati per la soppressione	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 4° - LR 27/00 –. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari. Art . 29 com. 7° - LR 27/00 –. La soppressione dei gatti che vivono in stato di libertà può avvenire solo alle condizioni e con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 22. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29; Per la soppressione di cani e gatti, vedi inoltre l'art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI - NOTE
R 24 Sanità - Cani Sanità - Gatti Fauna – Cattura cani Canì – Detenzione Gatti – Sanità Detenzione • Soppressione di cani e gatti al di fuori dei casi previsti dall'art. 22 della L.R. 27/00 art. 22 com. 5° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 5° - LR 27/00 – È comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonché dall'art. 25. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29; Per la soppressione di cani e gatti, vedi inoltre l'art. 544 bis c.p. "Uccisione di animali" Per la cattura dei cani, vedi riferimenti utili in "caccia con mezzi vietati" - B 14
R 25 Canì - Anagrafe Iscrizione Sanità - Cani Mancata segnalazione, entro 5 giorni al Sindaco del comune in cui è avvenuto il fatto, dell'uccisione involontaria di un cane identificato art. 22 com. 6° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. d L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 51,00 a € 154,00 € 51,33 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 22 com. 6° - LR 27/00 – Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio in cui è avvenuto il fatto. Art. 30 com. 1 lett. d – LR 27/00 - da 51 Euro a 154 Euro per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e all'articolo 22, comma 6;
R 26 Sanità - Gatti Gatti – Sanità Detenzione Maltrattamento di gatti o loro allontanamento dall'habitat in cui vivono art. 29 com. 1° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1.549,00 a € 5.164,00 € 1.721,33 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO il maltrattamento deve essere certificato da un medico veterinario AUSL	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 29 com. 1° - LR 27/00 – I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o di allontanarli dal loro habitat. S'intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di territorio, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia felina, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - PROVENTI – NOTE
R 27 Sanità - Gatti Fauna – Cattura gatti Gatti – Sanità Detenzione Cattura di gatti che vivono in stato di libertà compiuta: • non per motivi sanitari • non dal personale dei servizi per la protezione ed il controllo (v. a lato) • non da volontari delle associazioni di cui all'art. 1 com. 2 - L.R. 27/00 art. 29 com. 4° L. R. 27 / 00 e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. g L. R. 27 / 00 e succ. mod da € 1. 549,00 a € 5. 164,00 € 1.721,33 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati per la cattura	COMPETENZA : Sindaco PROVENTI : Comune NOTE Art . 29 com. 4° - LR 27/00 – La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita solo per comprovati motivi sanitari e viene effettuata dai servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina o da volontari delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1. Art. 30 com. 1 lett. g – LR 27/00 - da 1.549 Euro a 5.164 Euro per la violazione delle norme di cui all'articolo 22, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 29;

SOCCORSO DELLA FAUNA SELVATICA

D.G.R. 28 dicembre 2001 n. 2966 "Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 com. 6 bis e 62 com. 1 lett. G – Legge regionale n. 8/94 e successive modifiche"

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
S 1 Fauna - Soccorso Generico - Soccorso Sanità Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di capi di specie selvatiche morti, feriti o debilitati art. 2 DGR. 2966/01 A lato, vedi norme per arrestare la diffusione della PSA	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO ----- Per gli aspetti sanitari informare il Servizio Veterinario AUSL competente	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 2966/01 - Il ritrovamento di specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve essere segnalato alla Provincia territorialmente competente Art. 26 - LR 8/94 Controllo sanitario della fauna selvatica 6 bis. La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palchi o corna, o di soli palchi o corna. Decreto Legge 17 febbraio 2022 n. 9 MISURE URGENTI PER ARRESTARE LA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) ART. 3 (Sanzioni) 1. Chiunque, nell'ambito delle attività di attuazione dei Piani regionali di cui all'articolo 1, dello svolgimento di attività venatoria o boschiva, di coltivazione di fondi agricoli o in quanto coinvolto in un sinistro con cinghiali, rinviene esemplari di tale specie feriti o deceduti, segnala il rinvenimento immediatamente al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio. 2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura di euro 500. La sanzione amministrativa è irrogata dal Prefetto territorialmente competente e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
S 2 Fauna - Soccorso Ungulati - Soccorso Sanità Mancata segnalazione alla Regione del ritrovamento di: • carcasse di ungulati con palchi o corna, • soli palchi, • sole corna art. 2 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei palchi o corna in osso	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 – DGR 2966/01 - Il ritrovamento di specie selvatiche, morti, feriti o debilitati, di carcasse di ungulati, o di soli palchi o corna, deve essere segnalato alla Provincia territorialmente competente
S 3 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Apertura di un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) senza autorizzazione della Regione art. 4 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio della fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 – DGR 2966/01 - Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la Provincia competente per territorio autorizza l'istituzione del C.R.A.S.
S 4 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Ricovero in un CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di specie selvatiche diverse da quelle indicate nell'autorizzazione della Regione <i>Sono escluse dal recupero le specie faunistiche in deroga, Storno, Piccione, (Tortora dal collare) e le specie oggetto di controllo quali: Gazza, Ghiandaia, Cornacchia Grigia, Cinghiale, Volpe – DGR 367/19</i> artt. 3 e 4 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio della fauna secondo i casi e valore biologico delle specie (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 – DGR 2966/01 - In relazione al valore biologico delle specie e alle finalità perseguite, i C.R.A.S. sono distinti in due livelli operativi di classificazione: Livello A: C.R.A.S. autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento di specie di fauna selvatica autoctona particolarmente protette, individuate al comma 1 dell'art.2 della Legge 157/92, nonché delle specie di cui al livello B; Livello B: C.R.A.S. autorizzati al recupero, alla rieducazione e al reinserimento di specie di fauna selvatica autoctona, sia protette che soggette a prelievo venatorio, non ricomprese in quelle elencate all'art.2 comma 1 della Legge 157/92, individuabili nell'elenco allegato alle presenti direttive (allegato A). Art. 4 - DGR 2966/01 - L'autorizzazione indica le specie che possono essere ricoverate Per la detenzione di animali pericolosi, quali: istrice, tasso, volpe, lupo, cervo, cinghiale, capriolo, daino, muflone, deve essere presente l'autorizzazione del DM 19.4.1996

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
S 5 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Mancata compilazione del registro di carico / scarico del CRAS consegnato dalla Regione, riguardante il movimento di ciascun animale ricoverato, trasferito, liberato o deceduto art. 6 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 6 – DGR 2966/01 - All'atto dell'istituzione del C.R.A.S. la Provincia consegna un registro di carico e scarico vidimato per il controllo della detenzione e della mobilità degli animali nel quale deve essere riportato per ogni animale ricoverato, data arrivo, dati anagrafici della persona che consegna l'animale, località di ritrovamento, numero di identificazione del soggetto, dati di identificazione del soggetto (specie, sesso, età, peso), motivo del ricovero, destino dell'animale (riabilitazione, trasferimento, eutanasia), motivo del trasferimento e tempi, dati sulla degenza, data, località e modalità di liberazione, soggetto abilitato alla liberazione ed eventuale numero identificazione I.N.F.S., data decesso, causa decesso
S 6 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Mancato rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Regione da parte del responsabile del CRAS art. 7 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 7 – DGR 2966/01 - Il responsabile del centro è tenuto a: provvedere alla tenuta e aggiornamento giornaliero del registro di carico e scarico; comunicare alla Provincia l'avvenuta consegna degli animali deceduti agli Enti individuati dalla Provincia stessa tra quelli previsti al punto 9; concordare con la Provincia, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'allegato C, un protocollo delle modalità e dei termini di rilascio per tipologia di specie; comunicare alla Provincia tempi, modi e località dei rilasci; redigere e trasmettere alla Provincia entro il mese di gennaio una relazione sull'attività svolta dal Centro nel corso dell'anno precedente; vietare ad estranei l'accesso alle aree ove siano presenti animali in recupero; le visite guidate possono interessare voliere o recinti ove siano custoditi animali non più restituibili alla natura, garantendo comunque condizioni di tranquillità e benessere per gli stessi; assicurare, agli animali e al personale, adeguati standard igienici per le strutture, gli accessori, gli alimenti e per la gestione dei rifiuti; rispettare le disposizioni previste dall'autorizzazione e dalle presenti direttive.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
S 7 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Mancata apposizione della targhetta di identificazione agli animali deceduti nel CRAS art. 9 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 9 – DGR 2966/01 - Ogni animale deceduto deve essere identificabile tramite una targhetta di riconoscimento dove sono riportati: • località di ritrovamento, • data del decesso, • numero di identificazione. La Provincia, in accordo con il Servizio veterinario della AUSL competente, può disporre la cessione e la consegna degli animali deceduti all'I.N.F.S., ad Istituti Universitari, ad Istituti Zooprofilattici Sperimentali, alle A.U.S.L., ai Musei ed agli Enti Parco per i loro scopi istituzionali.
S 8 Fauna - Soccorso Sanità Documenti - CRAS Mancata valutazione sullo stato di salute dell'animale, entro sei mesi dal ricovero nel CRAS, in ordine alle sue possibilità di recupero la valutazione deve essere certificata dal Medico Veterinario art. 11 DGR. 2966/01	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Per gli aspetti sanitari informare il Servizio Veterinario AUSL competente	COMPETENZA : Sindaco C M Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 11 – DGR 2966/01 - La cura e la degenza degli animali sono finalizzate alla loro reimmissione in natura, che dovrà aver luogo in condizioni di benessere fisiologico ed etologico, nel rispetto dei tempi eventualmente necessari per la muta o la riabilitazione alla vita selvatica. Entro sei mesi dalla data del ricovero è formulata, con certificazione veterinaria, una valutazione in ordine alle possibilità di recupero dell'animale. In caso di irrecuperabilità, qualora non siano praticabili soluzioni alternative, può essere prevista l'eutanasia nel rispetto della normativa vigente, previa autorizzazione della Provincia e, nel caso di specie particolarmente protette (art. 2 Legge 157/92), sentito l'I.N.F.S.
Per le dimensioni delle strutture, per le specie ivi ricoverate, per le modalità di rilascio, vedi allegati A - B - C della presente DGR 2966 / 01” Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 comma 6 bis e 62 comma 1 lett. G) della L.R. 8/94 e successive modifiche”		

TASSIDERMIA

Legge 11 febbraio 1992 n° 157 “violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - **art. 6**”

Regolamento Regionale 2 dicembre 1996 n. 46 “disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei

SANZIONI PENALI

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
T 1 Tassidermia Generico - Tassidermia Violazioni alle disposizioni in materia di imbalsamazione e tassidermia art. 6 L. 157/92 e succ. mod. R. R. n. 46/96 e succ. mod. <i>Indicare le norme violate</i>	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento L. 157/92 - Art. 30 2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE L. 157/92 - Art. 6. (Tassidermia) 1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei. 2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione. 3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio. 4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.
T 2 Tassidermia Documenti - Tassidermia Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione rilasciata dalla Regione art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 1 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 1 com. 1° - R.R. n° 46/96 - L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia territorialmente competente. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane od al Registro delle Imprese. ... Art. 1 com. 2° - R.R. n° 46/96 L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata all'interessato, dopo il conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 2, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
T 3 Tassidermia Documenti - Tassidermia Attività di tassidermia ed imbalsamazione per conto terzi o ai fini della commercializzazione senza l'attestato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese art. 6 L.157/92 e succ. mod. art. 1 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 1 com. 1° - R.R. n° 46/96 - L'esercizio dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Presidente della Provincia territorialmente competente. Coloro che svolgono l'attività di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sono assoggettati all'obbligo di iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane od al Registro delle Imprese. ...
T 4 Tassidermia Documenti - Tassidermia Attività di tassidermia ed imbalsamazione : • senza il registro di carico / scarico; • con registro di carico / scarico non vidimato dalla Regione, • senza annotare sul registro di carico / scarico tutti i dati relativi ai capi consegnati art. 6 L.157/92 e succ. mod. art. 3 com. 2° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 3 com. 2° - R.R. n° 46/96 - La Provincia provvede inoltre a vistare ad ogni tassidermista o imbalsamatore un apposito registro di carico e scarico debitamente numerato, nel quale, oltre ad essere evidenziati gli estremi dell'atto di autorizzazione, devono essere annotati tutti i dati relativi ai capi consegnati con particolare riferimento a: a) data della consegna; b) specie e sesso; c) causa del decesso o circostanze del ritrovamento; d) comune o località di provenienza; e) generalità del committente; f) data di riconsegna. Coloro che non svolgono l'attività di tassidermia ed imbalsamazione al fine di cedere il prodotto a terzi o comunque a fini di commercializzazione, sul registro sopra richiamato devono annotare solo i dati di cui alle precedenti lettere b) e c).
T 5 Tassidermia Documenti - Tassidermia Attività di tassidermia ed imbalsamazione senza provvedere a registrare i capi strettamente legati all'attività ed entrati direttamente in possesso del tassidermista o imbalsamatore art. 6 L.157/92 e succ. mod. art. 3 com. 3° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 3 com. 3° - R.R. n° 46/96 - Il tassidermista o imbalsamatore deve altresì provvedere a registrare i capi di cui entra direttamente in possesso e strettamente legati alla sua attività.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
T 6 Tassidermia Documenti - CITES Imbalsamazione di spoglie di esemplari di specie appartenenti a: • fauna selvatica <u>non</u> oggetto di caccia <u>o non</u> posseduta nel rispetto delle norme; • fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, <u>senza</u> opportuna documentazione in conformità alle leggi in materia; • fauna esotica, abbattuta, importata o in possesso, di specie protetta nei paesi d'origine o da accordi internazionali; art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 4 R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 4 com. 1° - R.R. n° 46/96 - È consentita l'imbalsamazione esclusivamente delle spoglie di esemplari appartenenti: a) alla fauna selvatica oggetto di caccia, purché posseduta nel rispetto della normativa vigente in materia faunistico-venatoria; b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti previa opportuna documentazione in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi d'origine o dagli accordi internazionali; c) alla fauna domestica. Art. 4 com. 2° - R.R. n° 46/96 - È inoltre consentita l'imbalsamazione di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia.
T 7 Tassidermia Fauna - Protetta Imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti, non appartenenti a specie cacciabili, senza autorizzazione della Regione art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 5 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 5 com. 1° - R. R. n. 46/96 - La Provincia può autorizzare l'imbalsamazione di esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non appartenenti alle specie cacciabili, purché la richiesta provenga da enti ed istituzioni pubbliche e contenga elementi probanti le cause del decesso.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
T 8 Tassidermia Documenti – Tassidermia Attività di tassidermia e imbalsamazione senza apporre sugli animali preparati il contrassegno o l'etichetta approvati dalla Regione con i dati richiesti art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 6 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 6 com. 1° - R. R. n. 46/96 - Il tassidermista od imbalsamatore ha l'obbligo di apporre su tutti gli animali preparati per sé o per la consegna al cliente, dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, un contrassegno, o etichetta, approvato dalla Provincia, indicante il proprio nome, il numero di autorizzazione, la data di preparazione ed il numero di riferimento del registro di cui al comma 2 dell'art. 3. Tale contrassegno dovrà essere saldamente fissato alla base di appoggio del capo preparato o, in mancanza di questo, al corpo dell'animale.
T 9 Tassidermia Attività di tassidermia e imbalsamazione senza segnalare alla Regione il nominativo di chi rifiuta o non è in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 7 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 7 com. 1° - R. R. n. 46/96 - L'imbalsamatore, al quale venga richiesta la prestazione da chi rifiuta o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia e rifiutare la propria opera.
T 10 Tassidermia Mancato consenso da parte del tassidermista o imbalsamatore, agli agenti di vigilanza, ad effettuare le ispezioni negli orari di lavoro e nei locali adibiti all'attività e al deposito degli animali art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 7 com. 2° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 7 com. 2° - R. R. n. 46/96 - Il tassidermista o l'imbalsamatore deve consentire agli agenti della vigilanza venatoria l'ispezione, durante i normali orari di lavoro, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività ed al deposito degli animali preparati o da preparare.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA - NOTE
T 11 Tassidermia Richiami – tassidermia • Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio senza autorizzazione della Regione • Preparazione in proprio di esemplari legittimamente abbattuti, da utilizzare come richiami nell'esercizio venatorio in numero superiore al consentito stabilito dalla Regione art. 6 L. 157/92 e succ. mod. art. 8 com. 1° R.R. n. 46/96	art. 30 com. 2° L. 157/92 e succ. mod. Si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle spoglie della fauna oggetto del trattamento	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 8 com. 1° - R. R. n. 46/96 - Il cacciatore che abbia abbattuto legittimamente esemplari appartenenti alle seguenti specie: storno, pavoncella, colombaccio, cesena e allodola, può preparare in proprio detti esemplari ed utilizzarli come richiami nell'esercizio venatorio previa autorizzazione della Provincia competente, che ne stabilisce, tra l'altro, il numero.

UNGULATI

Regolamento Regionale 20 giugno 2024 n. 3 " Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna".

UNGULATI - disposizioni comuni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 1 Ungulati - disposizioni comuni Documenti – ungulati Generico Caccia e gestione faunistica agli ungulati (nelle varie forme) senza essere in possesso delle apposite abilitazioni art.2 com. 1° <i>R.R. 3/24</i> art. 56 com. 5° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico - venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: a) tecnico faunistico provvisto di laurea ... b) istruttore faunistico - venatorio abilitato dalla Regione ... c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone; d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo; e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata; g) conduttore di cane da traccia; h) conduttore di cane limiere; i) operatore abilitato ai censimenti; j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici. Art. 2 com. 5 – RR 3/24 - Le abilitazioni di cui al comma 1 hanno validità su tutto il territorio regionale.
U 2 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Censimento di ungulati, svolto da operatore non abilitato art. 2 com. 1° lett. i <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. i – R.R. 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: i) operatore abilitato ai censimenti
U 3 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Rilievi biometrici sulle carcasse di ungulati, svolti da operatore non abilitato art. 2 com. 1° lett. j <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. j – R.R. 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: j) operatore abilitato ai rilevamenti biometrici

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 4 Ungulati - disposizioni comuni Modalità di caccia - ungulati Documenti - ungulati Ambiti - ATC Responsabile di Distretto del cervo non in possesso della qualifica di cui alla lettera d) comma 1 dell'art. 2 art. 4 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4com. 1 – R.R. 3/24 <i>Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)</i> 1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, nomina, per ciascun distretto, un Responsabile e fino a tre Vice-Responsabili in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1 dell'articolo 2; ... Il Responsabile del distretto del cervo deve essere in possesso della qualifica di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 2 com. 1 lett. d – R.R. 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;
U 5 Ungulati - disposizioni comuni Modalità di caccia - ungulati Documenti - ungulati Ambiti - ATC Mancati adempimenti da parte del Responsabile di Distretto (a fianco vedi l'elenco degli adempimenti) Indica la lettera corrispondente art. 4 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com.3 – RR 3/24 <i>Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)</i> 3. Il Responsabile del distretto, per assicurare i necessari adempimenti operativi e gestionali di cui al successivo comma 4, deve garantire in particolare: a) un buon livello di efficienza nell'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni, nonché nell'organizzazione del prelievo venatorio in funzione degli obiettivi indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; b) pronta reperibilità di almeno due persone tra Responsabile e i suoi collaboratori in ogni giornata del periodo di abbattimento; c) efficace organizzazione, in tempi rapidi, delle attività di recupero con cane da traccia dei capi feriti e del trasporto dei capi abbattuti presso il centro di controllo; d) l'aggiornamento giornaliero degli abbattimenti eseguiti e dei cacciatori abilitati autorizzati e presenti in caccia nel Distretto; e) il passaggio delle informazioni di cui ai punti precedenti, alla Commissione tecnica e, ove richiesto, alla Regione; f) la gestione delle apposite cassette destinate alla raccolta dei fogli giornalieri di caccia qualora non previsto dalla Regione o dalle competenti Polizie Metropolitana o Provinciali altro sistema di comunicazione delle uscite.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 6 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - ATC Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Consiglio Direttivo ATC <i>(a fianco vedi l'elenco delle attività)</i> art. 4 com. 4° R.R. 3/24 Indica la lettera corrispondente Art. 5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Regione con la relazione di cui alla lettera o).	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 4 – RR 3/24 <i>Gestione degli ungulati negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC)</i> 4. Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare: a) la caratterizzazione ambientale; b) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di gestione indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale da redigere nel formato individuato dalla Regione; c) la raccolta dei dati inerenti all'impatto delle singole specie sulle attività antropiche da attuarsi con le modalità indicate dalla Regione; d) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni; e) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola; f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale; g) l'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni secondo modalità concordate con ISPRA; h) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'ISPRA; per quel che riguarda il cervo, i relativi Piani di prelievo sono redatti in conformità alle previsioni di cui all'art. 9. i) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo per tutti gli ungulati, prevedendo, con particolare riferimento alla specie "cinghiale", che è prioritariamente necessario intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole; j) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale; k) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia o di altra modalità per la comunicazione dell'uscita di caccia e dei capi abbattuti; l) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo; m) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti; n) l'analisi dei risultati di caccia, in termini di raggiungimento degli obiettivi di pianificazione stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; a seguito delle relative risultanze saranno applicate le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale; o) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione, da redigere secondo le modalità individuate dalla Regione stessa; p) l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 7 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - AFV Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte del Concessionario dell'AFV art. 5 com. 1° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 1 – R.R. 3/24 <i>Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie</i> 1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le Aziende interessate dalla gestione del cervo devono avvalersi di un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità per gli adempimenti di competenza. Indica i mancati adempimenti di cui all'art. 4, commi 4 e 5 del presente regolamento
U 8 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - AFV Concessionario della AFV che, per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, <u>non si avvale di un tecnico</u> provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2. art. 5 com. 1° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 1 – R.R. 3/24 <i>Gestione degli ungulati nelle Aziende venatorie</i> 1. Nelle Aziende faunistico-venatorie le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dal concessionario che si avvale, a tal fine, di un tecnico provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Le Aziende interessate dalla gestione del cervo devono avvalersi di un tecnico in possesso dello specifico attestato di idoneità per gli adempimenti di competenza. Art. 2 com. 1 lett. a – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> lett. a) - tecnico faunistico, provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria e in possesso di idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare condiviso con ISPRA, con successivo inserimento nell'Elenco dei Tecnici faunistici, reso pubblico; ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 9 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - parchi Mancati adempimenti delle attività operative e di gestione da parte dell'Ente Parco <i>(a fianco vedi l'elenco delle attività)</i> art. 6 com.2° art. 4 com. 4° R.R. 3/24 Indica la lettera corrispondente 5. Tutti i dati di cui al comma 4 che abbiano un riferimento territoriale devono essere georeferenziati e trasmessi alla Regione con la relazione di cui alla lettera o).	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 6 com. 2 – RR 3/24 <i>Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue</i> 2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 4 com. 4°- RR 3/24 . Per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati il Consiglio direttivo dell'ATC cura in particolare: a) la caratterizzazione ambientale; b) la stesura del Programma annuale di attività per la realizzazione degli obiettivi di gestione indicati dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale da redigere nel formato individuato dalla Regione; c) la raccolta dei dati inerenti all'impatto delle singole specie sulle attività antropiche da attuarsi con le modalità indicate dalla Regione; d) la definizione progettuale dell'attività di prevenzione dei danni alle produzioni agricole e la valutazione della reale efficacia in termini di riduzione dei danni; e) l'accurata valutazione dei danni all'attività produttiva agricola; f) la definizione progettuale degli interventi di miglioramento ambientale; g) l'organizzazione delle attività finalizzate alla stima delle popolazioni secondo modalità concordate con ISPRA; h) la stesura dei Piani di prelievo annuali sulla base di quanto indicato dall'ISPRA; per quel che riguarda il cervo, i relativi Piani di prelievo sono redatti in conformità alle previsioni di cui all'art. 9. i) l'individuazione delle modalità, della localizzazione e dei tempi di esecuzione del prelievo per tutti gli ungulati, prevedendo, con particolare riferimento alla specie "cinghiale", che è prioritariamente necessario intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole; j) l'informazione alle popolazioni locali circa i luoghi, i tempi e gli orari dello svolgimento delle cacce collettive al cinghiale; k) l'allestimento e la manutenzione dei punti di raccolta e controllo dei capi abbattuti, nonché dei punti di recapito del foglio giornaliero di caccia o di altra modalità per la comunicazione dell'uscita di caccia e dei capi abbattuti; l) l'allestimento e la manutenzione, anche mediante affidamento a terzi, delle altane da utilizzarsi per le operazioni di censimento, osservazione, controllo ed abbattimento selettivo; m) l'organizzazione del recupero dei capi feriti e dei capi abbattuti; n) l'analisi dei risultati di caccia, in termini di raggiungimento degli obiettivi di pianificazione stabiliti dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale; a seguito delle relative risultanze saranno applicate le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale; o) la stesura della relazione consuntiva annuale sulle attività di gestione di cui alle lettere precedenti, da inviare entro il 30 aprile di ogni anno alla Regione, da redigere secondo le modalità individuate dalla Regione stessa; p) l'applicazione di misure straordinarie, che dovranno essere sottoposte al parere di conformità della Regione, nei distretti ove la gestione degli ungulati evidenzia criticità nel rispetto delle indicazioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 10 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - parchi Ente Parco che per le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del presente regolamento, <u>non si avvale di un tecnico</u> provvisto della qualifica di cui alla lettera a) del com. 1 dell'art. 2 (quando nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio) art. 6 com. 2° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 6 com. 2 – RR 3/24 <i>Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue</i> 2. Qualora nell'area contigua sia ammesso l'esercizio venatorio agli ungulati, le attività indicate ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 vengono svolte dall'Ente di gestione, che si avvale di un tecnico in possesso della qualifica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 2 lett. a – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> a) tecnico faunistico, provvisto di laurea con specifica specializzazione attestata o conseguita presso una sede universitaria e in possesso di idoneità rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna, secondo le specifiche contenute in apposito disciplinare condiviso con ISPRA, con successivo inserimento nell'Elenco dei Tecnici faunistici, reso pubblico;
U 11 Ungulati – disposizioni comuni Ambiti - parchi Generico Violazioni al regolamento del Parco inerenti a: • specie ammesse al prelievo; • modalità del prelievo; • modalità recupero capi feriti; • indicazione del centro di controllo capi abbattuti art. 6 com. 3° R.R. 3/24 Indica anche le norme violate del Regolamento del Parco Regionale	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente del Parco PROVENTI: Ente Parco NOTE Art. 6 com. 3 – RR 3/24 <i>Gestione degli ungulati nei Parchi regionali e nelle aree contigue</i> 3. Nel regolamento venatorio dell'Ente di gestione devono essere definite le specie ammesse al prelievo, le modalità del prelievo stesso, le modalità per il recupero dei capi feriti nonché l'indicazione del centro di controllo dei capi abbattuti. Vedi inoltre P 11 e P 12 Ambiti – Parchi
U 12 Ungulati – disposizioni comuni Documenti – ungulati Ambiti - ATC Ambiti - Parchi Ambiti - AFV Mancata presentazione alla Regione dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e prelievo selettivo) e calendari degli abbattimenti, entro il 31 marzo art. 11 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 11 com. 3 – RR 3/24 <i>Piani di prelievo degli ungulati</i> 3. I piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 13 Ungulati – disposizioni comuni Documenti - ungulati Ambiti - Parchi Ambiti - AFV Abbattimento di ungulati nelle aree contigue ai Parchi e nelle AFV in violazione all’assegnazione dei capi da prelevare da parte della Regione art. 11 com. 4° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 11 com. 4 – RR 3/24 Piani di prelievo degli ungulati 4. La Regione approva i piani di prelievo degli ungulati, articolati per distretti, istituti e aree contigue ai Parchi, previa verifica della conformità alle indicazioni contenute nei propri strumenti di pianificazione e della corretta esecuzione degli adempimenti gestionali previsti..
U 14 Ungulati – disposizioni comuni Periodi Caccia di ungulati (in selezione e caccia collettiva) in violazione dei periodi stabiliti art.11 com. 5° R.R. 3/24 <i>Vedi il Calendario Venatorio Regionale in SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA e gli ALLEGATI</i>	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art.11 com. 5 - RR 3/24 - I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale ... Per l'abbattimento di ungulati, (diversi dal cinghiale), svolto in violazione dei tempi vedi C 76 Orari - Periodi
U 15 Ungulati – disposizioni comuni Giornate Caccia di ungulati in selezione in giornate non consentite art.11 com. 5° R.R. 3/24 <i>Vedi il Calendario Venatorio Regionale in FORME E GIORNATE DI CACCIA e gli ALLEGATI</i>	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art.11 com. 5 - RR 3/24 - I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale ... Per abbattimento di ungulati, (diversi dal cinghiale), svolto in violazione dei tempi vedi C 76 Orari - Periodi
U 16 Ungulati – disposizioni comuni Orari Calendario venatorio Caccia di ungulati in orari non consentiti art.11 com. 5° R.R. 3/24 <i>Vedi il Calendario Venatorio Regionale in ORARI VENATORI e gli ALLEGATI</i>	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art.11 com. 5 - RR 3/24 - I Piani di prelievo degli ungulati si attuano secondo le indicazioni del calendario venatorio regionale ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 17 Ungulati - disposizioni comuni Modalità di caccia - ungulati Mezzi di caccia – ungulati • accensione fuochi; • spargimento di sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose) ; • uso di apparecchi acustici elettrici o ultrasuoni; • compimento di atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici; durante l'esercizio venatorio, all'interno dei distretti di caccia (che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni) art. 21 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 – RR 3/24 - È fatto divieto, all'interno dei distretti di caccia, durante il periodo dell'esercizio venatorio, di accendere fuochi, spargere sostanze repellenti (sangue, creoline, essenze odorose), usare apparecchi acustici o elettrici od a ultrasuoni e compiere atti allo scopo di impedire il normale movimento dei selvatici, a meno che non siano autorizzati a scopo di tutela delle coltivazioni. ...
U 18 Ungulati - disposizioni comuni Orari Collocazione dei cacciatori durante la caccia agli ungulati (nelle varie forme), nelle poste o nelle adiacenze, in <u>orari diversi</u> da quelli indicati dal calendario venatorio art. 21 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 1 – RR 3/24 – ... E' altresì vietato ai cacciatori di collocarsi nelle poste o nelle adiacenze in orari diversi da quelli indicati con il Calendario Venatorio Vedi il Calendario Venatorio Regionale in ORARI VENATORI e gli ALLEGATI
U 19 Ungulati - disposizioni comuni Modalità di caccia - ungulati Caccia agli ungulati in forma diversa da quelle normate dal presente regolamento art. 21 com. 4° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 4 – RR 3/24 - 4. È vietata la caccia agli ungulati in forme diverse da quelle normate nel presente Regolamento.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
UNGULATI – destinazione carni		
U 20 Ungulati – destinazione carni Sanità – ungulati carni Generico Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti a caccia in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004 art. 20 R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle carni (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 20 – RR 3/24 <i>Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo</i> 1.I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città Metropolitana e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Vedi disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024, "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"
U 21 Ungulati – destinazione carni Modalità - piani di controllo Sanità – ungulati carni Mancata ottemperanza a quanto previsto per le carni dei capi abbattuti nei piani di controllo in attuazione delle Reg. (CE) n° 852/2004 e n° 853/2004 art. 20 R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle carni (vedi note) Vedi DGR 1973 del 22.11.2021 <i>"Piano di controllo del cinghiale in Emilia Romagna"</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 20 – RR 3/24 <i>Destinazione dei capi abbattuti in azione di caccia o in attività di controllo</i> 1.I capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria o nell'ambito di piani di controllo regolarmente autorizzati ed attuati dalle Amministrazioni provinciali, dalla Città Metropolitana e dagli Enti di gestione dei parchi possono essere destinati al consumo umano nelle forme e nei limiti definiti dalle disposizioni dell'Unione Europea, nazionali e regionali in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Vedi disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024, "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"
U 22 *NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"		
U 23 *NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna". Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica"		

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 24 <i>*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, “R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”. Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”</i>		
U 25 <i>*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, “R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”. Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”</i>		
U 26 <i>*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, “R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”. Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”</i>		
U 27 <i>*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, “R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”. Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”</i>		
U 28 <i>*NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, “R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”. Vedi nuove disposizioni in DGR n. 1319 del 1 luglio 2024 “Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”</i>		
UNGULATI - caccia di selezione		
U 29 Ungulati – Selezione Ambiti – ATC Ambiti – AFV Ambiti - Parchi Documenti – ungulati selezione Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti delle varie specie Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo in forma selettiva e censimenti art. 11 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 11 com. 1 - RR 3/24 <i>Piani di prelievo degli ungulati</i> 1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico- venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 30 Ungulati – selezione Documenti – ungulati Ambiti – ATC Ambiti - parchi Caccia di selezione agli ungulati in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente (per cinghiale, capriolo, daino e muflone) art. 2 com. 1° lett. c art. 12 com. 1° R.R. 1/08 La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato - art. 56 c. 5 bis L.R. 8/94.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 1 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi</i> 1- L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2. Art. 2 com. 1 lett. c – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: c) cacciatore di ungulati con metodi selettivi abilitato al prelievo di cinghiale, capriolo, daino e muflone;
U 31 Ungulati – cervo selezione Documenti – ungulati Ambiti – ATC Ambiti - parchi Caccia di selezione al cervo in ATC o aree contigue ai Parchi da parte di cacciatori non in possesso delle qualifiche o titolo equipollente art. 2 com. 1° lett. d art. 12 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 1 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi</i> 1- L'accesso al prelievo selettivo degli ungulati da parte di cacciatori iscritti ad ATC ed in area contigua ai Parchi, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, è riservato ai cacciatori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere c), d) del comma 1 dell'articolo 2 o titolo equipollente rilasciato ai sensi del successivo comma 2. Art. 2 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: d) cacciatore di ungulati con metodi selettivi specializzato nel prelievo del cervo;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 32 Ungulati - selezione Documenti – ungulati Ambiti – ATC Ambiti – parchi Prelievo di ungulati in forma selettiva (<i>in ATC e aree contigue ai Parchi</i>) da parte di un cacciatore proveniente da altre Regioni o Stati, senza (o prima) che la Regione abbia accertato l'equipollenza del titolo in suo possesso rispetto all'apposita qualifica art. 12 com. 2° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 2 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi</i> 2. La Regione rilascia un titolo di equipollenza ai cacciatori provenienti da altre Regioni purché abilitati a seguito della partecipazione a specifici corsi di formazione e superamento dell'esame finale pubblico in conformità con i programmi e le modalità indicati dall'ISPRA. Per i cacciatori provenienti da altri Stati, la Regione accerta l'equipollenza del titolo in loro possesso rispetto alle caratteristiche delle abilitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, verificandone la corrispondenza con i contenuti dei percorsi didattici specifici e con le modalità d'esame previsti dallo Stato di provenienza.
U 33 Ungulati - selezione Modalità di caccia – ungulati Ambiti – ATC Ambiti – parchi Abbattimento di ungulati in violazione: • del sesso • della classe di età • del limite massimo di 5 capi per la medesima specie art. 12 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Per gli ungulati (<i>diversi dal cinghiale</i>) abbattuti in violazione dei <u>limiti quantitativi</u> e della corrispondenza del <u>sesso</u> rispetto ai capi assegnati vedi C 75 Ungulati selezione Per gli ungulati (<i>diversi dal cinghiale</i>) abbattuti in violazione dei <u>tempi</u> vedi C 76 Ungulati selezione	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 12 com. 3 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo a cacciatori iscritti in Ambito Territoriale di Caccia e in area contigua ai Parchi</i> 3. Fatta eccezione per il cinghiale per il quale non esistono vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della loro superficie, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere per singola specie, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all'impegno profuso nell'attività di gestione. Per la caccia degli ungulati senza autorizzazione vedi C 129 Ungulati selezione – documenti Per l'abbattimento del capo senza autorizzazione vedi C 78 Ungulati - disposizioni comuni

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 34 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti - ATC Caccia ai cervidi, bovidi e suidi al di fuori dell'ATC di appartenenza, in mobilità controllata, <u>senza essere accompagnati</u> art. 13 com. 1° e 2°+ allegato RR 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 RR n° 3/24. <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento di cervidi, bovidi e suidi a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36-bis, comma 4, e all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994. 2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.
U 35 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC Caccia di selezione da parte di cacciatori <u>NON</u> appartenenti all'ATC, aventi <u>titolo equipollente</u> al titolo richiesto in ambito regionale, <u>senza essere accompagnati</u> (da parte dell'ATC). art. 13 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 RR n° 3/24. <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 1. Il Consiglio direttivo dell'ATC, oltre ai capi assegnati secondo le modalità di cui all'articolo 12, può riservare una quota di capi previsti dal piano di abbattimento di cervidi, bovidi e suidi a cacciatori non appartenenti all'ATC, come previsto all'articolo 36-bis, comma 4, e all'articolo 56, comma 7, lettera a) della Legge regionale n. 8 del 1994. 2. Per tale tipologia di cacciatori, qualora l'assegnatario del capo sia in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale, o titolo equipollente, l'ATC, su richiesta dell'interessato, è tenuto a garantire l'accompagnamento nelle forme previste nell'allegato tecnico al presente regolamento.
U 36 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC Caccia di selezione da parte di cacciatore avente <u>titolo non equipollente</u> al titolo richiesto in ambito regionale, <u>senza essere accompagnati</u> (da parte dell'ATC) art.13 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 com. 3 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 3. L'accompagnamento è sempre obbligatorio per i cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 37 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale, senza che lo stesso abbia esibito (all'ATC) prova di tiro idonea per quell'arma art. 13 com. 3° + allegato <i>R.R. 3/24</i> La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura della stagione venatoria precedente e il momento del prelievo.	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 com. 3 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 3... In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento. <i>Allegato tecnico al R.R. 3/24</i> <i>Caratteristiche della prova di tiro</i> I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un tiro a segno nazionale o da un Poligono di tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro. Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.
U 38 Ungulati - Selezione Documenti - ungulati Generico Caccia di selezione da parte di cacciatore avente titolo, senza che lo stesso, al ritiro della documentazione che autorizza l'abbattimento, abbia consegnato (all'ATC) l'esito positivo di prova di tiro effettuata dal medesimo cacciatore e certificata da un Direttore di Tiro o Istruttore di Tiro art. 13 com. 3° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 com. 3 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 3... In tale ipotesi è necessario che il cacciatore esibisca all'ATC competente copia di un'attestazione di prova di tiro rilasciata secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento. <i>Allegato tecnico al R.R. 3/24</i> <i>Caratteristiche della prova di tiro</i> I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un tiro a segno nazionale o da un Poligono di tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di tiro ovvero da un Istruttore di tiro. Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 39 Ungulati - selezione Documenti – tasse Ambiti - ATC Mancato pagamento del contributo previsto dagli ATC per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo art. 4 DGR 211/2011 art. 13 com. 4° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 13 com. 4 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo da parte di cacciatori non iscritti in Ambito Territoriale di Caccia</i> 4. Gli organismi direttivi degli ATC prevedono un idoneo contributo, commisurato alle spese di gestione ed organizzazione, da parte dei cacciatori che accedono al prelievo, in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto. Art. 4 - DGR 211/2011 CONTRIBUTI ECONOMICI 4.1 ISCRIZIONE Ai sensi dell'art. 33 comma 7 della L.R. 8/1994, come modificata dalla L.R. 16/2007, l'importo che ciascun cacciatore è tenuto a corrispondere come contributo annuo alla gestione dell'ATC in cui è iscritto deve essere non inferiore a Euro 80,00 e non superiore a Euro 250,00. Il Consiglio direttivo stabilisce la quota di iscrizione di ciascun cacciatore sufficiente a garantire le risorse necessarie a realizzare le attività di prevenzione ed indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica. 4.2 ACCESSO IN MOBILITA' UNGULATI Il contributo da richiedere ai cacciatori non appartenenti all'ATC, ai quali è riservata la quota dei piani annuali di abbattimento di cervidi o bovini di cui al precedente punto 3, deve essere commisurato alle spese di gestione ed organizzazione in rapporto al numero di capi assegnati, alla specie, al sesso e alla classe di età, nonché alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto.
U 40 Ungulati - selezione Modalità di caccia – ungulati Documenti – ungulati selezione Ambiti – AFV ungulati Caccia di selezione nelle AFV da parte di <u>altri cacciatori</u> di selezione: • non accompagnati; • non in possesso di una attestazione di prova di tiro art. 14 com. 1° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 14 com. 1 – RR 3/24 <i>Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie</i> 1. Nelle Aziende faunistico-venatorie, oltre ai cacciatori in possesso dell'abilitazione al prelievo della specie interessata rilasciata in ambito regionale o titolo equipollente possono accedere al prelievo, effettuato secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, altri cacciatori di selezione purché accompagnati ed in possesso di una attestazione di prova di tiro.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 41 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – AFV ungulati - Mancata attività di accompagnamento organizzata dal titolare della AFV per <u>altri cacciatori</u> autorizzati al prelievo - attività di accompagnamento non organizzata secondo le modalità previste art. 14 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 14 com. 2 – RR 3/24 Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie 2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro. Allegato tecnico al R.R. 3/24 Attività di accompagnamento nella caccia di selezione L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento.
U 42 Ungulati - selezione Documenti - ungulati Ambiti – AFV ungulati Mancati adempimenti, da parte del Concessionario della AFV, riguardanti la disciplina delle caratteristiche dell'attestazione prova di tiro art. 14 com. 2° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 14 com. 2 – RR 3/24 Accesso al prelievo selettivo in Aziende Faunistico-Venatorie 2. L'attività di accompagnamento viene autorizzata dal titolare della concessione e deve essere organizzata secondo le modalità previste nell'allegato tecnico al presente regolamento, che disciplina anche le caratteristiche dell'attestazione della prova di tiro.
U 42 bis Ungulati - selezione Mezzi di caccia - Vietati Radio Utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonia nella caccia <u>agli ungulati in forma selettiva</u> art. 21 com. 3° R.R. 3/24 Vedi B 13 Caccia con mezzi vietati art. 13 com. 5° L. n. 157/92e succ. mod.	art. 30 com. 1° lett. h L. n. 157/92 e succ. mod. Ammenda fino a € 1.549,00 ----- SEQUESTRO Obbligatorio delle radio ricetrasmittenti illecitamente usate a scopi venatori e quelle detenute senza autorizzazione quando prevista, nonché fauna, armi e mezzi di caccia.	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Art. 21 R.R. 3/24 Divieti e sanzioni 3. È fatto divieto di impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nella caccia agli ungulati in forma selettiva, Legge 157/92 – art. 13 com. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 43 Ungulati - selezione Modalità di caccia – ungulati Documenti - ungulati <i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i> Accompagnatore di cacciatore di selezione sprovvisto di abilitazione specifica per la specie interessata al prelievo art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Attività di accompagnamento nella caccia di selezione</i> L'accompagnamento deve essere effettuato da un cacciatore in possesso dell'abilitazione specifica per la specie interessata dal prelievo. Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva..
U 44 Ungulati - selezione Modalità di caccia – ungulati <i>(in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV)</i> Accompagnatore di cacciatore di selezione: • ammesso al prelievo della specie interessata da meno di tre anni; • che ha commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento • che ha una scarsa conoscenza del territorio interessato art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Attività di accompagnamento nella caccia di selezione</i> L'accompagnatore deve essere stato ammesso al prelievo della specie interessata da almeno tre anni e non deve aver commesso errori gravi di abbattimento nelle due stagioni precedenti l'attività di accompagnamento. L'accompagnatore deve possedere un'ottima conoscenza del territorio interessato. Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva..

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 45 Ungulati - selezione Modalità di caccia – ungulati Documenti – ungulati in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV Accompagnatore di cacciatore di selezione che: • non indica le proprie generalità sulla scheda di uscita; • non firma la scheda di uscita art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Attività di accompagnamento nella caccia di selezione Le generalità e la firma dell'accompagnatore devono risultare nelle schede di uscita. Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva...
U 46 Ungulati – cervo selezione Modalità di caccia – ungulati in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV Mancato accompagnamento (obbligatorio) nella caccia di selezione agli ungulati per tutte le classi di sesso e di età, per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Attività di accompagnamento nella caccia di selezione Per il prelievo selettivo degli ungulati, a esclusione del cinghiale, è obbligatorio l'accompagnamento per tutte le classi di sesso e di età per la prima stagione venatoria in cui il cacciatore ottiene l'assegnazione dei capi. Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 47 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati <i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i> Prelievo di ungulati in selezione NON svolto in forma individuale art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva... Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità
U 48 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Cani – da caccia - ungulati <i>in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV</i> Prelievo di ungulati in selezione svolto con l'uso dei cani art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva... Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 49 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Cani – da caccia - ungulati in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV Prelievo di ungulati previsti in selezione (cervidi, muflone e cinghiale) svolto in battuta o braccata art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 com. 2 – RR 3/24 - Il presente regolamento comprende un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, nel quale sono definiti: l'attività di accompagnamento nella caccia di selezione, le caratteristiche relative alla prova di tiro, le modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai Parchi e nelle Aziende faunistico-venatorie, le modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva... Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il prelievo selettivo viene esercitato in forma individuale con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani e con esclusione di qualsiasi forma di battuta o braccata Vedi anche C 74 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in forma non selettiva
U 50 Armi da caccia Armi - munizioni – strumenti Ungulati – Selezione in ATC – aree contigue ai Parchi - AFV Prelievo di ungulati in selezione: • con armi a canna liscia • di calibro inferiore a mm 5,6 con bossolo inferiore a mm 40 • carabine semiautomatiche • di calibro inferiore a 7 mm o 270 millesimi di pollice per il cervo • senza ottica di puntamento art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) ----- Le armi di calibro inferiore a 5,6 mm con bossolo a vuoto inferiore a 40 mm sono mezzi vietati a norma dell'art. 13 L. 157/92 vedi: B 12 Mezzi di caccia – Vietati	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Per il prelievo selettivo sono utilizzabili esclusivamente armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40, delle seguenti tipologie: monocanna mono colpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in azione di caccia, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata. Nel caso del prelievo del cervo il calibro minimo utilizzabile è pari a 7 mm o a 270 millesimi di pollice. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 51 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione che: - dopo il tiro, non attende 15 minuti; - in caso di sospetto ferimento, non individua il punto di impatto; - non si astiene dall'inseguire l'animale ferito; - in caso di sospetto ferimento, non contatta il Responsabile di Distretto per avviare le procedure di recupero; art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Ogni cacciatore è tenuto dopo il tiro ad un'attesa di circa 15 minuti. In caso di sospetto ferimento, individuato il punto d'impatto e astenendosi dall'inseguimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Provincia in ottemperanza all'articolo 19 ...
U 52 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione che: - non controlla il punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anchuss</i>) per la verifica di tracce di ferimento - non si rende disponibile ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero. art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> ... Il cacciatore è comunque tenuto al controllo del punto in cui l'animale è stato sparato (<i>anschuss</i>) per la verifica di eventuali tracce di ferimento. Il cacciatore si deve rendere disponibile, nei tempi e nei modi previsti dal Responsabile, ad accompagnare sul punto di tiro gli addetti al recupero.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 53 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Documenti - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione con la qualifica di conduttore cane da traccia che, con il proprio cane, provvede a cercare il capo ferito, ma senza compilare preventivamente la scheda di fine uscita art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie Qualora il cacciatore sia anche conduttore di cane da traccia autorizzato al recupero, ed abbia con sé l'ausiliare, solo dopo aver compilato la scheda di fine uscita, può provvedere alla ricerca del capo secondo le indicazioni stabilite dalla Regione. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità
U 54 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione che, dopo aver raggiunto il capo abbattuto, non inserisce immediatamente l'apposito contrassegno numerato al tendine di Achille dell'arto posteriore art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie Immediatamente dopo aver raggiunto il capo abbattuto, il cacciatore deve inserire al tendine di Achille dell'arto posteriore un apposito contrassegno numerato. Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità
U 55 Ungulati - Selezione Documenti – ungulati sel Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Inserimento al tendine di Achille del capo abbattuto in selezione, di un contrassegno non fornito dall'ATC, o dalla AFV o dal Parco art. 1 com. 2° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio del contrassegno non conforme Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie ... Tale contrassegno viene fornito al cacciatore dal Consiglio direttivo dell'ATC o dal titolare dell'Azienda faunistico-venatoria o dall'Ente di gestione del parco. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 56 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione che non presenta il capo abbattuto, in forma di carcassa integra o eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento, al punto di raccolta e controllo per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici, oppure, per il cinghiale, presso la casa di caccia attrezzata allo scopo art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Salvo diverse previsioni di natura sanitaria, il capo abbattuto deve essere presentato in forma di carcassa integra od eviscerata, entro 12 ore dall'abbattimento ad uno dei punti di raccolta e controllo di cui alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 per le necessarie verifiche e rilevamenti biometrici oppure, nel caso del cinghiale, presso la casa di caccia della squadra del territorio purché attrezzata all'uopo. Vedi anche C 77 Ungulati Selezione per l'abbattimento di ungulati (diversi dal cinghiale) svolto in violazione delle modalità
U 57 Ungulati - Selezione Documenti – ungulati sel Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Addetti ai punti di raccolta e controllo o delle case di caccia che: • non compilano l'apposita scheda di abbattimento • non compilano l'apposita scheda di abbattimento conforme al modello ISPRA • non rilasciano copia al cacciatore • non tengono tali schede a disposizione della Regione per le valutazioni art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Gli addetti ai punti di raccolta e controllo o alle case di caccia di cui al capoverso precedente, provvedono a compilare l'apposita scheda di abbattimento, conforme al modello indicato dall'ISPRA, di cui viene rilasciata copia al cacciatore. Le schede sono tenute a disposizione della Regione per le valutazioni sui prelievi effettuati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 58 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione in possesso della qualifica di rilevatore biometrico che effettua le operazioni di verifica e di rilievo sul proprio capo abbattuto art. 1 com. 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo della documentazione, delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Al cacciatore di selezione in possesso anche dell'abilitazione al rilevamento biometrico non è consentito di effettuare le operazioni di verifica e di rilievo sui propri capi.
U 59 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – Parchi Capi abbattuti in caccia di selezione nelle aree contigue ai Parchi, non conferiti ad un punto di raccolta gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici art. 1 com. 2° art. 12 com. 1° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia o con la Città Metropolitana competente e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici..
U 60 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti - Parchi Mancata comunicazione di inizio / fine attività venatoria in ATC o aree contigue ai Parchi, attraverso la compilazione dell'apposita scheda recapitata in apposite cassette opportunamente collocate art. 1 com. 2° art. 12 com. 1° + allegato <i>R.R. 3/24</i> NB: Nelle Aziende Venatorie la comunicazione preventiva non è più prevista se non quando è stabilita dalla Cm o Provincia	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia o alla Città Metropolitana competente, per operazioni di vigilanza, che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate e alla cui gestione provvedono i referenti di Distretto.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 61 Ungulati - selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Comunicazione dell'uscita in selezione di cacciatore in ATC o nelle aree contigue ai Parchi senza rispettare le modalità indicate dalla Regione o dalla Polizia provinciale o dalla Città metropolitana art. 1 com. 2° art. 12 com. 1° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il cacciatore che svolge la propria attività in ATC o in aree contigue ai Parchi dà comunicazione di inizio e fine di ciascuna uscita attraverso un foglio giornaliero di caccia, da recapitare sia alla Provincia o alla Città Metropolitana competente, per operazioni di vigilanza, che all'ATC o all'Ente di gestione del parco mediante apposite cassette opportunamente collocate e alla cui gestione provvedono i referenti di Distretto. La Regione o la Polizia provinciale o la Città Metropolitana competente possono indicare diverse modalità di comunicazione delle uscite.
U 62 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – ATC ungulati Ambiti – Parchi Ambiti – AFV ungulati Cacciatore di selezione che, su richiesta e nei modi e tempi stabiliti (v. nota a fianco), non consegna il trofeo dei capi abbattuti art. 1 com. 2° art. 12 com. 1° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Il cacciatore, su richiesta e secondo le modalità stabilite dalla Regione, entro il termine di sessanta giorni dalla chiusura dell'attività di prelievo in forma selettiva, è tenuto a consegnare, per le necessarie verifiche, il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o, nel caso delle femmine, la sola mandibola integra e completa. Detto materiale viene restituito, previa oblitterazione della mandibola, non appena esaurite le valutazioni.
U 63 Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – AFV ungulati Capi abbattuti in caccia di selezione nelle AFV o nelle aree contigue ai Parchi: • non conferiti ad un punto di raccolta concordato con la Provincia o Città Metropolitana; • non gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici art. 1 com. 2° art. 14 com. 1° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> I capi abbattuti nelle Aziende faunistico-venatorie o nelle aree contigue ai Parchi devono essere conferiti a un punto di raccolta concordato con la Provincia o con la Città Metropolitana competente e comunque gestito da personale abilitato ai rilevamenti biometrici.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 63 bis Ungulati - Selezione Modalità di caccia - ungulati Ambiti – AFV ungulati Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o alla Città metropolitana la geolocalizzazione dei punti di pastorazione (se richiesta) art. 1 com. 2° art. 14 com. 1° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo in forma selettiva negli ambiti territoriali di caccia, nelle aree contigue ai parchi e nelle aziende faunistico venatorie</i> Nella caccia di selezione al cinghiale gli ATC e le AFV sono tenuti a comunicare alla Polizia Provinciale o alla Città Metropolitana che lo richieda la geolocalizzazione dei punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'ambito del Distretto di gestione

CINGHIALE - forma collettiva (*braccata / girata*)

U 64 Ungulati - Cinghiale forma coll. Ambiti – ATC Ambiti – AFV Ambiti - Parchi Documenti – ungulati sel - Mancato rispetto dei tempi (30 giorni) per la presentazione da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale e calendari degli abbattimenti (vedi norma a fianco) - Mancata presentazione alla Regione, da parte dell'ATC, AFV e Parchi, dei piani di prelievo del cinghiale (caccia collettiva e selezione) e calendari degli abbattimenti entro il 31 marzo (vedi norma a fianco) art. 11 com. 1° - 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 11 – RR 3/24 <i>Piani di prelievo degli ungulati</i> 1. I piani di prelievo in forma selettiva di cervidi e bovidi e le relative stime di popolazione, articolati per specie, sesso e classi di età, debbono essere presentati alla Regione, annualmente, almeno trenta giorni prima della data d'inizio del prelievo venatorio per ogni singola specie, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai concessionari delle Aziende faunistico- venatorie e dagli Enti di gestione dei Parchi. 3.I piani di prelievo del cinghiale ripartiti in caccia collettiva ed in prelievo selettivo secondo le previsioni del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, nonché i calendari degli abbattimenti in forma collettiva, devono essere presentati alla Regione, dal Consiglio direttivo dell'ATC su proposta della Commissione tecnica, dai titolari delle Aziende faunistico-venatorie e dagli Enti di gestione di Parchi, entro il 31 marzo secondo le modalità stabilite dalla Regione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 65 Ungulati - Cinghiale forma coll. Documenti - ungulati Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in forma collettiva (<i>battuta o braccata / girata</i>) senza essere in possesso dell'apposita abilitazione art. 2 com. 1° lett. e art. 15 com. 1° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. e – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; Art. 15 – RR 3/24 <i>Caccia al cinghiale in forma collettiva</i> 1. La caccia al cinghiale oltre che in selezione secondo le modalità definite nell'allegato tecnico al presente regolamento, può essere effettuata anche in forma collettiva utilizzando i metodi della girata o della battuta o braccata NB: L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra
U 66 Ungulati - Cinghiale forma coll. Documenti - ungulati Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale, nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale art. 15 com. 1° + allegato <i>(indicare il metodo)</i> <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Modalità di prelievo del cinghiale in forma collettiva</i> (Metodo Girata) Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento. (Metodo Battuta o Braccata) Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria. Art. 17 - R.R. 3/24 <i>Caccia al cinghiale in battuta o braccata</i> 4. Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa. Nel caso in cui si manifestino eccessi di presenze o significativi danneggiamenti alle produzioni agricole, l'ATC su proposta del responsabile del gruppo di girata e sentita la commissione tecnica può richiedere alla Regione di autorizzare ulteriori azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa; decorsi 15 giorni, in assenza di osservazioni o riscontro, la richiesta si intende autorizzata.
U 67 Ungulati - Cinghiale forma coll. Modalità - ungulati Ambiti – Parchi Caccia al cinghiale nelle aree contigue ai Parchi con metodi diversi dalla girata e dal prelievo selettivo art. 15 com. 1° - 2° + allegato <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 2 – RR 3/24 <i>Caccia al cinghiale in forma collettiva</i> 2. La Regione, in accordo con gli Enti di gestione del Parco, può indicare aree contigue ai Parchi o altre aree nelle quali il metodo della girata, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 68 Ungulati - Cinghiale forma coll. Luoghi – ungulati Caccia al cinghiale in forma collettiva (<i>battuta o braccata /girata</i>), in zone diverse da quelle assegnate art. 15 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 3 – RR 3/24. Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, suddivide, in tempo utile per la programmazione della stagione venatoria, il distretto in zone di caccia da assegnare ai gruppi di girata o alle squadre di battuta o braccata per la durata di almeno una stagione venatoria, sulla base dell'impegno profuso nella attività di gestione degli anni precedenti, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
U 69 Ungulati - Cinghiale forma coll. Modalità di caccia Documenti - Ungulati Generico Carniere Violazioni alle limitazioni e prescrizioni locali di carattere faunistico, gestionali e sociali, per la caccia al cinghiale (<i>braccata / girata</i>) art. 15 com. 7° R.R. 3/24 Indica il provvedimento violato	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 7° - RR 3/24 - Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del Parco, può proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. Es: mancate misure biometriche, mancato inserimento del contrassegno nel tallone posteriore, senza prelevare i campioni biologici
U 70 Ungulati - Cinghiale forma coll. Mezzi di caccia - ungulati Uso dei mezzi fuoristrada per scovare o inseguire il selvatico, durante la caccia al cinghiale (<i>braccata / girata</i>) art. 21 com. 2° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 21 com. 2° - RR 3/24. Durante la caccia al cinghiale è vietato l'uso di qualsiasi mezzo fuori strada per scovare o inseguire il selvatico. È consentito il trasporto degli animali abbattuti

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 71 Ungulati - Cinghiale forma coll. Generico Violazioni riguardanti limitazioni e prescrizioni imposte dal Consiglio direttivo ATC o dall'Ente Parco, di carattere faunistico, gestionale o sociale (<i>per la caccia al cinghiale in forma collettiva</i>) art. 15 com. 7° R.R. 3/24 <i>Indicare i provvedimenti</i>	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 7° - RR 3/24 - Il Consiglio direttivo dell'ATC, su proposta della Commissione tecnica, o l'Ente di gestione del Parco, può proporre ulteriori limitazioni e specifiche prescrizioni dettate da esigenze locali di carattere faunistico, gestionale o sociale. Es: provvedimenti di sospensione
U 72 Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in girata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art.2)</i> art. 2 com. 1° lett. e R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. e – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: e)cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; NB: L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra
U 73 Ungulati - cinghiale girata Documenti – ungulati Cani - ungulati Conduttore cane limiere (<i>nella caccia in girata</i>), svolto da operatore non abilitato art. 2 com. 1° lett. h R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. h – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: h) conduttore cane limiere
U 74 Ungulati - cinghiale girata Ungulati - cinghiale braccata Luoghi - ungulati Battuta o braccata al cinghiale nelle zone assegnate ai gruppi di girata nel corso della stessa stagione venatoria art. 16 com. 2° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 16 com. 2° - RR 3/24 - Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 75 Ungulati - cinghiale girata Ambiti - AFV Caccia in girata non autorizzata dal concessionario dell'AFV <i>(per ciascuna azione di caccia)</i> art. 16 com. 3° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 16 com. 3° - RR 3/24 - Nelle Aziende faunistico-venatorie il gruppo di girata è autorizzato, per ciascuna azione di caccia, dal titolare della concessione
U 76 Ungulati - cinghiale girata Cani da caccia Caccia in girata utilizzando più di un cane con funzioni di limiere art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto per il cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in selezione con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere.
U 77 Ungulati - cinghiale girata Documenti – ungulati Funzioni di caposquadra per la caccia al cinghiale in girata, svolte da cacciatore non in possesso dell'apposita abilitazione (è il conduttore del cane limiere che assume tali funzioni) art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Ciascun gruppo di girata è composto da: a) conduttore di cane limiere di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, responsabile del gruppo, che assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra, come riportate nel paragrafo successivo relativo alla caccia al cinghiale in battuta o braccata

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 78 Ungulati - cinghiale girata Documenti – ungulati Gruppo di girata composto da: • iscritti senza requisiti o abilitazioni • un numero diverso di iscritti, • mancata nomina dei sostituti (vedi norme a fianco) art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succmod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della girata Ciascun gruppo di girata è composto da: b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) ed h) del comma 1 dell'articolo 2, anche non appartenenti all'ATC nel quale opera il gruppo stesso. Il conduttore di cui alla lettera a) nomina, tra componenti del gruppo stesso, due suoi sostituti.
U 79 Ungulati - cinghiale girata Modalità di caccia - ungulati Caccia in girata effettuata con un numero di partecipanti diverso da: • un conduttore di cane limiere • da 4 a 10 cacciatori art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succmod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della girata Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 4 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h). Ogni girata può essere svolta da un numero massimo di 11 persone (un conduttore di cane limiere + 10 cacciatori)
U 80 Ungulati - cinghiale girata Modalità di caccia - ungulati Documenti - ungulati Caccia in girata effettuata con un numero di invitati: • in numero superiore a 4 • non in possesso delle abilitazioni (v. a fianco) art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della girata Ad ogni singola azione di girata partecipa un conduttore di cane con funzione di limiere e un numero variabile da 4 a 10 cacciatori. Possono partecipare all'azione di girata un massimo di 4 invitati, designati dal conduttore, comunque in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), e), f) ed h).

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 81 Ungulati - cinghiale girata Modalità di caccia - ungulati Caccia in girata effettuata da un gruppo in cui non partecipano almeno 4 iscritti al medesimo art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA: Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> ... In quest'ultimo caso il gruppo, fermo restando il numero massimo di 10 cacciatori, deve essere composto da almeno 4 cacciatori iscritti al gruppo stesso. Il conduttore responsabile del gruppo può autorizzare a svolgere la funzione di conduttore nell'azione di girata i suoi sostituti o altri cacciatori, sempre facenti parte del gruppo stesso ed in possesso dei requisiti necessari
U 82 Ungulati - cinghiale girata Cani da caccia Utilizzo nella caccia in girata di cani non abilitati dall'ENCI art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto per i cani	COMPETENZA:Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) in apposite prove di lavoro. Stessa violazione ma con importo sanzionatorio diverso in C 79 Cani da caccia – Cinghiale girata
U 83 Ungulati - cinghiale girata Modalità di caccia- ungulati Svolgimento contemporaneo di gire in parcelle contigue art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA:Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Ad ogni gruppo di girata devono essere assegnate, per la durata di almeno una stagione venatoria, una o più zone di caccia all'interno delle quali sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di gire in parcelle contigue.
U 84 Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Inizio della caccia in girata senza la compilazione ed il completamento della scheda delle presenze art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24 NB: L'infrazione deve essere contestata al caposquadra o suo sostituto	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 85 Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Fine della caccia in girata senza la compilazione della scheda di abbattimento art. 16 com. 4° + allegato tecnico R.R. 3/24 NB: L'infrazione deve essere contestata al caposquadra o suo sostituto	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Il conduttore referente del gruppo, o un suo sostituto, deve compilare, per ogni azione di girata, una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento.
U 85 bis Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Mancato invio delle schede di caccia in girata alla Commissione Tecnica ATC o al Parco o rese disponibili per la Regione art. 16 com. 4° + allegato tecnico R.R. 3/24 NB: L'infrazione deve essere contestata al caposquadra o suo sostituto	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera e all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. ...
U 85 tris Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Mancata apposizione, al capo abbattuto, del contrassegno di riconoscimento art. 16 com. 4° + allegato tecnico R.R. 3/24 NB: L'infrazione deve essere contestata al caposquadra o suo sostituto	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> ... Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.
U 86 Ungulati - cinghiale girata Documenti - ungulati Adesione di un cacciatore a più di un gruppo di girata nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale art. 16 com. 4° + allegato tecnico R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della girata</i> Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del presente Regolamento.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 87 Ungulati - cinghiale girata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in girata con fucile a canna liscia, con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12 art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i mezzi vietati e fauna abbattuta	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE <i>Allegato tecnico al R.R. 3/24</i> <i>Metodo della girata</i> La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita: a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica; Per l'applicazione dei mezzi vietati vedi B 12 Mezzi di caccia
U 88 Ungulati - cinghiale girata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in girata con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10 art. 16 com. 4° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio per i mezzi vietati e fauna abbattuta	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE <i>Allegato tecnico al R.R. 3/24</i> <i>Metodo della girata</i> La caccia al cinghiale con il metodo della girata è consentita: b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentito ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 204/2010. Art. 6 com. 6 D.lgs 204/2010: Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. Per l'applicazione dei mezzi vietati vedi B 12 Mezzi di caccia
U 89 Ungulati - cinghiale girata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in girata portando cartucce a munizione spezzata art. 16 com. 4°+ allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE <i>Allegato tecnico al R.R. 3/24</i> <i>Metodo della girata</i> E' vietato portare cartucce a munizione spezzata. Per l'uso della munizione spezzata vedi B 14 Mezzi di caccia - Vietati

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 90 Ungulati - cinghiale girata Armi – Munizioni - Strumenti Caccia al cinghiale in girata senza indossare il capo ad alta visibilità su tutti i lati art. 16 com. 4°+ allegato R.R. 3/24 Il conduttore del cane / caposquadra deve accertarsi del loro utilizzo	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della girata Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla girata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Conduttore accertarsi del loro utilizzo Per la braccata vedi U 120
U 91 Ungulati - cinghiale girata Documenti – ungulati Mancata consegna, da parte del responsabile del gruppo di girata, delle mandibole complete dei capi abbattuti (quando richieste) art. 16 com. 4°+ allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della girata Il responsabile del gruppo di girata deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente di gestione del parco o della Provincia e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.
U 92 *NORMA ABROGATA dal R.R. 21 giugno 2024, n° 3, "R. R. in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna".		
CINGHIALE - caccia in battuta / braccata		
U 93 Ungulati - cinghiale braccata Documenti - ungulati Cacciatore che partecipa alla caccia al cinghiale in braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (di cui alla lettera e) del c. 1 dell' art. 2) art. 2 com. 1° lett. e R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 R.R. 3/24 Figure tecniche 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: e) cacciatore di cinghiale abilitato alla caccia collettiva; NB: L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 94 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati Periodi Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: del periodo art. 15 com. 6° R.R. 3/24 Inoltre indica le norme del CVR	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (art. 28 c. 2° L. 157/92) Per l'applicazione vedi B1 Periodi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 6° - RR 3/24 - Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale
U 95 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati Giornate Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: delle giornate art.15 com. 6° R.R. 3/24 Inoltre indica le norme del CVR	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 6° - RR 3/24 - Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale.
U 96 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati Orari Caccia al cinghiale in battuta o braccata in violazione: degli orari art.15 com. 6° R.R. 3/24 Inoltre indica le norme del CVR	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 6° - RR 3/24 - Il periodo, le giornate e gli orari della caccia al cinghiale in battuta o braccata sono definiti dal Calendario venatorio regionale.
U 97 Ungulati – cinghiale braccata Documenti - Ungulati selezione Ambiti – ATC Ambiti – Parchi Mancata informazione, da parte del consiglio direttivo ATC e Parco, circa i tempi, le località interessate e gli orari della braccata, mediante affissione all'albo pretorio dei comuni interessati e sui propri siti web art. 15 com. 8° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 15 com. 8° - RR 3/24 - Il Consiglio direttivo dell'ATC, l'Ente di gestione del parco e le AFV provvedono, per ciascun distretto e prima dell'avvio del periodo di attività venatoria al cinghiale in battuta e braccata, ad informare in maniera efficace le popolazioni locali circa i tempi, le località interessate e gli orari delle battute o braccate anche mediante affissione all'Albo pretorio dei Comuni interessati, presso le proprie sedi e sui propri siti web..

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 98 Ungulati - cinghiale braccata Luoghi - ungulati Squadra di caccia al cinghiale (battuta o braccata) che esercita: - in più di un ATC - in più di un distretto di gestione art. 17 com. 3° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 17 com. 3° – RR 3/24 <i>Caccia al cinghiale in battuta o braccata</i> 3. Ciascuna squadra può esercitare l'attività venatoria in un solo ATC e nell'ambito di questo in un solo distretto di gestione degli ungulati. Art. 17 c. 4° - RR 3/24 - Nelle zone di caccia assegnate alle squadre, qualora il caposquadra lo ritenga opportuno, possono essere svolte azioni di girata nel corso della stessa stagione venatoria da parte di cacciatori in possesso della necessaria qualifica, anche non appartenenti alla squadra stessa.
U 99 Ungulati - cinghiale braccata Ambiti – AFV Documenti - AFV Squadra di caccia al cinghiale (battuta o braccata) che esercita in AFV senza autorizzazione del concessionario (sconfinamento) art. 17 com. 5° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 17 com. 5° – RR 3/24 <i>Caccia al cinghiale in battuta o braccata</i> 5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta o braccata dal titolare della concessione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).
U 100 Ungulati - cinghiale braccata Ambiti – AFV Documenti - AFV Caposquadra di battuta al cinghiale in AFV, delegato dal concessionario non in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2 c. 1 lett. f. art. 17 com. 5° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 17 com. 5° – RR 3/24 <i>Caccia al cinghiale in battuta o braccata</i> 5. Nelle Aziende faunistico-venatorie la squadra è autorizzata per ciascuna battuta o braccata dal titolare della concessione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di caposquadra purché in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f). Art. 2 com. 1 – RR 3/24 – Figure tecniche f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
U 101 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Squadra di caccia al cinghiale, in battuta o braccata che non accetta l'iscrizione dei cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> Il verbale viene elevato al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> ... Al fine di permettere a tutti i cacciatori in possesso della necessaria qualifica di praticare la caccia al cinghiale, la squadra è obbligata ad accettare l'iscrizione di cacciatori fino al numero massimo stabilito dalla Regione, una quota dei quali anche non appartenenti all'ATC dove opera la squadra stessa.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 102 Ungulati - cinghiale braccata Modalità di caccia - ungulati Ambiti - ATC Caccia al cinghiale, in battuta o braccata in ATC, con meno di 15 cacciatori (salvo diverse disposizioni della Regione) <i>Nelle AFV le squadre possono essere composte anche in numero diverso</i> art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 Il verbale viene elevato al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Le squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di 30 cacciatori ed effettuano le braccate o le battute con la presenza di almeno 15 membri, salvo diverse disposizioni della Regione. In considerazione di particolari esigenze gestionali, anche legate alle caratteristiche del territorio, la Regione può autorizzare battute o braccate con un numero inferiore di partecipanti e cani. Nelle aziende faunistico-venatorie le squadre possono essere composte anche in numero diverso rispetto a quello indicato al punto precedente.
U 103 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Adesione di un cacciatore a più di una squadra per la caccia al cinghiale (<i>in braccata</i>), nella stessa stagione venatoria e nello stesso ambito regionale art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Ciascun cacciatore può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
U 104 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Cacciatori invitati che partecipano alla caccia al cinghiale in battuta / braccata senza essere in possesso dell'apposita abilitazione (<i>di cui alla lettera e) del c.1 dell' art.2)</i> art. 2 com. 1° lett. e art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Possono partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 8 invitati designati dal caposquadra, fermo restando il numero massimo di componenti previsto.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 105 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Caposquadra che invita a caccia al cinghiale in battuta / braccata un numero di cacciatori <u>superiori a otto</u> art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Possono partecipare alla battuta o alla braccata, oltre ai componenti della squadra, altri cacciatori anche non iscritti all'ATC, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sino ad un massimo di 8 invitati designati dal caposquadra, fermo restando il numero massimo di componenti previsto.
U 106 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Funzioni di caposquadra esercitate da cacciatore sprovvisto della necessaria qualifica (di cui alla lettera f) del c. 1 dell' art.2) art. 2 com. 1° lett. f art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Può svolgere la funzione di caposquadra il cacciatore che ha acquisito la qualifica di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 2 <i>Figure tecniche</i> 1 - lett. f) caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta o braccata;
U 107 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Caposquadra che nella caccia al cinghiale in braccata, prima di iniziare la battuta, non compila: - la scheda delle presenze - l'elenco degli invitati - altri dati art. 2 com. 1° lett. e art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> L'infrazione deve essere contestata anche al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Allo scopo di consentire la raccolta di dati relativi al prelievo e per agevolare le attività di vigilanza, il caposquadra è tenuto a compilare puntualmente, prima dell'inizio di ogni battuta e braccata, una scheda delle presenze indicando i membri della squadra e gli eventuali invitati, nonché gli eventuali altri dati con particolare riferimento ai nominativi dei capiposta e dei conduttori dei cani.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 108 Ungulati – cinghiale braccata Documenti – ungulati selezione Ambiti – ATC Ambiti - Parchi Mancato invio settimanale delle schede di abbattimento, da parte del caposquadra per la caccia al cinghiale in battuta / braccata alla commissione tecnica dell'ATC, o all'area protetta nel caso di aree contigue ai Parchi e alla Regione, art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Il caposquadra è tenuto inoltre a compilare una scheda di abbattimento al termine della giornata di caccia. Tali schede, contenute in registri a più copie come da indicazioni della Regione, debbono essere inviate settimanalmente alla Commissione tecnica dell'ATC in cui la squadra opera, all'Area protetta se la caccia viene svolta all'interno di un'Area contigua ad un Parco e rese disponibili alla Regione qualora richiesto. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.
U 108 bis Ungulati – cinghiale braccata Documenti - ungulati Ambiti – ATC Ambiti - Parchi Mancato inserimento del contrassegno di riconoscimento al capo abbattuto art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> ... Ad ogni capo abbattuto deve essere apposto il contrassegno di riconoscimento, anche al fine di poter effettuare i previsti controlli sanitari.
U 109 Ungulati - cinghiale braccata Modalità di caccia Ambiti – ATC Ambiti - Parchi Mancata comunicazione al Responsabile di Distretto, al termine della battuta o braccata (<i>in ATC o aree contigue ai Parchi</i>) del ferimento di cinghiali per dare l'avvio alle procedure di recupero con il cane da traccia art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO ----- Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Al termine di ogni battuta o braccata effettuata nell'ATC o nell'Area contigua ad un Parco, il caposquadra, in caso di sospetto ferimento, è tenuto a contattare il Responsabile del Distretto o il Conduttore referente, per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato, secondo le modalità previste dalla Regione in ottemperanza all'articolo 19.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 110 Ungulati - cinghiale braccata Documenti - ungulati Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni non esibisce la seguente documentazione, quando richiesta dal personale di vigilanza: • documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione; • autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; • scheda giornaliera della battuta. art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Nell'esercizio delle proprie funzioni il caposquadra deve essere in possesso della seguente documentazione ed esibirla, se richiesta, al personale incaricato della vigilanza: a) documento attestante la composizione della squadra, vidimato dalla Regione; b) autorizzazione alla battuta o braccata nel territorio di caccia, rilasciata dal Consiglio direttivo dell'ATC o dall'Ente di gestione del Parco; c) scheda giornaliera della battuta.
U 111 Ungulati - cinghiale braccata Documenti - ungulati Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: • non informa la popolazione dello svolgimento di ogni singola braccata; • non segnala, con cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di braccata; art. 17 com. 6° + allegato <i>R.R. 3/24</i> L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Il caposquadra è tenuto ad informare, con congruo preavviso, la popolazione interessata dallo svolgimento di ogni singola azione di caccia, utilizzando a tal fine i mezzi di diffusione che ritiene più efficaci. Il caposquadra, ad ogni azione di caccia, è tenuto a segnalare, con opportuni cartelli amovibili, i confini perimetrali e i percorsi di accesso all'area di svolgimento della battuta o braccata.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 112 Ungulati - cinghiale braccata Documenti – ungulati Caposquadra che nell'esercizio delle sue funzioni: non consegna le mandibole complete dei capi abbattuti (quando richiesto da ATC – Parco e Regione) art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 L'infrazione deve essere contestata al caposquadra	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata Il caposquadra deve consegnare, a richiesta della Commissione tecnica, dell'Ente Parco o della Regione e secondo le modalità da loro stabilite, le mandibole complete dei capi abbattuti; tali mandibole verranno restituite non appena esaurite le opportune verifiche.
U 113 Ungulati - cinghiale braccata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in battuta o braccata con fucile a canna liscia, con munizione a palla unica, di calibro inferiore al 20 o superiore al 12 art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio per i mezzi vietati e fauna abbattuta	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 1/08 Metodo della battuta o braccata La caccia al cinghiale in battuta o braccata è consentita: a) con fucile con canna ad anima liscia di calibro non inferiore al 20 e non superiore al 12 caricato con munizioni a palla unica; Per le armi vietate vedi B 12 Mezzi di caccia
U 114 Ungulati - cinghiale braccata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in battuta o braccata, con armi a canna rigata di calibro non consentito ai sensi dell'art. 13 della L. 157/92 e art. 6 com. 6 D.Lgv 204/10 art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio per i mezzi vietati e fauna abbattuta	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata b) con armi con canna ad anima rigata di calibro consentite ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 157/1992 e art. 6, comma 6 del D.lgs. n. 204/2010 Art. 6 com. 6 D.lgs 204/2010: Per armi da caccia di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s'intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonché i fucili e le carabine ad anima rigata dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6, anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40. Per le armi vietate vedi B 12 Mezzi di caccia

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 115 Ungulati - cinghiale braccata Armi da caccia - munizioni Caccia al cinghiale in battuta / braccata portando cartucce a munizione spezzata art. 17 com. 6°+ allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata E' vietato portare cartucce a munizione spezzata. Per l'uso della munizione spezzata vedi B 14 Mezzi di caccia - Vietati
U 116 Ungulati - cinghiale braccata Armi da caccia - munizioni Partecipazione alla battuta o braccata al cinghiale, raggiungendo le poste con l'arma carica art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata I cacciatori che partecipano ad una battuta o braccata debbono raggiungere le poste con l'arma scarica.
U 117 Ungulati - cinghiale braccata Armi da caccia - munizioni • Caricamento dell'arma prima del segnale di inizio battuta • Mancato scaricamento dell'arma al segnale di fine battuta art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata I partecipanti devono caricare l'arma al segnale di inizio battuta e scaricarla al segnale di fine.
U 118 Ungulati - cinghiale braccata Modalità di caccia Abbandono della posta prima del segnale di fine battuta art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 Metodo della battuta o braccata Il cacciatore non deve abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra, fino al segnale di fine battuta.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 119 Ungulati - cinghiale braccata Cani da caccia Modalità di caccia • Utilizzo di cani nella battuta o braccata, in numero superiore a 12 quando non abilitati dall'ENCI <i>(leggi le norme a fianco)</i> • Utilizzo di 12 cani nella battuta o braccata non abilitati ENCI affiancati da altri cani in possesso di apposita specifica autorizzazione, senza rispettare il numero imposto dalla Regione <i>(leggi le norme a fianco)</i> art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica <i>(vedi note)</i> Non previsto per i cani ----- NB: nessuna limitazione nel numero dei cani qualora tutti gli individui siano in possesso dell'abilitazione rilasciata dall'ENCI	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> ... Qualora i cani utilizzati non siano in possesso dell'abilitazione ENCI non deve essere superato il numero di 12 individui per ogni azione di braccata. Su proposta del caposquadra l'ATC, entro il termine del 31 marzo, può richiedere alla Provincia l'utilizzo di un numero maggiore di cani motivata sia dalla necessità di affiancare alla muta giovani cani, di età non superiore a 24 mesi, in addestramento, sia da particolari caratteristiche orografiche della zona assegnata, da un elevato indice di boscosità o da altre peculiarità faunistico-ambientali; qualora ai 12 cani vengano affiancati soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'ENCI, il numero massimo delle mute viene stabilito dalla Provincia ed in ogni caso queste non dovranno superare il numero di 28 nei quali possono essere compresi un numero massimo di 4 giovani cani in addestramento, di età non superiore a 24 mesi.
U 120 Ungulati - cinghiale braccata Armi – Munizioni - Strumenti Caccia al cinghiale in battuta / braccata senza indossare il capo ad alta visibilità art. 17 com. 6° + allegato R.R. 3/24 Il conduttore del cane deve accertarsi del loro utilizzo	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica <i>(vedi note)</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato tecnico al R.R. 3/24 <i>Metodo della battuta o braccata</i> Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza, i partecipanti alla battuta o braccata devono indossare giubbino ad alta visibilità su tutti i lati. È compito del Caposquadra accertarsi del loro utilizzo. Per la girata vedi U 90
U 121 ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”		

CINGHIALE - caccia in aree recintate

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 122 Ungulati - cinghiale recinto Ambiti - ATV Luoghi - ungulati Caccia in aree recintate a cinghiali di allevamento in ambiti diversi dalle Aziende Turistico Venatorie art. 5 com. 4° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 4 – RR 3/24 - Nelle sole Aziende agriturismo-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati.
U 123 Ungulati - cinghiale recinto Ambiti – ATV Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie ad ungulati diversi dal cinghiale di allevamento art. 5 com. 4° R.R. 3/24 art. 3 par. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio degli ungulati Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 4 – RR 3/24 - Nelle sole Aziende agriturismo-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati. Art. 3 par. 3.1 - D.G.R. 969/02. La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia. L'autorizzazione deve altresì indicare prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica.
U 124 Ungulati - cinghiale recinto Ambiti – ATV Documenti - ungulati Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie su cinghiali non marcati art. 5 com. 4° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 4 – RR 3/24 - Nelle sole Aziende agriturismo-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 125 Ungulati - cinghiale recinto Ambiti - ATV Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali: non di allevamento art. 5 com. 4° <i>R.R. 3/24</i> art. 3 par. 3.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succmod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia <i>(vedi note)</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 4 – RR 3/24 - Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati. Art. 3 par. 3.1 - D.G.R. 969/02. La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.
U 126 Ungulati - cinghiale recinto Ambiti – ATV Caccia in aree recintate nelle Aziende Turistico Venatorie a cinghiali: non provenienti da allevamenti autorizzati art. 5 com. 4° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali Facoltativo delle armi, munizioni e mezzi di caccia <i>(vedi note)</i>	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 4 – RR 3/24 - Nelle sole Aziende agri-turistico-venatorie è consentita la caccia in aree recintate su cinghiali, opportunamente marcati, provenienti da allevamenti autorizzati. ATTENZIONE: non è più possibile esercitare la caccia al cinghiale nelle aree recintate nelle ATV su capi provenienti da catture nei piani di controllo (nuove immissioni)
U 127		
ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”		
U 128 Ungulati - cinghiale recinto Ungulati – Selezione Ambiti – ATV Prelievo di ungulati (in selezione) nelle ATV, senza che il concessionario abbia inoltrato alla Regione alcuna richiesta di intervento Mancato rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento di quel distretto <i>(in cui ricade l'ATV)</i> a seguito di richiesta di prelievo di ungulati in selezione art. 5 com. 5° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 5 – RR 3/24 - Nelle Aziende agri-turistico-venatorie, per far fronte ai danni alle produzioni agricole, è consentito, su richiesta del concessionario alla Regione e previa sottoscrizione di un'apposita convenzione, il prelievo di ungulati in selezione da parte di cacciatori appartenenti all'ATC territorialmente interessato nel rispetto dei limiti numerici fissati dal piano di abbattimento assegnato al Distretto in cui ricade l'Azienda stessa. L.R. 8/94 – art. 56 com. 5 bis. La caccia al cinghiale svolta all'interno di apposite aree recintate autorizzate in base alla normativa vigente, non richiede il possesso dell'attestato <i>(ai sensi dell'art. 2 – Figure tecniche - del R.R. 3/24)</i>

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 128 bis Ambiti – ATV Ungulati – Selezione Mancato intervento di prelievo selettivo di ungulati, con particolare riferimento al cinghiale, qualora richiesto dall'agricoltore (all'interno delle ATV) art. 5 com. 6° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 com. 6 – RR 3/24. È prioritariamente necessario, con particolare riferimento al cinghiale, intervenire con il prelievo in selezione a seguito di richiesta dell'agricoltore che subisce o teme di subire danni alle produzioni agricole, richiesta che può essere inviata anche per il tramite delle Organizzazioni professionali agricole Il verbale deve essere elevato al concessionario della ATV
UNGULATI - ripopolamento		
U 129 ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”		
U 130 ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna”		
UNGULATI – piani di controllo		
U 132 Ungulati – piani di controllo Fauna – piani di controllo Cessione di cervidi ad altri Enti non provenienti da catture nei piani di controllo art. 18 com. 3° <i>R.R. 3/24</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 18 com. 3° – RR 3/24 <i>Piani di controllo</i> 3. Nel caso di cattura di ungulati cervidi i capi possono essere ceduti ad altri Enti a fronte di adeguati piani di ripopolamento o reintroduzione

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 133 Ungulati – piani di controllo Fauna – piani di controllo Mancata comunicazione alla Polizia provinciale o Metropolitana da parte dei coadiutori autorizzati, della geolocalizzazione dei punti di pastura attivi art. 18 com. 5° R.R. 3/24	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei cinghiali(vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 18 com. 5° – RR 3/24 <i>Piani di controllo</i> 5. Nell'attività di controllo al cinghiale i coadiutori autorizzati sono tenuti a comunicare alla Polizia Metropolitana o Provinciale che lo richieda anche la geolocalizzazione degli eventuali punti di somministrazione di fonti trofiche attrattive attivati.
U 134 ARTICOLO ABROGATO dal Regolamento Regionale n. 3 del 20 giugno 2024 “Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia Romagna		
UNGULATI - recupero capi		
VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 135 Ungulati – recupero capi Canì da caccia - ungulati Documenti - ungulati Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 4°- LR 8/94 -Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. ...
U 136 Ungulati – recupero capi Canì da caccia - ungulati Ricerca del capo ferito svolta da operatore abilitato con l'utilizzo di più di un cane art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 2° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 4°- LR 8/94 - ... Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 137 Ungulati – recupero capi Modalità di caccia Generico Mancata ricerca di un capo ferito durante la caccia agli ungulati art. 56 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 2° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 25,00 a € 154,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 4°- LR 8/94 - ... Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della Regione o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.
U 138 Ungulati – recupero capi Generico Violazione alla disciplina approvata dalla Regione sull'attività di recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause art. 19 com. 1° <i>R.R. 3/24</i> art. 56 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 19 com. 1 – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 1. La Regione disciplina il recupero dei capi feriti in azione di caccia o per altre cause. Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 19 com. 2 – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 2. L'attività di recupero dei capi feriti da parte del conduttore e del proprio ausiliare ha validità sull'intero territorio regionale e può essere svolta anche per Province diverse.
U 139 Ungulati – recupero capi Cani da caccia - ungulati Documenti- ungulati Ricerca del capo ferito svolta da conduttore cane non abilitato (dalla Regione) art. 2 com. 1° lett. g art. 19 com. 1° <i>R.R. 3/24</i> art. 56 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 com. 1 lett. g – RR 3/24 <i>Figure tecniche</i> 1. Alla gestione faunistico-venatoria degli ungulati sono preposte le seguenti figure: g) conduttore cane da traccia Art. 19 com. 1° – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 1 ... Tale attività viene svolta avvalendosi dei soggetti di cui alla lett. g) del comma 1 dell'articolo 2. Art. 56 com. 4° - LR 8/94 ... I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla Regione ...

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 140 Ungulati – recupero capi Attività di recupero da parte del conduttore che, facendosi coadiuvare da altro conduttore, questi è: • con il cane appresso • disarmato art. 19 com. 3° R.R. 3/24 art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 19 com. 3 – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
U 141 Ungulati – recupero capi Documenti – ungulati Attività di recupero da parte del conduttore che, facendosi coadiuvare da altro conduttore (armato e privo di cane) non comunica tale impiego al proprio referente art. 19 com. 3° R.R. 3/24 art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 19 <i>Recupero dei capi feriti</i> 3. Qualora il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo può farsi coadiuvare da un altro conduttore, armato e privo di cane, dandone comunicazione al proprio referente.
U 142 Ungulati – recupero capi Armi – da caccia Ambiti – vietati alla caccia Documenti - ungulati Attività di <u>addestramento</u> cane da traccia: • con armi appresso • fuori dal territorio regionale competente • in area protetta • senza aver comunicato l'uscita, come stabilito dalla Regione art. 19 com. 4° R.R. 3/24 art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 19 com. 4° - RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 4. Il conduttore abilitato alla ricerca di capi feriti può eseguire tracce di addestramento, non armato, su tutto il territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette, ed in qualunque giornata dell'anno (silenzio venatorio e caccia chiusa), dandone comunicazione secondo le indicazioni stabilite dalla Regione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA- PROVENTI – NOTE
U 143 Ungulati – recupero capi Armi – da caccia Conduttore cane da traccia <u>non armato</u> quando in attività art. 19 com. 5° R.R. 3/24 art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 19 com. 5° – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 5. Il conduttore di cane da traccia, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere armato.
U 144 Ungulati – recupero capi Cani da caccia - ungulati Documenti - ungulati Utilizzo di cane da traccia, per il recupero degli ungulati feriti, non abilitato dall'ENCI con il rinnovo di ogni 2 anni <i>(per l'esonero vedi norma a fianco)</i> art. 19 com. 6° R.R. 3/24 art. 56 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod.	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 56 com. 4° - LR 8/94 -Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati in prove di lavoro organizzate dall'ENCI. Art. 19 com. 6° – RR 3/24 <i>Recupero dei capi feriti</i> 6. L'abilitazione dell'ausiliare, conseguita a seguito di un'apposita prova di lavoro organizzata dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana (ENCI) o da altro soggetto autorizzato al rilascio dell'abilitazione, deve essere rinnovata ogni 2 anni. Detto rinnovo viene rilasciato da un giudice ENCI o appartenente ad altro soggetto abilitato al rilascio dell'autorizzazione, che sia esperto in cani da traccia. È esonerato dal rinnovo biennale l'ausiliare che abbia effettuato, nel corso della stagione venatoria, almeno 3 recuperi portati a termine con esito positivo

AZIENDE VENATORIE

D.G.R. 10 giugno 2002 n. 969 “Direttive relative alla istituzione ed alla gestione tecnica delle aziende venatorie (art.43, comma 8, Legge Regionale 8/1994 e successive modifiche)”.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
AV - disposizioni comuni		
V 1 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti - AV Istituzione, rinnovo, trasformazione e modifica di Aziende Venatorie (AV) senza l'autorizzazione della Regione art. 43 com. 8° art. 62 com. 1° lett. b L.R. 8/94 e succ. mod. art. 1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art.43 com. 8°. LR 8/94 - La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide. Art. 1 – DGR 969/02 - Le Province, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 43 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, autorizzano l'istituzione, il rinnovo, la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun comprensorio omogeneo ed entro i limiti di superficie complessivamente indicati negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" ed entro quelli specificamente indicati nei singoli piani faunistico-venatori provinciali ed in sintonia con le indicazioni fornite dalla Carta delle Vocazioni faunistiche.
V 2 Ambiti AV – disp. comuni Generico Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica delle Aziende Venatorie (AV) art. 43 com. 8° art. 62 com. 1° lett. b L.R. 8/94 e succ. mod. art. 1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 1 – DGR 969/02 - ... Nei provvedimenti di istituzione, trasformazione, modifica o rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del titolare, la durata, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'individuazione di essa, le modalità attraverso le quali il titolare assicura la vigilanza, gli obblighi cui il medesimo dovrà far fronte all'atto e nel corso della validità dell'autorizzazione, compresi quelli eventualmente connessi con l'istituzione di Aziende venatorie in terreni in precedenza vincolati ad ambito di protezione.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 3 Ambiti AV – disp. comuni Documenti – AV Caccia, forma di caccia o di abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza l'apposito permesso rilasciato dal Titolare dell'autorizzazione o dal Direttore art. 4 com. 1° D.G.R. 969/02 <i>Il permesso si compila su modello approvato dalla Regione. Il permesso è personale, non trasferibile ed è giornaliero</i> vedi articoli seguenti	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Non previsto il sequestro del cane	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 1 – DGR 969/02 - Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore. Vedi la Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 168/2016, in vigore dal 1 febbraio 2016, che meglio definisce la modulistica e le procedure di compilazione, registrazione dei documenti amministrativi nelle AFV, quali: - Permessi di caccia - Registro aziendale - Schema finale riepilogativo <i>Anche l'addestramento dei cani nelle AFV è subordinato al possesso del permesso giornaliero - vedi C 34 Cani da caccia</i> Vedi anche BB 30 – Documenti AFV e BB 31 – Documenti ATV
V 4 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti - AV Caccia o abbattimento di fauna selvatica nelle AV senza che vi siano indicati sul permesso, rilasciato dal Concessionario o dal Direttore dell'AV, i dovuti riferimenti (vedi nota a fianco) art. 4 com. 2° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 2 – DGR 969/02 - Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da una madre e una figlia, dalla quale risulti la possibilità di riscontro dei capi abbattuti sulla madre ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti. ...
V 5 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata annotazione dei capi di selvaggina abbattuta sulla figlia del permesso di caccia rilasciato dal Concessionario o dal Direttore dell'AV. art. 4 com. 3° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 3 – DGR 969/02 - Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 6 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti - AV Mancato possesso della figlia del permesso di caccia con l'annotazione dei capi abbattuti a dimostrazione del legittimo possesso della fauna selvatica art. 4 com. 3° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 3 – DGR 969/02 - Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta. La figlia è trattenuta a dimostrazione della legittimità del possesso della fauna selvatica fuori dall'azienda venatoria.
V 7 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata conservazione da parte del titolare dell'AV, della madre dei permessi rilasciati o dei moduli annullati, per almeno un anno successivo a quello di riferimento art. 4 com. 4° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 4 – DGR 969/02 - Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei permessi rilasciati nonché i moduli eventualmente annullati per esibirli a richiesta del personale della Provincia per i dovuti accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.
V 8 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Rilascio dei permessi di caccia nelle AV su moduli non approvati dalla Regione art. 4 com. 5° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia, moduli non approvati e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 5 – DGR 969/02 - Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia competente.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 9 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV • Mancata tenuta dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV • Mancato aggiornamento dell'apposito registro dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti nelle AV art. 4 com. 6° D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Della procedura, darne menzione nel verbale di accertata violazione	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 4 com. 6 – DGR 969/02 - ... Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validità scade con l'esaurirsi della validità dell'autorizzazione. Art. 4 com. 7 – DGR 969/02 - Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti. Vedi la Determina Dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 168/2016, in vigore dal 1 febbraio 2016, che meglio definisce la modulistica e le procedure di compilazione, registrazione dei documenti amministrativi nelle AFV, quali: - Permessi di caccia - Registro aziendale - Schema finale riepilogativo
V 10 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata segnalazione alla Regione delle modalità attraverso le quali il Concessionario dell'AV si impegna ad assicurare la vigilanza art. 5 com. 1° lett. a D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 c. 1° lett. a – DGR 969/02 - ... segnalare, al momento della presentazione dell'istanza alla Provincia, le modalità attraverso le quali si impegna ad assicurare la vigilanza;
V 11 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata nomina del Direttore dell'AV o altra persona responsabile e delegata a rappresentare il concessionario art. 5 com. 1° lett. b D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 c. 1° lett. b – DGR 969/02 - ... nominare il direttore dell'AV od altra persona responsabile e delegata a rappresentarlo
V 12 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata presentazione entro il mese di febbraio da parte del Titolare dell'AV del programma di gestione faunistico venatoria art. 5 com. 1° lett. c D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 5 c. 1° lett. c – DGR 969/02 - ... presentare per l'annata venatoria successiva ed entro il mese di febbraio di ogni anno il piano di gestione faunistico-venatoria;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 13 Ambiti - AV – Disp. comuni Documenti – AV Mancata presentazione da parte del Titolare della AV, entro il mese di febbraio, della relazione sull'attività svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente art. 43 com. 7° L.R. 8/94 e succ. mod. art. 5 com. 1° lett. d D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 43 com. 7° - LR 8/94 - Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni. Art. 5 c. 1° lett. d – DGR 969/02 - presentare, entro lo stesso termine, una relazione sull'attività svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente.

Aziende Faunistico Venatorie

V 14 Ambiti - AFV Generico Violazione alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo, revoca e gestione tecnica, delle Aziende Faunistico Venatorie (AFV) art. 2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Vedi l'art. 1 e tutto l'art. 2 DGR N° 969/02
V 15 Ambiti - AFV Documenti - AFV Istituzione di Aziende Faunistico Venatorie senza l'autorizzazione della Regione art. 16 com. 1° lett. a L. 157/92 e succ. mod. art. 2 parag. 2.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - Nei territori che posseggono caratteristiche ambientali di elevato interesse naturalistico e di elevate potenzialità faunistiche e pertanto idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), comma 1, art. 16 della Legge 157/1992, mediante opportuni interventi adottati per volontà del richiedente, le Province possono autorizzare l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 16 Ambiti – AFV Mancata attuazione degli interventi di riqualificazione e di ripristino ambientale, nelle AFV in ambiente asciutto, previsti dal piano tecnico pluriennale approvato dalla Regione art. 2 parag. 2.1 indicare il punto <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - Il Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino ambientale deve contenere: 1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, altimetria massima e minima, l'indirizzo culturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, laghetti, maceri e stagni, zone umide vallive e allagate, aree di incolto. Per quanto riguarda il patrimonio vegetazionale, si richiede una sua analitica divisione e descrizione relativa alle principali zone e consociazioni ed una elencazione individuale per filari o singole piante di particolare valore paesistico ed eventuale documentazione fotografica relativa; ... (seguono punti 2,3,4,5, ...)...
V 17 Ambiti - AFV Mancata attuazione degli interventi finalizzati alla tutela e all'incremento degli uccelli acquatici, nelle AFV con zona umida o valliva, previsti dal piano tecnico pluriennale approvato dalla Regione art. 2 parag. 2.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie con zona umida o valliva, il piano tecnico pluriennale di conservazione e ripristino ambientale deve prevedere interventi finalizzati alla tutela e all'incremento degli uccelli acquatici, con particolare riferimento al successo del loro ciclo riproduttivo, quali: - divieto di incendiare la vegetazione e di compiere interventi di sfalcio/trinciatura della vegetazione acquatica sommersa ed emersa e di lavorazione superficiale dei terreni tra il 20 febbraio e il 1° agosto; - divieto di prosciugamento delle zone umide permanenti, salvo interventi straordinari autorizzati; - mantenimento di adeguati livelli idrici nel periodo marzo-luglio evitando repentini innalzamenti che possono causare la sommersione di nidi e uova; - divieto di prosciugamento completo dei prati umidi fino al 31 luglio, mantenendone in acqua almeno il 50% anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, nel caso in cui la loro superficie concorra al raggiungimento della soglia minima (10%) necessaria a consentirne la classificazione in “ azienda con zona umida”;.....
V 18 Ambiti – AFV Interventi di ripristino e riqualificazione delle zone umide, nelle AFV, non rivolte ad ottenere i risultati previsti art. 2 parag. 2.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - ...Gli interventi di ripristino e di riqualificazione delle zone umide devono essere rivolti ad ottenere: - sponde dolcemente digradanti e fondali con profondità differenziate; - isole con rive dolcemente digradanti e zone semi affioranti; - canneti di tife, cannuce di palude, giunchi e carici.....

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 19 Ambiti - AFV Documenti - AFV Manutenzione degli argini o dei fondali con zona umida o valliva, nelle AFV senza l'autorizzazione della Regione art. 2 par. 2.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto gli interventi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - par. 2.1 – DGR 969/02 -... Nel caso in cui si debba procedere ad interventi straordinari di manutenzione degli argini e dei fondali è necessario chiedere l'autorizzazione ai competenti uffici della Provincia e ...
V 20 Ambiti – AFV Manutenzione degli argini o dei fondali con zona umida o valliva, nelle AFV: • senza che la zona umida interessata risulti in asciutta già dal 1 marzo • per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle zone umide art. 2 par. 2.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto gli interventi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - par. 2.1 – DGR 969/02 -.....Nel caso in cui si debba procedere ad interventi straordinari di manutenzione degli argini e dei fondali è necessario chiedere l'autorizzazione ai competenti uffici della Provincia e la zona umida interessata deve risultare in asciutta già dal 1° marzo: in ogni caso i suindicati interventi possono interessare non oltre il 50% della superficie complessiva delle zone umide presenti nell'Azienda faunistico-venatoria.....
V 21 Ambiti - AFV Documenti - AFV Mancata presentazione alla Regione, entro il mese di febbraio, da parte del Titolare dell'AFV, del piano annuale di assestamento e di prelievo faunistico art. 2 par. 2.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - par. 2.1 – DGR 969/02 -... Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla Provincia competente, per l'approvazione, il piano annuale di assestamento e di prelievo. ...
V 22 Ambiti – AFV Mancato rispetto del piano annuale di assestamento e di prelievo approvato dalla Regione, da parte del Titolare della AFV art. 2 par. 2.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Vedi art. 2 - par. 2.1 – DGR 969/02 -

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 23 Ambiti – AFV Mancato rispetto del piano annuale di assestamento e di prelievo, da parte del Titolare della AFV: • in zona umida o valliva • in ambiente asciutto con zona umida presente art. 2 parag. 2.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - Per quanto riguarda le Aziende con zona umida o valliva o le eventuali zone umide presenti all'interno delle aziende in ambiente asciutto, tale piano deve inoltre indicare: Il numero dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente ed in ogni caso non più di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art.52 comma 7 ed all'art. 53 della LR 8/1994 e successive modifiche, ogni 7 ettari di zona umida. Nel caso di superficie allagata complessivamente inferiore a 7 ettari è consentita comunque una di dette strutture. Tale rapporto deve essere di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art. 52 comma 7 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, ogni 100 ettari nel caso di superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie dell'Azienda. Il i giorni settimanali di caccia alla fauna migratoria fissati dal direttore e comunque non superiori a tre. In Aziende con superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie, i giorni di caccia settimanali non possono essere superiori a due, non consecutivi.
V 24 Ambiti - AFV Documenti - AFV Mancata presentazione alla Regione entro il mese di febbraio, da parte del Titolare dell'AFV: • della relazione tecnica sulla attività svolta; • sugli abbattimenti compiuti, • sulle operazioni di miglioramento ambientale; • del consuntivo sull'attività di vigilanza svolta art. 2 parag. 2.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO -----	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.1 – DGR 969/02 - ... Entro il mese di febbraio il titolare deve altresì produrre alla Provincia competente una relazione sulla attività svolta per l'incremento della fauna, sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente, sulle operazioni di miglioramento ambientale ed un consuntivo sull'attività di vigilanza svolta.
V 25 Ambiti - AFV Fauna - Immissioni Immissione di fauna selvatica da parte del Titolare, nella AFV, appartenente a specie o a sottospecie indigena, senza autorizzazione della Regione art. 27 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> art. 2 parag. 2.2 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 1° lett. d <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 258,00 a € 1.549,00 € 516,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO ----- Vedi anche C 8 Fauna – Immissioni	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - In sostituzione delle immissioni di riproduttori sopra indicate, oppure ad integrazione delle situazioni faunistiche rilevate deficitarie, possono essere effettuate immissioni con animali delle specie previste dal programma all'uopo autorizzato anche provenienti da allevamenti in cattività. Tutte le immissioni di fauna selvatica appartenente a specie e sottospecie indigene, devono essere autorizzate dalla Provincia competente... Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della L.R. 8/1994 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le operazioni avvenute.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 26 Ambiti - AFV Fauna - Cattura Cattura di fauna selvatica stanziale nelle AFV, senza autorizzazione della Regione art. 27 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> art. 2 parag. 2.2 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e fauna selvatica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante cattura avviene su richiesta del titolare ed a seguito di autorizzazione della Provincia, mediante i piani annuali di prelievo. Le operazioni di cattura possono essere svolte anche prima dell'apertura dell'attività venatoria... Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della L.R. 8/1994 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le operazioni avvenute. Vedi anche C 81 Fauna – Cattura
V 27 Ambiti - AFV Fauna - Cattura Cattura di fauna migratoria nelle AFV art. 2 parag. 2.2 <i>D.G.R. 969/02</i> Vedi inoltre l'esercizio dell' uccellazione B 7	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e fauna selvatica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - Le catture di fauna selvatica migratoria non sono consentite. ... Vedi anche C 81 Fauna – Cattura
V 28 Ambiti - AFV Fauna - Cattura Documenti – AFV Cattura di fauna selvatica nelle AFV senza: • autorizzazione della Regione • redigere l'apposito verbale art. 27 com. 4° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> art. 2 parag. 2.2 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ. mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi di cattura e fauna selvatica	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 ... Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della L.R. 8/1994 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le operazioni avvenute. ... Vedi anche C 81 Fauna – Cattura

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 29 Ambiti - AFV Fauna immissione Documenti – AFV Immissioni di fauna selvatica nelle AFV senza: • autorizzazione della Regione • redigere l'apposito verbale art. 27 com. 4° L.R. 8/94 e succ. mod. art. 2 parag. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE p Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - ... Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della L.R. 8/1994 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le operazioni avvenute. ... Vedi anche C 8 Fauna – Immissioni e C 82 Fauna - Immissioni per il mancato verbale di lancio
V 30 Ambiti - AFV Sanità Mancata comunicazione, da parte del Titolare della AFV, all'AUSL e alla Regione dell'insorgenza di epizoozia art. 2 parag. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - ... In caso di epizoozie il titolare è tenuto ad informare dell'insorgenza dei problemi sanitari l'ASL e la Provincia competente che disporrà gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico. ...
V 31 Ambiti - AFV Recinzioni perimetrali che impediscono il passaggio della fauna nelle AFV art. 2 parag. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Documentare con foto le recinzioni perimetrali	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02 - ... Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della fauna
V 32 Ambiti - AFV Documenti - AFV Allevamenti fauna – AFV Mancata segnalazione alla Regione della detenzione di fauna selvatica per allevamento e/o ripopolamento nelle AFV art. 2 parag. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo della fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - parag. 2.2 – DGR 969/02.... Le Aziende faunistico-venatorie previa segnalazione alla Provincia competente, possono detenere ed allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa. A tal fine, i titolari, singoli o associati, possono dotarsi di strutture recintate di dimensioni adeguate alle esigenze delle specie allevate per la produzione secondo metodi naturali, di fauna selvatica da destinare al ripopolamento delle aziende medesime vedi anche G 3 Allevamenti - Fauna

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 33 Ambiti - AFV Documenti - AFV Modalità di caccia Abbattimento di fauna selvatica stanziata nelle AFV, senza osservare le previsioni del piano di assestamento e di prelievo annuale. art. 2 par. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - par. 2.2 – DGR 969/02 - ... L'abbattimento della fauna selvatica stanziata è consentito secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e di prelievo.
V 34 Ambiti - AFV Modalità – Piani di controllo Fauna - Piani di controllo AFV Violazione alle modalità previste dalla Regione per l'esecuzione dei piani di controllo nelle AFV, di specie appartenenti alla fauna selvatica. art. 2 par. 2.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 2 - par. 2.2 – DGR 969/02..... In caso di necessità di controllo di specie appartenenti alla fauna selvatica, previa autorizzazione della Provincia competente, possono essere effettuate catture o abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8/1994 e successive modifiche. Vedi anche C 132 Modalità – Piani di controllo
Aziende Agri – Turistico Venatorie		
V 35 Ambiti - ATV Generico Violazioni alle norme regionali relative alla istituzione, trasformazione, modifica, rinnovo e revoca delle Aziende Agri – Turistico Venatorie (ATV). art. 3 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Vedi l'art. 1 e tutto l'art. 3 DGR N° 969/02
V 36 Ambiti - ATV Documenti – ATV Istituzione di ATV senza l'autorizzazione della Regione. art. 16 com. 1° lett. b L. 157/92 e succ. mod. art. 3 par. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 16 com. 1 lett. b – L. 157/92 - autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento. Art. 3 - par. 3.1 – DGR 969/02....., le Province possono autorizzare l'istituzione di Aziende Agri – Turistico - Venatorie, con finalità di recupero e valorizzazione delle imprese agricole.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 37 Ambiti - ATV Documenti – ATV Mancata trasmissione alla Regione da parte del concessionario dell'ATV, entro il termine di febbraio, del piano di gestione art. 3 par. 3.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - par. 3.1 – DGR 969/02.....Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla Provincia competente, per l'approvazione, il piano di gestione.
V 38 Ambiti - ATV Generico Violazioni al piano di gestione delle ATV approvato dalla Regione art. 3 par. 3.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - par. 3.1 – DGR 969/02- .. .Detto piano deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 2.1, punti 1) e 2):...
V 39 Ambiti - ATV Documenti – ATV Mancata trasmissione alla Regione, entro il termine di febbraio, da parte del concessionario dell'ATV, della relazione sui risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio precedente. art. 3 par. 3.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - par. 3.1 – DGR 969/02...Ogni anno, entro il mese di febbraio, il titolare predispone e trasmette altresì alla Provincia competente una relazione sui risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio precedente
V 40 Ambiti - ATV Fauna - Immissioni Ripopolamenti pronta caccia effettuati nella ATV: • con soggetti non appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana; • con soggetti non provenienti da allevamenti nazionali art. 3 par. 3.1 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 61 com. 3° <i>L.R. 8/94 e succ mod.</i> da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio secondo i casi (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - par. 3.1 – DGR 969/02... In queste aziende possono essere effettuati ripopolamenti pronta caccia, con soggetti appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana e provenienti da allevamenti nazionali. Sono consentite le immissioni e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel piano di gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Quaglia, Germano reale- La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate ,... Vedi C 6 Fauna – Immissione con importo sanzionatorio diverso

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 41 Ambiti - ATV Fauna - Immissioni Immissione nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento non appartenente alle specie indicate nel piano di gestione (<i>vedi a fianco le specie</i>) art. 3 parag. 3.1 DGR N° 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02. Sono consentite le immissioni...., per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel piano di gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Quaglia, Germano reale (e Cinghiale di allevamento in aree recintate). Le immissioni possono essere compiute esclusivamente con esemplari di specie e sottospecie previste dal piano di gestione all'uopo autorizzato. ... Vedi C 6 Fauna – Immissione con importo sanzionatorio diverso
V 42 Ambiti - ATV Modalità di caccia Abbattimenti nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento appartenente a specie e sottospecie diverse da quelle indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione art. 3 parag. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02. Sono consentite l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel piano di gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Quaglia e Germano reale (e Cinghiale di allevamento in aree recintate). Per tali specie si deroga ai limiti di carniere previsti dal calendario venatorio vigente. È' altresì consentita la caccia alla volpe secondo le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale Tutte le altre specie non menzionate sono sottoposte al divieto di caccia
V 42 bis Ambiti - ATV Modalità di caccia Abbattimenti nelle ATV, durante la stagione venatoria, di fauna selvatica stanziale o migratoria non appartenente a specie e sottospecie indicate nel piano di gestione autorizzato dalla Regione art. 3 parag. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo / obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica secondo i casi (<i>vedi note</i>)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02. Sono consentite l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel piano di gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Quaglia e Germano reale.... (e Cinghiale di allevamento in aree recintate). È' altresì consentita la caccia alla volpe secondo le limitazioni previste dal Calendario Venatorio Regionale

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 43 Ambiti - ATV Cinghiale recinto Modalità di caccia Abbattimenti di cinghiali nelle ATV: • non proveniente da allevamenti; • in area non recintata. art. 3 parag. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio e confisca delle armi, munizioni e dei capi abbattuti (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02....La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia.
V 44 Ambiti - ATV Cinghiale recinto Violazioni alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione per la realizzazione delle recinzioni dove si caccia il cinghiale di allevamento nelle ATV art. 3 parag. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto gli illeciti commessi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02 - La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusi-vamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia. L'autorizzazione deve altresì indicare prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica.
V 45 Ambiti - ATV Cinghiale recinto • Realizzazione di recinzioni nelle ATV non in grado di evitare la fuoriuscita dei cinghiali • Realizzazione di recinzioni dove si caccia il cinghiale di allevamento nelle ATV, in grado di non garantire la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica art. 3 parag. 3.1 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Documentare con foto gli illeciti commessi	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.1 – DGR 969/02- ... La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusi-vamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia. L'autorizzazione deve altresì indicare prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 46 Ambiti - ATV Documenti – ATV Caccia nelle ATV senza l'autorizzazione del Titolare art. 3 parag. 3.2 art. 4 com. 1° DGR n° 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.2 – DGR 969/02. Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate. Vedi stessa violazione BB 31 Documenti ATV
V 47 Ambiti - ATV Cani da caccia Generico Addestramento, allenamento e gare di cani nelle ATV, in violazione alle modalità previste dalle direttive Regionali art. 3 parag. 3.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Non previsto per i cani (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.2 – DGR 969/02 La Provincia può consentire nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani secondo le modalità previste dalle direttive regionali in materia, di cui all'art. 45 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.
V 48 Ambiti – ATV Tabelle Tabellazione di ATV con tabelle non conformi alle prescrizioni regionali art. 3 parag. 3.2 D.G.R. 969/02	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle tabelle (vedi note) Documentare con foto le irregolarità	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 - parag. 3.2 – DGR 969/02.- ... Le Aziende Agri-turistico-venatorie, al fine della immediata distinzione da quelle faunistico venatorie, sono delimitate da tabelle perimetrali che, oltre alla scritta, recano una fascia trasversale di colore rosso, larga cm 3 dall'angolo di sinistra in basso, all'angolo di destra in alto

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI - NOTE
V 49 Ambiti - ATV Documenti - TVR Caccia nelle ATV senza indicare sul tesserino venatorio regionale (TVR): • il giorno e mese di esercizio • ATV • la sigla della Provincia in cui ricade l'Azienda; • mobilità art. 31 com. 1° lett. i <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> art. 3 paragr. 3.2 <i>D.G.R. 969/02</i>	art. 31 com. 1° lett. i <i>L. 157/92 e succ. mod.</i> da € 77,00 a € 464,00 € 154,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Art. 3 paragr. 3.2 - DGR 969/02). Nelle Aziende Agrituristiche-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate. Il cacciatore è tenuto ad indicare sul tesserino venatorio la sigla della Provincia in cui ricade l'azienda e la giornata d'uscita. I capi di fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV <u>NON</u> devono essere annotati sul tesserino regionale Le giornate effettuate in ATV <u>NON</u> devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore Vedi stessa violazione in BB 70 Ambiti ATV

Rete Natura 2000

Sic – Zsc – Zps – Zsc/Zps

Legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6

“Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”

DGR n. 1227 del 24/06/2024

Misure generali e specifiche di conservazione dei Siti Natura 2000

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 1 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità di caccia – RN 2000 Modalità - Specie in deroga Caccia a specie faunistiche in deroga nei siti di RN 2000 (Rete Natura 2000) <i>di cui alla Direttiva 79/409/CEE art. 9 par. 1 lett. c</i> Allegato 1 DGR 1227/24 ----- Art. 60 – LR 6/05 <i>Sanzioni in materia di Aree protette e dei siti della Rete natura 2000</i> 3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere altresì ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede all'esecuzione in danno degli obbligati. 4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti. Siti di Rete Natura 2000 SIC: Siti Importanza Comunitaria ZSC: Zone Speciali di Conservazione ZPS: Zone di Protezione Speciale	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 <i>pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso</i> ----- b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta; SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica ----- Vedi l'introduzione di un fucile da caccia con munizioni e attività venatoria in zona RN 2000 <i>(Cassazione sentenza 14246 del 11 maggio 2020)</i>	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> Attività venatoria e gestione faunistica E' vietato esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE (modificata dalla Direttiva n. 2009/147/CE; Art. 9 par. 1 - 79/409/CEE 1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni: ... c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità. COMPETENZE E PROVENTI nei Siti di Rete Natura 2000 • Nei Siti ricadenti nelle Aree Protette, competenze e proventi dell'Ente Parco. • Nei Siti in territorio esterno alle Aree Protette, anche in AV, competenze e proventi della Regione ER. • Nei Siti di Rete Natura 2000 gestiti in parte dal Parco e in parte dalla Regione, in caso di illecito nella porzione non ricadente nell'Area Protetta, le competenze e proventi sono comunque gestiti dall'Ente Parco.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 2 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Cattura o uccisione, all'interno dei siti di RN 2000, di esemplari appartenenti alle specie: • Allodola • Combattente • Moretta • Pavoncella <i>(fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 <i>pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso</i> SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Art. 60 com 4) – LR 6/05 4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato catturare o uccidere esemplari appartenenti alle specie di: Allodola (<i>Alauda arvensis</i>), Combattente (<i>Philomachus pugnax</i>), Moretta (<i>Aythya fuligula</i>) e Pavoncella (<i>Vanellus vanellus</i>), fatte salve diverse indicazioni del Piano nazionale di gestione della Pavoncella. Art. 60 com. 2 lett. b) - LR 6/05 2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
Z 3 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Cattura o uccisione (in RN 2000) in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari appartenenti alle specie: • Alzavola • Beccaccia • Beccaccino • Canapiglia • Codone • Fischione • Folaga • Frullino • Germano reale • Marzaiola • Mestolone • Moriglione Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 <i>pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso</i> b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica Art. 60 com 4) – LR 6/05 4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato catturare o uccidere, in data antecedente al 1 ottobre, esemplari appartenenti alle specie di: Alzavola (<i>Anas crecca</i>), Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>), Beccaccino (<i>Gallinago gallinago</i>), Canapiglia (<i>Anas strepera</i>), Codone (<i>Anas acuta</i>), Fischione (<i>Anas penelope</i>), Folaga (<i>Fulica atra</i>), Frullino (<i>Lymnocyrtus minimus</i>), Germano reale (<i>Anas platyrhynchos</i>), Marzaiola (<i>Anas querquedula</i>), Mestolone (<i>Anas clypeata</i>) e Moriglione (<i>Aythya ferina</i>) Art. 60 com. 2 lett. b) - LR 6/05 2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 4 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Cattura o uccisione (in RN 2000) di esemplari (mammiferi e uccelli) appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'allegato 2: • Cervo della Mesola • Pavoncella • Moretta • Combattente • Allodola (salvo VINCA dell'Ente gestore del sito) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 2° lett. b L. R. n. 6/05 da € 500,00 a € 5.000,00 € 1.000,00 pagamento in misura ridotta per ogni capo catturato o ucciso b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta SEQUESTRO Obbligatorio delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietato catturare o uccidere intenzionalmente esemplari appartenenti alle specie di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Art. 60 com. 2 lett. b) - LR 6/05 2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così determinate: b) da euro 500,00 ad euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area protetta;
Z 5 Ambiti di caccia – RN 2000 Unghiate – cin. Bracc. RN 2000 Braccata al cinghiale con un numero di cani superiore a 12 all'interno dei siti di RN 2000 sia a caccia che nel controllo Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' obbligatorio contenere il numero dei cani utilizzati durante le braccate entro il numero di 12 esemplari nello svolgimento dell'attività venatoria e del controllo del Cinghiale. Art. 60 com. 1 lett. c) - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 6 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità – Piani di controllo Fauna – Piani di controllo Piano di controllo al cinghiale NON svolto con il metodo della girata (nei siti di RN 2000) Allegato 1 DGR 1227/24 Punto 3.4 – lett. C - 2 DGR 1973/21	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ. mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note) Verifica eventuali limitazioni degli Enti gestori nelle aree protette	COMPETENZA : Sindaco Cm Bo / Pres. Provincia PROVENTI : Città metropolitana Bo / Provincia NOTE Allegato 1 Per il controllo del Cinghiale vale quanto stabilito dai Piani di controllo regionali e degli Enti gestori delle Aree protette. DGR 1973/21 - C – Azioni collettive 2. l'azione di controllo è effettuata esclusivamente utilizzando il metodo della girata (4- 10 coadiutori abilitati, 1 coadiutore conduttore di cane limiere e 1 cane abilitato alla funzione di limiere);

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
ATTENZIONE Con l'adozione della DGR 1372/ 2022 denominata PRIU (Piano Regionale Interventi Urgenti) per il controllo e l'eradicazione della peste suina africana (PSA) nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) in Emilia Romagna, al fine di ridurre il rischio di introduzione dell'infezione in territori indenni, migliorare la gestione del cinghiale e facilitare l'applicazione delle misure previste in caso di emergenza da PSA, le norme riguardanti il controllo del cinghiale, di cui alla DGR 1973/22, sono integrate dalla citata PRIU, fermo restando i diversi obbiettivi dei rispettivi atti. Sotto la norma di riferimento. Par. 3 – Punto 1.4 “Tecniche di prelievo” (DGR 1372/22 PRIU) Al fine di rendere maggiormente efficace il prelievo in controllo e ad integrazione dei Piani attualmente vigenti, si prevede anche il ricorso ad <u>azioni di prelievo collettive</u> con l'utilizzo di mute ridotte (composte da 2 o 3 cani) nelle quali gli ausiliari coinvolti abbiano conseguito uno specifico brevetto ENCI per coppia o muta che ne certifichi la selettività e l'addestramento. Tale attività è attuabile solo in orario diurno.		
Z 7 Ambiti di caccia – RN 2000 Giornate – RN 2000 Orari – RN 2000 Periodi – RN 2000 Caccia (nei siti di RN 2000) nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla migratoria da appostamento, apprestamento o vagante: • per più di tre giornate a scelta • dopo le 14,30 Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietato esercitare l'attività venatoria nei mesi di ottobre, novembre e dicembre alla fauna selvatica migratoria da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante per più di 3 giornate alla settimana a scelta del singolo cacciatore e dopo le ore 14,30. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 8 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità di caccia – RN 2000 Modalità di caccia - Falchi Fauna – RN 2000 Caccia o addestramento con i rapaci nei siti di RN 2000 Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietato esercitare l'attività venatoria con i rapaci, nonché il loro addestramento. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 9 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità – Piani di controllo Fauna – Piani di controllo Piano di controllo alla volpe in tana svolto nelle cavità naturali (nei siti di RN 2000) (salvo VINCA dell'Ente gestore) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato effettuare gli interventi di controllo della Volpe in tana in cavità naturali, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito, mentre sono consentiti gli interventi di controllo nelle cavità artificiali (manufatti, fienili, ecc.), di norma non utilizzati dal Lupo o dall'Istrice, qualora sia accertato dall'Ente gestore l'utilizzo del sito Natura 2000 da parte del Lupo o dell'Istrice per la riproduzione.
Z 10 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità – Piani di controllo Fauna – Piani di controllo Piano di controllo alle specie invasive (nei siti di RN 2000) svolto: - con esche NON selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili NON garantendo una pronta liberazione delle specie non bersaglio Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' obbligatorio, nei piani di controllo di specie invasive, ad esclusione delle Nutrie, impiegare esche selettive nelle trappole o nelle strutture assimilabili e garantendo una pronta liberazione degli esemplari non appartenenti alle specie bersaglio Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 11 Ambiti di caccia – RN 2000 Modalità – Piani di controllo Fauna – Piani di controllo Nei siti di RN 2000: Pratica dello sparo nei piani di controllo ai nidi dei corvidi Pratica dello sparo ai nidi dei corvidi nelle aree di presenza del Falco lanario Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di Corvidi; il controllo demografico delle popolazioni di Corvidi è, comunque, vietato nelle aree di presenza del Lanario (<i>Falco biarmicus</i>). Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 12 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – Immissione RN 2000 Immissione (nei siti di RN 2000) di specie faunistiche a scopo venatorio <i>(salvo quelli svolti con specie autoctone mantenute in purezza da allevamenti nazionali, ZRC, CPRFS)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con soggetti provenienti dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 13 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – Immissione Fauna – RN 2000 Allevamento e immissione di uccelli acquatici (nei siti di RN 2000) sia autoctoni che esotici nelle acque lentiche naturali o artificiali <i>(ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato allevare e introdurre in libertà uccelli acquatici, sia autoctoni che esotici, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), anche in mancanza della reiterazione delle Ordinanze del Ministero della Salute emanate in merito all'influenza aviaria, ad esclusione dei soggetti utilizzati come richiami vivi per la caccia agli uccelli acquatici. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 14 Ambiti di caccia – RN 2000 Luoghi – RN 2000 Armi da caccia – Munizioni Detenzione e uso di munizioni contenenti piombo durante l'esercizio venatorio all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale, d'acqua dolce, salata e salmastra <i>(nei siti di RN 2000)</i> <i>(con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 metri dalle loro rive più esterne)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato detenere e utilizzare munizioni contenenti piombo per l'attività venatoria durante l'esercizio della suddetta attività all'interno delle acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione), d'acqua dolce, salata e salmastra, con esclusione dei maceri e delle pozze di abbeverata, nonché nel raggio di 150 m dalle loro rive più esterne. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 14 bis Ambiti di caccia – RN 2000 Luoghi – RN 2000 Armi da caccia – Munizioni Uso di pallini di piombo all'interno delle zone umide naturali ed artificiali quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne <i>(nei siti di RN 2000)</i> Punto 6 DGR 1973/21	art. 61 com. 3° L.R. 8/94 e succ mod. da € 51,00 a € 309,00 € 102,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE DGR 1973/21 - Punto 6 Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000. In tutti i siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri) ed entro 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti VEDI LE PRESCRIZIONI NEL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE
Z 15 Ambiti di caccia – RN 2000 Luoghi – RN 2000 Caccia nelle zone umide e nei corsi d'acqua (nei siti di RN 2000) dopo le ore 14.30 e nel raggio di 500 m. da questi, qualora vi sia la presenza anche parziale di ghiaccio Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> Qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio è vietato esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica migratoria acquatica da appostamento fisso o temporaneo, apprestamento o vagante, dopo le ore 14,30, in tutte le acque lentiche di origine naturale o artificiale (zone umide, laghi, valli, paludi, lagune, bacini, torbiere, stagni, fontanili, risorgive, prati umidi, pozze di abbeverata e maceri, comprese le casse di espansione) e nelle acque lotiche (corsi d'acqua naturali e artificiali), e nel raggio di 500 m dalle loro rive più esterne.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 16 Ambiti di caccia – RN 2000 Luoghi – RN 2000 Giornate - periodi Caccia nei siti di RN 2000 nel mese di gennaio: • per più di 2 giornate alla settimana; • NON scelte tra giovedì, sabato e domenica (eccetto la caccia agli ungulati disciplinata dal CVR) Allegato 1 DGR 1227/24 VEDI CALENDARIO VENATORIO REGIONALE	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio per più di 2 giornate alla settimana, scelte tra giovedì, sabato e domenica definite dal calendario venatorio regionale, con l'eccezione della caccia agli Ungulati che resta regolamentata dal calendario venatorio regionale. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00
Z 17 Ambiti di caccia – RN 2000 Ambiti - ATV Istituzione di nuove Aziende Agri - turistico Venatorie (ATV) o ampliamento di quelle esistenti (nei siti di RN 2000) (salvo VINCA dell'Ente gestore) (salvo i casi di ampliamento delle aree oggetto di misure agro ambientali) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato istituire nuove Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV) o ampliare quelle esistenti; sono fatti salvi i casi di ampliamenti riguardanti aree oggetto di misure agroambientali, previa Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00
Z 18 Ambiti di caccia – RN 2000 Ambiti – ATV Ambiti – Zone Campi Gare Cani Sparo nei Campi addestramento cani istituiti nelle ATV (nei siti di RN 2000): • dal 15 marzo al 15 luglio Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1</u> E' vietato sparare nei campi di addestramento cani dal 15 marzo al 15 luglio presenti nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (AATV). Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 19 Ambiti di caccia – RN 2000 Ambiti – ZAC Istituzione (nei siti di RN 2000) di nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietato istituire nuove Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani (ZAC) e per le gare cinofile, nonché ampliarle. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00
Z 19 bis Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – immissioni Fauna – RN 2000 Immissione nell'ambiente (nei siti di RN 2000) di esemplari vegetali e animali alloctoni. (fatti salvi gli allevamenti recintati e la messa a dimora di piante nelle aree agricole non occupate da habitat, nelle aree urbane e nelle aree cortilive) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati e della fauna selvatica	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 - Altre attività E' vietato immettere nell'ambiente esemplari di specie vegetali ed animali alloctone; sono fatti salvi gli allevamenti recintati e la messa a dimora di piante nelle aree agricole non occupate da habitat, nelle aree urbane e nelle aree cortilive. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00
Z 20 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna - immissioni Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • Liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività, (ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici, per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati e della fauna selvatica	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 - Altre attività E' vietato liberare o immettere nell'ambiente esemplari di animali appartenenti a specie autoctone allevati in cattività, ad eccezione degli interventi previsti dai Piani di gestione faunistica e dai Programmi ittici, per i quali è stata acquisita la Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 21 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • Catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, (salvo VINCA dell'Ente gestore) • Distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli, di chirotteri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 Allegato 1 DGR 1227/24	art. 727 bis com. 1 c.p. arresto da uno a sei mesi o con ammenda fino a 4000 ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati e della fauna selvatica ----- Vedi art. 300 e segg. – D.lgs n. 152/06 - “Danno ambientale”; Vedi art. 305 e segg. – D.lgs n. 152/06 - “Ripristino ambientale”	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE <u>Allegato 1 - Altre attività</u> E' vietato catturare, raccogliere o uccidere intenzionalmente esemplari, comprese uova e larve, appartenenti alle specie animali di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2, nonché di tutti gli anfibi e i rettili appartenenti alle specie autoctone, salvo Valutazione di Incidenza (VINCA) dell'Ente gestore E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane, rifugi e ricoveri, siano essi naturali o artificiali, di uccelli, di chirotteri e di altri animali di interesse comunitario e quelli di interesse conservazionistico di cui all'Allegato 2 <u>Allegato 2</u> ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI E ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO REGIONALE DA TUTELARE NEI SITI NATURA 2000 Art. 727 bis c. 1 - c.p. “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie o animali o vegetali selvatiche protette” 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 22 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente: Habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I Dir. 92/43/CEE; (fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito) Allegato 1 <i>DGR 1227/24</i> ----- Art. 733 bis c. 3 – c.p. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.	art. 733 bis c.p. arresto fino a diciotto mesi e con ammenda non inferiore a 3000 ----- SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati Vedi art. 300 e segg. – D.lgs n. 152/06 - “Danno ambientale”; Vedi art. 305 e segg. – D.lgs n. 152/06 - “Ripristino ambientale”	INVIARE A: Procuratore della Repubblica PERSONA OFFESA: Lo Stato e le sue Istituzioni NOTE Allegato 1 - Altre attività E' vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente, anche parzialmente, gli habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; sono fatti salvi gli interventi sottoposti alla procedura della Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. DIRETTIVA 92/43/CEE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Allegato 1 Art. 733 bis “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.
Z 22 bis Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato distruggere, danneggiare o rimuovere intenzionalmente: - cassette nido artificiali; - strutture di protezione di avifauna o di controllo delle specie invasive Allegato 1 <i>DGR 1227/24</i>	art. 60 com. 1° lett. c <i>L. R. n. 6/05</i> da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Obbligatorio dei mezzi utilizzati e della fauna selvatica	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 - Altre attività E' vietato distruggere, danneggiare o rimuovere intenzionalmente cassette-nido artificiali, nonché strutture di protezione di avifauna o di controllo delle specie alloctone invasive. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 23 Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • illuminare direttamente i siti di rifugio dei chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, (salvo Valutazione di incidenza (VINCA) dell'Ente gestore del sito) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1 - Altre attività</u> E' vietato illuminare direttamente i siti di rifugio dei Chiroterri, quali grotte, cavità naturali, rupi, edifici o manufatti, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00
Z 23 bis Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Gatti – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: • introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti di Rete Natura 2000 Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> ----- SEQUESTRO	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE <u>Allegato 1 - Altre attività</u> E' vietato introdurre nuovi esemplari di gatti nelle colonie feline presenti all'interno dei siti Natura 2000.sito. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 23 tris Ambiti di caccia – RN 2000 Fauna – RN 2000 Nei Siti Rete Natura 2000 è vietato: somministrare alimenti alla fauna selvatica (salvo Valutazione di incidenza (VINCA) dell'Ente gestore del sito) Sono esclusi gli interventi di sostegno alla fauna selvatica in difficoltà per eventi meteorologici o per condizioni ambientali avverse (previa comunicazione all'Ente gestore del sito) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 - Altre attività E' vietato somministrare alimenti alla fauna selvatica, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito e ad esclusione degli interventi a sostegno della fauna selvatica in difficoltà per eventi meteorologici o in condizioni ambientali avverse previa comunicazione all'Ente gestore del sito. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
Z 24 Ambiti di caccia – RN 2000 Periodi – RN 2000 Caccia (nei siti di RN 2000) prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1° febbraio (eccezione la caccia agli ungulati) Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 pagamento in misura ridotta nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 pagamento in misura ridotta SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietato esercitare l'attività venatoria prima della 3° domenica di settembre e dopo il 1 febbraio, con l'eccezione della caccia di selezione agli Ungulati. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.

VIOLAZIONE	SANZIONE	COMPETENZA – PROVENTI – NOTE
Z 25 Ambiti di caccia – RN 2000 Canì da caccia - Addestramento Ambiti – Zone Campi Gare Cani Addestramento, allenamento cani da caccia (con o senza sparo) dal 1 febbraio al 1 settembre nei siti di RN 2000 <i>(salvo le limitazioni indicate a fianco)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 1 settembre; sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della L. n. 157/92, purché già sottoposte alla procedura di Valutazione di incidenza (Vinca); sono possibili le gare cinofile previa valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito.
Z 26 Ambiti di caccia – RN 2000 Luoghi – RN 2000 Riduzione delle aree precluse alla caccia (all'interno dei siti di RN 2000) <i>(vedi precisazioni a lato)</i> Allegato 1 DGR 1227/24	art. 60 com. 1° lett. c L. R. n. 6/05 da € 250,00 a € 2.500,00 € 500,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> nei casi di particolare tenuità da € 25,00 a € 250,00 € 50,00 <i>pagamento in misura ridotta</i> SEQUESTRO Facoltativo delle armi, munizioni, mezzi di caccia e fauna selvatica (vedi note)	COMPETENZA : Presidente Regione ER / Presidente del Parco nei parchi PROVENTI : Regione ER / Ente Parco NOTE Allegato 1 E' vietata la riduzione quantitativa complessiva delle aree precluse all'attività venatoria, all'interno di ogni singola ZPS presente alla data del 7 novembre 2006 o di ogni singola ZSC presente alla data del 7 ottobre 2013, o, qualora successiva, alla data di istituzione della ZPS o della ZSC, salvo Valutazione di incidenza (Vinca) dell'Ente gestore del sito. Art. 60 com. 1 - LR 6/05 c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000; è applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2, una sanzione pecuniaria da euro 250,00 ad euro 2.500,00. Nei casi di particolare tenuità la sanzione va da euro 25,00 e euro 250,00.
<u>Allegato 2</u> ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI E ANIMALI DI INTERESSE CONSERVAZIONISTICO REGIONALE DA TUTELARE NEI SITI NATURA 2000		
<u>Allegato 3</u> REGOLAMENTAZIONI COGENTI CONTENUTE NELLE MISURE SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE DEI SIC E DELLA ZPS DELL'EMILIA ROMAGNA		

	pag.
<i>Note</i>	377
<i>Normativa trattata</i>	379
<i>Competenze proventi scritti difensivi</i>	383



Il sequestro amministrativo

Art. 13 - (Atti di accertamento) L. 689/81

1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.
2. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con ilimiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
3. E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore....

Art. 19 - (Sequestro) L. 689/81

1. Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.
2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20 - (Sanzioni amministrative accessorie) L. 689/81.

1. L'autorità amministrativa con ordinanza – ingiunzione o il giudice penale ...
2. Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.
3. Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano ad una delle persone cui è ingiunto il pagamento.
- 3 bis. In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro ...
4. E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza – ingiunzione di pagamento.
5. La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

Il sequestro amministrativo - commento

Il sequestro: ha carattere provvisorio, ed è finalizzato al compimento di un successivo iter procedimentale, che legittima lo spossessamento dei beni dal proprietario.

La confisca: è una sanzione accessoria, che comporta un atto amministrativo di espropriazione definitiva dei beni.

In base alla L. 689/1981 il sequestro è **facoltativo**, quando attiene alle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa (art. 13 – 2° comma) e in particolare per le cose che servono o furono destinate a commettere la violazione (art. 20) e pertanto non essendo obbligatorio può essere effettuato per rafforzare l'azione afflittiva della sanzione a cui deve conseguire il dissequestro.

Il sequestro è **obbligatorio** quando la confisca è obbligatoria ossia:

- cose che sono il prodotto della violazione
- cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa

Il sequestro secondo il Codice di Procedura Penale

Art. 354 - C.P.P. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro)

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. ⁽¹⁾ Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale. ⁽²⁾

Il sequestro previsto dalla normativa sulla caccia

Art. 28 - (Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria) L. 157/92

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.



Normativa trattata

Direttive - Regolamenti comunitari

- **DIRETTIVA 2009/147/CE del 30 novembre 2009** “Concernente la conservazione degli uccelli selvatici”
- **DIRETTIVA 92/43/CE del 21 maggio 1992** relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”
- **Regolamento CE n. 852 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio** “sull’igiene dei prodotti alimentari”
- **Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio** “che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”

Leggi – Decreti

- **R.D. 18 giugno 1931 n. 773** “Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza” aggiornato alla L. 08.09.2019 n. 77
- **R.D. 6 maggio 1940 n. 635** “REGOLAMENTO T.U.L.P.S.”
- **Legge 2 ottobre 1967 n. 895** “Disposizioni per il controllo delle armi”
- **Legge 18 aprile 1975 n. 110** “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” – aggiornata al 14.9.2018.
- **Legge 5 agosto 1981 n. 503** “Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vite selvatica e dell’ambiente naturale in Europa adottata a Berna 11 19 settembre 1979”
- **Legge 24 novembre 1981 n. 689** “Modifiche al sistema penale” (articoli di interesse per il sistema sanzionatorio e sequestro)
- **Legge 14 Agosto 1991 n. 281** “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”
- **Legge 6 dicembre 1991 n. 394** “Legge quadro sulle aree protette”
- **L. 7 febbraio 1992, n. 150** - “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.
- **Legge 11 febbraio 1992 n. 157** e successive modificazioni “Violazioni alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”
- **D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357** “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”
- **Legge 21 novembre 2000 n. 353** “Legge - quadro in materia di incendi boschivi”
- **D.M. 9 agosto 2001 n. 362** “Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore ai 7,5 joule e delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al modello 1890 a colpo singolo”

- **Legge 20 luglio 2004 n. 189** “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”
- **DECRETO LEGGE 24 giugno 2014, n. 91** – “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.
- **Legge 28 dicembre 2015, n. 221** “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”.
- **Art. 189 com. 9 bis C.D.S.**
- **DECRETO LEGGE 17 febbraio 2022 n. 9** “Misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)”
- **Ordinanza 2 ottobre 2024** “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana” del Commissario Straordinario alla peste suina africana

Leggi Regionali

- **Legge Regionale 23 agosto 1979 n. 26** “Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali”
- **Legge Regionale 28 aprile 1984 n. 21** “Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale
- **Legge Regionale 2 aprile 1988 n. 11** e successive modificazioni “Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali” (artt. 3 e 5)
- **Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8** e successive modificazioni “Violazioni alle disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria in E. R.”
- **Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27** “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”
- **Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7** “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”
- **Legge Regionale 23 dicembre 2011 n. 24** “Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano”
- **Legge Regionale 31 luglio 2006 n. 15** “Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna”
- **Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 5** “Norme a tutela del benessere animale”
- **Legge Regionale 17 febbraio 2005 n. 6** “Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000”
- **Legge Regionale 06 marzo 2007 n. 3** “Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE”
- **Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13** “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”

Regolamenti Regionali

- **Regolamento Regionale 28 giugno 1996 n. 22** *“Costituzione e gestione dei centri privati di riproduzione della fauna selvatica”*
- **Regolamento Regionale 2 dicembre 1996 n. 46** *“Disciplina dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione nonché della detenzione o possesso di preparazioni tassidermiche e trofei”*
- **Regolamento Regionale 21 giugno 2024 n. 3** *“Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna”*

Delibere Regionali

- **D.G.R. 28 dicembre 2001 n. 2966** *“Direttive relative al recupero della fauna selvatica ai sensi degli artt. 26 com. 6 bis e 62 com. 1 lett. G – Legge regionale n. 8/94 e successive modifiche”*
- **D.G.R. 10 giugno 2002 n. 969** *“Direttive relative alla istituzione e alla gestione tecnica delle aziende venatorie”*
- **D.G.R. 14 maggio 2003 n. 840** *“Direttive vincolanti relative alle modalità di istituzione e gestione zone e campi per addestramento e per prove qualificazione cani da caccia di cui art. 45, comma 5 ed art. 62, comma 1, lett. f) LR 15/2/1994, n. 8 e successive modificazioni”*
- **D.G.R. 28 luglio 2003 n. 1519** *“Direttive vincolanti concernenti allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, ornamentale ed amatoriale (Legge Regionale n. 8/94, art 62, c. 1, lett.c).”*
- **D.G.R. 9 maggio 2005 n. 736** *“Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali da compagnia. in attuazione della L.R. 17 febbraio 2005, n. 5.”*
- **D.G.R. 2 luglio 2007 n. 970** *“Linee guide applicative del reg. 852/04/ce sull'igiene dei prodotti alimentari' e 'linee guida applicative del reg. 853/04/ce sull'igiene dei prodotti di origine animale' oggetto di accordi sanciti in sede di conferenza stato-regioni”*
- **D.G.R. 16 luglio 2008 n. 1074** *“Direttive concernenti la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili e loro uso come richiami (L.R. n. 8-1994, art. 62)”*
- **D.G.R. 22 gennaio 2018 n. 79** *“Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09”.*
- **D.G.R. 21 febbraio 2011 n. 211** *“Nuove modalità di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC) della Regione Emilia-Romagna (LR 8/94 come modificata dalla LR 16/07, art. 33 comma 7, art. 35 comma 1, art. 36 bis commi 2 e 4, art. 37 comma 1)”.*
- **D.G.R. 1 ottobre 2012 n. 1419** *“Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in attuazione della deliberazione n. 273/2012 concernente la definizione di indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali”*
- **D.G.R. 16 settembre 2013 n. 1302** *“Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”*

- **D.G.R. 23 luglio 2014 n. 1232** *“Cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiamo. Definizione del numero di impianti di cattura autorizzabili e del numero di uccelli catturabili per ciascuna provincia e per ciascuna specie. Anno 2014”*
- **D.G.R. 2 agosto 2017, n. 1204** *“Art. 11 della legge regionale 18 luglio 2017, n.14 Somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione al cinghiale. Disciplina delle caratteristiche e delle modalità di attrazione”*
- **D.G.R. 13 novembre 2017 n. 1763** *“Approvazione del Piano di sorveglianza e di monitoraggio sanitario della fauna selvatica”*
- **D.G.R. 31 gennaio 2018 n. 111** *“Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 551/2016 recante piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)”*
- **D.G.R. 16 luglio 2018 n. 1147** *“Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/2018 (allegati a, b e c)”*
- **D.G.R. 12 aprile 2021 n. 505** - *“Nuove direttive vincolanti concernenti l'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento alimentare, ornamentale ed amatoriale (L.R. n. 8/1994, art. 62, comma 1, lett. C)”*
- **D.G.R. 22 novembre 2021 n. 1973** *“Art. 19 della legge n. 157/92 e art. 16 della L.R. n. 8/1994: piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026”*
- **D.G.R. 01 agosto 2022 n. 1372** *“Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna”*
- **Calendario Venatorio**
- **D.G.R. 24 giugno 2024 n. 1227** *“Misure generali e specifiche di conservazione dei siti natura 2000” e allegati 1-2-3*
- **D.G.R. 01 luglio 2024 n. 1319** *“Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica”*

Altri atti della Regione Emilia Romagna e della CM di Bologna

- **Del. Cons. Prov. 55 del 18 giugno 2002** *“Approvazione del Regolamento per la caccia da appostamento fisso in provincia di Bologna”.*
- **Allegato alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 55 del 18.06.2002** - *“Regolamento per la caccia da appostamento fisso in provincia di Bologna”*
- **Determinazione CM BO n. 168/2016** *“Modelli e norme per i permessi giornalieri e per i registri aziendali per la caccia in Aziende Faunistico Venatorie”.*

Sentenze

- **Sentenza 38034/13 Cassazione**, sez. III Penale - Tribunale di Verona *“Il collare elettrico causa maltrattamento e la conseguente confisca degli animali su cui è usato”.*
- **Sentenza 115617/20 Cassazione** sez. III Penale *“Collare elettrico”*

Città metropolitana di Bologna

MATERIA DEL PRONTUARIO:

- **attività venatoria:** competenze nei territori esterni alle Aree Protette gestite dall'Ente Parco e non ricadenti nei siti di Rete Natura 2000

COMPETENZA: Sindaco Città Metropolitana

PROVENTI: Città Metropolitana

SCRITTI DIFENSIVI: Sindaco metropolitano di Bologna, via Zamboni 13 - Bologna;
Centralino Polizia Locale via Peglion 21 (BO), tel. 051.6598556

I pagamenti delle sanzioni caccia alla Città Metropolitana di Bologna si effettuano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA.

Nel verbale di contestazione inserire nell'apposito rigo del sistema di pagamento:

<https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/PagoPA>

Per gli utenti:

una volta entrati, il portale prevede due tipi di pagamenti:

1. pagamenti **senza avviso PagoPA:**
2. pagamenti **con avviso PagoPA:**

In entrambi i casi è possibile pagare sia direttamente tramite il portale, sia tramite uno dei seguenti Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP):

- Presso le agenzie della banca
- Utilizzando l'home banking del PSP (riconoscibili dai loghi CBILL o PagoPA)
- Presso gli sportelli ATM (bancomat) abilitati delle banche
- Presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5
- Presso gli Uffici Postali (se presente il bollettino postale PagoPA nell'avviso).

Cliccare nel PagoPA della Città Metropolitana di Bologna e seguire le istruzioni.

Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Orientale

MATERIA DEL PRONTUARIO:

- **attività venatoria:** competenze per le violazioni alle leggi dello Stato e della Regione previste per i Parchi nelle Aree Protette; per le violazioni nei siti di Rete Natura 2000 ricadenti nelle Aree Protette, nonché per i regolamenti in materia faunistica venatoria emanati dall'Ente Parco nelle Aree Protette

COMPETENZA: Presidente Ente Parco

PROVENTI: Ente Parco

SCRITTI DIFENSIVI: Ente Parco - sede legale Piazza XX settembre 1, 40043 Marzabotto (BO)

Sede amministrativa via Abbazia 28, 40053 Monteveglio (BO), tel. 051.6702811

I pagamenti delle sanzioni all'Ente Gestione Parchi e Biodiversità Emilia Orientale, si effettuano esclusivamente attraverso il sistema pagoPA.

Nel verbale di contestazione inserire nell'apposito rigo del sistema di pagamento:

<https://enteparchi.bo.it>>pagoPA

Per gli utenti:

il pagamento avviene attraverso la piattaforma PayER operante a livello regionale

Entrare nel sito dell'Ente Parco, appare il logo del PagoPA, individuare SANZIONI AMMINISTRATIVE e cliccare. Appare una schermata che deve essere compilata con tutti i riferimenti che sono indicati sul verbale e dati richiesti. Nella pagina successiva sarà possibile selezionare gli Istituti di Credito e le modalità di pagamento disponibili

Regione Emilia Romagna

MATERIA DEL PRONTUARIO:

- **attività venatoria:** competenze per le violazioni alla normativa dei siti di Rete Natura 2000 ricadenti nei territori esterni alle Aree Protette

COMPETENZA: Presidente Regione ER

PROVENTI: Regione ER

SCRITTI DIFENSIVI: Presidente Regione ER - viale Aldo Moro 52 – 40127 (BO);

informazioni per i Siti di Rete Natura 2000: Servizio Aree protette, Foreste e sviluppo della montagna – Regione ER - tel. 051.527.60.80

Il sistema PagoPA della Regione ER non è ancora attivo (anno 2024)

L'unico metodo di pagamento delle sanzioni in misura ridotta è tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate:

UNICREDIT BANCA SPA filiale cod. 31200 – Via Ugo Bassi 1 – 40121 Bologna
Coordinate bancarie: Cod. IBAN IT 15 H 02008 02435 000003010203

